


Il Mediatore Europeo

RELAZIONE ANNUALE


1999



Il Mediatore Europeo

RELAZIONE ANNUALE

1999



*On. Nicole Fontaine
Presidente
Parlamento europeo
rue Wiertz
B - 1047 Bruxelles*

Strasburgo, aprile 2000

Signora Presidente,

a norma dell'articolo 195, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, presento la mia relazione per l'anno 1999.

*Jacob Söderman
Mediatore europeo*

SOMMARIO

1	PREFAZIONE	11
2	DENUNCE AL MEDIATORE	17
2.1	LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITA' DEL MEDIATORE	17
2.2	IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO	18
2.2.1	"Cattiva amministrazione"	19
2.2.2	Un Codice di buona prassi amministrativa	22
2.3	RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE	22
2.4	FONDATEZZA DELLE INDAGINI	23
2.5	ANALISI DELLE DENUNCE	23
2.6	SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI E TRASFERIMENTO DELLE DENUNCE	24
2.7	I POTERI DI INDAGINE DEL MEDIATORE	25
2.7.1	L'interrogatorio di testimoni	25
2.7.2	Ispezione di documenti	26
2.8	DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE DEL MEDIATORE	27
3	DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE	29
3.1	CASI IN CUI NON E' STATA RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE	29
3.1.1	Parlamento europeo	29
	TRASPARENZA NELLE PROCEDURE DI UN CONCORSO ORGANIZZATO DA UN GRUPPO POLITICO DEL PARLAMENTO EUROPEO	29
	CANDIDATURA PER UNA BORSA DI STUDIO "ROBERT SCHUMAN": PRESUNTA MANCANZA DI RISPOSTA DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	36
	TERMINE MASSIMO PER LA PRESENTAZIONE DI CERTIFICATI MEDICI	38
3.1.2	Parlamento europeo e Commissione europea	41
	ACCESSO AI REGISTRI DEGLI INTERESSI FINANZIARI	41
3.1.3	Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea	44
	CENTRO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE: RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE EUROPEA	44

3.1.4 Commissione europea	48
MOTIVAZIONE ADEGUATA DI UNA DECISIONE	48
TRATTAMENTO DI UNA DENUNCIA CONTRO LE AUTORITÀ DEL REGNO UNITO.	51
RIFIUTO DI CONCEDERE A UN CANDIDATO DI UN CONCORSO GENERALE UNA COPIA DELLA PROVA D'ESAME CORRETTA	57
DIPLOMI ARGENTINI DI ODONTOIATRIA	62
TRATTAMENTO DI UNA DENUNCIA EX ARTICOLO 86 DEL TRATTATO CE.	66
PUBBLICAZIONE DI UN RAPPORTO DI VALUTAZIONE.	69
RITARDO NEL TRATTAMENTO DI UNA DENUNCIA SULL'AUTO STATALE	71
SOVVENZIONE ANTICONCORRENZIALE A FAVORE DELLA PRODUZIONE DI CARNE SUINA	74
DIFFERENZE REGIONALI NELLA CAPACITÀ DI SODDISFARE I REQUISITI DI UNA GARA D'APPALTO	79
DECISIONE DI ARCHIVIARE IL FASCICOLO DI UNA DENUNCIA EX ARTICOLO 169 (NUOVO ARTICOLO 226)	80
RISERVATEZZA IN UNA GARA D'APPALTO.	87
ANNULLAMENTO DI UNA GARA DA PARTE DEL GOVERNO GRECO (ARTICOLO 226 CE).	89
CONTRIBUTO FINANZIARIO A TITOLO DI THERMIE PER UN PROGETTO DI PARCO EOLICO: PRESUNTA OMISSIONE DI EFFETTUARE UN CONTROLLO DEL PROGETTO	95
PRESUNTA OMISSIONE DI AVVIARE UNA PROCEDURA D'INFRAZIONE CONTRO IL REGNO UNITO PER VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 77/187/CEE E 76/207/CEE.	102
CONTROLLO DEL CONTRAENTE	105
PENALI IN BASE AL REGIME DEL MERCATO COMUNITARIO DEL LATTE.	110
TRATTAZIONE DI UN CASO DI CONCORRENZA DA PARTE DELLA COMMISSIONE	113
3.1.5 Banca centrale europea	121
REGOLE LINGUISTICHE PER LE ISTITUZIONI COMUNITARIE.	121
3.2 CASI CHIUSI PER ALTRI MOTIVI	123
3.2.1 Commissione europea	123
PROGRAMMA TACIS: RIFIUTO DI PAGARE UNA FATTURA.	123
RIFIUTO DI AMMISSIONE AL CONCORSO COM/A/12/98	124
3.3 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI	124
3.3.1 Commissione europea	124
DENUNCIA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO: PRESUNTO MANCATO AVVISO DI RICEVIMENTO DI UNA DENUNCIA DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.	124
RIESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI ASSISTENZA ALLE VITTIME DELLA VIOLENZA NEI PAESI BASCHI.	126
RIMBORSO DI UNA SOVVENZIONE NEL QUADRO DEL PROGRAMMA SOCRATES.	129
MANCATO INSERIMENTO DI UN'APPENDICE DA PARTE DELLA COMMISSIONE AD UN CONTRATTO PHARE.	131
RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI CANDIDATI PARTECIPANTI A TEST SUCCESSIVAMENTE ANNULLATI	132
PAGAMENTO DELLE FATTURE DEL DENUNCIANTE	133
MANCATA RISPOSTA – PROGETTI INTERREGIONALI	135
PRESUNTO MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE.	137
RITARDI NEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO	138

3.4 CONCILIAZIONI AMICHEVOLI RAGGIUNTE DAL MEDIATORE 140

3.4.1 Commissione europea 140

PAGAMENTO DELL'IMPORTO TOTALE E DEGLI INTERESSI AL COORDINATORE REGIONALE 140

3.5 CASI CHIUSI CON UNA VALUTAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE 143

3.5.1 Parlamento europeo 143

RAGIONI DEL MANCATO SUPERAMENTO DI UN CONCORSO 143

3.5.2 Consiglio dell'Unione europea 148

MANCATA RISPOSTA 148

3.5.3 Commissione europea 149

RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE DI ESAMINARE I RECLAMI RELATIVI A
IRREGOLARITÀ IN PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA 149

MANCATA MOTIVAZIONE DELL'ARCHIVIAZIONE DI UN FASCICOLO SU UNA DENUNCIA 154

PRESUNTA INCAPACITÀ DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLARE ADEGUATAMENTE
L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNITARI. ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI
DELLA COMMISSIONE. 159

RIFIUTO DI ACCESSO A DOCUMENTI RELATIVI A PROCEDIMENTI GIUDIZIARI 168

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE PER INDAGARE SU PRESUNTE VIOLAZIONI
(ARTICOLO 226 CE) 172

MANCATA RISPOSTA A DELLE LETTERE 179

REVOCA DI UN INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 182

MANCATA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI AD UN CONSULENTE TACIS 189

TRATTAZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DI UN PROGETTO 191

TASSAZIONE DELL'AUTO TACIS ALLA RUSSIA 201

CESSAZIONE DI UNA PROCEDURA ANTIDUMPING 206

RINVIO DELL'ESAME ORALE IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 213

RITARDO INGIUSTIFICATO NELLE RISPOSTE A DELLA CORRISPONDENZA 217

CONCORSO GENERALE ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA: RIFIUTO DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONSENTIRE AI CANDIDATI L'ACCESSO ALLE PROPRIE
PROVE CORRETTE 220

3.6 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE DEL MEDIATORE 227

3.6.1 Tutte le istituzioni, organi e agenzie periferiche 227

DECISIONE RECANTE PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE PER L'ADOZIONE DI UN CODICE DI
BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA 227

3.6.2 Parlamento europeo 234

ECESSIVO RITARDO E MANCANZA DI RISPOSTA AI CANDIDATI DI UN CONCORSO DI PRO-
GETTAZIONE 234

3.6.3 Commissione europea 238

MANCATA REINTEGRAZIONE DI UN FUNZIONARIO ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI ASPET-
TATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI 238

3.7	PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ACCOLTI DALLE ISTITUZIONI	246
3.7.1	Consiglio dell'Unione europea	246
	<i>ELENCO AGGIORNATO DI MISURE ADOTTATE NEL CAMPO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI</i>	246
3.7.2	Commissione europea	248
	<i>UN REGISTRO DEI DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA</i>	248
3.8	QUESITI PROPOSTI DA DIFENSORI CIVICI NAZIONALI	253
	<i>RESTITUZIONE DELLA SUPER TASSA SUL LATTE</i>	253
	<i>BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL'IVA</i>	257
	<i>INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 1251/70</i>	258
3.9	INDAGINI DI PROPRIA INIZIATIVA DEL MEDIATORE	260
	<i>INDAGINE DI PROPRIA INIZIATIVA SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI DELL'UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETÀ VEGETALI, DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO, DELL'EUROPOL E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA</i>	260
4	RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA	276
4.1	IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI	276
4.2	LA COMMISSIONE EUROPEA	278
4.3	IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA	279
4.4	LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE	279
4.5	IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE	280
4.6	IL COMITATO DELLE REGIONI	280
5	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI E ORGANI CORRISPONDENTI	281
5.1	LA RETE DI COLLEGAMENTO	281
5.2	COOPERAZIONE NEL TRATTAMENTO DELLE DENUNCE	281
5.3	COOPERAZIONE CON I DIFENSORI CIVICI REGIONALI E ORGANI CORRISPONDENTI	281
5.4	COOPERAZIONE CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI NEGLI STATI CANDIDATI ALL'ADESIONE	282

6	RELAZIONI PUBBLICHE	285
6.1	EVENTI PRINCIPALI DELL'ANNO	285
6.2	CONFERENZE E INCONTRI	288
6.3	ALTRI EVENTI	295
6.4	RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE	298
7	ALLEGATI	303
A	STATISTICHE	303
B	BILANCIO DEL MEDIATORE	308
C	PERSONALE	311
D	L'ELEZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO	314

1 PREFAZIONE

Massimo impegno per ottenere dei risultati

Il lavoro dell'ufficio di un Mediatore può essere descritto in molti modi. Esso dovrebbe elevare la qualità della pubblica amministrazione dal punto di vista del cittadino, migliorare le relazioni tra i cittadini e l'amministrazione grazie alle sue attività, fornire delle norme di buona amministrazione e agire per eliminare casi di cattiva amministrazione, e molto di più. Il compito più essenziale resta quello di intervenire per assistere i cittadini affinché essi vengano trattati equamente e ottengano senza indugio ciò che hanno diritto di aspettarsi dall'amministrazione.

Nel corso dell'anno le attività del Mediatore europeo hanno raggiunto a mio avviso il livello che si ha il diritto di attendere da un organismo che esiste da poco più di quattro anni e il cui personale conta 25 dipendenti che lavorano in un ambiente giuridico e amministrativo alquanto complesso.

Nel 1999 abbiamo ricevuto 1577 denunce (rispetto a 1372 nel 1998), abbiamo aperto 206 indagini (171 nel 1998) su eventuali casi di cattiva amministrazione e abbiamo avviato cinque indagini di propria iniziativa (invece una sola nel 1998). Delle denunce che hanno dato luogo a delle indagini 27 sono state chiuse con un'osservazione critica all'istituzione o all'organo interessato, 62 sono state risolte dall'istituzione a favore del denunciante, in un caso è stata raggiunta una conciliazione amichevole, e sono stati elaborati dieci progetti di raccomandazione per eliminare dei casi di cattiva amministrazione (uno solo invece nel 1998). Dei progetti di raccomandazione, due sono stati prontamente accolti e uno ha dato luogo a una relazione speciale al Parlamento europeo. L'istituzione interessata ha successivamente accolto la raccomandazione inclusa nella relazione speciale. In 107 casi (96 nel 1998) non è stata riscontrata la cattiva amministrazione, ma il denunciante ha ricevuto una spiegazione esauriente sui motivi alla base della decisione.

Siamo inoltre riusciti, salvo poche eccezioni, ad accusare ricevuta delle denunce entro una settimana e a decidere sulla loro ricevibilità entro un mese. Non è stato invece raggiunto l'obiettivo di chiudere entro l'anno i casi seguiti da un'indagine. Circa 40 casi sono ancora aperti da oltre un anno, ma l'arretrato sta lentamente diminuendo. Si può sempre fare di più per sviluppare le attività in modo da ottenere migliori risultati per i cittadini, ma è certo che l'anno 1999 è stato finora il migliore. Va sottolineato che 62 casi sono stati risolti dalle istituzioni e dagli organi stessi (51 nel 1998). Di fatto ciò significa che questi ultimi hanno raggiunto autonomamente una soluzione amichevole dopo che il Mediatore aveva richiamato la loro attenzione sulla denuncia. Ciò è molto positivo per i denunciati e fa risparmiare tempo prezioso, oltre a mettere in evidenza anche la disponibilità dell'amministrazione a ovviare ai suoi errori, cosa che deve menzionarsi quale segno di un atteggiamento profondamente positivo nei confronti dei cittadini europei.

Controversie

La cooperazione costruttiva che abbiamo avuto con le istituzioni e gli organi comunitari ha reso più efficace il nostro lavoro per i cittadini europei. Nella maggior parte dei casi le istituzioni e gli organi hanno risposto in tempo e fornendo spiegazioni esaurienti alle asserzioni avanzate dai denunciatori. Ciò ha reso più facile analizzare gli aspetti essenziali del caso trattato e che cosa fosse realmente successo. Restano tuttavia alcuni problemi per quanto riguarda la Commissione europea, sulle cui attività si concentrano le indagini del Mediatore: 163 su 206.

I servizi della Commissione hanno cercato di riproporre ancora una volta l'idea che le questioni concernenti l'interpretazione data dalla Commissione del diritto comunitario possano essere trattate soltanto dalla Corte di giustizia e non dal Mediatore europeo. Tale controversia è riportata più dettagliatamente nella relazione generale stessa. Vorrei dire soltanto, sperando che questa sia l'ultima volta che devo sottolineare tale concetto, che non si può mai avere buona amministrazione se non si segue la legge; vale a dire le norme e i principi che sono vincolanti per un'istituzione o un organo comunitario. Nei due paesi europei in cui il Difensore civico nazionale non può trattare casi per i quali è possibile un rimedio giudiziale, tale limitazione è espressamente prevista dal diritto stesso. Non è questo il caso del mandato del Mediatore europeo, che è stato stabilito dal trattato di Maastricht.

Inoltre, se l'attività del Mediatore può prevenire inutili controversie e quindi alleggerire la mole di lavoro che grava attualmente sulla Corte, ciò non può che essere positivo per tutte le parti interessate. Andrebbe altresì rilevato che, a causa dei limiti che il diritto comunitario impone per quanto riguarda l'accesso agli organi giurisdizionali, in molti casi in cui vengono denunciate azioni illegali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari il Mediatore sembra essere l'unica via di ricorso per il cittadino. E' superfluo dire che le decisioni del Mediatore sono sempre guidate dalla giurisprudenza dei tribunali comunitari.

Un'altra lunga controversia con la Commissione riguardava il diritto del Mediatore di ispezionare dei documenti. Tale tema è stato trattato più dettagliatamente nella relazione annuale per il 1998. Benché nel 1999 si sia ottenuto ancora una volta un risultato soddisfacente, malgrado i consueti malintesi e stravaganti argomenti, ho presentato al Parlamento europeo un'iniziativa volta a modificare la parte dello Statuto del Mediatore che dà origine a queste controversie. Va sottolineato che per tutti gli uffici del Mediatore è importante avere un accesso illimitato – come quello conferito recentemente dall'OLAF - ai documenti richiesti per un'indagine su una denuncia. Altrimenti i cittadini non avranno fiducia nelle indagini del Mediatore. Al tempo stesso, è evidente che il Mediatore deve rispettare la riservatezza dei documenti nei casi in cui essa è giustamente imposta e non divulgarne pubblicamente il contenuto. Spero che il Parlamento europeo dimostri un vivo interesse per tale iniziativa e che le altre istituzioni accetteranno le mie argomentazioni in materia.

Trasparenza

Durante quest'anno non sono stati compiuti grossi progressi nel campo della trasparenza o dell'apertura. La Commissione avrebbe dovuto elaborare un progetto di regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti ai sensi dell'articolo 255 CE, ma nel corso dell'anno non è stato pubblicato alcun testo al riguardo. Sono stati pubblicati solo brevi stralci delle sue disposizioni, accompagnati di solito da aspre critiche da parte di organizzazioni di giornalisti e di altri attivisti in questo campo. Per il Mediatore si tratta di una questione molto importante poiché la mancanza di informazioni o informazioni errate costituiscono ancora l'oggetto più frequente delle denunce (23%).

Il motivo di solito addotto per mantenere la tradizionale riservatezza, cioè l'efficienza, sembra essere piuttosto paradossale. Come si può considerare efficiente il crollo della Commissione Santer nel mese di marzo, che ha bloccato le attività dell'Unione per mezzo anno in assenza di una guida di una Commissione attiva? Una ragione importante di tale crollo si ravvisa in ciò che era stato compiuto dietro lo schermo della riservatezza. Inoltre, l'esperienza dimostra che un'amministrazione aperta, qual è praticata in molti Stati membri, sembra costituire uno strumento efficace contro la frode e la corruzione, mentre trattare gli affari pubblici in forma non pubblica e riservata sembra fornire delle opportunità per la frode e la corruzione. Trovo preoccupante che coloro che si oppongono alle crescenti richieste di una maggiore apertura trascurino questo punto importante.

Quali che possano essere gli argomenti e le ragioni, resta il fatto che la loro opposizione ostinata alla necessaria apertura in senso moderno dell'amministrazione dell'Unione oscura i dettagli del finanziamento dell'Unione, uno dei settori in cui l'Unione è maggiormente criticata. La prevenzione è miglior soluzione e anche una migliore forza di polizia può a posteriori affrontare solo una piccola parte delle attività indesiderabili suscettibili di verificarsi in questo campo.

Che cos'è la buona amministrazione?

Nella relazione annuale per il 1997 abbiamo presentato una definizione del termine di cattiva amministrazione che è stata condivisa all'unanimità dal Parlamento europeo e che ora è generalmente accettata. Nel luglio 1999 è stata inoltre presentata una proposta di Codice di buona condotta amministrativa. La Commissione aveva lavorato fin dal 1997 alla propria versione di tale codice, ma allorché si era sciolta in marzo la questione era sembrata cadere. L'ufficio del Mediatore ha pertanto voluto raccogliere la sfida di pubblicare un Codice di buona condotta amministrativa. Il Codice del Mediatore non riguarda le relazioni tra quadri dirigenti e pubblici funzionari. Esso tratta le relazioni tra cittadini e pubblici funzionari, vertendo principalmente sul servizio che i cittadini europei hanno il diritto di aspettarsi dai pubblici funzionari europei. Per promuovere tale idea abbiamo avviato al riguardo un'indagine di propria iniziativa.

L'atteggiamento generale tra le istituzioni e gli organi comunitari è stato positivo. Alcuni tra essi hanno affermato di avere già adottato un codice di questo tipo. A titolo esemplificativo l'Agenzia europea per la valutazione dei

farmaci di Londra ha adottato il progetto da noi raccomandato con alcune modifiche positive, mentre altri hanno iniziato a elaborare una propria versione del Codice. La Commissione ha annunciato di avere tenuto una prima lettura della propria versione prima di condurre dei negoziati con il proprio personale e ha invitato il Mediatore a esprimere i suoi commenti in materia. A prima vista, tale versione è sembrata alquanto vaga se vista dalla prospettiva dei cittadini europei.

Un Codice di buona condotta amministrativa di elevata qualità trasmetterebbe ai cittadini europei un messaggio positivo di un'amministrazione che tiene a fornire un buon servizio. Ciò gioverebbe alla reputazione dell'Unione negli Stati membri nel loro complesso. Esso fornirebbe inoltre ai cittadini europei informazioni chiare per quanto riguarda il tipo di servizio che essi hanno il diritto di attendersi e consiglierebbe i funzionari su cosa dovrebbero essere in grado di fornire. Il Codice non contiene nulla che non possa essere ottenuto con un impegno adeguato da parte dei dirigenti e una formazione del personale. L'indagine di propria iniziativa è ancora aperta, ma a mio avviso l'ampio ventaglio di risposte già ricevute indica che potrebbe essere meglio prendere in esame un'iniziativa giuridica volta a creare un diritto amministrativo europeo in materia di buona condotta amministrativa, seguendo l'esempio di molti Stati membri. Ciò significa che o la Commissione dovrebbe prendere l'iniziativa autonomamente adottando quale primo passo un buon Codice, o che il Parlamento europeo dovrebbe a tempo debito ipotizzare un'iniziativa in materia. L'adozione di un siffatto Codice di buona condotta amministrativa dimostrerebbe ai cittadini europei che l'Unione dispone di un'amministrazione moderna e desiderosa di rendere un buon servizio, disposta a lavorare a vantaggio dei cittadini e che non dovrebbe essere trasformata nel capro espiatorio di tutti i problemi europei.

Maggiore cooperazione

Quando qualcosa non funziona nel settore pubblico l'atteggiamento tradizionale è di chiedere più soldi o più poteri, non di cercare di ottenere dei risultati con più dialogo e più cooperazione.

La percentuale delle denunce che non rientrano nel mandato del Mediatore resta di circa il 70%. Molte di queste sostengono che il diritto comunitario non è stato applicato correttamente in un dato Stato membro. Nel 1999 abbiamo consigliato 314 denuncianti (259 nel 1998) di rivolgersi all'ufficio del Difensore civico nazionale o regionale o di presentare una petizione al rispettivo Parlamento. Informazioni analoghe sono state fornite a molti altri cittadini che hanno contattato l'ufficio per iscritto, per telefono o per posta elettronica per chiedere un consiglio. Mano a mano che il trattato di Amsterdam viene progressivamente applicato, segnatamente le disposizioni concernenti i settori della giustizia, della libertà e della sicurezza, il diritto comunitario sarà sempre più applicato a tutti i livelli negli Stati membri e si avrà un bisogno ancora più grande di rimedi giudiziali ed extra-giudiziali veloci ed efficaci. Da parte nostra, abbiamo accettato la responsabilità di informare gli uffici dei Difensori civici nazionali e regionali e le rispettive commissioni per le petizioni sul diritto comunitario. Abbiamo anche creato una rete per fornire loro sostegno e consulenze, avvalendoci

a tal fine di tutte le risorse di Internet. La riunione dei Difensori civici nazionali e degli organi corrispondenti svoltasi in settembre a Parigi e quella con i Difensori civici regionali e le commissioni per le petizioni svoltasi a Firenze in ottobre hanno mostrato che tutte queste istituzioni e organi sono pronti ad attivarsi ulteriormente in questo campo.

Ciò significa che una costruttiva cooperazione nell'autentico spirito di sussidiarietà e di eguaglianza potrebbe costituire il modo migliore per assistere i cittadini europei in modo che possano ottenere ciò cui hanno diritto ai sensi del diritto comunitario ovunque e a qualsiasi livello si svolga la controversia in tutta l'Unione europea.

Il diritto comunitario diverrebbe in tal modo una realtà tangibile per tutti i cittadini europei.

Jacob Söderman

Strasburgo, 31 dicembre 1999

2 DENUNCE AL MEDIATORE

Il compito principale del Mediatore europeo consiste nell'occuparsi dei casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Eventuali casi di cattiva amministrazione sono sottoposti all'attenzione del Mediatore prevalentemente attraverso denunce presentate dai cittadini europei. Il Mediatore ha inoltre la facoltà di effettuare indagini di propria iniziativa.

Qualsiasi cittadino europeo o qualsiasi persona residente in uno Stato membro può presentare una denuncia al Mediatore. Possono inoltre sporgere denuncia imprese, associazioni o altri organismi che abbiano sede sociale nell'Unione. Le denunce possono essere presentate al Mediatore direttamente oppure tramite un deputato del Parlamento europeo.

Le denunce presentate al Mediatore sono trattate pubblicamente, a meno che l'autore della stessa non richieda la riservatezza. E' importante che il Mediatore operi nel modo più aperto e trasparente possibile, sia per consentire ai cittadini europei di seguirne e comprenderne il lavoro, sia per fornire un buon esempio ad altri.

Nel 1999 il Mediatore ha trattato 1860 casi. 1577 erano nuove denunce ricevute nel 1999. 1458 di queste erano state inviate direttamente da singoli cittadini, 90 provenivano da associazioni e 23 da imprese. 11 denunce sono state trasmesse da deputati del Parlamento europeo. 278 casi sono stati riportati dal 1998. Il Mediatore ha inoltre avviato 5 indagini di propria iniziativa.

Come già indicato nella relazione annuale del Mediatore per il 1995, esiste un accordo tra la commissione e il Mediatore in merito al reciproco deferimento, ove opportuno, di denunce e petizioni. Nel 1999, 3 petizioni sono state trasferite al Mediatore, con il consenso del firmatario, affinché venissero trattate come denunce. 71 denunce sono state deferite, con il consenso del denunciante, al Parlamento europeo affinché venissero trattate come petizioni. Vi sono stati inoltre 142 casi in cui il Mediatore ha suggerito al denunciante di rivolgere una petizione al Parlamento europeo. (Cfr. Allegato A, Statistiche, pag. 303)

2.1 LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITA' DEL MEDIATORE

Il Mediatore svolge le sue funzioni nel rispetto dell'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea, dello Statuto del Mediatore¹ e delle disposizioni di esecuzione adottate dal Mediatore ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto. Il testo delle disposizioni di esecuzione, in tutte le lingue ufficiali, è pubblicato sul sito Web del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>). Tale testo è disponibile anche presso l'ufficio del Mediatore.

¹ Decisione 94/262 del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 1994, pag. 15

Le disposizioni di esecuzione riguardano il funzionamento interno dell'ufficio del Mediatore. Tuttavia, onde garantire che esse costituiscano un documento comprensibile e utile per i cittadini, esse comprendono anche materiale concernente altre istituzioni e altri organi che figura già nello Statuto del Mediatore.

Il 30 novembre 1999 il Mediatore ha modificato le disposizioni di esecuzione in modo da chiarire che, a seguito del trattato di Amsterdam, le decisioni possono essere presentate anche in lingua irlandese. Tale modifica prende effetto a partire dal 1° gennaio 2000. La brochure "*Il Mediatore europeo - La può aiutare?*" e il formulario di denuncia sono stati aggiunti alla pagina internet del Mediatore in irlandese.

Nel giugno 1999 il Parlamento europeo ha modificato e proceduto ad una nuova numerazione degli articoli 177-179, disposizioni del suo regolamento concernenti le relazioni del Parlamento europeo con il Mediatore europeo. Tali modifiche chiariscono che la relazione annuale e le relazioni speciali del Mediatore sono trattate dalla stessa commissione competente nel merito (in pratica la commissione per le petizioni).

2.2 IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO

Tutte le denunce inviate al Mediatore sono registrate e ne viene accusata ricevuta. La lettera di dichiarazione di ricevuta informa il denunciante in merito alla procedura di esame della sua denuncia e include il nominativo e il numero di telefono del giurista che se ne occupa. La fase successiva consiste nel valutare se la denuncia rientri o meno nel mandato del Mediatore.

Il mandato del Mediatore, definito dall'articolo 195 del trattato CE, autorizza quest'ultimo a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Una denuncia esula pertanto dal mandato se

- 1 il denunciante non è una persona autorizzata a presentare una denuncia
- 2 non riguarda un'istituzione o un organo comunitario
- 3 riguarda la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali *ovvero*
- 4 non concerne un eventuale caso di cattiva amministrazione.

2.2.1 “Cattiva amministrazione”

In risposta a un invito del Parlamento europeo a precisare il suddetto termine, il Mediatore ha fornito la seguente definizione nella relazione annuale per il 1997:

Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante.

Nel 1998 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui tale definizione è stata accolta favorevolmente.

Durante il 1999 ha avuto luogo uno scambio epistolare tra il Mediatore e la Commissione che ha chiarito che anche la Commissione era d'accordo su tale definizione.

Un errore di interpretazione giuridica costituisce una forma di cattiva amministrazione

Nell'ottobre 1998 il Difensore civico irlandese ha rivolto un quesito al Mediatore europeo concernente l'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento della Commissione n. 3887/92. Il quesito aveva avuto origine in seguito a un certo numero di denunce presentate al difensore civico irlandese contro il Ministero irlandese dell'agricoltura e dell'alimentazione il quale, agendo su consiglio della Commissione, aveva rifiutato o ridotto i pagamenti a taluni imprenditori che avevano richiesto gli aiuti dei regimi di premi speciali per bovini e l'estensivazione.

Nel febbraio 1999 la Commissione ha confermato la sua interpretazione del regolamento. L'ufficio del Difensore civico irlandese sosteneva quindi che l'interpretazione della Commissione fosse indebitamente restrittiva e non equa nei confronti degli interessati che avevano presentato la domanda di aiuto. Nell'aprile 1999, dopo un attento esame, il Mediatore europeo ha deciso di aprire un'indagine di propria iniziativa al riguardo e ne ha informato la Commissione.

Nel giugno 1999 la Commissione ha acconsentito a riesaminare la sua posizione sull'interpretazione della disposizione in questione. Essa affermava nondimeno:

“La Commissione è del parere che l'interpretazione giuridica di un articolo di un regolamento non costituisca un caso di cattiva amministrazione. Secondo l'art. 220 (ex art. 164) del trattato, tale questione potrebbe essere decisa in ultima istanza dalla Corte di giustizia.”

La risposta del Mediatore europeo alla Commissione su questo punto comprendeva i due seguenti argomenti:

“Il Mediatore europeo è sempre memore del fatto che la suprema autorità per quanto riguarda il significato e l'interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore non può condurre indagini ove i fatti addotti formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria (la sottolineatura è aggiunta). In pratica, tuttavia, né il Difensore civico irlandese né il cittadino

irlandese che gli ha presentato la denuncia hanno proposto o potuto proporre con facilità un'azione al riguardo.

Vorrei inoltre rilevare che il significato del termine “cattiva amministrazione” è di fondamentale importanza per il lavoro del Mediatore. Per questo motivo ho trattato il problema nella primissima relazione annuale, quella per il 1995, in cui si affermava:

Né il trattato né lo Statuto definiscono la nozione di “cattiva amministrazione”. Chiaramente, si è in presenza di un caso di cattiva amministrazione quando un’istituzione o un organo comunitario non opera conformemente a i trattati e agli atti comunitari che sono per essi vincolanti in materia o se non osserva le norme e i principi giuridici stabiliti dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado.

La relazione conteneva inoltre un elenco incompleto di eventuali esempi di cattiva amministrazione.

La relazione annuale del 1995 è stata esaminata dalla commissione competente nel merito del Parlamento europeo, che ha accettato la spiegazione di cui sopra di cattiva amministrazione, e il 20 giugno 1996 si è svolta una seduta plenaria alla quale è intervenuto il Commissario Marín. Nel corso della riunione dei Difensori civici nazionali europei del settembre 1997 si è fatto riferimento alla spiegazione del termine “cattiva amministrazione” data dalla relazione annuale 1995 e tale spiegazione è stata approvata.

Nella discussione del Parlamento europeo sulla relazione annuale del 1996 è stata chiesta una definizione più precisa di cattiva amministrazione e nel corso della discussione plenaria mi sono assunto l’impegno di fornire tale definizione. Ho chiesto ai Difensori civici nazionali e organi corrispondenti di informarmi del significato attribuito al termine cattiva amministrazione nei rispettivi Stati membri. Dalle risposte ricevute risulta che la nozione fondamentale può essere definita come segue:

Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante.

Tale definizione è stata inclusa nella relazione 1997, unitamente a un commento che sottolineava che quando il Mediatore europeo indaga se un’istituzione o un organo comunitario ha agito in accordo con le norme e i principi per essi vincolanti “ *il suo primo e più essenziale compito dev’essere di stabilire se abbia agito legittimamente.*”

Dopo la discussione plenaria svoltasi il 14 luglio 1998, nella quale la Commissaria Gradin si è compiaciuta poiché il termine “cattiva amministrazione” era stato ora definito chiaramente, il Parlamento europeo ha approvato il 16 luglio 1998 una risoluzione in cui si accoglieva favorevolmente la definizione di cattiva amministrazione e si dichiarava che la definizione e gli esempi menzionati nella relazione annuale 1997 fornivano un quadro chiaro di quanto rientrava nel mandato del Mediatore europeo². Tale definizione è stata ripetuta nella relazione annuale 1998, che è stata

discussa dal Parlamento europeo il 15 aprile 1999 alla presenza del Commissario Monti.

Sono pertanto sorpreso che la Commissione desideri ora riaprire una questione che è già stata trattata nell'ambito di una procedura in cui essa ha avuto la piena possibilità di rendere note le proprie opinioni.

Se la Commissione ritiene che gli interessi dei cittadini europei sarebbero meglio serviti rendendo più limitato il mandato del Mediatore, essa ha la possibilità di proporre una modifica al trattato in modo da escludere i casi in cui il denunciante ha una possibile via di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale. Tale restrizione sarebbe estremamente insolita, com'è specificato chiaramente nella definizione del ruolo del Mediatore data dal Consiglio d'Europa, che include una revisione della legittimità degli atti amministrativi³. Tale restrizione esiste tuttavia nella legge che regola la carica di Commissario parlamentare nel Regno Unito. Tuttavia, a meno che, e fintantoché il trattato non sarà modificato per imporre un'analogia restrizione al Mediatore europeo, egli dovrebbe continuare ad assolvere il presente mandato conferitogli dal trattato che consente di procedere alle indagini tranne quando i fatti in questione *"formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria"*.

L'ufficio del Mediatore europeo è stato creato per migliorare le relazioni tra le istituzioni e gli organi comunitari e i cittadini europei. Nei casi in cui l'istituzione spiega di aver agito correttamente in conformità delle norme dei principi per essa vincolanti, il cittadino è talora soddisfatto della spiegazione, o almeno ha una migliore comprensione delle azioni dell'istituzione.

Inoltre, nello svolgere le sue indagini, il Mediatore è sempre consapevole non solo che l'autorità suprema sul significato e l'interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia, ma anche dell'elevato grado di perizia dei funzionari della Commissione nell'interpretare e nell'applicare il diritto comunitario in settori diversi. E' pertanto probabile che nella maggior parte dei casi il Mediatore non ravvisi alcun motivo, al termine della sua indagine, per contestare l'interpretazione giuridica in causa data dalla Commissione."

Il 15 luglio 1999 il Segretario generale della Commissione ha risposto dichiarando che la Commissaria Gradin aveva approvato a nome della Commissione la definizione summenzionata di cattiva amministrazione il 14 luglio 1998 dinanzi al Parlamento europeo. Il Segretario generale ha inoltre confermato che la revisione della Commissione della sua interpretazione della disposizione in questione era in corso e che la Commissione avrebbe informato in tempi rapidi il Mediatore del risultato ottenuto.

Q5/98/IJH – OI/3/99/IJH

² GU C 292 del 1998, pag. 168

³ *The Administration and You: a handbook*, 1996, pag. 44

2.2.2 Un Codice di buona prassi amministrativa

Nel novembre 1998, il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa in merito all'esistenza e alla disponibilità pubblica, presso le diverse istituzioni e i diversi organi comunitari, di un Codice di buona prassi amministrativa per i funzionari nelle loro relazioni con il pubblico. L'indagine di propria iniziativa ha chiesto a diciannove istituzioni e organi comunitari se avessero già adottato o intendessero adottare un Codice di buona prassi amministrativa per i loro funzionari nelle relazioni con il pubblico.

Il 28 luglio 1999 il Mediatore ha proposto un Codice di buona prassi amministrativa sotto forma di progetti di raccomandazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Simili progetti di raccomandazione sono stati trasmessi alle altre istituzioni e organi nel settembre 1999. Il Codice del Mediatore è disponibile in tutte le lingue nel sito web (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>).

Il Mediatore prevede di presentare una relazione speciale in materia al Parlamento europeo all'inizio del 2000.

2.3 RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE

Una denuncia che rientra nel mandato del Mediatore deve soddisfare altri criteri di ricevibilità prima che il Mediatore possa avviare un'indagine. Tali criteri, definiti dallo Statuto del Mediatore, sono i seguenti:

- 1 occorre individuare l'autore e l'oggetto della denuncia (articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto);
- 2 il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo (articolo 1, paragrafo 3);
- 3 la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente (articolo 2, paragrafo 4);
- 4 la denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati (articolo 2, paragrafo 4);
- 5 in caso di denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro dipendenti, devono essere state esaurite le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo prima che possa essere presentata la denuncia (articolo 2, paragrafo 8).

Esempi di irricevibilità a causa di procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale

Nel luglio 1988 l'organizzazione *Énergie pour l'Arménie* ha presentato una denuncia al mediatore europeo. Essa sosteneva che la Commissione europea si era rifiutata di pagare una fattura per del lavoro svolto nel quadro di un contratto firmato sotto l'egida del programma TACIS. La denuncia è stata trasmessa alla Commissione affinché potesse elaborare

un parere sul quale il denunciante ha avuto modo di esprimere i suoi commenti. Sono state svolte ulteriori indagini.

Ai sensi dell'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Mediatore europeo non può procedere a delle indagini quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria.

Durante le indagini sulla denuncia il denunciante ha informato il Mediatore europeo che i fatti addotti nella sua denuncia avevano formato oggetto di una procedura giudiziaria innanzi ai tribunali belgi.

L'articolo 2, paragrafo 7 dello Statuto del Mediatore stabilisce che allorché il Mediatore deve por fine all'esame di una denuncia a causa di un procedimento giurisdizionale in corso, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolti in precedenza sono archiviati definitivamente. Il Mediatore ha deciso pertanto di chiudere il caso.

Denuncia 739/98/ADB

Nel luglio 1999 la sig.ra P ha presentato denuncia al Mediatore europeo a proposito del rifiuto della Commissione delle Comunità europee di ammetterla alle prove scritte del concorso COM/A/12/98.

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione perché esprimesse un parere. Nel novembre 1999 la Commissione ha informato il Mediatore che la denunciante aveva adito il Tribunale di primo grado riguardo ai fatti addotti nella denuncia. Dato che la denunciante aveva avviato un procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado il Mediatore, dopo aver sentito la denunciante su tale punto, ha concluso il suo esame della denuncia nel dicembre 1999 conformemente all'articolo 195 del trattato CE.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 dello Statuto, del Mediatore, il risultato delle indagini svolte fino a quel momento è stato archiviato definitivamente.

Denuncia 867/99/GG

2.4 FONDATEZZA DELLE INDAGINI

Il Mediatore si occupa delle denunce che rientrano nel suo mandato e che soddisfano i criteri di ricevibilità. L'articolo 195 del trattato CE stabilisce che il Mediatore "procede alle indagini che ritiene giustificate". In taluni casi, possono non esservi motivi sufficienti a giustificare l'avvio di un'indagine da parte del Mediatore anche se la denuncia è tecnicamente ricevibile. Quando una denuncia è già stata trattata come petizione dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il Mediatore generalmente ritiene che non sia giustificato avviare un'indagine, a meno che non vengano presentati nuovi elementi.

2.5 ANALISI DELLE DENUNCE

Delle 5270 denunce registrate dall'inizio dell'attività del Mediatore, il 16% proveniva dalla Francia, il 14% dalla Germania, il 14% dalla Spagna, il 9%

dal Regno Unito e il 12% dall'Italia. (Un'analisi completa della provenienza geografica delle denunce figura nell'Allegato A, Statistiche).

Nel 1999 il processo di esame delle denunce per accertare se esse rientrano nel mandato del Mediatore, soddisfano i criteri di ricevibilità e giustificano l'avvio di un'indagine è stato completato nel 93% dei casi. Il 27% delle denunce esaminate rientrava nel mandato del Mediatore. Di queste, 243 soddisfacevano i criteri di ricevibilità, ma 42 non giustificavano l'avvio di un'indagine. Sono state pertanto avviate indagini in 201 casi.

La maggior parte delle denunce che hanno condotto all'avvio di un'indagine riguardava la Commissione europea (77%). Dal momento che la Commissione europea costituisce il principale organo comunitario che adotta decisioni aventi un impatto diretto sui cittadini, è normale che essa sia l'oggetto primario delle loro denunce. 24 denunce riguardavano il Parlamento europeo e 7 il Consiglio dell'Unione europea.

I principali tipi di cattiva amministrazione contestati sono stati l'assenza di trasparenza (66 casi), la discriminazione (31 casi), le procedure irregolari o il mancato rispetto dei diritti di difesa (33 casi), l'iniquità o l'abuso di potere (32 casi), il ritardo evitabile (45 casi), la negligenza (29 casi), il mancato adempimento degli obblighi, ovvero il mancato esercizio da parte della Commissione del suo ruolo di "custode dei trattati" nei confronti degli Stati membri (9 casi) e l'errore giuridico (29 casi).

2.6 SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI E TRASFERIMENTO DELLE DENUNCE

Qualora una denuncia esuli dal mandato o sia irricevibile, il Mediatore cerca sempre di consigliare al denunciante di rivolgersi ad un altro organo che possa occuparsene. Ove opportuno e con il consenso del firmatario, il Mediatore trasferisce la denuncia direttamente ad un'altra autorità competente, a condizione che la denuncia risulti motivata.

Nel 1999 è stata fornita consulenza in 708 casi, la maggior parte dei quali riguardava questioni di diritto comunitario. In 314 casi è stato consigliato al firmatario di rivolgersi a un Difensore civico nazionale o regionale o a un organo corrispondente. Inoltre, previo consenso del denunciante, 8 denunce sono state trasmesse direttamente a un Difensore civico nazionale. A 142 denunciante è stato consigliato di presentare una petizione al Parlamento europeo e inoltre 71 denunce sono state trasferite al Parlamento europeo, previo consenso del denunciante, affinché venissero trattate come petizioni. In 149 casi è stato consigliato di contattare la Commissione europea. Questo dato comprende alcuni casi in cui una denuncia contro la Commissione è stata dichiarata irricevibile in quanto non erano stati compiuti i debiti passi amministrativi presso la Commissione. In 101 casi è stato consigliato al denunciante di contattare altri organismi.

2.7 I POTERI DI INDAGINE DEL MEDIATORE

Nella relazione annuale per il 1998 il Mediatore ha proposto che i suoi poteri d'indagine venissero chiariti sia per quanto riguarda l'ispezione dei documenti che l'audizione dei testimoni. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che sollecitava la commissione per gli affari istituzionali a prendere in considerazione una modifica dell'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore secondo quanto proposto nella relazione elaborata dalla commissione per le petizioni⁴.

Per accelerare tale processo, il Mediatore ha elaborato la seguente proposta di revisione del testo dell'articolo 3, paragrafo 2 e l'ha trasmessa alla Presidente del Parlamento europeo nel dicembre 1999:

Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono di ispezionare e di riprodurre qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati.

Consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti in tale Stato al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

I membri e il personale delle istituzioni e degli organi comunitari testimoniano a richiesta del Mediatore. Essi forniscono informazioni complete e veritiere.

Il Mediatore e il suo personale non divulgano informazioni riservate o documenti ottenuti nel corso delle indagini.

Il progetto in questione è stato in parte ispirato al regolamento concernente i poteri d'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che prevede che esso debba avere il diritto di accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione e il diritto di riprodurre qualsiasi documento in possesso delle istituzioni o degli organi interessati⁵.

2.7.1 L'interrogatorio di testimoni

Secondo l'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore:

“I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del Mediatore; essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.”

⁴ Relazione della commissione delle petizioni sulla relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo nel 1998 (A4-0119/99). Relatrice: on. Laura de Esteban Martin.

⁵ Cfr. L'articolo 4 del regolamento 1073/1999, GU L 136 del 1999, pag 1

Durante il 1999 il Mediatore ha invocato tale disposizione per la prima volta in due casi in cui era coinvolta la Commissione. Uno dei casi (1140/97/IJH) è stato chiuso nel 1999 ed è riportato più oltre (pag. 89). L'indagine relativamente all'altro caso (995/98/OV) è continuata nel 2000.

Sulla base dell'esperienza nella conduzione degli interrogatori, il Mediatore ha scritto al Segretario generale della Commissione il 7 luglio 1999 esponendo una procedura generale da applicare in casi futuri:

- 1 La data, l'ora e il luogo della deposizione orale devono essere concordati tra i servizi del Mediatore e il Segretariato generale della Commissione, il quale informa il testimone/i testimoni. Le deposizioni orali vanno rese nei locali del Mediatore, solitamente a Bruxelles.
- 2 Ciascun testimone viene ascoltato separatamente e non è accompagnato.
- 3 La lingua o le lingue in cui avviene la deposizione è concordata tra i servizi del Mediatore e il Segretariato generale della Commissione. Qualora un testimone ne faccia richiesta preventivamente, la deposizione si svolge nella lingua madre del testimone.
- 4 Le domande e risposte sono registrate e verbalizzate dai servizi del Mediatore.
- 5 Il verbale è inviato al testimone per essere firmato. Il testimone può proporre correzioni linguistiche alle risposte. Qualora il testimone desideri correggere o completare una risposta, la risposta rivista e le ragioni delle correzioni vengono specificate in un documento a parte, che è allegato al verbale.
- 6 Il verbale firmato, corredato di eventuali allegati, fa parte del fascicolo del Mediatore relativo al caso.

E' stato successivamente chiarito che il punto 6 implica anche che il denunciante riceve una copia del verbale firmato e ha l'opportunità di esprimere delle osservazioni.

2.7.2 Ispezione di documenti

Durante il 1999 sono stati invocati in numerose occasioni i poteri del Mediatore di ispezionare i fascicoli e i documenti relativi a un'indagine.

Nella corrispondenza tra la Commissione e il Mediatore è sottolineato che il diritto di ispezione include anche la possibilità di leggere dei documenti, di prendere delle note e di fare delle fotocopie.

Le istruzioni del Mediatore al suo personale riguardo all'ispezione di documenti riguardano i seguenti punti:

- il giurista non deve firmare nessun formulario di impegno o nessun attestato che non sia la semplice lista di documenti ispezionati o copiati. Qualora i servizi dell'istituzione o organo interessato facciano una proposta in tal senso, il giurista ne trasmette copia al Mediatore;

- se i servizi dell'istituzione o organo interessato cercano di impedire o di imporre condizioni irragionevoli all'ispezione di un qualsiasi documento, il giurista deve informarli che ciò viene considerato come un rifiuto;
- se l'ispezione di un qualsiasi documento viene rifiutata, il giurista chiede ai servizi dell'istituzione o dell'organo interessato di esporre il motivo debitamente giustificato di segreto professionale sul quale si basa tale rifiuto.

Il primo punto è stato aggiunto a seguito di un caso in cui i servizi della Commissione avevano proposto che il personale del Mediatore firmasse un impegno a indennizzare la Commissione relativamente a danni causati a terzi con la divulgazione di informazioni contenute nel documento.

2.8 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE DEL MEDIATORE

Quando il Mediatore decide di avviare un'indagine in merito a una denuncia, il primo passo consiste nel trasmettere la denuncia e gli eventuali allegati all'istituzione o all'organo comunitario interessato affinché formuli un parere. Una volta ricevuto il parere, esso viene inviato al denunciante per eventuali osservazioni.

In alcuni casi, l'istituzione o l'organo stesso provvede a risolvere il caso in modo soddisfacente per il denunciante. Se questo risulta dal parere e dalle osservazioni, il caso viene chiuso come "risolto dall'istituzione". In alcuni altri casi il denunciante decide di ritirare la denuncia e il fascicolo viene archiviato per questo motivo.

Se la denuncia non viene risolta dall'istituzione né ritirata dal denunciante, il Mediatore continua le proprie indagini. Se esse non evidenziano un caso di cattiva amministrazione, il denunciante e l'istituzione o l'organo interessato ne sono informati e il caso viene archiviato.

Se le indagini del Mediatore rivelano un caso di cattiva amministrazione, egli ricerca, per quanto possibile, una conciliazione amichevole atta a eliminare tale caso di cattiva amministrazione e a soddisfare il denunciante.

Se una conciliazione amichevole non è possibile o se la ricerca di quest'ultima non ha avuto esito positivo, il Mediatore chiude il fascicolo rivolgendo una valutazione critica all'istituzione o all'organo interessato oppure giunge a una constatazione formale di cattiva amministrazione corredata di progetti di raccomandazione.

La valutazione critica è opportuna nei casi in cui la cattiva amministrazione non risulta avere implicazioni generali e non appare necessaria un'azione ulteriore da parte del Mediatore.

Nei casi in cui invece risulta necessaria un'azione ulteriore da parte del Mediatore (ovvero i casi più gravi di cattiva amministrazione o casi in cui si riscontrano implicazioni generali), il Mediatore adotta una decisione corredata di progetti di raccomandazione all'istituzione o all'organo interessato. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore, l'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettere entro tre mesi un parere cir-

constanziano al Mediatore. Il parere circostanziato può essere costituito dall'accettazione della decisione del Mediatore e da una descrizione delle misure adottate per attuare le raccomandazioni.

Se un'istituzione o un organo comunitario non risponde in modo soddisfacente a un progetto di raccomandazione, l'articolo 3, paragrafo 7 stabilisce che il Mediatore trasmetta una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. Tale relazione può essere corredata di raccomandazioni.

Nel 1999 il Mediatore ha avviato 206 indagini, di cui 201 in merito a denunce e 5 di propria iniziativa. (Per ulteriori dettagli cfr. l'Allegato A, Statistiche).

62 casi sono stati risolti dall'istituzione o dall'organo stesso. Di questi 39 erano casi in cui l'intervento del Mediatore è riuscito ad ottenere una risposta nel caso di mancata risposta a della corrispondenza (si veda la sezione 2.9 della relazione 1998 per ulteriori dettagli sulla procedura utilizzata in questi casi). 5 denunce sono state ritirate dal firmatario. In 107 casi le indagini del Mediatore non hanno rilevato cattiva amministrazione.

In 27 casi è stata rivolta una valutazione critica all'istituzione o all'organo interessato. In 1 caso è stata raggiunta una conciliazione amichevole. 10 progetti di raccomandazione sono stati formulati alle istituzioni e agli organi interessati nel 1999. Due progetti di raccomandazione sono stati accettati dalle istituzioni nel 1999, uno dei quali era un progetto di raccomandazione formulato nel 1998 (casi 1055/96/IJH e 633/97/(PD)IJH, cfr. Pagg. 246 e 248). Nel caso di altri 8 progetti di raccomandazione formulati nel 1999 il termine per un parere circostanziato dell'istituzione interessata non scadeva entro la fine dell'anno.

In un caso un progetto di raccomandazione è stato seguito da una relazione speciale al Parlamento europeo. Si trattava nella fattispecie dell'indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione.

La relazione, che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*⁶ e sul sito web del Mediatore in tutte le lingue comprende la seguente raccomandazione:

Nei suoi futuri concorsi a scopo di assunzione, e al più tardi a partire dal 1° luglio 2000, la Commissione dovrebbe concedere ai candidati che ne facciano richiesta l'accesso ai propri elaborati d'esame corretti.

Il 7 dicembre 1999 il presidente della Commissione ha informato il Mediatore che:

“La Commissione accoglie le raccomandazioni riportate nella presente relazione e proporrà le necessarie soluzioni giuridiche e organizzative per dare ai candidati che ne facciano richiesta l'accesso ai propri elaborati d'esame corretti, a partire dal 1° luglio 2000

3 DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE

3.1 CASI IN CUI NON E' STATA RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE

3.1.1 Parlamento europeo

TRASPARENZA NELLE PROCEDURE DI UN CONCORSO ORGANIZZATO DA UN GRUPPO POLITICO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Decisione sulla denuncia 1163/97/JMA presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Nel dicembre 1997 la signora M. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia in merito ad una serie di irregolarità nel concorso generale A 1/97 (amministratori di lingua spagnola) organizzato dal gruppo socialista del Parlamento europeo. Le doglianze riguardavano la composizione della commissione giudicatrice e la trasparenza delle procedure.

La denunciante aveva partecipato a quel concorso generale nel 1997. Secondo quanto da lei affermato, nonostante avesse partecipato all'ultima fase del concorso e pertanto sostenuto un colloquio con la commissione giudicatrice, il suo nome non era stato finalmente inserito nella lista degli idonei del concorso.

La signora M. aveva scritto alla segreteria della commissione giudicatrice chiedendo di avere accesso alle sue prove scritte. La commissione giudicatrice aveva risposto che, in virtù della segretezza dei suoi lavori, così come stabilito nello statuto del personale e riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, non poteva dare accesso alle prove scritte della candidata e che, pur avendo ella ottenuto un punteggio elevato nelle prove scritte (83 su 100), alla luce del colloquio con la commissione giudicatrice, il suo nome non aveva potuto essere inserito nell'elenco di riserva.

A seguito di un'ulteriore richiesta della denunciante, la commissione giudicatrice le aveva comunicato nel novembre 1997 che nell'elenco di riserva del concorso in questione erano stati inseriti tre candidati, due dei quali erano stati selezionati per coprire i posti disponibili. La lettera si limitava a citare i nomi dei candidati, ma non menzionava i risultati ottenuti, in considerazione del carattere confidenziale delle decisioni della commissione giudicatrice. La decisione era stata confermata dal presidente del gruppo politico responsabile dell'organizzazione del concorso.

La denunciante si è pertanto rivolta al Mediatore, allegando:

- 1 Violazione di una serie di norme interne del gruppo socialista:
 - Articolo 8.1.5: alle prove orali non aveva assistito alcun rappresentante del comitato del personale; facevano parte della commissione giudicatrice più di due membri della stessa nazionalità/lingua del concorso (spagnolo); la decisione adottata dalla commissione giudicatrice era stata sottoscritta da uno dei suoi membri che non aveva diritto di voto.
 - Articolo 8.1.6: il numero dei candidati inseriti nell'elenco di riserva era inferiore di tre volte rispetto al numero dei posti disponibili.
- 2 Mancata trasmissione di informazioni:
 - la denunciante affermava di non aver ricevuto spiegazioni adeguate riguardo ai criteri di selezione seguiti dalla commissione giudicatrice per la valutazione delle prove. In merito a questo aspetto, la denunciante sosteneva che il presidente del gruppo socialista aveva impiegato molto tempo (2 mesi) per rispondere alle sue richieste e inoltre che la lettera indirizzata al membro della commissione giudicatrice che rappresentava il comitato del personale non aveva ricevuto alcuna risposta.
 - La denunciante sosteneva inoltre che il fatto che taluni candidati inseriti nell'elenco di riserva avessero avuto rapporti di lavoro con determinati membri della commissione giudicatrice sollevava alcuni dubbi in merito all'imparzialità della decisione.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

La denuncia è stata trasmessa al Parlamento europeo che, nel suo parere, ha fatto riferimento alle osservazioni presentate dal gruppo socialista.

- Per quanto riguarda l'assenza di un rappresentante del comitato del personale nella commissione giudicatrice, dal parere è emerso che per costituire la commissione giudicatrice il suo presidente doveva semplicemente verificare se era presente il numero minimo di membri per raggiungere il quorum. Inoltre, nessun candidato aveva sollevato obiezioni su questo punto prima dell'inizio delle prove.
- Il gruppo socialista ha spiegato che soltanto due dei membri della commissione giudicatrice avevano la stessa nazionalità: un rappresentante della delegazione spagnola ed il segretario generale del gruppo. Quest'ultimo era membro della commissione giudicatrice per la carica ricoperta all'interno del gruppo. Il secondo rappresentante della delegazione spagnola era presente solo in qualità di osservatore e non aveva pertanto diritto di voto. Pertanto, solo un rappresentante spagnolo aveva diritto di voto.

- Per quanto riguarda il numero di candidati inseriti nell'elenco di riserva, il parere sottolineava che erano stati inclusi i soli candidati che, ad avviso della commissione giudicatrice, soddisfacevano i criteri di selezione.
- Nel parere si contestava l'accusa di parzialità della commissione giudicatrice, basata sull'esistenza di rapporti di lavoro fra taluni dei suoi membri ed alcuni candidati inseriti nell'elenco di riserva. Il gruppo socialista ha spiegato che esistevano rapporti analoghi anche con altri candidati che non erano stati selezionati. Inoltre, poiché il concorso era stato organizzato dal gruppo politico, sarebbe stato qualificante solo un precedente rapporto di lavoro con lo stesso gruppo.

Per quanto riguarda la presunta mancanza di informazioni e di trasparenza, veniva indicato che, tenuto conto della necessità di mantenere la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, la denunciante aveva già ricevuto informazioni sufficienti. Di conseguenza, la commissione giudicatrice non aveva alcun obbligo di fornirle ulteriori informazioni.

Il gruppo socialista ha spiegato che il ritardo nella risposta del presidente del gruppo era dipeso dai suoi frequenti viaggi. Quanto alla mancanza di riscontro da parte del rappresentante del comitato del personale, è stato osservato che, nella sua veste di membro della commissione giudicatrice, egli non poteva rilasciare dichiarazioni per conto della commissione in risposta alla richiesta della denunciante.

Le osservazioni della denunciante

La denunciante ha confermato la denuncia originaria, facendo riferimento alla violazione delle norme interne del gruppo socialista, che ne costituivano il motivo:

- In primo luogo, per quanto riguarda l'assenza di un rappresentante del comitato del personale, la denunciante ha ritenuto che la presenza di un rappresentante del comitato del personale è una garanzia. A suo avviso, la presenza di un rappresentante del comitato del personale è una garanzia. La sua assenza costituisce pertanto una violazione della procedura stabilita sia nello statuto del personale che nel regolamento interno del gruppo socialista. La denunciante ha inoltre sottolineato che non aveva contestato la composizione della commissione giudicatrice prima dell'inizio della prova perché convinta che i membri avessero agito in buona fede.
- La denunciante ha anche respinto la spiegazione del Parlamento in merito alla presenza di un terzo cittadino spagnolo nella commissione giudicatrice. Pur avendo il Parlamento dichiarato che la persona in questione aveva assolto un ruolo meramente consultivo, la denunciante riteneva che tale ruolo avrebbe dovuto impedirgli di firmare la decisione finale della commissione giudicatrice.
- La denunciante ha confermato le doglianze relative al presunto esiguo numero di candidati inseriti nell'elenco di riserva.

Quanto alla mancanza di trasparenza, la denunciante ha sottolineato che l'interpretazione estensiva fornita nel parere del Parlamento al principio di segretezza delle decisioni della commissione giudicatrice aveva dato origine a mancanza di trasparenza e di informazioni. A suo giudizio, la segretezza delle decisioni della commissione non sarebbe stata pregiudicata dalla divulgazione dei criteri di selezione usati per determinare il suo punteggio finale, come ella aveva chiesto. La denunciante ha sostenuto il suo punto di vista con estratti di una recente sentenza della Corte di giustizia nella causa 254/95 (*Parlamento europeo contro Innamorati*)⁷.

La denunciante ha respinto la spiegazione del gruppo socialista secondo cui il ritardo nel rispondere alle sue richieste era dipeso dai viaggi del presidente del gruppo. Ella ha fatto riferimento alle norme applicate dai servizi del Mediatore europeo che stabiliscono che i denuncianti dovrebbero ricevere una risposta da ciascuna istituzione comunitaria entro un termine ragionevole.

ULTERIORI INDAGINI

Nel febbraio 1999 la denunciante ha scritto nuovamente al Mediatore europeo. In seguito a un colloquio con il presidente della delegazione socialista spagnola, ella riteneva che fosse possibile pervenire ad una soluzione amichevole, in base alla quale il suo nome sarebbe stato aggiunto nell'elenco di riserva del concorso. L'8 marzo 1999 il Mediatore ha trasmesso la proposta della denunciante al Parlamento europeo.

Dopo numerose richieste di prorogare il termine ultimo, il 15 giugno 1999 il Mediatore ha finalmente ricevuto le osservazioni del gruppo socialista del Parlamento europeo. Nella lettera, il gruppo sosteneva di non poter accettare la proposta della denunciante, sottolineando che l'elenco di riserva era già stato stabilito sulla base dei candidati ritenuti idonei per il posto e che in quel momento la denunciante non figurava fra i nomi selezionati. La lettera aggiungeva che qualsiasi modifica dell'elenco di riserva sarebbe stata discriminatoria nei confronti degli altri candidati non ammessi.

LA DECISIONE

1 Ambito dei poteri del Mediatore europeo

- 1.1 Poiché la denuncia era stata presentata inizialmente contro un gruppo politico del Parlamento europeo, il Mediatore, prima di entrare nel merito della questione, ha ritenuto opportuno formulare talune considerazioni sull'ambito dei propri poteri.
- 1.2 I fatti in causa riguardavano le decisioni di una commissione giudicatrice di un concorso organizzato da un gruppo politico del Parlamento europeo per la selezione di numerosi agenti temporanei da assumere per svolgere funzioni presso il gruppo politico in questione.

⁷ Causa C-254/95 P, *Parlamento europeo contro Angelo Innamorati*, Raccolta della Giurisprudenza 1996, pag. I-3423

⁸ Relazione annuale del Mediatore europeo 1997, pag. 23.

- 1.3 Come stabilito nell'articolo 2, paragrafo 1 dello Statuto del Mediatore "il Mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari". Ricorrono gli estremi di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio, per esso vincolante⁹. Vi sono limiti a ciò che si può considerare cattiva amministrazione. Pertanto, le denunce contro decisioni che hanno natura politica, piuttosto che amministrativa, devono essere considerate irricevibili. E il caso delle denunce contro i lavori politici del Parlamento europeo o dei suoi organismi⁹ e segnatamente le attività dei suoi gruppi politici.
- 1.4 L'organizzazione di una procedura di assunzione per la selezione di agenti temporanei da parte dei gruppi politici del Parlamento europeo non può tuttavia essere ritenuta del tutto attività politica. In conformità con l'articolo 14 della decisione della Presidenza del Parlamento europeo del 25 giugno 1997¹⁰, i gruppi politici sono autorizzati a selezionare i propri agenti temporanei e, in tal modo, esercitano per delega i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina, in accordo con le condizioni di impiego degli altri ufficiali delle comunità.
- Da questo punto di vista, l'organizzazione di concorsi per la selezione di agenti temporanei da parte dei gruppi politici del Parlamento europeo costituisce un'attività amministrativa, soggetta a determinate norme comunitarie. Questo tipo di situazione rientra nella giurisdizione dei giudici comunitari e pertanto sia il Tribunale di primo grado che la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno il potere di verificare la conformità di tali concorsi al diritto comunitario.
- 1.5 L'indagine del Mediatore si è pertanto limitata a valutare se, in questo caso, le norme ed i principi del diritto comunitario fossero stati debitamente rispettati.

2 Presunte irregolarità contrarie al regolamento interno del gruppo politico

- 2.1 La denunciante ha asserito che nello svolgimento del concorso erano state compiute numerose irregolarità, che riguardavano:
- a. La composizione della commissione giudicatrice: assenza di un rappresentante del comitato del personale durante le prove orali; presenza nella commissione giudicatrice di più di due membri della stessa nazionalità/lingua del concorso; firma sulla decisione finale della commissione giudicatrice di uno dei membri con voto consultivo; rapporti di lavoro fra taluni membri della commissione giudicatrice e numerosi candidati.

⁹ Relazione annuale del Mediatore europeo 1995, pagg. 17-18.

¹⁰ PE 259.383/BUR

b. L'esiguo numero di candidati inseriti nell'elenco di riserva.

La denunciante ha sottolineato che tutte queste irregolarità violavano il regolamento interno del gruppo socialista.

2.2 Il Mediatore ha osservato che i destinatari dei regolamenti che la denunciante presumeva fossero stati violati erano i membri di un gruppo politico del Parlamento europeo. In considerazione della natura politica del loro lavoro, il controllo in merito all'applicazione di dette norme esula dal mandato del Mediatore.

2.3 Le presunte irregolarità si erano tuttavia verificate nel corso di una procedura di assunzione, in occasione della quale il gruppo politico aveva agito su delega e per conto dell'autorità che ha il potere di nomina del Parlamento europeo. Da questo punto di vista, l'organizzazione del concorso costituiva un'attività amministrativa disciplinata dal diritto comunitario e oggetto di valutazione da parte dei giudici comunitari.

Per verificare pertanto le presunte irregolarità, il Mediatore ha cercato di chiarire se la commissione giudicatrice non avesse operato conformemente a una norma o a un principio comunitario vincolante.

2.4 Talune delle doglianze della denunciante riguardavano la composizione irregolare della commissione giudicatrice.

Come stabilito dai giudici comunitari, la composizione di una commissione giudicatrice deve essere considerata irregolare se non può garantire una valutazione obiettiva delle qualità dei candidati¹¹. Dalle informazioni trasmesse nel corso dell'indagine, il Mediatore non ha potuto concludere che nel valutare le qualità dei candidati la commissione giudicatrice non sia stata obiettiva. Il Mediatore pertanto ha ritenuto che non sussistesse prova di cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

2.5 Per quanto riguarda i candidati da includere nell'elenco di riserva del concorso, la denunciante riteneva che il numero dei candidati selezionati avrebbe dovuto essere di tre volte superiore rispetto al numero dei posti da coprire. Nel parere del Parlamento europeo, il gruppo socialista ha sostenuto che la commissione giudicatrice aveva inserito nell'elenco di riserva solo quei candidati che erano stati ritenuti idonei sulla base delle procedure concorsuali.

2.6 Il Mediatore ha osservato che l'articolo 5, paragrafo 5 dell'allegato III dello statuto del personale stabilisce che:

“la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco degli idonei [...]; questo elenco deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire”.

¹¹ Cfr. cause riunite T-32/89 e T-39/89, *Georges Marcopoulos contro Corte di giustizia*, Raccolta della Giurisprudenza 1990, pag. II-0281, punti 37-41.

In considerazione delle disposizioni di cui sopra, la commissione giudicatrice gode di una certa discrezionalità per quanto riguarda il numero degli idonei da inserire nell'elenco di riserva. Il Mediatore ha ritenuto pertanto che non sussistesse prova di cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

3 Informazioni sui criteri di valutazione delle prove

- 3.1 La denunciante ha dichiarato che nonostante le numerose richieste rivolte alla segreteria della commissione esaminatrice, al membro rappresentante del comitato del personale ed al presidente del gruppo, non aveva ricevuto alcuna spiegazione sui criteri di valutazione delle prove. Nel suo parere, il Parlamento ha dichiarato che la denunciante era stata informata del punteggio ottenuto nelle prove scritte ed orali e che, in considerazione della segretezza delle decisioni della commissione giudicatrice, non poteva esserle fornita nessun'altra informazione.

L'attuale diritto comunitario non prevede alcuna base giuridica che stabilisca che il Parlamento è tenuto a fornire informazioni particolareggiate sui criteri seguiti dalla commissione giudicatrice per la valutazione delle prove. Il Mediatore pertanto ha ritenuto che non sussistesse prova di cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

- 3.2 Il Mediatore, tuttavia, ha richiamato l'attenzione del Parlamento sul fatto che, comunicando ai candidati informazioni più dettagliate sui criteri di valutazione, il Parlamento contribuirebbe ad aumentare in misura considerevole la trasparenza delle procedure di selezione e potrebbe altresì alleggerire il lavoro delle commissioni giudicatrici che trattano le richieste e le denunce dei candidati.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla denuncia in esame, non sembra che il Parlamento europeo si sia reso responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

La maggior parte delle doglianze della denunciante riguardavano censure di presunte violazioni del regolamento interno di un gruppo politico. Come il Mediatore ha dichiarato in precedenza, esula dal suo mandato garantire la corretta applicazione di tali norme. Nondimeno, nello svolgimento di una procedura di assunzione per agenti temporanei, un gruppo politico agisce per conto del Parlamento quale autorità che ha il potere di nomina dell'Istituzione e pertanto dovrebbe garantire il rispetto delle norme e dei principi di buona amministrazione del diritto comunitario. Inoltre, poiché queste procedure sono spesso ritenute dai cittadini alla stregua di concorsi ufficiali della Comunità, l'Istituzione stessa dovrebbe svolgere un ruolo di controllo per garantire una corretta attuazione delle procedure di assunzione, nel debito rispetto delle norme giuridiche e dei principi applicabili.

Così operando, il Parlamento contribuirebbe a migliorare le relazioni dell'Unione europea con i suoi cittadini.

In risposta a queste osservazioni, l'11 gennaio 2000 il Presidente del Parlamento europeo ha scritto al Mediatore. Nella sua lettera, la signora Fontaine ha dichiarato che i gruppi politici dovrebbero rispettare i principi di buona amministrazione nelle loro procedure di assunzione e ha affermato che l'amministrazione del Parlamento avrebbe vigilato sul rispetto di tali principi.

CANDIDATURA PER UNA BORSA DI STUDIO “ROBERT SCHUMAN”: PRESUNTA MANCANZA DI RISPOSTA DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Decisione sulla denuncia 287/98/IP presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Nel marzo 1998 il signor F. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia riguardante la presunta mancata risposta del Parlamento europeo in merito alla sua candidatura per una borsa di studio “Robert Schuman”.

Nel settembre 1996 l'autore della denuncia aveva presentato domanda per ottenere una borsa di studio “Robert Schuman” presso il Parlamento europeo.

Il 16 settembre 1996 il Parlamento inviava un avviso di ricevimento con il quale informava l'interessato che la decisione in merito alla sua candidatura sarebbe stata adottata nel corso della procedura di selezione del novembre 1996.

Nella lettera al Mediatore, l'interessato sostiene di non avere mai ricevuto detta decisione del Parlamento.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

La denuncia è stata trasmessa al Parlamento europeo, il cui parere è stato in sintesi il seguente:

Il Parlamento ha affermato che, nel settembre 1996, i servizi della Direzione generale degli Studi hanno inviato all'interessato un avviso di ricevimento della sua candidatura. Nella stessa lettera, l'istituzione ha fornito all'interessato alcune informazioni sulla procedura di selezione, comunicandogli in particolare che la decisione sulla sua domanda sarebbe stata adottata nel corso della procedura di selezione del novembre 1996.

L'istituzione evidenziava che un ristretto numero di candidati che non fossero stati selezionati in novembre, a causa del ridotto numero di borse, sarebbe stato riesaminato nel corso delle tre selezioni successive.

Inoltre, il Parlamento ha allegato copia della lettera che il denunciante aveva inviato al Parlamento nel settembre 1996, nella quale disapprovava

la modalità della procedura di selezione e decideva di ritirare la propria domanda.

Il Parlamento ha sottolineato che, viste le circostanze, aveva ritenuto che non fosse più necessario alcuno scambio di corrispondenza con l'interessato. Nonostante ciò, il Parlamento ha risposto ad un'ulteriore lettera del denunciante datata 26 febbraio 1998, spiegando che, in seguito al ritiro, la sua domanda non era stata esaminata.

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore ha trasmesso il parere del Parlamento europeo al denunciante, invitandolo a formulare osservazioni. Non è pervenuta alcuna risposta a detta richiesta.

LA DECISIONE

Presunta mancanza di risposta del Parlamento europeo

- 1 I principi di buona condotta amministrativa richiedono che le amministrazioni pubbliche rispondano debitamente alle richieste dei cittadini.
- 2 Nel caso in esame, l'interessato ha presentato la propria candidatura per una borsa di studio "Robert Schuman" presso il Parlamento europeo. Egli ha sostenuto che l'istituzione non gli ha comunicato la decisione sull'esito della procedura di selezione.
- 3 Il Parlamento ha rilevato che i propri servizi hanno debitamente inviato all'interessato un avviso di ricevimento della sua domanda. Successivamente, con lettera del 26 settembre 1996, l'interessato ha invitato l'istituzione a ritirare la propria domanda. Il Parlamento ha quindi ritenuto inutile ogni ulteriore risposta.
- 4 Il Mediatore ha ritenuto che il Parlamento, nel proprio parere, avesse ragionevolmente spiegato il motivo per cui non aveva informato il denunciante in merito all'esito della procedura di selezione.
- 5 Inoltre, il Mediatore ha rilevato che il Parlamento ha risposto anche alla lettera dell'interessato del 26 febbraio 1998, illustrando il motivo per cui la sua candidatura non era stata esaminata.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla denuncia in questione, non è risultato che il Parlamento europeo si sia reso responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

TERMINE MASSIMO PER LA PRESENTAZIONE DI CERTIFICATI MEDICI

Decisione sulla denuncia 689/98/BB presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Nel giugno 1998 il signor C., deputato al Parlamento europeo, ha presentato al Mediatore europeo una denuncia riguardante la richiesta da parte del Collegio dei questori del Parlamento europeo di rimborsare il 50% della sua indennità per spese generali relativa al periodo settembre 1996 - agosto 1997.

Nel corso dell'anno parlamentare 1996-1997, il denunciante ha sofferto di gravi problemi di salute e pertanto non ha potuto essere presente alla metà dei giorni di seduta del Parlamento stabiliti. Di fatto, gli mancavano due giorni rispetto al limite minimo del 50%. All'interessato, che era stato informato della situazione, era stato chiesto di rimborsare il 50% dell'indennità per spese generali per il periodo in questione.

Secondo quanto affermato dal denunciante, i due giorni suddetti corrispondevano al 14, 17 e 18 luglio 1996, periodo durante il quale si trovava in ospedale. Egli aveva inviato i certificati medici dopo le vacanze estive, ritenendo che il Parlamento fosse chiuso nel mese di agosto. I certificati in questione sono stati rifiutati, perché presentati oltre il termine massimo di un mese. Il denunciante ha dichiarato di avere agito in buona fede e che desiderava trattenere l'altra metà dell'indennità per spese generali.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

Il parere del Parlamento è stato in sintesi il seguente:

L'articolo 28, paragrafo 1 delle norme che disciplinano il regime dei rimborsi e delle indennità dei deputati al Parlamento europeo stabilisce:

“Il deputato che nel corso di un anno parlamentare (1° settembre - 31 agosto) non partecipi ad almeno la metà dei giorni di seduta del Parlamento stabiliti dall'Ufficio di presidenza, rimborsa al Parlamento il 50% dell'indennità per spese generali, di cui all'articolo 13, relativa a detto periodo”.

Il secondo paragrafo dell'articolo 28 stabilisce:

“Ogni periodo di assenza di cui al paragrafo 1 può essere giustificato dal Presidente per motivi di malattia o gravi ragioni familiari, o per la presenza del deputato in un luogo di missione diverso. I documenti giustificativi devono essere presentati al Collegio dei Questori entro il termine massimo di un mese dalla data in cui l'assenza ha avuto inizio.”

L'obbligo di presentare i documenti giustificativi entro il termine massimo di un mese dalla data in cui l'assenza ha avuto inizio è stato inserito nelle norme in questione con la decisione dell'Ufficio di presidenza del 15 gennaio 1996. I processi verbali dell'Ufficio di presidenza, dopo essere stati approvati, sono distribuiti a tutti i deputati, in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1 del Regolamento del Parlamento europeo.

Per quanto riguarda il caso in esame, al denunciante mancavano due giorni per completare il minimo richiesto del 50%. Il denunciante era stato messo al corrente della situazione con lettera del 16 settembre 1997, con la quale gli si chiedeva di rimborsare il 50% dell'indennità per spese generali per il periodo in questione. Il 26 settembre 1997, il denunciante ha scritto al questore responsabile delle questioni finanziarie allegando un certificato medico datato 23 settembre 1997, relativo ad analisi mediche effettuate nei giorni 14, 17 e 18 luglio 1997. Per potere essere considerato valido, il certificato medico avrebbe dovuto essere presentato entro un mese dalla data in cui aveva inizio l'assenza, ovvero entro il 14 agosto 1997.

La questione è stata discussa all'incontro dei questori del 22 ottobre 1997. Il Collegio ha informato il denunciante che il termine di un mese era stabilito chiaramente nelle norme che disciplinano il regime delle spese e delle indennità dei deputati ed ha confermato la richiesta di rimborso del 50% dell'indennità per spese generali. Tale decisione è stata comunicata con lettera del 5 dicembre 1997.

Con lettera del 17 dicembre 1997, il denunciante ha chiesto al Presidente del Parlamento europeo di esaminare la propria richiesta di trattenere l'intera indennità per spese generali, sottolineando il fatto che il mancato rispetto del termine di un mese era dipeso dalla sua convinzione che gli uffici amministrativi del Parlamento fossero chiusi durante il mese di agosto.

La richiesta è stata deferita dal Presidente al Collegio dei questori ed esaminata nell'incontro del 14 gennaio 1998. Con lettera dell'11 febbraio 1998, il Collegio ha risposto che i servizi amministrativi del Parlamento continuano ad operare nel mese di agosto, se necessario, su base "permanente" e che in ogni caso egli avrebbe potuto presentare i certificati medici in tempo utile via fax o per lettera raccomandata. Il Collegio pertanto ha confermato la precedente decisione.

Il 24 marzo 1998 il denunciante ha scritto nuovamente al questore responsabile delle questioni finanziarie. La lettera è stata esaminata in occasione dell'incontro del Collegio del 1° aprile 1998, durante il quale è stata comunque confermata la decisione precedente.

Secondo il Parlamento, è prassi consolidata sia dell'attuale Collegio dei questori sia dei precedenti Collegi applicare rigorosamente l'articolo 28 delle norme che disciplinano il regime delle spese e delle indennità dei deputati al Parlamento europeo ed in particolare l'obbligo di presentare i certificati medici entro un mese dall'inizio del periodo di assenza in caso di malattia.

La posizione del Collegio è inoltre del tutto conforme a quella assunta per i precedenti casi di tardiva presentazione di certificati medici da parte di altri deputati.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha confermato la propria denuncia.

ULTERIORI INDAGINI

Il 30 aprile 1999 il Mediatore ha inviato una lettera al Presidente del Parlamento in merito all'affermazione del denunciante di avere agito in buona fede per quanto riguardava l'orario di lavoro dei servizi del Parlamento nel periodo estivo. Il 21 giugno 1999 il Collegio dei questori ha risposto dichiarando che il denunciante aveva presentato il certificato medico solo dopo avere ricevuto la lettera del questore responsabile. Inoltre, il denunciante non poteva addurre l'ignoranza per quanto riguarda l'orario di lavoro dei servizi del Parlamento nel periodo estivo e ribadire di avere agito in buona fede.

Il 19 luglio 1999 il denunciante ha scritto al Mediatore dichiarando di volere confermare la propria denuncia.

LA DECISIONE

Preteso rimborso del 50% dell'indennità per spese generali per il 1996/1997

- 1 Il denunciante ha asserito di non avere rispettato il termine di un mese per la presentazione del certificato medico perché aveva ritenuto, in buona fede, che i servizi amministrativi del Parlamento fossero chiusi nel mese di agosto.
- 2 Il Parlamento ha dichiarato di aver comunicato al denunciante, con lettera del 16 settembre 1997, la mancanza di due giorni di presenza rispetto alla metà dei giorni stabiliti e di avergli pertanto chiesto il rimborso del 50% dell'indennità per spese generali per il periodo in questione. Il 26 settembre 1997 il denunciante ha scritto al questore responsabile per le questioni finanziarie allegando un certificato medico datato 23 settembre 1997, relativo ad analisi mediche effettuate nei giorni 14, 17 e 18 luglio 1997. Per poter essere considerato valido, il certificato medico avrebbe dovuto essere presentato entro un mese dalla data in cui aveva avuto inizio l'assenza, ovvero entro il 14 agosto 1997.
- 3 Sulla base delle indagini svolte, il Mediatore ha rilevato che il Parlamento aveva seguito la prassi coerente sia dell'attuale Collegio dei questori sia dei precedenti Collegi di applicare rigorosamente l'articolo 28 delle norme che disciplinano il regime delle spese e delle indennità dei deputati al Parlamento europeo ed in particolare l'obbligo di presentare i certificati medici entro un mese dall'inizio del periodo di assenza in caso di malattia. Inoltre, la posizione del Parlamento e del Collegio dei questori era del tutto conforme a quella assunta nei precedenti casi di tardiva presentazione dei certificati

medici da parte di altri deputati. È stato rilevato che il denunciante aveva agito solo dopo avere ricevuto la lettera di comunicazione ed è quindi risultata infondata la sua affermazione di non avere inviato il certificato medico entro un mese perché riteneva che i servizi del Parlamento fossero chiusi in agosto. Pertanto, non sono stati constatati estremi di cattiva amministrazione da parte del Parlamento europeo.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla denuncia in questione, non è risultato che il Parlamento europeo si sia reso responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

3.1.2 Parlamento europeo e Commissione europea

ACCESSO AI REGISTRI DEGLI INTERESSI FINANZIARI

Decisione sulla denuncia 59/98/OV presentata contro la Commissione europea e il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Nel gennaio 1998 il signor S. ha denunciato al Mediatore europeo che la Commissione si era rifiutata di trasmettergli una copia del registro degli interessi finanziari dei membri della Commissione.

Il denunciante aveva scritto il 5 dicembre 1997 al Segretario Generale della Commissione allo scopo di ottenere una copia del registro delle situazioni economiche e finanziarie dei membri della Commissione. Secondo il denunciante, la Commissione non gli aveva trasmesso una copia di tale registro, bensì lo aveva invitato a consultarlo nei locali della Commissione a Bruxelles. Tuttavia egli, non potendo permettersi una trasferta a Bruxelles a tal fine, aveva presentato denuncia al Mediatore europeo asserendo che la Commissione gli aveva rifiutato l'accesso al registro, il quale non era disponibile per la consultazione del pubblico nemmeno nelle varie rappresentanze della Commissione nei singoli Stati membri.

Il denunciante ha scritto ulteriori lettere in data 3 e 10 marzo e 1° giugno 1998, in cui si lamentava anche del mancato accesso al registro degli interessi finanziari dei deputati del PE. Al fine di chiarire alcuni aspetti della sua denuncia gli è stato chiesto di compilare l'apposito formulario tipo, da cui è risultato che il denunciante non aveva preventivamente esperito le vie di ricorso amministrative presso il Parlamento europeo. Pertanto l'ufficio del Mediatore europeo gli ha consigliato di scrivere al Collegio dei Questori. Il 17 dicembre 1998 il Mediatore ha ricevuto dall'ufficio del deputato del PE e Questore Richard Balfe un fascicolo relativo al trattamento di questa denuncia da parte del Collegio dei Questori.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, la Commissione ha informato il Mediatore di aver deciso il 24 maggio 1998 di trasmettere i documenti richiesti al denunciante. La Commissione ha allegato al suo parere una copia della lettera inviata al denunciante.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha trasmesso al Mediatore una copia della lettera da lui scritta il 23 aprile 1998 al Segretario Generale della Commissione in cui manifestava la sua insoddisfazione per il contenuto del registro degli interessi finanziari trasmesso dalla Commissione. Egli asseriva tra l'altro che i registri di alcuni Commissari non recavano una data, che certuni non erano stati aggiornati, che altri erano redatti in francese e tedesco senza una traduzione verso l'inglese. La lettera comprendeva inoltre vari quesiti relativi alle responsabilità dei Commissari nei confronti dei loro registri patrimoniali.

Oltre a queste osservazioni, il denunciante ha altresì scritto al Mediatore per quanto riguarda l'accesso al registro degli interessi finanziari dei deputati del PE, dato che tale registro non era disponibile presso l'ufficio informazioni di Londra del Parlamento europeo. Il denunciante allegava una corrispondenza sull'argomento tra l'on. Pauline Green, MPE, che egli aveva contattato, e il Presidente del Parlamento. Nella sua risposta all'on. Pauline Green, in data 2 marzo 1998, il Presidente osservava che per il momento il registro degli interessi finanziari era disponibile alla consultazione nelle tre sedi di lavoro del Parlamento europeo. L'attuale dizione dell'Allegato I al Regolamento del PE si basa sulla seconda relazione Nordmann del 30 maggio 1996 (A4-0177/96), approvata dal Parlamento il 17 luglio 1996. Il Presidente aggiungeva tuttavia che la questione del pubblico accesso ai registri patrimoniali degli MPE era al momento in discussione sia in seno alla commissione per il regolamento che al Collegio dei Questori.

LA DECISIONE

1 L'accesso ai registri patrimoniali dei membri della Commissione

- 1.1 L'oggetto della denuncia riguardava l'accesso ai registri patrimoniali dei membri della Commissione e andava pertanto esaminato alla luce della decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione¹². Il 5 dicembre 1997 il denunciante ha scritto una breve lettera al Segretario Generale della Commissione in cui chiedeva una copia di tale Registro, alla quale non ha fatto seguito alcuna risposta. Conformemente all'articolo 2.4 della decisione, l'assenza di risposta entro un mese a decorrere dalla presentazione della domanda di accesso a un documento equivale a

¹² GU L 46 del 1994, pag. 58

un rifiuto. Tuttavia, in seguito all'intervento del Mediatore, la Commissione ha deciso il 24 marzo 1998 di trasmettere i documenti richiesti al denunciante. Pertanto la Commissione ha soddisfatto la richiesta di accesso ai documenti e non sono sembrate necessarie ulteriori osservazioni da parte del Mediatore.

- 1.2 Per quanto riguarda le varie accuse mosse nelle osservazioni del denunciante, contenute nella lettera al Segretario Generale della Commissione, il Mediatore ha rilevato che costituivano nuove accuse che non erano state mosse nella denuncia originaria, e che pertanto non poteva trattarle nell'ambito della presente procedura. Il Mediatore ha inoltre rilevato che il denunciante, nella sua domanda di accesso ai documenti della Commissione datata 5 dicembre 1997 non aveva chiesto dei dettagli per quanto riguarda il registro degli interessi finanziari, bensì soltanto una copia di quest'ultimo. Pertanto, col trasmettergli i documenti richiesti, la Commissione aveva debitamente risposto alla sua richiesta iniziale e pertanto non si constatava cattiva amministrazione.

2 La denuncia contro il Parlamento europeo

- 2.1 Per quanto riguarda la denuncia relativa al registro degli interessi finanziari degli MPE, dal formulario di denuncia risultava che il denunciante non aveva precedentemente esperito le vie di ricorso amministrative. Pertanto l'ufficio del Mediatore ha consigliato al denunciante di scrivere al Collegio dei Questori del Parlamento che è l'organismo competente a trattare il caso poiché i Questori sono responsabili delle questioni amministrative e finanziarie concernenti direttamente i deputati (articolo 25 del Regolamento).
- 2.2 Il 17 dicembre 1998, il Mediatore ha ricevuto dal deputato del PE e Questore Richard Balfe un voluminoso fascicolo riguardante il trattamento della denuncia da parte del Collegio dei Questori. Da esso risultava che il Collegio dei Questori aveva risposto dettagliatamente alle lettere del denunciante, il 5 e 19 novembre e il 14 dicembre 1998. Il Collegio gli aveva trasmesso un'ampia documentazione (circa 100 pagine) riguardante l'accesso al registro degli interessi finanziari dei deputati del PE. In particolare, il Collegio dei questori gli aveva trasmesso una copia della seconda relazione Nordmann (A4-0177/96) e del suo allegato, che è un riepilogo delle norme sulla dichiarazione degli interessi finanziari vigenti nei parlamenti nazionali degli Stati membri. Il Collegio gli aveva inoltre trasmesso una copia del formulario della dichiarazione degli interessi finanziari dei deputati del PE, corredata della comunicazione esplicativa del Presidente ai deputati, nonché una copia del processo verbale della riunione del Collegio dei

¹³ Relazione del 3 marzo 1998 sull'azione giudiziaria a tutela degli interessi finanziari dell'Unione (A4-0082/98, relatrice on. Theato, MPE) e relazione del 24 luglio 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica dell'Unione contro la corruzione (A4-0285/98, relatore on. Bontempi MPE).

¹⁴ Allegato I (Disposizioni di attuazione dell'articolo 9, paragrafo 1 - Trasparenza e interessi finanziari dei deputati).

Questori del 18 settembre 1996. Il Collegio gli aveva inoltre trasmesso una copia di due relazioni in materia di corruzione¹³.

- 2.3 Conformemente all'articolo 3 dell'Allegato I del Regolamento¹⁴ del Parlamento, *"Il registro è pubblico"*. Nell'attuale situazione, ciò significa che il registro può essere consultato nelle tre sedi di lavoro del Parlamento. Finora, il Parlamento non ha mai preso una decisione al fine di rendere il registro disponibile nei suoi uffici informazione degli Stati membri, o sotto forma di copia da inoltrare su richiesta dei cittadini. Nella sua lettera al denunciante, il deputato e Questore Richard Balfe ha dichiarato che nella riunione del Collegio dei Questori del 18 settembre 1996 egli aveva richiesto che il registro fosse disponibile nello Stato membro in cui il deputato del PE viene eletto. Infine, nella sua lettera all'on. Pauline Green in data 2 marzo 1998, il Presidente del Parlamento ha dichiarato che la questione dell'accesso del pubblico al registro degli interessi finanziari dei deputati è attualmente in discussione in seno alla commissione per il regolamento e al Collegio dei Questori. Tenendo conto dei passi compiuti dall'amministrazione del Parlamento, non sono apparse necessarie da parte del Mediatore ulteriori osservazioni in materia.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione europea o il Parlamento europeo si siano resi responsabili di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.1.3 Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

CENTRO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE: RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Decisione sulla denuncia 41/97/(VK)OV presentata contro il Consiglio e la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel dicembre 1996 il signor N. ha presentato una denuncia concernente l'annullamento unilaterale del suo contratto da parte del Centro per lo sviluppo industriale (CSI), un'istituzione comune ACP (paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico)-CE creata nel quadro della Convenzione di Lomé e finanziata dal Fondo europeo di sviluppo.

Il denunciante era stato assunto come consulente capo durante la Convenzione di Lomé III (1985-1990) con un contratto di cinque anni. Tuttavia, il 30 giugno 1987 il suo contratto era stato annullato unilateralmente dal Direttore del CSI senza preavviso e senza indennizzo. Il 5 gennaio 1998 il denunciante ha avviato un procedimento arbitrale con il CSI. Il 5 aprile 1990 il tribunale arbitrale ha emesso la sua decisione constatando l'inadempienza del CSI e condannando quest'ultimo a pagare un indennizzo di circa 6 milioni di FB nonché gli interessi e le spese dell'arbitrato.

La decisione è stata resa esecutoria con ordinanza del Tribunale di primo grado di Bruxelles del 17 aprile 1990. Il CSI si è appellato contro tale ordinanza chiedendo l'annullamento della decisione arbitrale, invocando tra l'altro la sua immunità dalla giurisdizione. Con sentenza del 13 marzo 1992 il Tribunale di primo grado ha respinto l'appello, riferendosi al fatto che il CSI, accettando il procedimento arbitrale, aveva rinunciato all'immunità dalla giurisdizione.

Dato che il CSI aveva rifiutato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di primo grado di Bruxelles, il quale aveva confermato la decisione arbitrale, il denunciante ha scritto nel dicembre 1996 al Mediatore asserendo che il CSI non aveva ancora pagato l'indennizzo né le spese per l'arbitrato. Il denunciante richiamava l'attenzione sul fatto che il CSI era stato istituito nel quadro della Convenzione di Lomé, le cui parti contraenti sono, da un lato, le Comunità europee, e, dall'altro, gli Stati ACP; che il CSI è un'istituzione paritetica ACP-CE finanziata dal Fondo di sviluppo europeo; che la DG VII della Commissione è la direzione generale responsabile delle questioni collegate alla Convenzione di Lomé.

L'INDAGINE

I pareri del Consiglio e della Commissione

La denuncia è stata trasmessa al Consiglio e alla Commissione nel marzo 1997. Nelle rispettive osservazioni il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che il CSI, pur essendo stato creato dalla Convenzione di Lomé, non è né un'istituzione comunitaria né un organismo comunitario posto sotto la loro responsabilità. La Commissione ha aggiunto di non avere alcun fascicolo sulla denuncia e che non le risultava di essere mai stata investita della questione. Entrambe le istituzioni hanno osservato che le disposizioni applicabili al CSI sono gli articoli 87-97 della Quarta Convenzione di Lomé, integrate da numerose decisioni del Consiglio dei ministri ACP-CE e dal Comitato degli Ambasciatori ACP-CE.

In base a tali disposizioni, il Consiglio e la Commissione inviano un rappresentante avente unicamente uno status di osservatore dei lavori del consiglio di amministrazione del CSI, che è composto di sei personalità indipendenti ed altamente qualificate, designate su base di parità tra gli ACP e la Comunità e con una solida esperienza nei settori industriale o bancario privato o pubblico o in materia di pianificazione e promozione dello sviluppo industriale. Ciò significa che il Consiglio e la Commissione non sono rappresentati in seno al consiglio di amministrazione del CSI. Il diritto applicabile al CSI e al suo consiglio di amministrazione deriva dalla Convenzione di Lomé attuata dalle decisioni ACP-CE. Più in particolare, è il comitato paritetico ACP-CE per la cooperazione industriale che segue gli interventi del CSI (articolo 92) e riferisce al Comitato degli ambasciatori (articolo 87), il quale adotta lo statuto del CSI, il regolamento finanziario, il regime applicabile al personale e il suo regolamento interno (articolo 93).

Per tali motivi, sia il Consiglio che la Commissione hanno concluso di non avere una responsabilità diretta nella gestione del CSI e che pertanto la denuncia non ricadeva nella loro sfera di competenza. Tuttavia, benché il rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione

CSI non abbia diritto di voto né il diritto di iscrivere dei punti all'ordine del giorno delle riunioni di quest'ultimo, la Commissione ha dichiarato nel suo parere al Mediatore che avrebbe informato il Direttore del CSI della richiesta del Mediatore e raccomandato che venisse discussa in occasione della successiva riunione del consiglio di amministrazione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha innanzi tutto rilevato che la Convenzione di Lomé, ai sensi della quale è stato istituito il CSI, ricade sotto la responsabilità diretta della Commissione, che i dirigenti del CSI sono stati sempre designati con il consenso esplicito della Commissione e che il bilancio del CSI è finanziato tramite sovvenzioni del Fondo europeo di sviluppo, e che pertanto la competenza del Mediatore europeo per quanto riguarda la presente denuncia non poteva essere messa in discussione. Il denunciante ha inoltre dichiarato che la sua denuncia doveva essere sottoposta direttamente al presidente del consiglio di amministrazione del CSI con una scadenza fissa per una decisione. Il 6 ottobre 1997 il denunciante ha inviato al Mediatore la copia di una lettera al presidente del consiglio di amministrazione del CSI in cui chiedeva che il CSI intervenisse immediatamente per risolvere la controversia. In un'altra lettera recante la stessa data il denunciante ha informato il Mediatore che la nota della Commissione europea non era mai pervenuta al presidente del consiglio di amministrazione del CSI. Il 22 aprile 1998, il denunciante ha chiesto al Mediatore di trasmettere la denuncia direttamente al presidente del consiglio di amministrazione del CSI, dato che la Commissione non aveva trasferito la sua denuncia al CSI. Facendo seguito alla sua richiesta, il Mediatore ha inviato, il 25 maggio 1998, il fascicolo della denuncia al presidente del consiglio di amministrazione. Il 2 ottobre 1998 il Mediatore ha inviato una lettera per ottenere informazioni sull'esito della denuncia, ma non ha ricevuto alcuna risposta dal CSI. In una lettera del 4 dicembre 1998 il denunciante ha inviato al Mediatore la copia di una lettera indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione del CSI in cui criticava il perdurare della cattiva amministrazione del CSI, il quale non aveva ancora dato esecuzione alla decisione arbitrale la cui osservanza era stata imposta dalla sentenza del Tribunale di primo grado di Bruxelles.

LA DECISIONE

1 La denuncia contro il CSI

L'articolo 138 E del trattato conferisce al Mediatore europeo la facoltà di indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari. Pertanto, dato che il CSI non è né un'istituzione comunitaria né un organo comunitario ai sensi dell'articolo 138 E del trattato CE, il Mediatore non ha la facoltà di esaminare questa denuncia nella parte in cui riguarda il consiglio di amministrazione del CSI. Nella sua lettera in data 27 novembre 1996 il Mediatore ha informato il denunciante di non poter trattare la denuncia presentata il 26 agosto 1996 contro il CSI.

2 La denuncia contro il Consiglio e la Commissione

Nella misura in cui la denuncia è rivolta contro il Consiglio e la Commissione, il Mediatore rileva che ai sensi della Convenzione di Lomé tali istituzioni non sono direttamente responsabili delle decisioni del consiglio di amministrazione del CSI. Né il Consiglio né la Commissione hanno diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione del CSI. L'articolo 92.1 della Quarta Convenzione di Lomé stabilisce che la Commissione e il Consiglio partecipano in qualità di osservatori ai lavori del consiglio di amministrazione. Pertanto, il fatto che quest'ultimo non abbia dato esecuzione alla decisione arbitrale non può essere considerato un caso di cattiva amministrazione da parte del Consiglio o della Commissione.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che il Consiglio o la Commissione si siano resi responsabili di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Per quanto riguarda la Commissione, il Mediatore ha rilevato che la Convenzione di Lomé in quanto strumento ricade sotto la sua diretta responsabilità. Più in particolare, il Mediatore ha messo in evidenza che la Direzione Generale VII della Commissione è la direzione responsabile per lo sviluppo e la cooperazione con gli Stati ACP ai termini della Convenzione di Lomé, che il bilancio della Convenzione è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo e che la Commissione ha un rappresentante in seno al Comitato degli ambasciatori che è responsabile del controllo dell'esecuzione della Convenzione. Risulta pertanto che la Commissione europea esercita un'influenza considerevole sull'applicazione della Convenzione di Lomé. Per quanto riguarda il CSI, il Mediatore ha preso atto che si tratta di un'istituzione paritetica ACP-CE finanziata dal Fondo europeo di sviluppo. Sulla base delle considerazioni di cui sopra il Mediatore ha espresso le seguenti osservazioni alla Commissione:

In una società quale l'Unione europea che è governata dallo Stato di diritto le sentenze e le ordinanze dei tribunali dovrebbero essere eseguite puntualmente. Nell'istituire organi quali il CSI nel quadro di convenzioni, la Commissione dovrebbe cercare di garantire che gli organi così istituiti si attengano allo Stato di diritto e ai principi di buona condotta amministrativa.

Nella fattispecie è risultato che alla DG VIII della Commissione esiste un'unità responsabile delle relazioni con il CSI. La Commissione ha promesso nelle sue osservazioni al Mediatore che avrebbe raccomandato che la denuncia venisse discussa nel corso della successiva riunione del consiglio di amministrazione del CSI. Dalle informazioni fornite dal denunciante è tuttavia risultato che ciò non era avvenuto.

Di conseguenza il Mediatore ha ritenuto opportuno esortare la Commissione a compiere i passi necessari per richiamare l'attenzione del comitato per la cooperazione industriale, che sovraintende al funzionamento del consiglio di amministrazione del CSI, sull'asserita mancata osservanza da parte del CSI della decisione arbitrale resa esecutiva con ordinanza del 17 aprile 1990 del Tribunale di primo grado di Bruxelles. Sarebbe inoltre opportuno che la Commissione richiamasse l'attenzione del Direttore del CSI sulla questione.

3.1.4 Commissione europea

MOTIVAZIONE ADEGUATA DI UNA DECISIONE

Decisione sulla denuncia 106/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1997 il signor B. ha sporto denuncia a nome dell'associazione Friends of the Lake District, concernente una decisione della Commissione europea di archiviare il fascicolo su una denuncia che egli aveva presentato contro le autorità britanniche. Sostanzialmente, la denuncia asseriva che la Commissione aveva omesso di fornire una motivazione adeguata della sua constatazione che le autorità britanniche non avevano agito in violazione della direttiva 85/337.

L'antefatto della denuncia si può sintetizzare come segue: nell'agosto 1995 l'associazione aveva sporto denuncia alla Commissione contro le autorità britanniche. Tale denuncia riguardava la richiesta di una licenza di costruzione per la cosiddetta Rock Characterisation Facility (RCF). L'associazione riteneva che nel trattare tale richiesta le autorità britanniche avessero agito in violazione della direttiva 85/337 sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Secondo l'associazione il progetto RFC avrebbe dovuto essere considerato indissociabile dal progetto di costruzione di un profondo deposito per lo smaltimento delle scorie radioattive. Solo abbinando i due progetti era possibile svolgere una corretta valutazione dell'impatto ambientale. L'associazione riteneva che la precedente prassi amministrativa della Commissione corroborasse tale punto di vista.

Inoltre, l'associazione riteneva che le autorità britanniche, non obbligando l'impresa che aveva presentato la domanda a fornire e a pubblicizzare informazioni su eventuali alternative al progetto RCF, avessero agito in violazione dell'articolo 5 della direttiva 85/337.

Dopo aver esaminato la questione, la Commissione ha informato l'associazione che la direttiva 85/337 lascia notevoli margini di discrezione agli Stati membri per quanto riguarda le valutazioni dell'impatto ambientale. Le informazioni devono essere fornite solo se lo Stato membro ritiene che siano importanti ai fini delle caratteristiche specifiche di un progetto particolare e se è probabile che le caratteristiche ambientali ne risultino modificate. In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione non ha

rilevato una violazione della direttiva 85/337 da parte del Regno Unito, e ha pertanto deciso di archiviare il fascicolo.

Considerando insoddisfacente la risposta della Commissione, l'associazione ha sporto denuncia al Mediatore. Nella denuncia essa dichiarava sostanzialmente che la Commissione non aveva motivato adeguatamente la sua conclusione che il progetto RCF era dissociabile dall'eventuale costruzione di un profondo deposito per lo smaltimento delle scorie radioattive e che l'informazione su siti alternativi non era ritenuta necessaria.

L'INDAGINE

Onde evitare malintesi è importante ricordare che il trattato CE conferisce al Mediatore europeo la competenza di indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione unicamente nelle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo Statuto del Mediatore europeo prevede specificamente che l'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al Mediatore.

Le indagini del Mediatore in merito alla presente denuncia sono state pertanto volte a esaminare se si fosse avuta cattiva amministrazione nelle attività della Commissione europea.

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere la Commissione ha sostanzialmente riproposto la motivazione precedentemente fornita alla denunciante.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni l'associazione ha ribadito la sua denuncia.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni della denunciante il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avrebbe potuto rispondere più adeguatamente agli argomenti pertinenti proposti dalla denunciante. E' stato pertanto chiesto alla Commissione di chiarire in primo luogo perché avesse ritenuto il progetto RCF dissociabile dal progetto di deposito di scorie nucleari; in secondo luogo, su quale base la Commissione avesse concluso che il Regno Unito non aveva agito in violazione della direttiva 85/337 allorché si era astenuto dal chiedere all'impresa che aveva presentato la domanda di fornire informazioni su progetti alternativi.

Il secondo parere della Commissione

Nella sua risposta la Commissione ha ripetuto che non vi erano prove che il Regno Unito non avesse adempiuto agli obblighi di cui alla direttiva 85/337. Di conseguenza la mancata richiesta di pubblicare le opzioni relative a un progetto alternativo non costituiva un'infrazione da parte del Regno Unito. Per quanto riguardava la dissociabilità del progetto, la costruzione di un deposito di scorie nucleari avrebbe richiesto una licenza di

costruzione distinta; il progetto RCF poteva pertanto essere considerato dissociabile da tali piani relativi a un deposito di scorie nucleari.

Le ulteriori osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni l'associazione manteneva la denuncia.

Dopo un attento esame del secondo parere della Commissione e delle ulteriori osservazioni della denunciante, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di essere più specifica nel suo parere sul perché l'RCF fosse un progetto dissociabile e sul perché le informazioni sui siti alternativi non fossero ritenute necessarie.

Il terzo parere della Commissione

Nel suo terzo parere la Commissione ha in primo luogo chiarito ulteriormente l'aspetto della dissociabilità. Per quanto riguarda l'informazione su alternative al progetto, la Commissione era del parere che dal momento che i due progetti erano dissociabili l'RCF rientrava nell'Allegato II della direttiva 85/337. Pertanto la questione doveva essere considerata in relazione all'articolo 4(2) della direttiva 85/337, che stabilisce che i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. Dal momento che il progetto RCF era dissociabile da un eventuale deposito per lo smaltimento di scorie nucleari, la Commissione ha ritenuto che l'informazione su siti alternativi non fosse necessaria.

Le osservazioni della denunciante sul terzo parere della Commissione

Nelle sue osservazioni sul terzo parere della Commissione l'associazione ha ribadito in particolare la doglianza che la Commissione non aveva fornito una motivazione adeguata sulla questione dei siti alternativi.

LA DECISIONE

Mancanza di una motivazione adeguata

- 1 In base ai principi di buona amministrazione, un'amministrazione è tenuta a fornire una motivazione adeguata delle decisioni che prende in merito alle istanze che le presentano i cittadini. Nel caso di specie era evidente che la Commissione in un primo tempo non aveva fornito una motivazione adeguata delle due questioni che interessavano il denunciante, vale a dire la dissociabilità del progetto RCF e la necessità di un'informazione su siti alternativi.
- 2 Tuttavia, nel corso dell'indagine, la Commissione ha esposto le ragioni per le quali riteneva che il progetto RCF fosse dissociabile e che informazioni su siti alternativi non fossero necessarie. Risultava che in sostanza la Commissione riteneva che il progetto RCF fosse un progetto dissociabile dal momento che poteva essere realizzato senza bisogno di costruire un eventuale deposito di scorie nucleari. Su questa base, la Commissione riteneva che l'informazione su siti alternativi non fosse necessaria. Tale motivazione appariva ragionevole.

Il Mediatore ha pertanto concluso che la Commissione aveva posto rimedio alla sua iniziale omissione di fornire una motivazione adeguata.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

TRATTAMENTO DI UNA DENUNCIA CONTRO LE AUTORITÀ DEL REGNO UNITO

Decisione sulla denuncia 298/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'aprile 1997 l'on. C., MPE, ha presentato una denuncia al Mediatore a nome dell'associazione Save Our Shoreline Southport (SOS). Nella denuncia si asseriva che la Commissione aveva omesso di dare attuazione alla legislazione ambientale comunitaria nel Regno Unito e inoltre lamentava errori procedurali nel trattamento delle denunce del SOS.

L'antefatto della denuncia era il seguente: il 10 dicembre 1995 la SOS aveva presentato una denuncia alla Commissione, allegando che le autorità del Regno Unito avevano violato il diritto comunitario con la costruzione di una diga marittima in cemento a Southport. L'associazione riteneva che le autorità locali che avevano concesso la licenza di costruzione nel 1993 e 1995 non avessero rispettato la legislazione ambientale comunitaria. L'associazione aveva contattato le autorità del governo centrale del Regno Unito, le quali avevano optato per la soluzione di non criticare o sconsigliare la decisione dell'autorità locale di concedere le licenze di costruzione.

Nella denuncia alla Commissione la SOS aveva richiamato l'attenzione sullo status protetto dell'area in cui doveva essere costruita la diga marittima di cemento, status che viene definito dalla direttiva 92/43 sull'habitat e dalla direttiva 79/409 sugli uccelli selvatici. L'associazione riteneva che la diga marittima di cemento avrebbe causato un danno diretto alla flora e alla fauna, nonché un danno indiretto col facilitare un forte aumento del traffico. L'associazione chiedeva pertanto alla Commissione di valutare se le autorità locali avessero agito in violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva succitata.

L'art. 6 della direttiva stabilisce quanto segue riguardo alle zone protette:

“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito,..., forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o

progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.” (Sottolineatura aggiunta: la stessa disposizione si applica riguardo alla direttiva 79/409, cfr. art. 7 della direttiva 92/43)

L'associazione riteneva che la diga marittima avrebbe avuto un'incidenza significativa sull'area. Viceversa, l'autorità locale aveva ritenuto che la diga marittima non “poteva avere un'incidenza significativa” e pertanto non aveva proceduto a una piena valutazione delle implicazioni ambientali. L'associazione contestava le conclusioni dell'autorità locale e affermava che avrebbe dovuto essere presa in considerazione un'alternativa naturale alla diga marittima in cemento. Secondo l'associazione, un'alternativa adeguata poteva essere costituita dalle dune di sabbia. Essa manifestava altresì il sospetto che si fosse optato deliberatamente per la diga marittima in cemento in modo da consentire un aumento del traffico, un obiettivo che avrebbe danneggiato l'ambiente della zona. Tale danno avrebbe dovuto essere preso in considerazione nella valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337.

Il 4 luglio 1996 la Commissione ha chiesto alle autorità del Regno Unito di esprimere un parere in materia. L'autorità del Regno Unito che ha formulato i commenti è stata *English Nature*, un organismo di diritto pubblico sotto l'egida del Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti e delle regioni. Il parere formulato da *English Nature* concludeva che il contestato progetto di diga marittima non avrebbe violato la legislazione ambientale comunitaria. Oltre alle informazioni fornite da *English Nature*, la Commissione ha intrapreso un'indagine in loco all'inizio del settembre 1996. Il 30 settembre 1996 la Commissione concludeva che non vi era violazione del diritto ambientale comunitario. Il 3 febbraio 1997 l'associazione è stata informata di tale decisione.

Essendo insoddisfatta delle conclusioni della Commissione e del modo in cui essa aveva trattato la denuncia, l'associazione ha scritto al membro del Parlamento europeo della sua circoscrizione, il quale ha trasmesso la questione al Mediatore europeo. In sostanza, l'associazione sosteneva che la Commissione:

- non aveva coinvolto l'associazione nella sua ispezione in loco dell'inizio del settembre 1996,
- non aveva informato a tempo debito l'associazione sui risultati della sua indagine,
- aveva interpretato la legislazione ambientale comunitaria in maniera non corretta. Le licenze di costruzione avrebbero dovuto essere considerate illegali poiché nella fase della progettazione non erano state prese in considerazione le difese naturali costituite dalle dune di sabbia in conformità con gli obiettivi di conservazione e i requisiti di cui alle direttive 92/43 e 85/337.

L'INDAGINE

Al fine di evitare possibili malintesi è importante ricordare che il trattato CE conferisce al Mediatore europeo la competenza di indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione unicamente nelle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo Statuto del Mediatore europeo prevede specificamente che l'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al Mediatore.

Le indagini del Mediatore in merito alla presente denuncia sono state pertanto volte a esaminare se si fosse avuta cattiva amministrazione nelle attività della Commissione europea.

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, il parere della Commissione riguardava i seguenti punti:

Per quanto riguarda la prima doglianza, la Commissione dichiarava che la visita dei suoi rappresentanti non aveva un carattere ufficiale ed era stata effettuata su richiesta del Consiglio locale. La Commissione aveva tenuto a compiere tale visita unicamente per individuare visivamente, senza mediazioni, l'area costiera e la collocazione precisa del progetto. Dato il ruolo limitato della visita, una discussione con l'associazione non era ritenuta appropriata. La Commissione aggiungeva di aver ricevuto dall'associazione un gran numero di lettere e un copioso materiale relativi al potenziale impatto ambientale del progetto e di comprendere pienamente le sue preoccupazioni per quanto riguardava lo sviluppo proposto.

In merito alla seconda doglianza, la Commissione riconosceva che il ritardo era eccessivo, e informava il Mediatore che erano state prese delle misure per evitare in futuro simili ritardi.

Relativamente alla terza doglianza, la Commissione dichiarava che il fattore che fa scattare le salvaguardie di cui alle direttive succitate è la probabilità che un piano o un progetto possa avere incidenze significative su un determinato sito. Tale probabilità non va vista unicamente nel quadro del piano o progetto stesso, ma anche nel quadro di altri piani e progetti. Dopo aver esaminato le istanze presentate dalle autorità del Regno Unito, la Commissione aveva concluso che il progetto non avrebbe violato la legislazione o la politica comunitaria, dato che non vi erano valutazioni negative delle implicazioni per il sito alla luce degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Le osservazioni della denunciante

In sostanza, l'associazione ribadiva la sua denuncia.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni dell'associazione risultavano esservi ancora vistose discrepanze tra la Commissione e l'associazione, in particolare per quanto riguarda la questione se la Commissione avesse studiato l'opzione di consentire che dune di sabbia sviluppassero delle difese naturali e per quanto riguarda la que-

stione di stabilire come mai la Commissione ritenesse che il progetto non avrebbe avuto un significativo impatto sulla zona interessata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43. Di conseguenza, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di presentare un parere su questi punti.

Il secondo parere della Commissione

La Commissione ha risposto più dettagliatamente dichiarando che dopo aver esaminato le prove presentate dalle autorità del Regno Unito riteneva che nessuna delle fasi del progetto relativo alla diga marittima avrebbe avuto un effetto negativo significativo sulla zona protetta. Essa era anche stata in grado di verificare che la valutazione svolta dalle autorità britanniche era stata effettuata correttamente. In merito all'accusa di non aver preso in considerazione delle alternative, la Commissione ha ripetuto che l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43 fa obbligo alle autorità di cercare delle alternative solo nel caso in cui si ritenga che il progetto proposto avrà *incidenze significative* sulla zona protetta. Nella fattispecie si era ritenuto che il progetto non avesse effetti ambientali significativi sull'area in questione, e pertanto non vi era l'obbligo giuridico di ricercare delle alternative. La Commissione aggiungeva che nonostante questa mancanza di obbligo giuridico le autorità del Regno Unito avevano in realtà esaminato l'opzione di consentire alle dune di sabbia di sviluppare delle difese contro il mare. Esse avevano spiegato alla Commissione che dopo un attento esame della questione erano pervenute alla conclusione che una difesa naturale non poteva fornire né a breve né a medio termine il grado di protezione da un'inondazione fornito da una struttura rigida (cemento).

Per convalidare e fornire delle prove a queste conclusioni e osservazioni, la Commissione ha messo a disposizione del Mediatore il carteggio confidenziale tra l'istituzione e le autorità del Regno Unito.

Ulteriori osservazioni della denunciante

In sostanza, l'associazione ha ribadito la sua denuncia

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari

- 1.1 Nelle sue osservazioni l'associazione ha sollevato degli argomenti che non erano stati presentati nella denuncia originaria, in particolare le preoccupazioni circa i progetti volti a rafforzare e incrementare l'utilizzazione delle strade costiere a Southport.
- 1.2 Il Mediatore osserva di avere ricevuto una denuncia da un'altra associazione concernente i progetti volti a rafforzare e incrementare l'utilizzazione delle strade costiere a Southport, recante il numero d'ordine 813/98/PD.

Il Mediatore ha ritenuto che fosse meglio indagare sul merito di questi nuovi punti nell'ambito dell'indagine su quest'altra denuncia, ragion per cui nell'ambito della presente indagine non è stata presa una decisione su di essi.

2 La partecipazione della denunciante alla riunione in loco

- 2.1 L'associazione ha ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto garantire la partecipazione dell'associazione alla riunione in loco organizzata dalle autorità britanniche.
- 2.2 L'esclusione di un denunciante da una riunione organizzata per negoziare o altrimenti discutere l'oggetto della denuncia sembrerebbe a prima vista irragionevole in una normale procedura amministrativa in cui il denunciante è parte in causa. Oltre a ciò, a prescindere dall'interesse personale del denunciante a partecipare a tali riunioni, la partecipazione può contribuire a far emergere informazioni e deliberazioni della massima rilevanza e pertanto garantire una maggiore fiducia nella correttezza delle conclusioni finali della Commissione.

Tuttavia, nella fattispecie, l'ispezione in loco aveva degli obiettivi assai limitati e inoltre era stata compiuta su invito dell'autorità locale del Regno Unito. Stando così le cose, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione, non avendo invitato l'associazione a partecipare, avesse agito in modo irragionevole. Tuttavia questo aspetto della denuncia ha indotto il Mediatore a formulare ulteriori osservazioni destinate alla Commissione.

3 Mancata tempestiva informazione della denunciante sui risultati dell'indagine della Commissione

- 3.1 L'associazione ha ritenuto che la Commissione non l'avesse informata a tempo debito dei risultati delle sue indagini.
- 3.2 Nel 1997 il Mediatore ha condotto un'indagine di propria iniziativa, 303/97/PD, sulle procedure amministrative della Commissione in denunce di questo tipo. In conseguenza di ciò la Commissione si è impegnata a mettere i denunciati al corrente del trattamento delle loro denunce, in particolare della intenzione di archiviare il fascicolo, di modo che il denunciante interessato potesse esprimere il suo parere in merito¹⁵. Tuttavia tale impegno era stato preso successivamente ai fatti di cui si tratta; non si può chiedere all'amministrazione di ottemperare a degli impegni che non aveva ancora assunto all'epoca dei fatti contestati. Inoltre, la Commissione riconosceva nel caso presente che il ritardo nell'informare l'associazione della sua decisione finale di archiviare il fascicolo era stato eccessivo. Essa ha inoltre informato il Mediatore che erano state adottate delle misure per evitare simili ritardi in futuro. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che non fosse necessario condurre ulteriori indagini su questa parte della denuncia.

4 Le conclusioni della Commissione in merito alla non infrazione

- 4.1 I punti centrali esposti dall'associazione sono stati, in primo luogo, che la Commissione aveva concluso erroneamente che il progetto di diga marittima non avrebbe avuto probabilmente un impatto significativo sulla zona protetta in questione, e, in secondo luogo, che sarebbe

¹⁵ Relazione annuale 1997, capitolo 3.7.

stato opportuno esaminare alternative naturali a una diga marittima in cemento. L'associazione ha fatto riferimento alla direttiva 92/43 e alla direttiva 85/337.

- 4.2 La Commissione ha riconosciuto che occorre prendere in considerazione delle alternative ai sensi della direttiva 92/43 *qualora* si ritenga che il progetto in questione “possa avere incidenze significative”. Il nocciolo della questione era quindi la valutazione della Commissione se le “incidenze significative” fossero probabili o meno. L'indagine del Mediatore mirava ad accertare se la Commissione avesse agito correttamente e accuratamente nell'effettuare tale valutazione.

In casi come questo, la valutazione della Commissione si limita normalmente a verificare se le autorità nazionali abbiano rispettato le norme procedurali, se i fatti siano stati esposti accuratamente e se si siano avuti palesi errori di valutazione o abuso di potere.

- 4.3 L'associazione ha contestato la correttezza e la pertinenza dei fatti forniti dalle autorità del Regno Unito. Dalla corrispondenza riservata, cui il Mediatore ha avuto accesso tramite la Commissione, traspariva che le lettere delle autorità del Regno Unito contenevano criteri pertinenti e obiettivi. Pertanto l'indagine non ha fatto emergere prove che indicassero che la fiducia della Commissione nella versione dei fatti fornita dalle autorità nazionali fosse irrazionale o irragionevole e costituissero pertanto un caso di cattiva amministrazione.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

E' risultato nel caso di specie che un'associazione locale aveva sporto denuncia contro la Commissione riguardo a un progetto edilizio locale, asserendo che tale progetto violava la legislazione ambientale comunitaria. Nel corso dell'esame della denuncia, i servizi responsabili della Commissione hanno preso parte a un'ispezione in loco del progetto, su invito dell'autorità interessata. Il Mediatore ha ritenuto che in una situazione del genere i servizi responsabili della Commissione, trovandosi in loco a seguito della denuncia, avrebbero dovuto cercare di incontrare anche il denunciante.

RIFIUTO DI CONCEDERE A UN CANDIDATO DI UN CONCORSO GENERALE UNA COPIA DELLA PROVA D'ESAME CORRETTA

Decisione sulla denuncia 365/97/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'aprile 1997, il Difensore civico della Catalogna, Spagna, ha trasmesso al Mediatore europeo una denuncia sporta dalla signora E.

Nel settembre 1996 la signora E. aveva preso parte alle prove scritte del concorso generale EUR/LA/97. Nel novembre 1996 era stata informata dalla commissione giudicatrice che il suo punteggio nella prima prova scritta (3,51 su 20) era inferiore al minimo richiesto e che pertanto non aveva superato la prova.

La denunciante ha richiesto una copia della sua prova corretta nel novembre 1996 e nel gennaio 1997 allo scopo di verificare se il punteggio ottenuto corrispondesse alle correzioni apportate al suo elaborato. Entrambe le richieste sono state respinte dalla commissione giudicatrice a motivo della riservatezza dei suoi lavori. Alla luce della sua esperienza accademica e professionale, la denunciante esprimeva la propria preoccupazione per il basso punteggio ottenuto e chiedeva al Mediatore di procurare una copia della sua prova corretta. Essa inoltre faceva presente che il rifiuto della commissione giudicatrice di soddisfare le sue richieste era contrario ai principi di apertura e trasparenza.

L'INDAGINE**Il parere della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Il suo parere si può sintetizzare come segue:

La Commissione ha analizzato in primo luogo gli antecedenti del caso. Essa ha spiegato che la denunciante si era candidata a partecipare al concorso interistituzionale EUR/LA/97 organizzato per costituire un elenco di riserva di traduttori (LA6/LA7) di madrelingua spagnola¹⁶. La Commissione europea aveva organizzato le prove e aveva agito in quanto autorità dotata del potere di nomina. Tuttavia la commissione giudicatrice era composta di funzionari designati dalle varie istituzioni.

Nella guida per i candidati concernente le prove scritte (punti VII.A. e VII.B.), si indicava che la prima prova scritta (a) consisteva nella traduzione in spagnolo, senza dizionario, di un testo di circa 25 righe. La seconda prova scritta (b), consisteva in una serie di domande a scelta multipla sui principali sviluppi dell'unificazione europea e sulle varie politiche comunitarie. Queste due prove sarebbero state corrette per prime. Sarebbero stati ammessi alla prova successiva i candidati che avessero ottenuto un punteggio minimo in entrambe le prove (10 su 20 per la prova (a); 5 su 10 per

¹⁶ GU C 62A

la prova (b)) e che inoltre avessero ottenuto i 144 migliori punteggi complessivi.

Avendo ottenuto soltanto 3,51 punti nella prima prova scritta (a), la signora E è stata pertanto eliminata dal concorso. In risposta alla sua richiesta di ottenere una copia della sua prova, i servizi competenti della Commissione spiegavano che il punteggio era conforme a quello attribuito dalla commissione esaminatrice.

La Commissione segnalava inoltre che il suo rifiuto di consentire ai candidati di avere accesso ai loro elaborati corretti si basa sugli ampi poteri delle commissioni giudicatrici di valutare i meriti dei candidati, poteri riconosciuti dalla Corte di giustizia. In tale contesto, l'unico obbligo delle commissioni giudicatrici consiste nel motivare adeguatamente la propria decisione. Nella fattispecie, tale obbligo era stato soddisfatto avendo la commissione giudicatrice indicato alla denunciante il punteggio da essa ottenuto nonché i criteri utilizzati per la correzione delle prove. Il fatto che tutte le prove fossero state corrette da due diversi correttori, selezionati tra traduttori sperimentati, dimostrava che nell'attribuzione del punteggio non erano entrate in gioco considerazioni soggettive.

Per quanto riguarda l'accusa della denunciante di mancanza di trasparenza, la Commissione ha espresso il suo parere che la commissione giudicatrice avesse operato con il massimo grado possibile di trasparenza e con il dovuto rispetto dei principi di legalità e di riservatezza. L'articolo 6 dell'Allegato 3 dello Statuto del personale impone l'obbligo di segretezza dei lavori della commissione giudicatrice in modo da evitare che vengano esercitate pressioni sui singoli membri.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni sui commenti della Commissione la denunciante ha espresso alcuni dubbi ragionevoli sul punteggio così basso attribuitole, specialmente in considerazione della sua carriera e della sua esperienza professionale. La denunciante spiegava di essersi specializzata in filologia inglese, con corsi di Master in fonetica e linguistica e corsi PhD presso l'University College di Londra dove aveva anche seguito dei corsi PhD grazie ad una borsa di studio della British Academy. Inoltre sottolineava che l'accesso al testo corretto del suo elaborato difficilmente avrebbe potuto pregiudicare l'efficacia della commissione giudicatrice o la trasparenza del lavoro della Commissione.

ULTERIORI INDAGINI

Nel luglio 1998 il Mediatore ha scritto nuovamente alla Commissione, chiedendo una copia della prova scritta della signora E. al concorso EUR/LA/97, con le correzioni apportate e il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice.

Nella sua risposta la Commissione ha ribadito il suo rifiuto di fornire copie delle prove corrette, ricordando gli argomenti svolti in una precedente denuncia (propria iniziativa del Mediatore 1004/97), in particolare la necessità di salvaguardare la riservatezza dei lavori della commissione giudica-

trice, quale risulta stabilita all'articolo 6 dell'Allegato II dello Statuto del personale. La Commissione spiegava inoltre che il lavoro della commissione giudicatrice in questo tipo di concorso comprende anche un confronto di merito tra i candidati. Tale valutazione comparativa non potrebbe essere effettuata correttamente qualora un singolo esame venisse rivisto senza riferimento agli altri. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione deplorava di non poter soddisfare la richiesta del Mediatore.

La Commissione aggiungeva che per i candidati il normale mezzo d'impugnazione delle decisioni della commissione giudicatrice è il reclamo previsto all'articolo 90 dello Statuto del personale e il ricorso innanzi ai tribunali comunitari.

In considerazione del rifiuto della Commissione di consentire l'accesso ai documenti richiesti, il Mediatore ha scritto al Presidente della Commissione, signor Santer, in ottobre 1998, ricordando all'istituzione i doveri che le incombono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore europeo¹⁷. Il Mediatore indicava inoltre nella sua lettera che intendeva far esaminare il documento da un membro del suo segretariato nei locali della Commissione onde evitare qualsiasi malinteso circa l'uso potenziale della copia da visionare. Nella sua risposta la Commissione accettava di tenere una riunione *“per discutere la natura delle nostre preoccupazioni, dato che in questo momento la Commissione non è in grado di dare piena soddisfazione alla sua richiesta”*.

La riunione si è svolta il 25 novembre 1998 nei locali della Commissione a Bruxelles. Nel corso della riunione i servizi responsabili della Commissione hanno illustrato la procedura seguita durante lo svolgimento dei concorsi, e in particolare il modo in cui le correzioni venivano apportate e supervisionate dalla commissione giudicatrice. Tenendo conto delle garanzie fornite da tale procedura e dei limiti imposti dalla giurisprudenza dei tribunali comunitari, si suggeriva che vi erano elementi sufficienti per escludere un'eventuale cattiva amministrazione nell'operato della commissione giudicatrice.

Per quanto riguardava l'esame del fascicolo, i rappresentanti della Commissione dichiaravano di non poter assumere una posizione definitiva in materia prima di averne discusso nel contesto di una riunione interistituzionale dei “Capi dell'amministrazione”.

Non avendo ottenuto una risposta ufficiale dalla Commissione entro la fine del novembre 1998, il Mediatore ha scritto nuovamente all'istituzione chiedendo di esaminare il fascicolo in questione e aggiungendo che

“Qualora la Commissione si rifiuti di consentire al Mediatore l'accesso al fascicolo di cui trattasi Le chiedo [Signor Presidente Santer] di esporre le ragioni debitamente motivate della segretezza su cui si basa tale decisione.

¹⁷ “Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarsi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati”.

Per fare in modo che qualsiasi relazione speciale al Parlamento europeo possa essere elaborata rapidamente, Le sarei grato se volesse inviare la sua risposta non oltre l'11 gennaio 1999".

In una lettera firmata dal Signor Trojan., Segretario generale della Commissione, in data 23 dicembre 1998, la Commissione consentiva finalmente di organizzare una riunione nel corso della quale il Mediatore avrebbe ispezionato le prove scritte della denunciante nel caso di specie.

L'ispezione ha avuto luogo a Bruxelles, nei locali della Commissione, l'11 gennaio 1999. Un gruppo composto da tre membri del segretariato del Mediatore ha esaminato i documenti presentati dai servizi della Commissione, che comprendevano l'originale della prova scritta elaborata dalla denunciante, due copie corrette con le correzioni apportate e il punteggio attribuito dai due correttori, e i criteri definiti dalla commissione giudicatrice e utilizzati dai correttori nel loro scrutinio delle prove. In risposta alle domande dei servizi del Mediatore i rappresentanti della Commissione hanno spiegato i criteri definiti dalla commissione giudicatrice per la correzione delle prove e le procedure seguite per garantire che le prove corrette corrispondessero al testo originale della denunciante. I servizi del Mediatore hanno esaminato attentamente la traduzione in spagnolo di un testo originale inglese fatta dalla denunciante nonché le correzioni e i punteggi attribuiti da ciascuno dei due esaminatori.

LA DECISIONE

1 Ruolo del Mediatore europeo

- 1.1 Nel corso dell'indagine del Mediatore in merito alla denuncia in questione la Commissione ha dichiarato che per i candidati il normale mezzo d'impugnazione delle decisioni della commissione giudicatrice è il reclamo previsto all'articolo 90 dello Statuto del personale e il ricorso innanzi ai tribunali comunitari. Aveva inoltre lasciato comprendere che i lavori di qualsiasi commissione giudicatrice vengono svolti con sufficienti controlli interni e garanzie in modo da escludere qualsiasi potenziale caso di cattiva amministrazione.
- 1.2 L'Istituto del Mediatore europeo, quale risulta creato dal trattato di Maastricht, mira a sottolineare l'impegno dell'Unione nei confronti di forme di amministrazione democratiche, trasparenti e responsabili. Per realizzare tale obiettivo, il Mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari e propone raccomandazioni per porvi rimedio¹⁸. Le azioni comunitarie che non rientrano nel suo mandato sono elencate esplicitamente nel suo Statuto¹⁹.

¹⁸ Articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea; articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto del Mediatore europeo.

¹⁹ Per esempio, procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale o relativi alla sentenza di un tribunale (art. 1, par. 3, oppure le azioni della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali (art. 2, par. 2).

1.3 Nessuna attività relativa all'organizzazione di un concorso o alla sua procedura, e tanto meno le decisioni adottate dalle commissioni giudicatrici, sono state escluse dall'ambito di competenza del Mediatore. Di conseguenza, il Mediatore ha la facoltà di avviare qualsiasi indagine relativa a un'eventuale caso di cattiva amministrazione in casi del genere.

1.4 Per quanto riguarda i mezzi d'impugnazione di una decisione della commissione giudicatrice, oltre al ricorso all'articolo 90, paragrafo 2 dello Statuto del personale o al Tribunale di primo grado, i candidati possono presentare una denuncia al Mediatore europeo. Nulla osta a che in questi casi i denunciati esercitino il loro diritto di rivolgersi al Mediatore in qualità di cittadini europei.

2 Istanza della denunciante di avere accesso alle sue prove corrette

2.1 La denunciante ha ripetutamente asserito il suo diritto di avere accesso ai suoi elaborati, una volta corretti dalla commissione giudicatrice, quale mezzo per garantire che il procedimento si sia svolto con trasparenza e nel dovuto rispetto della legalità.

La Commissione aveva respinto le sue richieste adducendo il motivo che i lavori della commissione giudicatrice sono segreti, come risulta dall'articolo 6 dell'Allegato III dello Statuto del personale.

2.2 Allo stato attuale del diritto comunitario non vi è una base giuridica che faccia ritenere che la Commissione sia tenuta a divulgare ai candidati la copia di prove di esame corrette. A tale proposito, il Mediatore si è tuttavia richiamato alla sua indagine d'iniziativa concernente una maggiore trasparenza nelle procedure di assunzione seguite dalla Commissione (rif. 1004/97/PD).

Inoltre, per dissipare qualsivoglia sospetto sulle correzioni fatte alla prova scritta della signora E. il Mediatore ha effettuato un esame di tali documenti in data 11 gennaio 1999.

3 Valutazione della prova scritta della denunciante.

3.1 Come risulta alla giurisprudenza comunitaria, nel valutare i risultati delle prove, la commissione giudicatrice gode di un'ampia discrezionalità. Tale potere, tuttavia, non è illimitato. Esso può essere sindacato per verificare se il suo esercizio, che deve basarsi su criteri obiettivi, non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o se la commissione giudicatrice non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale²⁰.

3.2 Per accertare che nell'uso del suo potere discrezionale la commissione giudicatrice avesse agito nei limiti della sua autorità legale, il Mediatore ha richiesto l'esame dei documenti relativi alla fattispecie,

²⁰ Cfr. causa T-46/93, *Fotini Michaël-Chiou/Commissione* Racc. 1994, II - 929; punto. 48; causa 40/86, *Georges Kolivas/Commissione* Racc. 1987, pag. 2643; punto. 11.

vale a dire la prova scritta della denunciante nel concorso generale EUR/LA/97 e la valutazione compiuta dalla commissione giudicatrice.

- 3.3 Dopo aver ispezionato i documenti relativi alla fattispecie, il Mediatore non aveva individuato alcun elemento atto a consentire di impugnare il responso della commissione giudicatrice. Il Mediatore ha pertanto concluso che la commissione giudicatrice aveva agito nei limiti del suo potere discrezionale. Non è risultato essersi trattato di un caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

DIPLOMI ARGENTINI DI ODONTOIATRIA

Decisione sulle denunce riunite 531/97/PD e 535/97/PD presentate contro la Commissione europea

LE DENUNCE

La signora S. e il signor P. hanno sporto denuncia al Mediatore, rispettivamente nell'aprile e nel giugno 1997, relativamente a una dichiarazione della Commissione su diplomi in odontoiatria ottenuti in Argentina. Fondamentalmente, essi argomentavano che la Commissione aveva screditato a torto i dentisti argentini.

Gli antefatti delle denunce erano i seguenti.

Da molti anni dei dentisti latino-americani esercitano la loro professione in Spagna, paese che è divenuto membro della Comunità europea nel 1986. Tali dentisti hanno il permesso di lavoro in base ad accordi internazionali tra la Spagna e alcuni paesi latino-americani. Verso la fine degli anni ottanta la Commissione europea aveva stabilito che alcuni diplomi latino-americani in odontoiatria non soddisfacevano i requisiti minimi per i diplomi di dentista definiti dalle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE sull'armonizzazione e il riconoscimento reciproco dei diplomi di dentista (GU L 233/1978, pagg. 1 e 10). Nel 1990 la Commissione aveva pertanto avviato un'indagine nell'intento di iniziare una procedura d'infrazione contro la Spagna ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE. In un primo tempo la Spagna aveva difeso la sua posizione con riferimento all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 78/687 che stabilisce che gli Stati membri sono liberi di consentire secondo le proprie disposizioni il riconoscimento di diplomi conseguiti in paesi terzi. La Spagna ha successivamente modificato le sue norme giuridiche in maniera soddisfacente per la Commissione la quale, nel 1997, ha deciso di non avviare una procedura giudiziaria.

Nella sua relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, la Commissione ha fornito tra l'altro le seguenti informazioni sullo

stato delle indagini in corso contro le autorità spagnole (si veda ad esempio la XIV relazione annuale (1996) pubblicata nella GU C 332/1997, pag. 1):

“un procedimento promosso contro la Spagna che riconosce lo stabilimento sul suo territorio di dentisti che hanno una formazione manifestamente inferiore a quella prevista dalla direttiva conseguita in paesi dell’America latina.”

E’ stata questa dichiarazione che ha dato origine alle denunce al Mediatore. I denuncianti ritenevano che essa screditasse ingiustamente i titolari di diplomi argentini in odontoiatria. Nelle denunce si argomentava in sostanza quanto segue:

- che l’interpretazione della Commissione del diritto applicabile era errata e che pertanto aveva indotto a torto ad avviare le indagini contro la Spagna, e
- che la dichiarazione in questione si basava su una conoscenza approssimativa dei diplomi latino-americani in odontoiatria ed era quindi viziata da un esame inadeguato dei problemi oggetto di valutazione.

A sostegno della prima accusa i denuncianti richiamaavano il precitato articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 78/687, in base al quale gli Stati membri sono liberi di riconoscere i diplomi conseguiti in paesi terzi.

A sostegno della seconda accusa, i denuncianti dichiaravano, tra l’altro, che la Commissione non aveva apparentemente contattato le fonti pertinenti per ottenere un’informazione adeguata, per esempio gli istituti di istruzione latino-americani. Inoltre, essi sottoponevano del materiale che dimostrava che i corsi di studio argentini in odontoiatria avevano ispirato i programmi della formazione odontoiatrica in Spagna.

L’INDAGINE

Il parere della Commissione

Le denunce sono state trasmesse alla Commissione. Il parere della Commissione è stato in sintesi il seguente:

Per quanto riguarda il suo assunto che i diplomi dei paesi terzi riconosciuti da singoli Stati membri devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nelle direttive sull’odontoiatria, la Commissione dichiarava che l’obiettivo della direttiva richiedeva tale interpretazione. La salute pubblica e la libertà di movimento potevano risultare danneggiate qualora fosse stato consentito a singoli Stati membri di creare categorie di dentisti non tenuti all’osservanza dei requisiti minimi delle direttive comunitarie. Il riconoscimento dei dentisti latino-americani, che non ottemperavano ai requisiti delle direttive, aveva fatto sì che la libera circolazione dei dentisti europei ne fosse risultata danneggiata.

Quanto alla dichiarazione riportata nelle sue relazioni annuali, la Commissione osservava che essa non costituiva di per sé una precisa valutazione “tecnica”. Tale dichiarazione mirava soltanto a trasmettere in maniera sintetica un’informazione di natura fattuale. Quanto alla valuta-

zione sostanziale sottesa dalla dichiarazione, la Commissione dichiarava che essa era stata condotta con adeguata considerazione della prassi normale e con la debita accuratezza.

Le osservazioni dei denunciati

Nelle loro osservazioni i denunciati ribadivano la denuncia.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni presentate, il Mediatore ha deciso di ispezionare il fascicolo dal quale la Commissione aveva preso le mosse per la sua dichiarazione. Con lettera del 2 luglio 1998 egli ha chiesto alla Commissione di prendere le disposizioni necessarie per l'ispezione. L'obiettivo dell'ispezione era di verificare se la Commissione avesse adeguatamente esaminato il fascicolo che costituiva la base della sua dichiarazione. L'11 e 12 gennaio 1999 due giuristi principali dell'Ufficio del Mediatore hanno svolto l'ispezione. Inoltre, prima e dopo l'esame del fascicolo, i sei funzionari della Commissione in rappresentanza rispettivamente della Direzione Generale XV, del Servizio Giuridico e del Segretariato Generale hanno risposto ai quesiti loro posti dai funzionari del Mediatore.

LA DECISIONE

1 Le censure

I denunciati muovevano due censure. In primo luogo contestavano l'interpretazione giuridica della Commissione asserendo essenzialmente che la legislazione comunitaria non impedisce agli Stati membri di riconoscere diplomi dei paesi terzi che non rispettano i livelli minimi previsti dalla direttiva 78/687. In secondo luogo, asserivano che la dichiarazione della Commissione relativa all'esame dei diplomi latino-americani in odontoiatria era infondata.

2 L'interpretazione della Commissione della legislazione applicabile

- 2.1 La Commissione ha ritenuto che le direttive in questione non consentano agli Stati membri di riconoscere diplomi di paesi terzi che non rispettano i livelli minimi previsti per i diplomi comunitari in odontoiatria. I denunciati impugnavano tale assunto richiamandosi all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 78/687, che recita quanto segue:

“La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità, da parte degli Stati membri, di consentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l'accesso alle attività di dentista e il relativo esercizio ai titolari di diplomi,... non conseguiti in uno Stato membro.”

- 2.2 E' innegabile che a una lettura letterale questa disposizione sembra conferire una libertà assoluta agli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi di paesi terzi. Tuttavia la Commissione riteneva che la disposizione andasse letta nel suo contesto e alla luce

degli obiettivi della direttiva, obiettivi che si estendono alla sanità pubblica e alla libertà di circolazione delle persone. Essa considerava tra l'altro che dentisti provenienti da altri Stati membri desiderosi di entrare in Spagna si sarebbero trovati in una posizione meno favorevole rispetto a titolari di diplomi in odontoiatria ottenuti con un minor dispendio di tempo e di energia.

- 2.3 Alla luce di questa situazione, il Mediatore ha ritenuto che l'interpretazione della Commissione apparisse logica e ben fondata. Va tuttavia ricordato che l'autorità suprema in materia di interpretazione del diritto comunitario è la Corte di giustizia.

3 Esame delle ragioni della Commissione

- 3.1 I denuncianti asserivano in sostanza che la dichiarazione della Commissione circa i diplomi latino-americani in odontoiatria si basava su un esame inesatto dei fatti e degli argomenti alla base della dichiarazione stessa. A sostegno di tale accusa, essi dichiaravano che la Commissione aveva omesso di contattare istituti di istruzione dell'America latina in cui si impartisce l'insegnamento dell'odontoiatria.
- 3.2 In base ai principi di buona amministrazione la Commissione è tenuta ad esaminare attentamente e accuratamente tutti gli aspetti pertinenti del singolo caso di specie.
- 3.3 Nell'esaminare se la Commissione avesse ottemperato a tale obbligo nel caso di specie, va osservato in primo luogo che la dichiarazione in questione non si riferiva in quanto tale a tutti i dentisti latino-americani. La dichiarazione si limitava ad informare che in Spagna esercitavano la loro professione dei dentisti il cui diploma latino-americano in odontoiatria non rispettava i requisiti minimi previsti per i diplomi comunitari. Dagli elementi a disposizione del Mediatore risultava che la Spagna - che inizialmente aveva contestato la procedura di infrazione - non aveva messo in discussione la conclusione della Commissione che tali dentisti erano stati di fatto autorizzati a esercitare la loro attività nel territorio spagnolo. Le obiezioni della Spagna erano rivolte all'interpretazione giuridica della Commissione delle direttive in questione, un punto questo già trattato in precedenza.
- 3.4 In secondo luogo, va osservato che l'ispezione del fascicolo della Commissione dimostrava che la Commissione era in possesso di un gran numero di copie di diplomi, rilasciati in vari paesi latino-americani, che non ottemperavano ai requisiti della direttiva.
- 3.5 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non si sia sottratta all'obbligo di esaminare il caso attentamente ed accuratamente.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

TRATTAMENTO DI UNA DENUNCIA EX ARTICOLO 86 DEL TRATTATO CE

Decisione sulla denuncia 536/97/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 1996 e nell'aprile 1997 il signor C. ha presentato una denuncia al Mediatore contro la Commissione europea, asserendo che la Commissione non aveva trattato correttamente la denuncia che egli le aveva presentato. Gli antefatti della denuncia si possono riassumere come segue.

Il denunciante viveva in Spagna, paese in cui la British Broadcasting Corporation (BBC) gestisce il canale di pay-TV in inglese, il World Service Television (WSTV). Tale canale è trasmesso via satellite ai telespettatori di tutta Europa. Per poter vedere i programmi di questo canale i telespettatori avevano dovuto acquistare un decodificatore e sottoscrivere un abbonamento. A causa del cambiamento della norma della trasmissione e del sistema di cifratura, i telespettatori erano stati obbligati ad acquistare dei nuovi decodificatori. Il denunciante riteneva che ciò costituisse un abuso di posizione dominante contrario all'articolo 86 del trattato CE.

Nel novembre 1992 il denunciante ha pertanto presentato alla Commissione una denuncia formale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento 17/62 concernente l'abuso di posizione dominante.

Il 28 aprile 1994 la DG IV ha trasmesso al denunciante una "conclusione provvisoria che la sua denuncia era infondata". Il denunciante rispondeva correggendo errori di fatto e chiedendo che il caso venisse riesaminato.

Il 4 ottobre 1994 la Commissione trasmetteva una versione rivista della sua lettera in cui dichiarava che il caso era ancora infondato. Il denunciante respingeva nuovamente tali risultanze. Egli inviava nuovi elementi di prova alla DG IV.

Nel dicembre 1995 la Commissione scriveva al denunciante dichiarando che stava riesaminando la questione e che le indagini proseguivano.

Nell'aprile 1996 la Commissione scriveva al denunciante affermando di avere richiesto delle informazioni alla BBC e che avrebbe contattato il denunciante a tempo debito.

Il denunciante ha successivamente cercato di incontrare i funzionari della Commissione responsabili della sua denuncia. La Commissione ha risposto che i suoi funzionari non potevano incontrarsi con il denunciante alle date proposte.

Alla luce di tale situazione il denunciante ha sporto una denuncia al Mediatore. Egli asseriva che il suo caso era stato trattato in maniera dilatoria e scortese dalla Commissione. Egli inoltre formulava accuse di ritardo evitabile e incompetenza.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Per quanto riguarda la presunta incompetenza e il carattere dilatorio della procedura, la Commissione ha dichiarato che la DG IV aveva debitamente indagato tale denuncia. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento 17/62, richieste d'informazione erano state rivolte alla BBC il 25 novembre 1992, il 27 gennaio 1993, l'11 dicembre 1995 e il 16 aprile 1996. Sulla base delle informazioni fornite dalla BBC in risposta a tali richieste, la Commissione non aveva ritenuto opportuno adottare la decisione di consentire un'indagine in loco degli uffici della BBC nel caso presente.

La Commissione ha dichiarato che la DG IV ha scritto al denunciante il 14 maggio 1993 informandolo di non ritenere che la sua denuncia fosse fondata. Una lettera pre-articolo 6 è stata inviata al denunciante il 28 aprile 1994. In tale lettera, la Commissione concludeva che la WSTV/BBC non deteneva una posizione dominante e che anche qualora tale fosse stato il caso, non era stata commessa alcuna infrazione all'articolo 86 CE.

Pertanto una lettera ex articolo 6 è stata inviata al denunciante il 4 ottobre 1994. La Commissione ha dichiarato che il denunciante contestava la lettera ex articolo 6 inviatagli. Pertanto veniva preparata una decisione formale che doveva essere adottata dalla Commissione e trasmessa al denunciante entro la fine del 1997.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ribadiva la sua denuncia.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un accurato esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore ha scritto nuovamente alla Commissione. In considerazione del fatto che la Commissione aveva dichiarato che avrebbe inviato una decisione formale al denunciante entro la fine dell'anno, il Mediatore ha chiesto se tale decisione formale fosse stata adottata e trasmessa.

Nella sua risposta del 27 novembre 1998 la Commissione ha dichiarato che era stato finalizzato un progetto di decisione che respingeva la denuncia. Essa ha inoltre dichiarato che si prevedeva che la decisione sarebbe stata adottata nelle settimane successive. Sarebbe stata quindi comunicata al denunciante. Inoltre, la Commissione esprimeva il suo rincrescimento per il fatto che la procedura aveva richiesto più tempo del previsto.

I servizi del Mediatore hanno quindi contattato telefonicamente la Commissione per appurare se la decisione fosse stata effettivamente trasmessa al denunciante. La Commissione ha informato i servizi del Mediatore che una decisione formale era stata inviata al denunciante il 30 ottobre 1998. Il Mediatore ha ricevuto una copia della lettera recante la decisione.

LA DECISIONE

Accuse di incompetenza e di dilazione nel trattamento della denuncia

- 1 Il denunciante ha sporto denuncia alla Commissione circa un presunto abuso di posizione dominante della BBC in relazione al suo canale di pay-TV WSTV in Spagna, contrario all'articolo 86 CE. Tale denuncia è stata registrata dalla Commissione che ha successivamente informato il denunciante che la sua denuncia era infondata. Il denunciante ha contestato tale conclusione. I fatti nel caso rimanevano controversi. Il denunciante ha dichiarato che desiderava ricevere una decisione formale della Commissione in materia ed asseriva che il suo caso era stato trattato in maniera dilatoria e incompetente dalla Commissione.
- 2 Il quadro procedurale entro il quale la Commissione valuta tali denunce è determinato principalmente dal regolamento del Consiglio 17/62 e dal regolamento della Commissione 99/63.
- 3 La Commissione è tenuta ad esaminare a fondo tutte le denunce presentate. L'articolo 6 del regolamento 99/63 stabilisce che qualora la Commissione ritenga che vi siano motivi insufficienti per accogliere la richiesta essa debba informare il richiedente delle sue ragioni e fissare un termine entro il quale il richiedente possa sottoporre eventuali ulteriori commenti per iscritto.
- 4 La Commissione ha richiesto alla BBC delle informazioni dettagliate. Essa ha quindi inviato al denunciante in data 28 aprile 1994 una cosiddetta lettera pre - articolo 6, informandolo di essere pervenuta alla conclusione che la WSTV/BBC non deteneva una posizione dominante, e che anche qualora tale fosse stato il caso, non era stata commessa nessuna infrazione all'articolo 86 CE.
- 5 La Commissione ha poi inviato una lettera pre - articolo 6 al denunciante, che quest'ultimo ha contestato. La Commissione ha quindi dovuto presentare una decisione formale in materia. Tale decisione formale è stata adottata e inviata al denunciante. Quest'ultimo può, qualora lo desideri, impugnare tale decisione innanzi ai tribunali comunitari.
- 6 E' quindi risultato che la Commissione aveva agito in conformità con la normativa applicabile. La Commissione si è inoltre scusata per le lungaggini procedurali e ha adottato una decisione che ha assunto una posizione definitiva in merito alle doglianze del denunciante ai termini dell'articolo 86 CE. Pertanto non risultavano sussistere motivi per continuare l'indagine circa l'accusa di comportamento dilatorio da parte della Commissione.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

PUBBLICAZIONE DI UN RAPPORTO DI VALUTAZIONE

Decisione sulle denunce riunite 620/97/PD e 306/98/PD presentate contro la Commissione

LE DENUNCE

Nel giugno 1997 l'on. C., MPE, ha presentato una denuncia al Mediatore europeo a nome del giornale svedese “*Västerbottens-Kuriren*”. La denuncia riguardava il rifiuto della Commissione di pubblicare un rapporto di valutazione elaborato per la Commissione da una società di consulenza nel contesto di un'indagine sugli aiuti di Stato contro la Svezia.

Nel marzo 1998 il Mediatore ha ricevuto una denuncia riguardante l'accesso allo stesso rapporto, denuncia 306/98/PD da altri due membri del PE, gli onn. S. e W. Per trattare le denunce nella maniera più efficiente possibile il Mediatore ha deciso di esaminarle congiuntamente.

Gli antefatti delle denunce erano in breve i seguenti: il rapporto cui i denuncianti volevano accedere era stato elaborato da una società di consulenza, la P. W., su richiesta della Commissione. Il rapporto riguardava una fabbrica della Volvo situata nella Svezia settentrionale e la Commissione lo aveva consultato ai fini delle sue indagini volte a stabilire se la concessione di un aiuto a tale fabbrica da parte della Svezia fosse compatibile con il Mercato Comune.

Nel rifiutare l'accesso la Commissione forniva le seguenti motivazioni:

- In primo luogo, le informazioni di carattere aziendale fornite alla Commissione ai fini della presentazione del rapporto erano state esplicitamente qualificate come “segrete” dalle autorità svedesi.
- In secondo luogo, il rapporto rientrava in un'indagine condotta dalla Commissione. Diffondere il rapporto rischiava di danneggiare l'indagine in quanto il rapporto sarebbe stato collocato fuori del suo contesto.

I denuncianti ritenevano che tali motivi non autorizzassero un rifiuto di accesso. In particolare, essi facevano presente, e ne fornivano le prove, che al momento del rifiuto le autorità svedesi e la fabbrica della Volvo non richiedevano più la riservatezza delle informazioni fornite per l'elaborazione del rapporto.

L'INDAGINE**Il parere della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere la Commissione dichiarava che il rapporto conteneva segreti industriali e che pertanto non poteva essere divulgato nell'interesse della tutela del segreto commerciale e industriale; questo è uno dei motivi per i quali la Commissione può rifiutare l'accesso ai termini della sua decisione 94/40 sull'accesso del pubblico ai documenti.

La Commissione riteneva inoltre che le richieste di segretezza formulate dal governo svedese e dalla società della Volvo le facessero obbligo di non divulgare il rapporto.

Infine, la Commissione argomentava che la divulgazione sarebbe stata pregiudizievole all'indagine della Commissione e al diritto di difesa.

Le osservazioni dei denunciati

Le denunce venivano mantenute. I denunciati aggiungevano che la Commissione avrebbe potuto decidere di divulgare una copia del rapporto senza i dati sensibili sotto il profilo commerciale, consentendo in tal modo una divulgazione parziale.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni il Mediatore ha deciso di ispezionare il rapporto. L'obiettivo dell'ispezione era di contribuire ad accertare se il rifiuto di accesso della Commissione fosse stato pronunciato nel rispetto dei principi di buona amministrazione, comprese le norme stabilite dalla decisione 94/90. L'ispezione ha messo in evidenza che il rapporto, a parte una pagina contenente le valutazioni del consulente sul piano di aiuti, conteneva soltanto elementi fattuali presentati dalle autorità svedesi e dalla fabbrica della Volvo.

Il tentativo del Mediatore di pervenire a una soluzione amichevole

Il Mediatore ha ritenuto che il rifiuto della Commissione di divulgare il rapporto costituisse a prima vista un caso di cattiva amministrazione. Egli ha pertanto chiesto alla Commissione di rivedere la sua posizione nell'intento di pervenire a una soluzione amichevole, osservando tra l'altro che la procedura per la quale il rapporto era stato presentato era al momento attuale chiusa e che le richieste di riservatezza erano state revocate.

Nella sua risposta la Commissione accettava di divulgare le informazioni fattuali contenute nel rapporto. La Commissione non poteva tuttavia accettare di divulgare la parte del rapporto contenente la valutazione in quanto la riservatezza era necessaria per consentirle di svolgere correttamente i suoi compiti investigativi. Il fatto che l'indagine in questione fosse stata conclusa e che la decisione pertinente fosse stata presa non costituiva a parere della Commissione un fattore determinante.

Nelle loro risposte al Mediatore i denunciati esprimevano la propria soddisfazione per il fatto che la parte fattuale del rapporto fosse stata divulgata. Tuttavia, ribadivano che la Commissione avrebbe dovuto concedere l'accesso alla parte del rapporto contenente la valutazione.

LA DECISIONE

Divulgazione parziale del rapporto

I denunciati avevano richiesto l'accesso al rapporto di consulenza in questione. Le indagini avevano mostrato che la richiesta era giustificata per quanto riguarda la maggior parte del rapporto. Il Mediatore ha pertanto formulato una proposta di soluzione amichevole. La Commissione ha accet-

tato tale proposta ed ha divulgato il grosso del rapporto mantenendo riservata una pagina contenente la parte relativa alla valutazione. Allo stato attuale del diritto comunitario la Commissione appare essere autorizzata a rifiutare l'accesso alla parte del rapporto contenente la valutazione²¹. Pertanto non risulta che la Commissione si sia sottratta all'osservanza di una norma o di un principio per essa vincolante. Va tuttavia ricordato che la Corte di giustizia è l'autorità suprema in materia di interpretazione del diritto comunitario.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

RITARDO NEL TRATTAMENTO DI UNA DENUNCIA SULL'AIUTO STATALE

Decisione sulla denuncia 632/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 1997 il signor M. ha presentato una denuncia al Mediatore a nome di due organizzazioni agricole olandesi e di tre privati cittadini. La denuncia riguardava il trattamento da parte della Commissione di una denuncia ad essa presentata nel 1994 su un ente olandese di diritto pubblico, la L. Con lettera del 1° ottobre 1994 la Commissione informava il denunciante che la denuncia era stata registrata come denuncia contro i Paesi Bassi con il numero d'ordine 94/4890/SG(94)A/18715. L'esame della denuncia alla luce delle disposizioni del trattato concernenti gli aiuti statali era stato attribuito alla DG VI.

Dal momento che la Commissione non aveva fornito al denunciante alcuna informazione sul trattamento della denuncia, quest'ultimo ha sporto denuncia al Mediatore europeo. Nella sua denuncia il denunciante dichiarava di rendersi conto che la Commissione è oberata di lavoro, ma di ritenere inaccettabile che la Commissione, nell'arco di tre anni, non gli avesse fornito alcuna comunicazione concreta concernente la sua denuncia.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere la Commissione ha dichiarato quanto segue.

La denuncia riguardava tutte le attività della L., un'organizzazione agricola orizzontale dei Paesi Bassi. L'esame della denuncia richiedeva una valutazione dettagliata dei vari regimi di aiuti della L. e dei tributi parafiscali che

²¹ Cfr. sentenza 5 marzo 1997, causa T-105/95, *WWF/Commissione*, Racc. 1997, pag. II-313 e l'ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado del marzo 1998 nella causa T-610/97 R, *Carlsen e altri/Consiglio*, Racc. 1998, pag. II-485.

li finanziano. Esistono più o meno 80 regimi finanziati da circa lo stesso numero di tributi parafiscali. Tale esame comportava una notevole mole di lavoro. A titolo di paragone va ricordato che il numero totale di casi di aiuti statali trattati dall'unità responsabile della DG VI alla Commissione è stato di 276 nel 1995 e 366 nel 1996.

I fascicoli sono classificati in due categorie: a) aiuti notificati e b) aiuti non notificati. L'esame degli aiuti notificati costituisce una priorità, dato che la Corte di giustizia ha imposto un limite di tempo di due mesi per l'esame preliminare, cfr. sentenza 11 dicembre 1973, causa C-10/73, *Lorenz*, Racc 1973, pag. 1471.

La denuncia in questione riguardava l'aiuto non notificato. Ciò spiegava il lungo periodo di tempo richiesto per l'esame, tenendo conto della necessità della Commissione di stabilire delle priorità a causa delle limitate risorse in fatto di personale e della mole di lavoro da smaltire. Ciò implica che l'esame degli aiuti non notificati può essere effettuato solo entro i limiti delle possibilità tecniche del servizio interessato.

Tuttavia, dalla data della presentazione della denuncia la Commissione aveva esaminato dieci regimi di aiuti che nel frattempo erano stati di fatto notificati dalle autorità olandesi e che erano oggetto della denuncia. In questi casi la Commissione non aveva riscontrato alcuna violazione del trattato.

Con lettera del 5 dicembre 1997, di cui il Mediatore ha ricevuto una copia, la Commissione ha comunicato al denunciante il nome e il numero di telefono del funzionario incaricato di seguire il fascicolo affinché il denunciante, se lo desiderava, potesse contattarlo. La Commissione ha inoltre dichiarato nella sua lettera che sarebbe stato utile se il denunciante avesse indicato più dettagliatamente quali regimi della L. violavano a suo parere la legislazione comunitaria.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante dichiarava che il parere della Commissione era insoddisfacente in quanto non forniva alcun nuovo elemento circa l'esame della sua denuncia.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante il Mediatore si è rivolto nuovamente alla Commissione. Nella sua lettera il Mediatore ha dichiarato che la Commissione aveva ripetutamente riconosciuto che le denunce di privati cittadini restano la fonte più importante sulla quale la Commissione basa il suo compito di controllo dell'applicazione del diritto comunitario. Per quanto riguarda le denunce ex articolo 169 del trattato, la Commissione aveva riconosciuto che tali denunce avrebbero dovuto normalmente essere trattate entro un anno dalla data della registrazione. Il rispetto di tale impegno sembrava assumere un'importanza particolare nel caso degli aiuti statali, dato che la Commissione è l'unica istanza competente a valutare la compatibilità con il trattato CE. Stando così le cose, il Mediatore ha chiesto di sapere quali

misure prevedesse la Commissione di adottare per rispondere alla denuncia originaria del denunciante.

Il secondo parere della Commissione

Nel suo secondo parere la Commissione ha dichiarato che il limite di tempo di un anno per trattare le denunce relative all'articolo 169 non poteva in genere essere applicato alle denunce relative agli aiuti statali. Tuttavia, la Commissione si è scusata per essere stata avara di notizie con il denunciante nel corso dell'esame della denuncia e ha dichiarato che avrebbe comunicato quanto prima al denunciante lo stato di avanzamento dei lavori. Ciò è avvenuto con lettera del 23 settembre 1998, di cui il Mediatore ha ricevuto copia. Nella lettera la commissione comunicava il nome e il numero di telefono del nuovo funzionario cui era stato affidato il fascicolo. Inoltre, essa ribadiva che sarebbe stato utile se il denunciante avesse indicato più dettagliatamente quali regimi della L. violavano a suo parere la legislazione comunitaria. La Commissione avrebbe quindi dato la priorità all'esame di tali regimi.

Le ulteriori osservazioni del denunciante

Non sono pervenute osservazioni relativamente al secondo parere della Commissione.

LA DECISIONE

Il ritardo nel trattamento della denuncia originaria del denunciante

- 1 I principi di buona amministrazione richiedono che la Commissione tratti accuratamente ed entro un tempo ragionevole le istanze dei cittadini. Gli elevati livelli di professionalità che i cittadini si attendono a giusto titolo dall'amministrazione comunitaria non consentono che le pratiche si trascinino per anni e che i cittadini interessati siano lasciati all'oscuro per quanto riguarda il trattamento delle loro istanze. La Commissione ha quindi l'obbligo di tenere i cittadini informati.

Per quanto riguarda per esempio le denunce relative all'articolo 169 del trattato CE, la Commissione ha riconosciuto che i suddetti principi implicano che le denunce debbano essere trattate entro un periodo massimo di un anno, a meno che non sussistano ragioni speciali.

- 2 Nel campo oggetto della fattispecie, vale a dire gli aiuti statali, va osservato che la Commissione ha la giurisdizione esclusiva di valutare la compatibilità dell'aiuto statale con il trattato. Pertanto, se i cittadini ritengono che un aiuto statale sia incompatibile con il trattato, non possono rivolgersi ad altri che alla Commissione per una valutazione. Nell'interesse della buona amministrazione e delle norme fondamentali del trattato relative agli aiuti statali, la Commissione deve pertanto svolgere un esame accurato delle denunce che asseriscono che un dato aiuto è incompatibile con il trattato, e ciò entro un tempo ragionevole.

- 3 Per quanto riguarda gli aiuti statali notificati, la Corte di giustizia ha giudicato che la Commissione deve condurre la sua indagine preliminare dell'aiuto entro due mesi.
- 4 Per quanto riguarda gli aiuti statali non notificati, non risultano esservi ragioni imperative per cui il limite di tempo per l'esame delle denunce concernenti tali aiuti debba differire in linea di principio dal limite di tempo di un anno che si applica alle denunce relative alle violazioni da parte degli Stati membri degli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario, denunce ex articolo 169. Pertanto il limite di tempo massimo per l'espletamento delle denunce concernenti aiuti statali non notificati deve essere di un anno, a meno che non si configurino ragioni speciali.
- 5 Nella fattispecie, tre anni erano passati dalla presentazione della denuncia originaria alla Commissione senza che il denunciante avesse ricevuto alcuna comunicazione concernente il trattamento della denuncia. Ciò non è conforme ai principi di buona amministrazione.
- 6 Tuttavia, è altresì risultato dal secondo parere della Commissione che quest'ultima si era scusata di tale ritardo, aveva stabilito una comunicazione con il denunciante e aveva preso delle misure per garantire il corretto trattamento del fascicolo. Stando così le cose, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero motivi per proseguire le indagini in merito alla denuncia.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

SOVVENZIONE ANTICONCORRENZIALE A FAVORE DELLA PRODUZIONE DI CARNE SUINA

Decisione sulla denuncia 1007/97/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante sosteneva che la Commissione avesse consentito deliberatamente il verificarsi di una situazione che è anticoncorrenziale e distorce le forze di mercato. In base alla denuncia, la Commissione aveva infatti consentito al Regno Unito di ritirarsi da un programma di sovvenzioni agli investimenti finalizzati all'agricoltura, con il risultato che la produzione di carne suina riceveva aiuti comunitari in altri Stati membri, ma non nel Regno Unito.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione la quale ha dichiarato che la denuncia non era stata preceduta da passi amministrativi appropriati presso la Commissione stessa. Tuttavia, ha fornito le informazioni seguenti:

Il regolamento n. 866/90²² riguarda il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli. Esso consente agli Stati membri di proporre piani intesi a migliorare le strutture di diversi settori di produzione e di richiedere il cofinanziamento comunitario fino alla concorrenza del 50%.

Con la decisione 94/836/CE²³, la Commissione aveva approvato un documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nel Regno Unito per il periodo dal 1994 al 1999.

Il 15 dicembre 1995 le autorità britanniche avevano presentato la richiesta di non applicare il piano per l'Inghilterra a partire dal 31 marzo 1996. Secondo quanto sostenuto dalle autorità britanniche, la richiesta si basava sulla necessità di contenere la spesa pubblica britannica e di finanziare altre priorità.

Prima di attivare le procedure per accettare la richiesta, i servizi della Commissione avevano chiesto alle autorità britanniche di fornire ampi chiarimenti in merito.

Nel febbraio 1996 il Regno Unito ha presentato alla Commissione un documento unico di programmazione aggiornato. Poiché la Commissione ha ritenuto che il documento aggiornato continuasse a soddisfare i requisiti per la compartecipazione finanziaria della Comunità a norma del regolamento n. 866/90, la richiesta britannica di ritirare il piano in Inghilterra è stata accettata con decisione della Commissione 96/388/CE.

Le osservazioni del denunciante

Nelle osservazioni relative alla mancanza di passi amministrativi preliminari, il denunciante ha dichiarato che il deputato al Parlamento europeo Robin TEVERSON aveva reiteratamente chiesto chiarimenti alla Commissione sulla concessione di sovvenzioni per la produzione di carne suina.

Per quanto riguarda la questione sostanziale della denuncia, il denunciante ha sottolineato che la Commissione sembrava essersi limitata a verificare che il documento unico di programmazione aggiornato presentato dal Regno Unito rispondesse ai requisiti previsti per il cofinanziamento comunitario. A suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto preoccuparsi del

²² GU L 91 del 1990, pag. 1

²³ GU L 352 del 1994, pag. 12

fatto che, con l'adozione della decisione 388/96 recante approvazione della proposta del Regno Unito, dava origine ad una distorsione del mercato.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è risultato che due questioni erano controverse fra le parti:

- (i) se la denuncia era stata preceduta dai passi amministrativi appropriati, come stabilito nell'articolo 2, paragrafo 4 dello statuto del Mediatore;
- (ii) se la decisione 96/388 aveva tenuto conto di eventuali effetti sulla concorrenza.

Per quanto riguarda il punto (i), il Mediatore ha informato la Commissione che avrebbe continuato a trattare la denuncia per le ragioni che sono spiegate nella parte 1 della decisione illustrata più avanti.

Per quanto riguarda il punto (ii), il Mediatore ha chiesto alla Commissione di comunicargli se aveva considerato gli eventuali effetti sulla concorrenza nella procedura che aveva portato all'adozione della decisione 96/388 e, in caso affermativo, quali passi aveva adottato per poter essere informata adeguatamente sulla questione.

La Commissione ha risposto che la procedura che aveva portato all'adozione della decisione 96/388/CE le aveva consentito di tenere conto dei potenziali effetti della misura, compresi quelli sulla concorrenza e sul mercato. Erano infatti state consultate la divisione per le condizioni di concorrenza nell'agricoltura e la divisione per l'organizzazione del mercato delle carni suine. Inoltre, la decisione era conforme al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale (comitato STAR).

Dopo avere esaminato la risposta della Commissione, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di fornire la documentazione particolareggiata relativa al modo in cui erano state trattate le questioni attinenti alla concorrenza nella procedura che aveva portato all'adozione della decisione 96/388/CE.

In risposta, la Commissione ha trasmesso al Mediatore un resoconto dettagliato delle varie fasi della procedura che aveva portato all'adozione della decisione 96/388/CE nonché copie della relativa documentazione.

Il denunciante ha risposto dichiarando, in sintesi, che i documenti dimostravano che la Commissione aveva chiesto un parere adeguato, ma che tale parere era erroneo in quanto gli effetti dell'azione adottata non potevano essere conosciuti e l'effetto sul settore britannico della carne suina era stato di proporzioni gigantesche.

LA DECISIONE

1 Passi amministrativi preliminari

- 1.1 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 dello statuto del Mediatore, una denuncia "deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati". L'articolo in questione, poiché offre all'istituzione o all'organo interessato l'opportunità di risolvere problemi che potrebbero dare adito ad una denuncia, costituisce una salvaguardia dell'efficienza dell'operato.
- 1.2 Nel modello standard di denuncia presentato, il denunciante ha fatto riferimento a colloqui con funzionari della Commissione. La Commissione ha tuttavia dichiarato nel suo parere che il denunciante non si era rivolto in precedenza alla Commissione stessa. Le osservazioni del denunciante riguardavano precedenti contatti con la Commissione da parte del deputato al Parlamento europeo Robin TEVERSON.
- 1.3 Il Mediatore ha informato la Commissione che avrebbe continuato a trattare la denuncia, poiché ulteriori passi amministrativi non costituivano un modo appropriato di trattare una questione di fondo rimasta irrisolta in seguito al parere della Commissione e alle osservazioni del denunciante.

2 L'adozione della decisione 96/388/CE

- 2.1 Il denunciante ha asserito che la Commissione aveva deliberatamente consentito il verificarsi di una situazione che è anticoncorrenziale e distorce le forze di mercato, in quanto la produzione di carne suina è oggetto di sovvenzioni in altri Stati membri, ma non nel Regno Unito.
- 2.2 L'indagine del Mediatore ha rivelato che nel 1994 la Commissione aveva approvato un programma di sovvenzioni agli investimenti finalizzati all'agricoltura per il Regno Unito²⁴, cofinanziato dalle autorità britanniche e dalla Comunità ai sensi del regolamento 866/90²⁵. Nel 1996, con la decisione 96/388²⁶, la Commissione aveva approvato una richiesta delle autorità britanniche di non applicare il piano in Inghilterra. Le autorità britanniche avevano basato tale richiesta sulla necessità di contenere la spesa pubblica e di finanziare altre priorità in Inghilterra.
- 2.3 L'indagine del Mediatore ha altresì rivelato i dettagli della procedura della Commissione che aveva portato all'approvazione della decisione 96/388: la divisione della DG VI competente in materia aveva elaborato un documento di lavoro ed un progetto di decisione, che

²⁴ L'approvazione è stata concessa con la decisione della Commissione 94/836/CE (GU L 352 del 1994, pag. 12) recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nel Regno Unito, per il periodo dal 1994 al 1999.

²⁵ Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, GU L 91 del 1990, pag. 1.

²⁶ Decisione della Commissione 96/388/CE del 17 giugno 1996, GU L 155 del 1996, pag. 58.

erano stati oggetto di consultazione da parte di altre divisioni della DG VI, comprese quelle responsabili della concorrenza e del settore della carne suina, nonché di altre Direzioni generali e del Servizio giuridico. La questione era stata esaminata con una procedura orale nell'incontro settimanale della Commissione e aveva ricevuto l'autorizzazione all'adozione in base a poteri delegati, dopo essere stata trasmessa al comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale (comitato STAR), che aveva espresso parere favorevole all'unanimità.

- 2.4 La Commissione ha trasmesso al Mediatore i documenti presi in esame nelle suddette procedure, compresi: il documento di lavoro ed il progetto di decisione; tutte le note di approvazione dei servizi della Commissione consultati; i documenti elaborati per la procedura orale della Commissione ed i verbali delle sedute del comitato STAR.
- 2.5 Il denunciante ha dichiarato che i documenti di cui sopra dimostravano che la Commissione aveva chiesto un parere adeguato, ma riteneva che tale parere fosse errato in quanto gli effetti dell'azione intrapresa non poteva essere conosciuti e l'impatto sull'industria britannica della carne suina era stato di proporzioni gigantesche.
- 2.6 Anche se la valutazione del denunciante delle conseguenze del ritiro dei contributi per la trasformazione e la commercializzazione è corretta, dall'indagine del Mediatore non è risultato che l'adozione della decisione della Commissione 96/388/CE abbia violato norme o principi per essa vincolanti. Di conseguenza, non si sono riscontrati estremi di cattiva amministrazione nell'adozione della decisione 96/388/CE.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORE OSSERVAZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO

Il Mediatore ha posto l'accento sulla costante preoccupazione espressa dal denunciante riguardo al fatto che il ritiro delle sovvenzioni agli investimenti, effettuato su richiesta del governo britannico, avesse reso il settore inglese della carne suina non concorrenziale rispetto allo stesso settore in altri Stati membri in cui i contributi continuano ad essere disponibili. Il Mediatore ha fatto riferimento al diritto di petizione del denunciante presso il Parlamento europeo per qualsiasi questione che rientri nella sfera di attività della Comunità e che lo riguardi direttamente.

DIFFERENZE REGIONALI NELLA CAPACITÀ DI SODDISFARE I REQUISITI DI UNA GARA D'APPALTO

Decisione sulla denuncia 1037/97/VK presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 1997 la signora P. ha presentato una denuncia al Mediatore sostenendo che la Commissione aveva illecitamente rifiutato l'offerta da lei presentata in una gara di appalto per l'aggiudicazione di contratti di traduzione.

La denunciante, traduttrice di professione, aveva fatto domanda per ottenere un contratto per la prestazione di servizi di traduzione ai sensi del programma della Commissione di inviti a presentare offerte. La sua domanda era stata respinta non essendo conforme al punto 13 f) dei criteri di ammissione²⁷. Tale punto faceva obbligo ai candidati di fornire la prova di aver tradotto almeno 1500 pagine nella lingua d'arrivo durante un periodo specificato di tre anni.

La firmataria sosteneva che tale requisito non poteva essere rispettato da traduttori provenienti dai Länder orientali della Germania, in quanto essi avevano avuto minori opportunità di totalizzare un numero così elevato di pagine tradotte. Secondo la denunciante, nel mercato regionale, orientato verso le esportazioni, non esisteva una domanda elevata di traduzioni dal francese verso il tedesco.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, il parere della Commissione era il seguente.

Il servizio di traduzione della Commissione aveva pubblicato un invito a presentare offerte per la prestazione di servizi di traduzione in tedesco allo scopo di stipulare una nuova serie di contratti quadro e continuare a far fronte al suo fabbisogno di servizi esterni di traduzione senza interruzione.

Per selezionare i candidati, l'autorità aggiudicatrice doveva accertare la competenza tecnica ed economica di coloro che avevano risposto a all'invito a presentare offerte. I criteri di selezione esposti al punto 13 del bando di gara costituivano una serie di requisiti che potevano ragionevolmente essere soddisfatti da un traduttore sperimentato che lavorasse a tempo pieno. I candidati dovevano soddisfare tutti i requisiti di cui al punto 13 del bando di gara per poter essere ammessi alla selezione.

I candidati che non avessero fornito informazioni complete e soddisfacenti ai sensi di uno qualsiasi dei capoversi del punto 13 venivano respinti.

²⁷ Procedura ristretta di concorso della Commissione europea, Divisione di traduzione esterna (97/S 62 -36298/FR)

L'Unità di traduzioni esterne conserva i fascicoli con i dati di tutti i candidati ed esorta questi ultimi ad aggiornare i propri fascicoli con qualsiasi informazione che si riveli importante. In tal modo essi possono essere informati sui futuri inviti a presentare offerte che la Commissione potrebbe pubblicare per la fornitura di servizi di traduzione nelle sue lingue ufficiali.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni la denunciante ribadiva la sua denuncia.

LA DECISIONE

- 1 Il punto 13 f) dei criteri di selezione faceva obbligo ai candidati di fornire la prova di avere tradotto in tedesco almeno 1500 pagine durante un periodo specificato di 3 anni.
- 2 Spetta alla Commissione selezionare i criteri tecnici per l'aggiudicazione dei contratti. La Commissione ha spiegato i motivi che l'hanno indotta ad adottare il criterio in questione. L'indagine del Mediatore non ha individuato elementi che facessero pensare che tale criterio non fosse obiettivamente giustificabile.
- 3 La denunciante sosteneva che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare tale criterio a causa della diversa capacità dei contraenti di varie regioni di soddisfarlo.
- 4 Il Mediatore non è a conoscenza di alcuna norma o principio giuridico che possa impedire alla Commissione di usare un criterio giustificabile obiettivamente in un invito a presentare offerte a causa della diversa capacità dei contraenti di varie regioni di soddisfarlo.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

DECISIONE DI ARCHIVIARE IL FASCICOLO DI UNA DENUNCIA EX ARTICOLO 169 (NUOVO ARTICOLO 226)

Decisione sulla denuncia 1060/97/OV presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 1997 la signora V., presidente della Medasset ("Associazione mediterranea per il salvataggio delle tartarughe marine") ha presentato una denuncia al Mediatore concernente il modo in cui la Commissione aveva trattato la sua denuncia del 15 giugno 1994 in cui si sosteneva che il governo greco aveva violato, sull'isola di Zacinto, la direttiva del Consiglio 92/43/CEE e la legislazione nazionale e internazionale sulla protezione delle tartarughe marine.

Il 15 giugno 1944 la Medasset aveva sporto denuncia alla Commissione per la violazione da parte del governo greco, nella baia di Lagana dell'isola

greca di Zacinto, della direttiva 92/43²⁸ per quanto riguarda la protezione delle tartarughe marine (*Caretta caretta*). La denunciante in particolare sosteneva che il governo greco non aveva recepito la direttiva 92/43 nella legislazione nazionale entro il termine di due anni fissato nella direttiva stessa. Nella sua denuncia, la Medasset attirava inoltre l'attenzione della Commissione su varie violazioni da parte del governo greco del diritto nazionale e internazionale, più particolarmente della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (la cosiddetta Convenzione di Berna del Consiglio d'Europa). La denunciante reiterava la sua denuncia ogni anno a partire dal 1994 e teneva la DG XI (ambiente) regolarmente informata della situazione a Zacinto inviando prove fotografiche e speciali rapporti di verifica sulla situazione delle tartarughe marine a Zacinto che la Medasset aveva presentato al Segretariato generale per l'ambiente del Consiglio d'Europa²⁹.

Il 26 aprile 1996 la Medasset ha ricevuto una lettera dalla Commissione secondo la quale la Commissione era soddisfatta degli sforzi compiuti dal governo per tutelare la *Caretta caretta* a Zacinto, dato che erano stati compiuti passi significativi per un'effettiva protezione delle tartarughe marine nella baia di Lagana. Pertanto l'esame della denuncia era stato sospeso. Con lettera dell'11 marzo 1997 la denunciante veniva infine informata dal Capo dell'Unità Affari giuridici della DG XI - B che il dossier su tale caso era stato archiviato.

La denunciante ha pertanto scritto al Mediatore nel novembre 1997 sostenendo che la decisione della Commissione di non avviare una procedura giudiziaria contro il governo greco nel caso di specie era ingiustificata e arbitraria. In secondo luogo, la denunciante asseriva che il periodo di tempo intercorso tra la registrazione della denuncia e la lettera con la quale la Commissione informava la denunciante che non avrebbe avviato una procedura contro il governo greco era troppo lungo (oltre due anni e mezzo). Infine, nel giugno 1997 la Medasset ha sollevato vari problemi sul tema con la Commissaria Bjerregaard, responsabile dell'ambiente, ma non ha mai ricevuto una risposta. La denunciante ha allegato un'ampia documentazione sulla materia, compresi i vari rapporti di verifica presentati al Consiglio d'Europa.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione nel dicembre 1997. Nei suoi commenti la Commissione ha innanzi tutto sottolineato di aver agito conformemente agli impegni presi nel quadro dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore (rif. 303/97/PD, risposta della Commissione in data 24 luglio 1997), anche se l'oggetto della denuncia risaliva a una data prece-

²⁸ Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 1992, pag.7.

²⁹ La Medasset ha presentato vari rapporti di verifica alla 14a, 15a, 16a e 17a riunione del comitato permanente della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), riguardanti la protezione della tartaruga marina a Zacinto (baia di Lagana), Grecia.

dente a tali impegni. La Commissione ha dichiarato in particolare di avere fornito alla denunciante le ragioni per le quali il fascicolo sulla denuncia era stato archiviato. La Commissione ha descritto l'esame della denuncia come segue:

La Commissione registrava la lettera di denuncia del 15 giugno 1994 come denuncia ufficiale (rif. P 94/4667). La denuncia asseriva che il governo greco non aveva ottemperato alla direttiva 92/43/CEE e alla Convenzione di Berna³⁰ per quanto riguarda la protezione delle tartarughe marine nella baia di Lagana a Zacinto. Dalla registrazione della denuncia la Commissione aveva seguito attivamente il caso tramite corrispondenza ufficiale, riunioni pacchetto e nel quadro della Convenzione di Berna.

Dopo aver raccolto le informazioni in materia, comprese quelle fornite dal Consiglio d'Europa, la Commissione scriveva il 3 agosto 1994 alle autorità greche attirando la loro attenzione sulle accuse della denunciante. Pur contenendo elementi positivi che indicavano che erano state adottate misure concrete di protezione delle tartarughe, la risposta delle autorità greche in data 23 novembre 1994 non soddisfaceva la Commissione. Pertanto il 21 giugno 1995 la Commissaria Bjerregaard inviava una lettera al Ministro greco dell'ambiente con richiesta che venissero adottate misure immediate. Nell'estate del 1995 il Ministro annunciava ufficialmente una serie di misure concrete. Dopo una nuova lettera della Commissione in data 20 dicembre 1995, le autorità greche rispondevano il 27 febbraio 1996 informando la Commissione delle misure che erano già state attuate (tra le quali la chiusura di stabilimenti illegali) e annunciando misure aggiuntive per il futuro (tra le quali la creazione di un parco marino).

Il 18 aprile 1996 la Commissione informava la denunciante del contenuto della lettera inviata dalle autorità greche e le chiedeva di esprimere i suoi commenti su di essa. La denunciante non era soddisfatta delle misure che riteneva insufficienti. Un'altra organizzazione che a sua volta aveva sporto denuncia esprimeva commenti complessivamente positivi sullo sviluppo della situazione. Gli sviluppi positivi di cui avevano parlato le autorità greche erano altresì confermati dai risultati di un programma relativo alla protezione della Caretta caretta e finanziato dalla Commissione.

Dopo tale risposta e ulteriori discussioni durante una riunione svoltasi ad Atene, la Commissione decideva di archiviare il fascicolo per mancanza di prove di violazione del diritto comunitario, ma continuava a seguire la questione mediante contatti bilaterali con le autorità greche in modo da garantire l'attuazione concreta delle misure annunciate, in particolare la creazione del parco marino.

Con lettera dell'11 marzo 1997 la denunciante veniva informata della decisione di archiviare il fascicolo, nonché delle ragioni che avevano portato a tale decisione. La Commissione riteneva di avere fornito alla denunciante tutte le ragioni pertinenti per la sua decisione, vale a dire quelle afferenti alla natura dei requisiti giuridici e alla natura delle informazioni a sua dispo-

³⁰ Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, stipulata a Berna il 19 settembre 1979, GU L 38 del 1982, pag. 1.

sizione. Al tempo stesso la Commissione continuava a seguire il caso contattando le autorità greche con lettera del 14 marzo 1997 in cui chiedeva ulteriori informazioni sull'attuazione delle misure di protezione e sui progressi nella creazione del parco marino nazionale nella baia di Lagana.

Il 21 luglio 1997 le autorità greche notificavano una decisione ministeriale alla Commissione con la quale approvavano uno studio ambientale ad hoc sulla baia di Lagana e un progetto di decreto presidenziale relativo alla creazione del parco marino nazionale di Zacinto. Ulteriori formazioni sull'iter dell'adozione del decreto presidenziale venivano trasmesse alla Commissione il 22 settembre 1997. I servizi della Commissione avevano studiato le informazioni fornite dalle autorità greche e avevano ritenuto che il decreto presidenziale affrontasse in maniera positiva l'ecosistema dell'area nel suo complesso.

La denunciante, che era stata informata di questi sviluppi con lettera del 26 novembre 1997, veniva invitata a fornire alla Commissione qualsiasi elemento pertinente che mettesse in evidenza una violazione del diritto comunitario in materia di ambiente, nel qual caso la Commissione avrebbe avviato la procedura di cui all'articolo 169.

Stando così le cose, la Commissione respingeva le tre asserzioni della denunciante. In primo luogo, per quanto riguarda l'asserzione che la decisione di non aprire un procedimento giudiziario contro le autorità greche fosse ingiustificata ed arbitraria, la Commissione dichiarava di aver esaminato accuratamente il problema della tutela delle tartarughe marine e di aver mantenuto il dossier aperto fino a che non si era convinta che erano state adottate misure concrete per la loro conservazione e che pertanto non sussisteva una violazione del diritto comunitario. Per quanto riguarda la seconda asserzione, la Commissione riteneva di aver seguito attivamente la questione durante il periodo di due anni e mezzo intercorso tra la registrazione della denuncia e la decisione di non avviare la procedura di infrazione, che si trattava di un difficile dossier di salvaguardia della natura in cui un'azione precipitosa era inopportuna. In terzo luogo, per quanto riguarda l'asserita mancata risposta della Commissaria Bjerregaard, la Commissione faceva presente che la Commissaria aveva delegato tale responsabilità ai suoi servizi i quali avevano tenuto la denunciante molto bene informata degli sviluppi, in particolare nella lettera del 26 novembre 1997 in cui la informavano degli ultimi sviluppi dopo la riunione con la Commissaria del giugno 1997.

Le osservazioni della denunciante

Nel gennaio 1998, facendo seguito alla lettera della Commissione del 26 novembre 1977 in cui si chiedeva alla denunciante di fornire alla Commissione nuove informazioni che rendessero nota un'eventuale violazione del diritto comunitario, la denunciante ha inviato alla Commissione una copia della sua relazione per la riunione del comitato permanente della Convenzione di Berna (Consiglio d'Europa, dicembre 1997). La denunciante osservava che negli ultimi tre anni la situazione delle tartarughe marine a Zacinto non era cambiata, poiché le costruzioni illegali erano ancora lì e le taverne illegali erano attive e il parco marino nazionale esisteva solo sulla carta. Il decreto presidenziale non era stato ancora adot-

tato. La denunciante allegava ai suoi commenti la copia di una relazione della società greca per la protezione della tartaruga marina che ripeteva più o meno gli stessi concetti della sua relazione. La denunciante dichiarava inoltre che le azioni della DG XI si basavano unicamente sulle dichiarazioni del governo greco e ignoravano completamente la situazione reale a Zacinto e la posizione del comitato permanente della Convenzione di Berna. Concludendo che era chiaro che il governo greco violava la direttiva 92/43 e la Convenzione di Berna, la denunciante chiedeva che il fascicolo fosse mantenuto aperto.

La denunciante trasmetteva altre informazioni alla Commissione il 29 giugno, il 10 e il 14 luglio 1998, attirando l'attenzione della Commissione sulla completa assenza di progressi nella situazione a Zacinto e sullo scadere del termine del 25 marzo 1998 per la creazione del parco marino nazionale secondo quanto concordato tra il governo greco, il comitato permanente della Convenzione di Berna e l'Unione Europea. La Commissione (DG XI - D/2) aveva svolto un'indagine in loco nel luglio 1998, ma secondo la denunciante le autorità locali avevano fatto in modo di presentare una situazione positiva che non corrispondeva al vero e che veniva contraddetta da prove fotografiche presentate dalla denunciante alla Commissione. Il 6 ottobre 1998 la denunciante trasmetteva al Mediatore una copia della sua ultima relazione presentata alla 18^a riunione del comitato permanente della Convenzione di Berna.

ULTERIORI INDAGINI

Per appurare quale seguito la Commissione avesse riservato alle nuove informazioni inviate dalla denunciante e all'indagine in loco effettuata nel luglio 1998, l'ufficio del Mediatore ha contattato l'unità responsabile della Commissione (DG XI - D/2). La Commissione ha informato l'ufficio del Mediatore che a seguito dell'indagine in loco del luglio 1998 essa aveva deciso nell'ottobre 1998 di avviare d'ufficio una nuova procedura d'infrazione contro le autorità greche, il che era stato reso noto con un comunicato stampa. La Commissione aveva informato la denunciante della nuova procedura d'infrazione nel dicembre 1998 nel corso della 18^a riunione del comitato permanente della Convenzione di Berna, svoltasi a Strasburgo.

LA DECISIONE

- 1 L'asserzione che la decisione di archiviare il fascicolo sulla denuncia fosse ingiustificata ed arbitraria**
- 1.1 La denunciante asseriva che la decisione della Commissione di archiviare il dossier sulla denuncia e di non avviare una procedura giudiziaria contro le autorità greche fosse ingiustificata ed arbitraria. Pertanto tale aspetto della denuncia ipotizzava la cattiva amministrazione nella procedura amministrativa di esame di una denuncia per violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro (procedura ex articolo 169). Allorché la Commissione decide di aprire una procedura per infrazione o di archiviare il fascicolo, essa ha il dovere di enunciare le ragioni della sua decisione e di comunicare tali ragioni

al denunciante. Tale obbligo di fornire le ragioni di una decisione può anche essere soggetto a una supervisione del Mediatore. L'indagine del Mediatore relativamente a questa parte della denuncia ha pertanto esaminato se la Commissione avesse debitamente fornito le ragioni della sua decisione di archiviare il fascicolo sulla denuncia.

- 1.2 La denunciante era stata informata della decisione di archiviare il fascicolo con lettera del Capo dell'Unità affari giuridici della DG XI - Direzione B, in data 11 marzo 1997. Il Mediatore aveva rilevato che, in questa lettera dettagliata di due pagine, la Commissione informava in primo luogo la denunciante di tenere conto dei nuovi impegni assunti dalle autorità greche alla riunione di Atene del maggio 1996. La Commissione aveva inoltre vagliato le informazioni fornite dalla denunciante in una lettera alla Commissaria Bjerregaard datata 17 febbraio 1999, nonché altre informazioni a disposizione dei servizi della Commissione.
- 1.3 La Commissione decideva che tali elementi non mettevano in evidenza una violazione del diritto comunitario. In particolare, la Commissione teneva conto del fatto che le autorità greche avevano adottato una serie di misure concrete per proteggere i luoghi di cova e di nidificazione delle tartarughe marine a Zacinto. La lettera conteneva una descrizione di tali misure.
- 1.4 Per quanto riguarda la creazione del parco marino, la Commissione faceva riferimento all'obbligo che le autorità greche si erano assunte di finire i lavori entro il 25 marzo 1998. La Commissione dichiarava inoltre di poter soltanto vigilare a che le autorità greche rispettassero gli obblighi della direttiva 92/43, ma di non poter intervenire sotto forma di misure di esecuzione, il che rientra nelle attribuzioni nazionali.
- 1.5 La commissione infine informava la denunciante che la DG XI avrebbe seguito i progressi nell'attuazione delle misure e che, qualora non fossero stati compiuti dei progressi, avrebbe avviato la procedura d'infrazione. La lettera concludeva dichiarando che la denunciante sarebbe stata tenuta al corrente dell'esito del caso.
- 1.6 Da quanto suesposto risultava che la Commissione aveva debitamente fornito le ragioni della sua decisione di archiviare il fascicolo e aveva informato la denunciante in maniera dettagliata di tali ragioni. Inoltre la Commissione aveva deciso di avviare d'ufficio una procedura d'infrazione contro le autorità greche dopo l'indagine in loco. La Commissione aveva informato la denunciante della sua decisione nel dicembre 1998. La Commissione aveva pertanto agito entro i limiti della sua autorità legale e non risultava esservi stata cattiva amministrazione.

2 Il presunto periodo di tempo troppo lungo tra la registrazione della denuncia e la decisione di archiviare il dossier

- 2.1 Per quanto riguarda l'affermazione che il periodo di tempo intercorso tra la registrazione della denuncia e la decisione di archiviare il dossier fosse stato troppo lungo, la Commissione osservava che era evi-

dente dai dettagli forniti che durante tutto questo tempo essa aveva attivamente seguito la questione. La Commissione richiamava inoltre l'attenzione su come in casi complessi e difficili di salvaguardia del patrimonio naturale un'azione precipitosa fosse spesso inopportuna.

- 2.2 Il Mediatore ha rilevato che, per quanto riguarda tale aspetto della procedura ex articolo 169, la Commissione ha osservato nei suoi commenti nel quadro dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore 303/97/PD che ai sensi del suo regolamento interno una decisione di archiviare un fascicolo senza darvi alcun seguito o una decisione di avviare una procedura d'infrazione ufficiale devono essere prese per ogni denuncia entro il periodo massimo di un anno dalla data in cui essa è stata iscritta al registro, eccezion fatta per casi speciali, le cui ragioni vanno specificate³¹. Tali ragioni sono spesso imputabili al fatto che le discussioni e gli scambi con le autorità nazionali richiedono parecchio tempo.
- 2.3 Nel caso di specie, in cui la decisione di archiviare il fascicolo è stata presa dopo un periodo di circa 3 anni, è risultato che la Commissione aveva fornito una giustificazione sufficiente per questo periodo così lungo. Il Mediatore ha osservato che la denuncia costituiva in effetti un caso complesso e difficile di protezione della natura. Risultava sia dalle informazioni fornite dalla denunciante che dai dettagli contenuti nelle osservazioni della Commissione che, tra il luglio 1994 e il marzo 1997, la Commissione aveva indagato attivamente su tale denuncia, coinvolgendo altresì la denunciante nella sua indagine. In particolare, il Mediatore ha rilevato che, dopo aver registrato la denuncia e aver raccolto le informazioni pertinenti, comprese quelle fornite dal Consiglio d'Europa, la Commissione aveva scritto nell'agosto 1994 alle autorità greche, le quali le avevano risposto nel novembre 1994. Non essendo soddisfatta della risposta delle autorità greche, la Commissione aveva scritto nuovamente nel giugno 1995 e nel dicembre 1995 chiedendo di essere informata sulle misure adottate. Nel novembre e nel dicembre 1995 si era avuto un carteggio tra la Commissaria Bjerregaard e la denunciante, la quale era inoltre rimasta in stretto contatto con la DG XI. Nel febbraio 1996 le autorità greche avevano informato la Commissione delle misure già attuate e delle misure supplementari che sarebbero state prese. Nell'aprile 1996 la Commissione informava la denunciante, in una lettera di tre pagine, in merito a tali misure e chiedeva che esprimesse i suoi commenti. Nel giugno 1996 la denunciante presentava le sue osservazioni alla Commissione.
- 2.4 Dopo la risposta della denunciante e le discussioni durante le riunioni di Atene nel maggio 1996, la Commissione decideva infine di chiudere il caso e informava la denunciante della sua decisione in data marzo 1997.

³¹ 303/97/PD, che figura nella relazione annuale del Mediatore europeo del 1997, pag. 272.

- 2.5 Risultava da quanto suesposto che, dati i numerosi scambi di informazioni che avevano avuto luogo tra la Commissione, le autorità greche e la denunciante, il lungo periodo intercorso tra la registrazione della denuncia e la decisione di archiviare il fascicolo non poteva essere considerato un caso di cattiva amministrazione.

3 La presunta mancata risposta della Commissaria Bjerregaard

- 3.1 Per quanto riguarda l'asserzione della denunciante che la Commissaria Bjerregaard non aveva risposto per iscritto alle domande che le erano state poste durante la sua visita ad Atene nel giugno 1997, la Commissione osservava che la Commissaria aveva delegato tale responsabilità ai suoi servizi i quali avevano tenuto la denunciante molto ben informata sugli sviluppi, in particolare con la lettera del 26 novembre 1997.
- 3.2 Il Mediatore ha rilevato che la denunciante aveva di fatto ricevuto una risposta dai servizi della Commissione con la lettera del 26 novembre 1997. In tale lettera, che si riferisce esplicitamente alle questioni portate all'attenzione della Commissaria Bjerregaard nel giugno 1997, la Commissione informava la denunciante degli ultimi sviluppi (corrispondenza con le autorità greche nel marzo, luglio e settembre 1997) e invitava la denunciante a fornire alla Commissione qualsiasi nuova informazione pertinente che portasse alla luce un'eventuale violazione del diritto comunitario. Quindi, per quanto riguarda questo aspetto della denuncia non veniva rilevato alcun caso di cattiva amministrazione.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

RISERVATEZZA IN UNA GARA D'APPALTO

Decisione sulla denuncia 1086/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 1997 il signor L. ha presentato una denuncia al Mediatore contro il rifiuto della Commissione di fornirgli le copie di otto proposte che erano state presentate in relazione al programma SAVE II e che erano state accettate.

Gli antefatti della denuncia erano i seguenti: nel 1997 la Commissione aveva pubblicato un invito a presentare proposte per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità europea sotto l'egida del programma comunitario di risparmio energetico "SAVE II". Il denunciante aveva presentato una proposta che non era stata selezionata dalla Commissione. Allorché era stato informato che il suo progetto non era stato selezionato egli aveva scritto alla Commissione chiedendo le copie di otto proposte presentate in base alla procedura e che erano state accettate. La lettera

del denunciante alla Commissione indicava che egli desiderava valutare se le proposte qualificatesi erano maggiormente o altrettanto vantaggiose in termini economici rispetto alle sue.

Nella sua risposta al denunciante la Commissione si era richiamata all'invito a presentare proposte pubblicato nella Gazzetta ufficiale che dichiarava che:

“Le informazioni fornite alla Comunità relativamente alla candidatura di una proposta o al contratto verranno trattate in maniera riservata.”

Su tale base la Commissione riteneva di non poter fornire al denunciante le copie delle altre proposte partecipanti.

Nella sua denuncia al Mediatore il denunciante asseriva che la Commissione aveva illegittimamente rifiutato l'accesso a otto proposte qualificatesi, e che aveva sprecato il denaro pubblico selezionando indebitamente progetti dispendiosi.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere la Commissione ha ribadito la sua posizione di essere tenuta ad agire in conformità dell'impegno assunto, nell'invito a presentare proposte, di mantenere riservate tutte le proposte partecipanti alla gara.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha ribadito la sua denuncia.

LA DECISIONE

- 1 Per quanto riguarda la prima asserzione del denunciante, era chiaro che la Commissione nel suo invito a presentare proposte aveva promesso agli eventuali candidati che le loro proposte sarebbero state trattate in maniera riservata. La Commissione era tenuta a rispettare tale impegno. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che l'osservanza da parte della Commissione di tale impegno non costituisse un caso di cattiva amministrazione. Tuttavia, il fatto che la Commissione si fosse assunta tale impegno ha indotto il Mediatore a rivolgerle ulteriori osservazioni (di seguito).
- 2 Per quanto riguarda la seconda asserzione del denunciante circa lo spreco di denaro pubblico, non risultavano esservi elementi a sostegno di tale affermazione. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che ulteriori indagini su tale affermazione fossero ingiustificate.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, non è risultato che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Alla luce dei fatti del caso, il Mediatore ha ritenuto importante esprimere le seguenti ulteriori osservazioni. Era risultato che la Commissione si era assunta un impegno generale a osservare la riservatezza riguardo a tutte le informazioni ricevute dai partecipanti alla procedura in questione. E' chiaro che la Commissione è tenuta a rispettare tale impegno. E' anche chiaro che un siffatto impegno ostacola la trasparenza e il diritto delle parti all'informazione. Pertanto il Mediatore ha suggerito che per promuovere la trasparenza delle sue attività la Commissione riconsideri la pertinenza di tale impegno generale.

ANNULLAMENTO DI UNA GARA DA PARTE DEL GOVERNO GRECO (ARTICOLO 226 CE)

Decisione sulla denuncia 1140/97/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La denuncia è stata presentata al Mediatore nel novembre 1997 da un avvocato per conto di un cliente, il consorzio "Casino d'Athènes". I fatti salienti contenuti nella denuncia erano i seguenti:

In data 13 gennaio 1995, in seguito ad un bando di gara internazionale, il consorzio "Casino d'Athènes" aveva ottenuto da parte del governo greco un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di casinò. A distanza di oltre un anno, il governo greco aveva annullato l'autorizzazione.

Il 20 dicembre 1996 l'interessato ha presentato denuncia alla Commissione per conto del proprio cliente, sostenendo che il governo greco aveva violato le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Il 24 febbraio 1997 il Commissario MONTI ha comunicato al denunciante che la DG XV/B/3 si sarebbe occupata del caso.

Il 20 giugno ed il 17 luglio 1997 l'interessato incontrava il direttore della DG XV/B, signor MATTERA. Nel corso dell'ultimo incontro, egli ha consegnato ulteriori documenti relativi alla denuncia. Si è giunti all'accordo che la DG XV avrebbe continuato ad occuparsi del caso.

Nella settimana del 13-18 ottobre 1997 i clienti del denunciante hanno letto sulla stampa greca che la Commissione aveva archiviato il loro caso. Il denunciante, in seguito, ha appreso che la Commissione aveva archiviato il caso in un incontro svoltosi il 15 ottobre 1997.

Nella denuncia al Mediatore, il denunciante ha sostenuto che:

- (i) la Commissione avrebbe dovuto avvertirlo che prevedeva di archiviare il fascicolo e avrebbe dovuto invitarlo a formulare osservazioni entro un periodo ragionevole, in ossequio all'impegno assunto nei confronti del Mediatore europeo nell'indagine di propria iniziativa in merito alle procedure relative ai casi d'infrazione;

(ii) la decisione di archiviare il fascicolo era stata adottata sulla base di un incontro dei capi di gabinetto dei Commissari, mentre il fascicolo era ancora in fase di trattazione da parte del servizio competente.

L'INDAGINE

Per evitare fraintendimenti, è opportuno ricordare che il trattato CE conferisce al Mediatore europeo il potere di indagare su presunti casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo statuto del Mediatore prevede specificamente che non può costituire oggetto di denuncia al Mediatore alcuna azione compiuta da altra autorità o persona. Le indagini del Mediatore relative alla denuncia in esame sono state pertanto finalizzate ad appurare se vi sia stata cattiva amministrazione nell'operato della Commissione europea.

Il parere della Commissione

In sintesi, il parere della Commissione è il seguente. I servizi della Commissione hanno esaminato attentamente la denuncia presentata per conto del consorzio "Casino d'Athènes". Con lettera del 23 aprile 1997, la Commissione ha invitato le autorità greche a fornire una spiegazione in merito. Le autorità greche hanno risposto il 6 giugno 1997 e la questione è stata discussa in occasione di un incontro bilaterale tra la Commissione e le autorità greche, tenutosi ad Atene alla fine di giugno 1997.

Il denunciante ha in seguito chiesto un incontro con i servizi della Commissione per essere informato degli sviluppi del caso. In un incontro del 17 giugno 1997, il denunciante è stato messo al corrente della procedura seguita dai servizi della Commissione per trattare il caso nonché della loro valutazione. Durante tale incontro, i servizi della Commissione hanno espresso la speranza di ricevere ulteriori elementi da parte del denunciante per poter continuare ad esaminare il caso. Tuttavia, nulla è stato ricevuto in merito.

Per quanto riguarda la prima denuncia del ricorrente, la Commissione, nel suo parere, ha affermato di avere adottato tutte le misure interne necessarie per informare i propri servizi dell'impegno assunto nei confronti del Mediatore nell'ambito dell'indagine sulle procedure d'infrazione. Tuttavia, nel momento in cui si era deciso di archiviare il caso, la Commissione non aveva ancora attuato le misure interne per rispettare tale impegno.

Per quanto riguarda la seconda denuncia del ricorrente, la Commissione ha dichiarato che, in considerazione delle risposte fornite dalle autorità greche e del fatto che il denunciante non avesse trasmesso nuove informazioni, il caso era stato esaminato dalla Commissione in uno degli incontri regolari relativi alle procedure d'infrazione. Questo incontro, come di regola, era stato preceduto da uno speciale incontro dei capi di gabinetto nel corso del quale era stato previsto di archiviare il caso. Dato che il denunciante era stato ascoltato già prima dell'adozione di tale decisione, l'archiviazione era stata decisa sulla base di informazioni ritenute sufficienti. Gli interessati sono stati informati della decisione e della relativa motivazione con lettera datata 11 novembre 1997.

Osservazioni del denunciante

Il parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante, con l'invito a formulare osservazioni; non è stata ricevuta alcuna osservazione in merito.

ULTERIORI INDAGINI

Nel dicembre 1998, dopo un attento esame del parere della Commissione, il Mediatore ha chiesto alla Commissione copia della lettera inviata al denunciante in data 11 novembre 1997. La Commissione ha trasmesso la lettera in questione nel gennaio 1999.

Il 1° marzo 1999 il Mediatore ha informato la Commissione di avere completato le proprie indagini sul primo aspetto della denuncia. Per quanto riguardava il secondo aspetto della denuncia, il Mediatore ha dichiarato che era necessario che i propri servizi consultassero il fascicolo della Commissione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma³² dello statuto del Mediatore.

Nella risposta del 14 aprile 1999, la Commissione ha fornito ulteriori informazioni sulla procedura che si era conclusa con l'archiviazione del fascicolo sulla denuncia relativa al "Casino d'Athènes". La Commissione ha dichiarato che, ai sensi delle proprie procedure d'infrazione, il caso avrebbe dovuto essere discusso alla riunione della Commissione del 15 ottobre 1997.

"In vista di quell'incontro, i servizi della Commissione hanno redatto (3 settembre 1997) la "fiche infraction" obbligatoria, nella quale risultava che si era in attesa di ulteriori informazioni che il denunciante intendesse presentare. Fino al 30 settembre, la proposta dei servizi non è stata modificata, ma era ormai palese che, essendo trascorsi oltre due mesi dalla richiesta, non sarebbero stati trasmessi ulteriori elementi. Alla luce di tale situazione, quando il caso è stato discusso nell'incontro dei capi di gabinetto del 9 ottobre 1997, è stata adottata la decisione di proporre alla Commissione l'archiviazione del caso, dato che era chiaro che non si dovessero attendere ulteriori informazioni da parte dell'interessato. Il 15 ottobre 1997 la Commissione, basandosi su quella proposta, ha archiviato il caso".

La Commissione, inoltre, ha allegato, in via riservata, copia del modello standard utilizzato per registrare gli sviluppi delle indagini della Commissione su presunte violazioni (*fiche infraction*) nonché un calendario degli eventi. La Commissione ha dichiarato che questi erano gli unici documenti del fascicolo relativi all'archiviazione del caso e che, per tale motivo, aveva deciso di trasmetterli al Mediatore evitando l'incomodo al suo personale di doverli consultare *in loco*.

³² Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarsi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati

La Commissione ha anche sottolineato che, nella lettera dell'11 novembre 1997 inviata al denunciante, i servizi della Commissione lo avevano informato che si sarebbe potuta avviare una nuova procedura di infrazione se avesse fornito fatti e argomenti nuovi, ma che a quell'invito non era seguita alcuna risposta.

L'ispezione del fascicolo e l'assunzione di testimonianze

Il 22 aprile 1999 il Mediatore ha scritto alla Commissione, ringraziandola per le ulteriori informazioni e per le copie dei documenti e ribadendo la richiesta di ispezionare il fascicolo. Il Mediatore ha altresì informato la Commissione che, dopo un attento esame delle informazioni e dei documenti trasmessigli dalla Commissione il 14 aprile 1999, aveva ritenuto fosse necessario assumere le testimonianze dei funzionari della DG XV che si erano occupati della denuncia "Casino d'Athenès", ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, quarto comma dello statuto del Mediatore³³.

In risposta, la Commissione ha invitato il Mediatore a mettersi in contatto con il Segretariato generale della Commissione per accordarsi in merito all'ispezione del fascicolo ed all'assunzione delle testimonianze, comunicando altresì che i funzionari della DG XV interessati erano il signor Alfonso MATTERA, direttore, ed il signor Konstantinos TOMARAS, amministratore.

Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza in merito alle procedure per l'assunzione delle testimonianze, il 24 giugno 1999 i servizi del Mediatore hanno proceduto all'ispezione del fascicolo ed all'assunzione delle testimonianze.

Le testimonianze sono state assunte in base alla procedura seguente:

- 1 La data, l'orario ed il luogo per l'assunzione delle testimonianze sono stati concordati fra i servizi del Mediatore ed il Segretariato generale della Commissione, che ha informato i testimoni. La testimonianza si è svolta presso la sede del Mediatore a Bruxelles.
- 2 Ciascun testimone è stato sentito separatamente e da solo.
- 3 La lingua del procedimento era stata concordata tra i servizi del Mediatore ed il Segretariato generale della Commissione. Su richiesta dei testimoni, il procedimento si è svolto in francese.
- 4 Prima di procedere alle testimonianze, ciascun testimone è stato reso edotto della procedura.
- 5 Le domande e le risposte sono state registrate e trascritte dai servizi del Mediatore.
- 6 A ciascun testimone è stata inviata la trascrizione della testimonianza per essere firmata. I testimoni sono stati invitati a proporre correzioni linguistiche alle loro risposte e sono stati informati del fatto che, se avessero desiderato correggere o completare una risposta, la nuova

³³ *I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.*

risposta nonché le ragioni per tale decisione sarebbero state riportate in un documento separato e allegato alla trascrizione. Le trascrizioni firmate sono contenute nel fascicolo del Mediatore sul caso in esame.

I servizi del Mediatore hanno informato il denunciante per telefono che era stata effettuata un'ispezione del fascicolo e che erano state assunte le testimonianze. Il denunciante ha dichiarato che il proprio cliente non erano più interessati al caso e che pertanto non intendevano formulare osservazioni sulle testimonianze.

LA DECISIONE

1 La prima obiezione del denunciante

- 1.1 Il denunciante aveva presentato alla Commissione una denuncia su una presunta violazione della normativa comunitaria da parte del governo greco nel caso "Casino d'Athènes". Egli sosteneva che la Commissione avesse archiviato il fascicolo nell'ottobre 1997 senza avergli dato l'opportunità di formulare osservazioni, contrariamente all'impegno che aveva assunto nei confronti del Mediatore europeo nell'indagine di propria iniziativa sulle procedure d'infrazione.
- 1.2 Nell'aprile 1997, il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa sulle possibilità di migliorare la qualità delle procedure amministrative della Commissione nel trattare le denunce riguardanti le violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri.³⁴ Nel corso dell'indagine, la Commissione si è impegnata a garantire che il denunciante sia informato della sua intenzione di archiviare il fascicolo, indicandone i motivi, ad eccezione dei casi in cui la denuncia sia manifestamente infondata ed i casi in cui non si è avuta più notizia dai ricorrenti. Gli interessati pertanto dovrebbero avere la possibilità di presentare osservazioni e critiche sui punti di vista della Commissione prima che sia adottata la decisione di archiviare il caso.
- 1.3 Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che, nel momento in cui aveva deciso di archiviare il fascicolo sul caso in questione, non aveva ancora adottato le misure interne per rispettare l'impegno summenzionato, ma che adesso ha adottato tutte le misure interne necessarie per informare i suoi servizi di tale impegno.
- 1.4 La decisione della Commissione di archiviare il fascicolo sul caso "Casino d'Athènes" è stata contemporanea alla lettera del 13 ottobre 1997 con la quale il Mediatore europeo comunicava alla Commissione la chiusura della summenzionata indagine di propria iniziativa. La lettera del Mediatore informava la Commissione anche dell'importanza che egli attribuiva all'impegno che si era assunta. La spiegazione della Commissione del motivo per cui non aveva rispettato l'impegno in quel caso è stata ritenuta ragionevole. Inoltre, sembra che adesso la Commissione abbia adottato tutte le misure

³⁴ 303/97/PD, riportata nella relazione annuale del Mediatore europeo per il 1997, pagg. 270-274. Cfr. altresì la quindicesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (1997), introduzione pagg. III-IV (COM (1998) 317 def.).

interne necessarie a questo fine. Non risulta pertanto che vi sia stata cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

2 La seconda obiezione del denunciante

- 2.1 Il denunciante ha asserito che la decisione di archiviare il fascicolo sul suo ricorso su una presunta violazione della legge comunitaria da parte delle autorità greche era stata adottata sulla base di un incontro dei capi di gabinetto dei Commissari mentre il fascicolo era ancora in fase di trattazione da parte del servizio competente, la DG XV.
- 2.2 L'articolo 211 del trattato CE stabilisce il ruolo della Commissione quale "custode dei trattati", il cui compito è vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso.
- 2.3 In base alle prove scritte fornite dalla Commissione, il caso "Casino d'Athènes" avrebbe dovuto essere esaminato dalla Commissione nell'incontro del 15 ottobre 1997, in virtù della normale procedura di trattazione dei casi di infrazione. Il 3 settembre 1997 la DG XV ha proposto di mantenere aperto il caso per attendere ulteriori informazioni che il denunciante intendesse presentare e fino al 30 settembre 1997 tale proposta non è stata modificata. Quando il caso è stato discusso all'incontro dei capi di gabinetto del 9 ottobre 1997, si è deciso di proporre alla Commissione l'archiviazione del fascicolo, poiché era chiaro che non sarebbe più pervenuta alcuna ulteriore informazione da parte del denunciante. La Commissione ha agito in base a quella proposta e ha archiviato il fascicolo.
- 2.4 La spiegazione ed i documenti forniti dalla Commissione sembravano non escludere la possibilità che la proposta di archiviare il fascicolo fosse stata avanzata dai capi di gabinetto senza avere dato al servizio competente il tempo necessario per completare l'esame del ricorso. Il Mediatore ha proceduto all'ispezione del fascicolo della Commissione sul ricorso e ha assunto le testimonianze sia del direttore dell'unità della DG XV che si è occupato del caso, il signor MATTERA, sia del funzionario responsabile, il signor TOMARAS.
- 2.5 Durante la consultazione del fascicolo, non sono stati riscontrati documenti contenenti i motivi per cui i capi di gabinetto avrebbero apparentemente proposto di archiviare il fascicolo sul ricorso, sebbene il servizio competente avesse proposto di mantenerlo aperto.
- 2.6 Il Mediatore ha proceduto alle seguenti constatazioni dei fatti, basate sulle testimonianze del signor MATTERA e del signor TOMARAS in risposta alle domande poste dai servizi del Mediatore. Negli incontri del giugno e luglio 1997, il denunciante è stato informato dalla DG XV del fatto che: (i) non risultava esserci alcuna violazione delle norme comunitarie, dato che un appalto può essere annullato, se sussistono i motivi per tale annullamento; (ii) le autorità greche avevano fornito la motivazione e (iii) non si poteva dare seguito al ricorso, a meno che l'interessato non avesse fornito nuovi elementi, quali eventuali prove che l'appalto era stato annullato per favorire un concorrente. Il 3 settembre 1997 la DG XV ha avanzato la proposta di tenere aperto il

caso per dare all'interessato un'ulteriore opportunità di presentare nuovi elementi. Prima dell'incontro dei capi di gabinetto del 9 ottobre 1997, è stato domandato al servizio competente della DG XV se riteneva che si potesse archiviare il caso. Il servizio ha risposto che si poteva procedere in questo senso, poiché il denunciante non aveva fornito ulteriori prove. Il denunciante è stato informato che si sarebbe potuta avviare una nuova procedura d'infrazione, purché egli avesse fornito gli ulteriori elementi richiesti.

- 2.7 Alla luce di quanto esposto, non è risultato che vi sia stata cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla denuncia in esame, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

CONTRIBUTO FINANZIARIO A TITOLO DI THERMIE PER UN PROGETTO DI PARCO EOLICO: PRESUNTA OMISSIONE DI EFFETTUARE UN CONTROLLO DEL PROGETTO

Decisione sulle denunce congiunte 1152/97/OV, 142/98/OV e 149/98/OV presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Rispettivamente nel dicembre 1997 (1152/97/OV) e nel gennaio 1998 (142/98/OV, 149/98/OV), la signora M., il signor e la signora H. ed il signor e la signora F. hanno presentato al Mediatore europeo denunce in merito alle condizioni in base alle quali la Commissione aveva accordato un sostegno finanziario a titolo di Thermie al progetto di parco eolico di Mynydd Gorddu, Ceredigion, Galles (rif. WE/225/91-UK-DK). Considerato che le denunce presentavano elementi comuni, il Mediatore ha deciso di esaminarle congiuntamente.

Una delle doglianze dei denunciati riguardava il fatto che non era stata effettuata alcuna valutazione dell'impatto ambientale del progetto. Tuttavia, tale denuncia era già stata trattata nell'ambito delle petizioni nn. 71/96, 155/96 e 160/96. Sulla base della posizione comune adottata in merito dalla Commissione, la commissione per le petizioni del Parlamento europeo aveva deciso di concludere l'esame delle stesse. Per tale motivo, in data 26 marzo 1998, il Mediatore ha comunicato agli interessati che non poteva condurre un'indagine su tale aspetto delle denunce.

Secondo i denunciati, i fatti salienti erano i seguenti: il sostegno finanziario a titolo di Thermie era stato chiesto da National Power plc., da Nordtank Energy Group e dal dr. H.. Il 13 agosto 1991 la Commissione aveva accettato la proposta ed aveva comunicato ai richiedenti la concessione di un contributo finanziario di circa 1,3 milioni di UKL.

La principale doglianza degli interessati riguardava il fatto che il progetto di parco eolico a Mynydd Gorrddu era stato promosso come un progetto "innovativo, a conduzione locale e rispondente alle esigenze della zona" - ragione per cui era stato ritenuto ammissibile per ottenere un contributo a titolo del programma Thermie -, ma in realtà nascondeva interessi commerciali multinazionali. La società Mynydd Gorrddu Windfarm Ltd era stata creata nel giugno 1991 dalle già esistenti National Power plc. e National Wind Power Ltd per gestire il progetto come impresa commerciale. Due dei suoi direttori erano già a capo di circa 50 imprese eoliche, il che non sembrerebbe corrispondere alla descrizione del progetto come "innovativo". Per tali motivi, contrariamente a quanto sostenuto, non vi era alcun legame con la comunità locale la quale, in definitiva, non avrebbe ricevuto alcun beneficio dal progetto.

Inoltre, la comunità locale avrebbe subito una serie di ripercussioni ambientali negative dal progetto, poiché i promotori avevano evitato di far eseguire una valutazione dell'impatto ambientale, facendo pressione sul comitato di pianificazione al fine di ottenere il permesso per l'installazione. I denunciati inoltre sostenevano che il Consiglio di contea di Ceredigion aveva commesso un grave errore nel concedere l'autorizzazione senza richiedere una valutazione dell'impatto ambientale.

Alla luce di quanto esposto, i denunciati ritenevano che la Commissione europea avesse accettato con eccessiva facilità il progetto dei richiedenti senza cercare di condurre indagini in loco o di verificare attentamente le informazioni contenute nella proposta, prima di accordare il contributo.

Nel 1996 erano stati presentati alla Commissione europea numerosi ricorsi riguardanti la mancanza della valutazione dell'impatto ambientale, uno dei quali sottoscritto congiuntamente dalla signora M., dal signor e dalla signora F. e da altri residenti. Allo stesso tempo, fin dal maggio 1996 il Parlamento europeo aveva ricevuto diverse petizioni da parte del professor T. (n. 71/96), del signor M. (n. 155/96) e del signor F. (n. 160/96). Inoltre, tutti gli interessati al caso in esame, nonché altri residenti, avevano scritto alla Direzione F (Unità di Coordinamento della lotta antifrode - UCLAF) del Segretariato generale della Commissione ed alla DG XVII (energia) nel novembre e dicembre 1997.

In risposta ai denunciati, la Commissione ha dichiarato di essere stata informata dalle autorità del Regno Unito che, nonostante il promotore del parco eolico non fosse tenuto a presentare una valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità locale di pianificazione aveva condotto un'ampia consultazione sulla proposta. Più in particolare, nel raggiungere la decisione di autorizzare il progetto, essa aveva tenuto conto del parere delle persone consultate, del pubblico e dell'architetto responsabile dell'aspetto paesaggistico. La Commissione ha anche osservato che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legislazione britannica nell'aprile 1994, le autorità competenti possono richiedere che le proposte relative ad un parco eolico, prima di essere autorizzate, siano oggetto di valutazione dell'impatto ambientale.

La Commissione tuttavia ha aggiunto che, ai sensi della direttiva 85/337/CEE³⁵, i parchi eolici devono essere sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale qualora gli Stati membri ritengano che le loro caratteristiche lo esigano. La Commissione ha pertanto dichiarato che gli Stati membri hanno un ampio margine di discrezionalità per decidere se i progetti debbano essere sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale. Per tali motivi, essa ha ritenuto che nel caso in questione non fosse stato violato il diritto comunitario in materia di ambiente.

Questa risposta ha costituito altresì la posizione comune della Commissione sulle petizioni nn. 71/96, 155/96 e 160/96, in base alla quale la commissione per le petizioni ha concluso il suo esame delle petizioni nel gennaio 1998.

Non soddisfatti della risposta, i denunciati si sono rivolti al Mediatore. Oltre alla denuncia sulla mancanza di una valutazione dell'impatto ambientale, che è stata trattata dalla commissione per le petizioni, essi hanno presentato altre due denunce:

- 1 In primo luogo, essi hanno confermato la propria denuncia, in base alla quale la Commissione aveva accordato un contributo a titolo di Thermie al progetto di parco eolico di Mynydd Gorddu senza avere proceduto ad un'inchiesta adeguata, ad esempio un'indagine in loco. Per tale motivo, era stato accordato un sostegno finanziario ad un progetto che era stato promosso come un sistema innovativo, a conduzione locale e rispondente alle esigenze della zona, ma che in realtà copriva interessi commerciali multinazionali.
- 2 In secondo luogo, i denunciati hanno sostenuto che le numerose lettere da essi inviate alla DG XVII ed alla Direzione F (UCLAF) del Segretariato generale non avevano ricevuto risposta da parte della Commissione. Essi hanno allegato alle denunce numerosi documenti, tra cui "Mynydd Gorddu: una sintesi", che descrive nei dettagli il modo in cui è stato approvato il progetto di parco eolico.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, la quale, nel suo parere, ha dichiarato che il contributo al progetto di parco eolico a Mynydd Gorddu è stato accordato nel quadro del programma Thermie (regolamento (CEE) n. 2008/90 del Consiglio). L'articolo 2 del regolamento prevede che il sostegno finanziario della Comunità possa essere accordato a due tipi di progetti, segnatamente: a) progetti innovativi e b) progetti di diffusione. La Commissione, assistita da un comitato (il "comitato Thermie") composto da rappresentanti degli Stati membri, è responsabile della selezione dei progetti (articoli 9 e 10).

³⁵ Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 1985, pag. 40.

Nel quadro di un invito a presentare proposte del 1991, la Commissione aveva ricevuto la proposta di un progetto per la produzione di energia eolica, presentato da National Power Plc. (ente di produzione di energia - Regno Unito), Nordtank AF 1998 A/S (costruttore di turbine eoliche - Danimarca, rinominata in seguito Nordtank Energy Group A/S) e dal dr. H. (proprietario terriero - Regno Unito). La proposta prevedeva l'installazione di una centrale eolica da 6 MW a Mynydd Gorddu, Galles, composta da venti turbine eoliche da 300 KW. Il costo complessivo del progetto era di 8,2 milioni di ECU.

Il progetto era stato considerato un "progetto di diffusione", poiché riguardava il trasferimento di una tecnologia già sperimentata in condizioni geografiche differenti. Sebbene la proposta prevedesse di ricorrere, ove possibile, a personale qualificato locale, il progetto non era stato descritto come un sistema a conduzione locale e rispondente alle esigenze della zona. Durante la selezione, cui hanno partecipato due esperti indipendenti ed un esperto della Commissione, si è valutato se, sulla base delle informazioni presentate, la proposta soddisfaceva i requisiti di ammissibilità per ottenere il contributo, compresi quelli direttamente correlati allo status dei promotori ed alla loro capacità (lettere e) e f) dell'articolo 6 del regolamento). In seguito al parere favorevole del comitato Thermie, la Commissione ha deciso di finanziare il progetto con un importo complessivo di 1 830 924 ECU.

Dopo la decisione della Commissione, National Power Plc. si è fusa con British Aerospace Plc. e Taylor Woodrow Construction Holding Ltd., dando vita a National Wind Power Ltd., al fine di continuare le attività ed il lavoro di ricerca di National Power Plc. I promotori del progetto hanno chiesto alla Commissione di prendere in considerazione la sostituzione di National Power Plc. con National Wind Power Ltd. La Commissione ha accettato la sostituzione. Il 15 gennaio 1992 la Commissione e National Wind Power Ltd., Nordtank Energy Group A/S ed il dr. H hanno firmato il contratto n. WE/225/91. Il 23 dicembre 1996 la Commissione ha sottoscritto una modifica al contratto, quando il coordinatore National Wind Power Ltd. ha chiesto di recedere dal contratto ed è stato sostituito da Nordtank Energy Group.

Il caso è stato esaminato dall'UCLAF, che non ha ritenuto necessario avviare un'indagine. Le principali asserzioni riguardavano questioni ambientali o problemi di sicurezza piuttosto che sospetti di utilizzo non corretto di fondi comunitari. Le informazioni ricevute dall'ordinatore che ha esaminato la questione hanno confermato che non vi erano prove che gli interessi finanziari della Comunità potessero essere stati pregiudicati.

Per quanto riguarda la prima affermazione dei denunciatori, la Commissione ha osservato che aveva deciso di sostenere il progetto, che era un progetto di diffusione, perché tutti i requisiti Thermie, i criteri di ammissibilità e le condizioni per la selezione erano completamente soddisfatti. Il progetto non era descritto nella proposta presentata come un sistema a conduzione locale e rispondente alle esigenze della zona, né ciò sarebbe stato necessario o pertinente ai sensi del regolamento. Anche se le piccole e medie imprese beneficiano di una preferenza nella procedura

di selezione (articolo 6, paragrafo 3), il regolamento non contiene criteri specifici o limiti relativamente alla dimensione dei promotori.

Per quanto riguarda la presunta mancanza di risposta da parte della DG XVII, la Commissione ha osservato che nel novembre 1997 la DG XVII era stata informata dalla signora M. che per il progetto n. WE/225/91 la Commissione era stata ingannata. Alla fine di novembre 1997 la signora M. ha prodotto elementi di prova a sostegno della sua tesi ed è stata informata dalla Commissione che avrebbe ricevuto una risposta scritta a tempo debito. In seguito al completamento di un'analisi approfondita da cui non era emerso che la Commissione fosse stata ingannata, la DG XVII rispondeva alla signora M. in data 28 aprile 1998.

Anche l'UCLAF ha ricevuto numerose lettere dai denunciati e da altri cittadini. Dopo l'analisi finale di tutti i dati, in data 19 maggio 1998 l'UCLAF ha informato tutti i denunciati della decisione di non avviare alcuna indagine.

Le osservazioni dei denunciati

Non sono state ricevute osservazioni dai denunciati. Nella loro lettera comune del 30 aprile 1998, essi hanno tuttavia dichiarato che, per quanto riguarda la mancanza di valutazione dell'impatto ambientale del progetto, che era già stata oggetto delle petizioni nn. 71/96, 155/96 e 160/96, non approvavano il modo in cui la commissione per le petizioni aveva trattato le loro denunce. I denunciati hanno affermato che i fatti riportati nelle loro petizioni erano stati manifestamente fraintesi e valutati in maniera errata.

I denunciati hanno ribadito che si sarebbe dovuta effettuare una valutazione dell'impatto ambientale del progetto, ma che il Consiglio di contea di Ceredigion aveva ignorato il parere ricevuto da vari organismi che suggerivano di procedere in tal senso. I denunciati hanno inoltre fornito informazioni dettagliate che evidenziano gli interessi commerciali coinvolti nel progetto di parco eolico a Mynydd Gorddu.

LA DECISIONE

1 Doglianza in merito al modo in cui la commissione per le petizioni ha trattato le petizioni

1.1 La prima doglianza dei denunciati riguardava il fatto che non era stata effettuata alcuna valutazione dell'impatto ambientale del progetto di parco eolico di Mynydd Gorddu. I denunciati pertanto criticavano il modo in cui la commissione per le petizioni del Parlamento europeo aveva trattato e concluso l'esame delle petizioni nn. 71/96, 155/96 e 160/96 nelle quali essi avevano denunciato la mancanza di valutazione dell'impatto ambientale.

1.2 Poiché la commissione per le petizioni, quale organo politico del Parlamento europeo, svolge un compito politico dello stesso, le denunce contro presunti casi di cattiva amministrazione di tale commissione non rientrano nel mandato del Mediatore europeo, motivo per cui il Mediatore non ha potuto indagare su tale aspetto delle denunce in questione.

2 **Concessione di una sovvenzione a titolo di Thermie al progetto di parco eolico di Mynydd Gorrddu senza svolgere controlli adeguati**

- 2.1 I denuncianti hanno asserito che la Commissione avesse accordato una sovvenzione a titolo di Thermie al progetto di parco eolico di Mynydd Gorrddu senza svolgere controlli adeguati, ad esempio un'indagine sul posto. Il finanziamento era stato pertanto accordato ad un progetto promosso come innovativo, a conduzione locale e rispondente alle esigenze della zona, ma che in realtà nascondeva interessi commerciali multinazionali. La Commissione ha fatto notare di aver deciso di sostenere il progetto, che era un progetto di diffusione, perché rispondeva totalmente a tutti i requisiti Thermie, ai criteri di ammissibilità e alle condizioni per la selezione. Il progetto non era presentato nella proposta come un sistema innovativo, a conduzione locale e rispondente alle esigenze della zona, né sarebbe stato necessario o pertinente in base al regolamento n. 2008/90.
- 2.2 Il Mediatore ha rilevato che le condizioni per ricevere il contributo finanziario a titolo del programma Thermie sono stabilite all'articolo 6 del regolamento, nonché al punto 4 del bando di gara³⁶, dell'opuscolo informativo e dell'atto di candidatura Thermie. Per quanto riguarda segnatamente lo status di beneficiari del finanziamento, l'articolo 6, lettera f) del regolamento prevede che un progetto il cui costo totale sia uguale o superiore a 6 milioni di ECU deve essere presentato da almeno due promotori indipendenti stabiliti in Stati membri diversi. Nel caso del progetto di parco eolico di Mynydd Gorrddu, il cui costo complessivo era di 8,2 milioni ECU, la proposta era stata presentata da promotori con sede in Stati membri diversi, ovvero Regno Unito (National Power Plc. e il dr. H.) e Danimarca (Energy Group A/S) rispettivamente. Il progetto di parco eolico pertanto rispettava tale condizione del regolamento.
- 2.3 Per quanto riguarda la dimensione dei promotori, il Mediatore ha osservato che il regolamento non contiene criteri specifici o limiti che escludano le grandi imprese dal finanziamento a titolo del programma Thermie. È vero che l'articolo 6, paragrafo 3, punto b) del regolamento prevede che, nel selezionare i progetti, la Commissione deve tenere conto, insieme ad altri criteri, di una preferenza da accordare a progetti proposti da piccole e medie imprese (PMI) o da un'associazione tra le stesse, ma questa disposizione, che lascia un ampio margine di discrezionalità alla Commissione, non può essere interpretata nel senso che escluderebbe dalla selezione le imprese che non sono PMI. Inoltre, il punto 5 del bando di gara fa riferimento a tale preferenza quale criterio di selezione supplementare.
- 2.4 Il Mediatore infine ha osservato che l'UCLAF, dopo avere esaminato la questione, non ha ritenuto necessario avviare un'indagine. Le informazioni ricevute dall'UCLAF da parte dell'ordinatore del programma

³⁶ GU C 215 del 1990, pag. 11.

hanno confermato che nulla poteva far presumere che gli interessi finanziari della Comunità potessero essere pregiudicati. Per tali ragioni, non sono stati rilevati estremi di cattiva amministrazione nell'assegnazione di una sovvenzione a titolo di Thermie al progetto di parco eolico di Mynydd Gorddu.

3 Presunta mancanza di risposta da parte della DG XVII e della Direzione F (UCLAF) del Segretariato generale della Commissione

- 3.1 I denunciati hanno asserito che le numerose lettere inviate alla DG XVII ed alla Direzione F (UCLAF) del Segretariato generale della Commissione nel novembre e dicembre 1997 non hanno ricevuto risposta. Nel suo parere, la Commissione ha osservato che, dopo l'analisi finale dei fatti, sia la DG XVII sia l'UCLAF avevano risposto ai denunciati, rispettivamente il 28 aprile 1998 ed il 19 maggio 1998. La Commissione ha allegato copie di tali risposte.
- 3.2 Per quanto riguarda l'allegata mancata risposta alle lettere inviate alla DG XVII il 18 e 21 novembre 1997 dal denunciante nel caso 1152/97/OV, il Mediatore ha osservato che la Commissione ha inviato una risposta in data 28 aprile 1998. Nella lettera in questione, la Commissione si scusava innanzitutto per il ritardo e rispondeva a diverse domande sollevate dal denunciante. Essa spiegava i motivi per cui il progetto di parco eolico avesse ricevuto il finanziamento comunitario, segnatamente in quanto era stato considerato come un progetto di diffusione ed il regolamento non prevede criteri specifici relativamente alla dimensione dei beneficiari. La Commissione ha altresì indicato i nominativi e gli indirizzi dei promotori del progetto ai quali erano stati trasferiti i pagamenti del finanziamento. Con riferimento alla richiesta di una copia dell'atto di candidatura presentato dai promotori, la Commissione ha attirato l'attenzione del denunciante sulle disposizioni del contratto modello che limitano il diritto della Commissione di trasmettere informazioni riservate a terzi.
- 3.3 L'UCLAF ha risposto ai denunciati in data 19 maggio 1998, scusandosi per il ritardo ed informando i denunciati che, in base alla documentazione in possesso della Commissione, non sussistevano motivi che giustificassero l'intervento dell'UCLAF. Essa ha attirato l'attenzione dei denunciati sulla possibilità che il caso venisse esaminato ai sensi della legislazione britannica pertinente. Dato che sia la DG XVII sia l'UCLAF hanno risposto scusandosi per il ritardo, il Mediatore non ha rilevato prove di cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, non sembra che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Il Mediatore ha osservato che, insieme alle doglianze di cattiva amministrazione della Commissione europea, le denunce contenevano varie altre censure di cattiva amministrazione sul modo in cui le autorità britanniche (Consiglio di contea di Ceredigion) avevano accordato un permesso d'installazione per il progetto di parco eolico senza che fosse stata effettuata una valutazione di impatto ambientale. Per le ragioni già spiegate in precedenza, tali censure non hanno potuto essere trattate nell'ambito della presente indagine.

Il Mediatore ha tuttavia attirato l'attenzione dei denunciati sulla possibilità di denunciare tali doglianze al Commissario per l'amministrazione locale del Galles (Derwen House, Court Road, Bridgend, Mid Glamorgan, UK-Wales CF31 1BN, tel: 165 666 1325, fax: 165 665 8317).

PRESUNTA OMISSIONE DI AVVIARE UNA PROCEDURA D'INFRAZIONE CONTRO IL REGNO UNITO PER VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 77/187/CEE E 76/207/CEE.

Decisione sulla denuncia 33/98/OV presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel gennaio 1998 il signor D ha presentato al Mediatore europeo una denuncia in merito al presunto rifiuto da parte della Commissione europea di avviare un procedura d'infrazione contro il Regno Unito presso la Corte di giustizia delle Comunità europee per violazione delle direttive 77/187/CEE del Consiglio (trasferimenti di imprese)³⁷ e 76/207/CEE (parità di trattamento fra uomini e donne)³⁸. Ad avviso del denunciante, i fatti salienti erano i seguenti:

Il denunciante, impiegato presso la Inner London Education Authority (ILEA), era stato ingiustamente licenziato insieme con altri 30 000 impiegati a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma del sistema scolastico del 1988 (e dei due regolamenti di esecuzione) che abolivano l'ILEA a partire dal 1° aprile 1990. Il denunciante ha pertanto presentato denuncia al Mediatore europeo nel settembre 1997, utilizzando il modello standard di denuncia 89/C26/07. Egli asseriva che le autorità britanniche avevano violato le direttive 77/187/CEE e 76/207/CEE, poiché migliaia di ex dipendenti dell'ILEA non erano stati trasferiti all'autorità che le era succeduta e nel nuovo posto di lavoro ad alcuni di loro era stato riservato un trattamento di favore. Il denunciante sosteneva pertanto che la Commissione avrebbe dovuto adire la Corte di giustizia nei confronti delle autorità britanniche.

³⁷ Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o parti di stabilimenti (GU L 61 del 1977, pag. 26).

³⁸ Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (GU L 39 del 1976, pag. 40).

Nel novembre 1997 il denunciante ha ricevuto una lettera della DG V (Occupazione e affari sociali) dalla quale evinceva che la Commissione non avrebbe avviato una procedura d'infrazione contro il Regno Unito. La lettera, datata 6 novembre 1997, comunicava al denunciante che le due direttive erano state recepite nella legislazione britannica nazionale e che pertanto spettava essenzialmente alle competenti autorità giudiziarie britanniche verificare se la normativa nazionale è applicata correttamente. In una controversia, il giudice nazionale investito del caso può chiedere una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia sull'interpretazione della normativa comunitaria da applicare. La DG V ha inoltre informato il denunciante che non esisteva alcuna legislazione comunitaria specifica in materia di licenziamenti individuali.

In data 15 novembre 1997 il denunciante ha scritto nuovamente al Presidente Santer chiedendo un riesame della decisione. Egli ha dichiarato che il fatto che il Regno Unito avesse recepito le direttive nel diritto interno non escludeva che altre leggi britanniche potessero violare tali direttive. Il direttore generale della DG V ha risposto il 21 gennaio 1998 confermando che non vi era una manifesta violazione della legge comunitaria e che l'oggetto della denuncia riguardava una questione che avrebbe dovuto essere risolta ai sensi della legge britannica. Non soddisfatto della decisione della Commissione, il denunciante ha presentato al Mediatore la denuncia in questione, asserendo che la Commissione aveva omesso di avviare una procedura d'infrazione presso la Corte di giustizia contro le autorità britanniche.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione nel mese di maggio 1998. Nel suo parere, la Commissione ha osservato che la lettera del denunciante al Mediatore, datata 26 settembre 1997, era stata iscritta al registro del Segretariato generale in data 2 ottobre 1997. I servizi della Commissione di pertinenza, dopo avere esaminato la denuncia, avevano concluso che non sussisteva alcun motivo per registrare la lettera come una denuncia e ne hanno informato il Segretariato generale con lettera del 29 ottobre 1997. La DG V ha risposto al denunciante il 6 novembre 1997.

Per quanto riguarda la presunta violazione della direttiva 77/187/CEE sui trasferimenti di imprese e la dichiarazione del denunciante che l'attuazione della legge di riforma del sistema scolastico del 1988 era stata causa di un licenziamento ingiusto, la Commissione ha affermato che questa normativa non ha violato in alcun modo la direttiva. La legge di riforma del sistema scolastico, e segnatamente l'articolo 172 ("potere di trasferire il personale"), riguarda la riforma del sistema scolastico ed il trasferimento di talune categorie di personale a seguito dell'abolizione dell'ILEA ed è quindi intesa a tutelare i diritti acquisiti dei lavoratori nel caso di trasferimento di imprese. La Commissione ha anche indicato che l'articolo 4 della direttiva non vieta i licenziamenti dettati da motivi organizzativi che comportino variazioni sul piano dell'occupazione.

La Commissione ha osservato che tutte le controversie riguardanti i criteri e gli accordi per determinare quali dipendenti svolgano mansioni correlate al trasferimento rientrano nella giurisdizione degli organismi nazionali competenti, segnatamente corti e tribunali dinanzi ai quali il denunciante può, se ritiene opportuno, presentare il proprio caso.

Per quanto riguarda la presunta violazione della direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento fra uomini e donne e la dichiarazione del denunciante che taluni ex dipendenti dell'ILEA avessero avuto un trattamento preferenziale rispetto ad altri, la Commissione ha osservato che dalle informazioni fornite dal denunciante era palese che non si trattava di discriminazione in base al sesso, che costituisce l'ambito di applicazione della direttiva.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha formulato alcuna osservazione sul parere della Commissione.

LA DECISIONE

Presunta omissione della Commissione di avviare una procedura d'infrazione contro le autorità britanniche per violazione delle direttive 77/187/CEE e 76/207/CEE

- 1 La principale censura del denunciante consisteva nel fatto che la Commissione non avesse avviato una procedura d'infrazione contro le autorità britanniche per violazione delle direttive 77/187/CEE e 76/207/CEE, a causa del suo licenziamento ingiusto a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma del sistema scolastico del 1988. La Commissione ha osservato che non vi era violazione di dette direttive e che il 6 novembre 1997 aveva informato il denunciante della sua decisione di archiviare il caso.
- 2 Il Mediatore ha osservato che la denuncia riguardava un presunto caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione nella procedura amministrativa per trattare un ricorso per violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro (procedura di cui all'articolo 226). Per quanto riguarda questa procedura amministrativa, la Commissione dovrebbe attenersi agli impegni assunti nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore 303/97/PD³⁹. In base a questi impegni, il denunciante deve essere informato dell'esito dell'indagine sul suo ricorso, se non gli sia stato dato seguito o se sia stata avviata una procedura d'infrazione e la decisione di archiviare il fascicolo senza darvi alcun seguito deve essere adottata entro un termine massimo di un anno dalla data di registrazione del ricorso.
- 3 Nel caso in esame, è risultato che la lettera del denunciante del 26 settembre 1997 indirizzata alla Commissione era stata iscritta al registro del Segretariato generale il 2 ottobre 1997 e che era stata inviata una risposta al denunciante il 6 novembre 1997. È inoltre risultato che

³⁹ 303/97/PD, riportata nella relazione annuale del Mediatore europeo del 1997, pagg. 270-274. Cfr. altresì la quindicesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (1997), introduzione pagg. III-IV (COM (1998) 317 def.).

il 21 gennaio 1998 la Commissione ha risposto alla seconda lettera del denunciante del 15 novembre 1997, indirizzata al Presidente Santer, con la quale chiedeva una revisione della precedente decisione.

- 4 In entrambe le risposte, la Commissione informava il denunciante che non vi era una manifesta violazione del diritto comunitario, che le suddette direttive erano state recepite nell'ordinamento nazionale britannico e che pertanto il denunciante avrebbe dovuto cercare rimedio dinanzi alle giurisdizioni del Regno Unito competenti per tali controversie. La Commissione ha anche indicato al denunciante che, nel caso di controversia, il giudice nazionale adito può chiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia sull'interpretazione della legge comunitaria applicabile.
- 5 Nel suo parere al Mediatore, la Commissione ha fornito al denunciante ulteriori dettagli sui motivi per cui non vi era violazione del diritto comunitario. Per quanto riguarda la presunta violazione della direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento fra uomini e donne, la Commissione ha osservato che risulta chiaro dalle informazioni fornite dal denunciante che il ricorso non si riferisce ad una discriminazione in base al sesso, che costituisce l'ambito di applicazione della direttiva. Per quanto riguarda la presunta violazione della direttiva 77/187/CEE sui trasferimenti di imprese, la Commissione ha dichiarato che la legge di riforma del sistema scolastico, segnatamente l'articolo 172 ("potere di trasferire il personale") riguarda la riforma del sistema scolastico ed il trasferimento di talune categorie di personale a seguito dell'abolizione dell'ILEA ed è intesa pertanto alla tutela dei diritti acquisiti dei dipendenti nel caso di trasferimenti di imprese.
- 6 Il Mediatore ha pertanto ritenuto che in questo caso la Commissione abbia rispettato gli impegni assunti in merito alla procedura ex articolo 226 ed abbia motivato le ragioni per cui ha deciso di non avviare una procedura di infrazione contro le autorità britanniche. La Commissione ha agito nei limiti della sua autorità legale: non è stata rilevata pertanto alcuna ipotesi di cattiva amministrazione.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito a questa denuncia, non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

CONTROLLO DEL CONTRAENTE

Decisione sulla denuncia 568/98/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 1998 il signor T. ha presentato contro la Commissione europea una denuncia per conto di due società le quali, sin dal 1992, avevano par-

tecipato ad una serie di progetti di ricerca finanziati dalla Comunità. Tale partecipazione non aveva dato adito ad alcun problema.

Nell'ottobre 1996 la Corte dei conti aveva effettuato un controllo delle due società. Nel febbraio 1997, la Corte dei conti informava la DG XIII della Commissione che il controllo aveva evidenziato l'esistenza di problemi. La Commissione ha pertanto passato in rassegna i propri impegni contrattuali con le due società. È risultato che in totale vi erano 17 contratti gestiti da diversi servizi e su differenti basi giuridiche. In seno alla Commissione, l'Unità per il coordinamento della lotta antifrode (UCLAF) si è occupata del fascicolo relativo alle due società.

Nel luglio 1997 è stato comunicato alle società che tutti i pagamenti della Commissione sarebbero stati sospesi. Dal 7 al 10 ottobre 1997 la Commissione ha condotto un'ispezione sul posto nei locali delle società, cui hanno partecipato anche rappresentanti delle società. Sempre nel mese di ottobre 1997 altri servizi della Commissione hanno rifiutato di firmare contratti per progetti cui avrebbero partecipato le due società in questione.

Il 10 marzo 1998 la Commissione ha chiesto alle società di trasmettere ulteriori elementi di prova in aggiunta a quelli forniti nel corso dell'ispezione. Il denunciante rispondeva a tale richiesta con lettera del 24 marzo 1998. Secondo il denunciante, la Commissione aveva già ricevuto tutte le informazioni necessarie e con il suo comportamento stava arrecando pregiudizio alle due società.

Questo è l'antefatto della denuncia presentata al Mediatore. Secondo il denunciante, la Commissione aveva agito in modo ingiusto nei confronti delle società. Il denunciante in particolare puntualizzava che

- pur avendo le due società informato regolarmente la Commissione dell'esecuzione dei contratti per un periodo di oltre sei anni, la Commissione non aveva mai replicato a tali informazioni, dando ingiustamente l'impressione alle società che tutto fosse in ordine;
- la Commissione aveva sospeso ingiustamente i pagamenti alle due società, senza prima averle ascoltate;
- la Commissione aveva escluso ingiustamente le società dalla partecipazione ad altri progetti, e
- la Commissione aveva agito con ritardo ingiustificato in seguito all'ispezione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione europea. La Commissione ha dichiarato che il controllo eseguito dalla Corte dei conti aveva evidenziato irregolarità rilevanti nella gestione dei finanziamenti comunitari da parte della due società. Pertanto la Commissione aveva reagito immediatamente sospendendo i pagamenti. Secondo la Commissione,

l'ispezione sul posto condotta dai servizi della Commissione aveva confermato i risultati della Corte dei conti, segnatamente:

- le dichiarazioni di spesa non si basavano sui costi reali, ma erano sistematicamente e considerevolmente aumentate, soprattutto per quanto riguarda i costi di manodopera e le spese generali;
- mancavano i documenti finanziari e le dichiarazioni bancarie, e
- non era stato rispettato un obbligo di cofinanziamento imposto alle società dai contratti in questione.

La relazione contenente i risultati dell'ispezione sul posto era stata redatta il 15 maggio 1998 ed era stata comunicata alle società le quali, sia durante che dopo l'ispezione sul posto, avevano avuto la possibilità di formulare osservazioni. In seguito all'elaborazione della relazione, la Commissione ha proceduto al recupero degli importi indebitamente versati.

Per quanto riguarda la prima doglianza del denunciante, la Commissione ha dichiarato in sintesi che dalle relazioni trasmesse nel corso degli anni dalle società non erano emersi problemi in merito alla conformità dei fatti. La Commissione pertanto non aveva avuto motivo di investigare prima sull'impiego dei finanziamenti da parte delle società. Solo dopo il controllo della Corte dei conti, la Commissione ha deciso di effettuare un'ispezione approfondita, che ha comportato l'esame dei documenti giustificativi che non erano stati allegati alle relazioni trasmesse nel corso degli anni.

Per quanto riguarda la seconda doglianza, la Commissione ha dichiarato che è obbligata a tutelare gli interessi finanziari della Comunità quando, come in questo caso, si trova di fronte a gravi irregolarità. È pertanto giustificato che la Commissione abbia sospeso i pagamenti alle società per indagare ulteriormente sulla questione. Anche l'ispezione sul posto si è rivelata giustificata dato che dovevano essere recuperati considerevoli importi già versati.

Per quanto riguarda la terza doglianza, la Commissione ha dichiarato di avere il potere di decidere di non concludere più contratti con le due società in questione. Inoltre, la Commissione ha dichiarato che le società stesse avevano accettato di ritirarsi da due progetti futuri.

Per quanto riguarda la quarta doglianza, la Commissione ha osservato che aveva trattato la questione con tempestività e senza ritardi eccessivi, data la complessità della situazione giuridica e la mancata comunicazione da parte delle società delle informazioni aggiuntive e ha dichiarato che nel periodo trascorso fra l'ispezione e l'elaborazione della relazione si erano svolti in seno alla Commissione numerosi incontri per garantire il coordinamento.

Le osservazioni del denunciante

Nelle osservazioni, il denunciante ha confermato la propria denuncia. In particolare, il denunciante ha sottolineato che le società avevano rispettato tutte le norme della legge greca in materia.

LA DECISIONE

1 Ambito dell'indagine

- 1.1 Le società denuncianti avevano partecipato a 17 contratti della Commissione, finanziati con risorse comunitarie. Dopo circa sei anni, la Corte dei conti aveva effettuato un controllo delle società, in seguito al quale la Commissione aveva sospeso i pagamenti che avrebbe dovuto corrispondere alle società in base ai contratti. L'Unità di coordinamento della lotta antifrode della Commissione ha proceduto ad un'ispezione sul posto nei locali delle società, da cui erano emerse gravi irregolarità, secondo quanto affermato dalla Commissione. Pertanto la Commissione ha rifiutato di stipulare altri contratti con le società e ha emesso ordini di recupero degli importi versati in base ai contratti esistenti. Il denunciante ha ritenuto che il comportamento della Commissione fosse stato ingiusto e che la Commissione avesse agito con un ritardo ingiustificato.

L'antefatto della denuncia pertanto è rappresentato dalle relazioni contrattuali fra la Commissione e le due società interessate: in sostanza, il denunciante ha messo in discussione i poteri della Commissione quando non si ritiene soddisfatta dei lavori dell'altra parte del contratto.

- 1.2 È opportuno rammentare che il Mediatore europeo non cerca di stabilire se una delle due parti abbia agito in conformità degli obblighi del contratto, in quanto tale questione può essere trattata solo da un organo giurisdizionale competente che avrebbe la possibilità di sentire le tesi delle parti in merito alla legislazione nazionale applicabile e valutare le prove contrastanti sui fatti oggetto della controversia. Tuttavia, per buona prassi amministrativa, quando un'autorità pubblica è parte in una controversia contrattuale con un privato dovrebbe sempre essere in grado di fornire al Mediatore un resoconto coerente della base giuridica del suo operato e del motivo per cui ritiene giustificata la propria posizione.

2 Trattamento ingiusto da parte della Commissione

- 2.1 Nella prima doglianza, il denunciante ha accusato la Commissione di non avere replicato alle relazioni trasmesse delle società per anni. Ad avviso della Commissione, le irregolarità commesse erano tali che la Commissione non avrebbe potuto accorgersene sulla base delle relazioni periodiche trasmesse dalle società alla Commissione e certamente il silenzio della Commissione non poteva far credere al denunciante che le cose fossero in ordine.

Il Mediatore ha osservato che la spiegazione della Commissione per la sua inazione era ragionevole e che pertanto non vi era stata cattiva amministrazione nei confronti delle società interessate.

- 2.2 Per quanto riguarda la seconda e terza doglianza, secondo cui la Commissione non aveva il potere di sospendere i pagamenti e di evitare contratti futuri con le società, è risultato che la Commissione ha agito in tal modo per tutelare gli interessi finanziari della Comunità,

poiché la Corte dei conti ed essa stessa ritenevano che per diversi anni fossero state commesse gravi irregolarità. Si deve notare che, date le circostanze, la prudenza di questa misura è stata confermata dall'emissione da parte della Commissione di ordini di recupero nei confronti delle società. Le somme da recuperare erano rilevanti. Non è risultato irragionevole che la Commissione, alla luce di quanto la Corte dei conti ed essa stessa consideravano essere gravi irregolarità, cercasse di limitare la portata del danno finanziario a cui si riteneva esposta.

Il Mediatore pertanto ha ritenuto che non vi fosse cattiva amministrazione per questi aspetti della denuncia.

- 2.3 Per quanto riguarda la quarta doglianza del denunciante, secondo cui la Commissione aveva agito con eccessivo ritardo, il Mediatore ha osservato che dall'ispezione della Commissione (ottobre 1997) all'elaborazione della relazione contenente i risultati dell'ispezione (maggio 1998) erano passati circa sei mesi. Secondo la Commissione, il lasso di tempo era da imputarsi alla complessità della situazione giuridica ed alla mancata comunicazione di ulteriori informazioni da parte delle società. Si erano tenuti, inoltre, numerosi incontri in seno alla Commissione per garantire il coordinamento.

I principi di buona amministrazione richiedono che l'amministrazione agisca entro un termine ragionevole per risolvere le questioni pendenti. La ragionevolezza del termine deve essere valutata in base alle particolari circostanze del caso, come ad esempio la complessità, l'importanza che le parti attribuiscono alle azioni da intraprendere ed il contesto. In questo caso, la Commissione doveva esaminare numerosi contratti che aveva gestito per diversi anni e che richiedevano la partecipazione di diversi servizi della Commissione. A ciò si aggiunga la controversia della Commissione con i denunciati sulla comunicazione di ulteriori informazioni. In quelle circostanze, il tempo impiegato dalla Commissione per l'elaborazione della relazione non è risultato irragionevole e non ha pertanto costituito un episodio di cattiva amministrazione.

CONCLUSIONE

Alla luce delle indagini svolte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, non è risultato che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

PENALI IN BASE AL REGIME DEL MERCATO COMUNITARIO DEL LATTE

Decisione sulla denuncia 619/98/(IJI)/GG presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il regolamento n. 1001/98 è stato adottato il 13 maggio 1998 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 14 maggio 1998. Conformemente all'articolo 2, è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il regolamento prevede il pagamento di penali se gli acquirenti (ovvero le latterie alle quali il latte è consegnato dai produttori) non informano le autorità nazionali competenti sulle consegne entro il 14 maggio di ogni anno.

Nel giugno 1998 un membro di un'autorità provinciale italiana ha presentato al Mediatore una denuncia, sostenendo che le istituzioni dell'UE non avrebbero dovuto adottare un regolamento il giorno prima della sua entrata in vigore e pubblicarlo lo stesso giorno dell'entrata in vigore. Il denunciante era del parere che il rispetto del regolamento era messo a rischio in considerazione del fatto che l'autorità nazionale italiana non aveva reso ancora disponibili le istruzioni e i moduli in lingua tedesca.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione.

Nel suo parere, la Commissione ha evidenziato che l'obbligo per gli acquirenti di fornire le informazioni alle autorità nazionali anteriormente al 15 maggio di ogni anno era stabilito all'articolo 3, paragrafo due, *primo* comma del regolamento n. 536/93 (che non era stato modificato dal regolamento n. 1001/98). L'articolo 3, paragrafo 2, *secondo* comma del regolamento n. 536/93 stabiliva il pagamento di talune penali nel caso in cui tali informazioni non fossero state fornite entro il suddetto limite. La penale da pagare era pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,1% dei quantitativi di riferimento. Peraltro, detta penale non poteva superare i 20 000 ECU.

La penale era la stessa, indipendentemente dal fatto se l'acquirente fosse in ritardo di un giorno o di tre mesi nel fornire le informazioni. La Commissione aveva ritenuto che tale norma fosse inadeguata. L'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, pertanto, era stato modificato dal regolamento n. 1001/98. La nuova versione di questo comma prevedeva la stessa penale di un importo pari al prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,1% dei quantitativi di latte, al pari della vecchia versione del comma, se le informazioni erano fornite dopo il 14 maggio, ma anteriormente al 1° giugno. Erano previste tuttavia penali più elevate per i casi in cui la comunicazione fosse stata effettuata posteriormente al 31 maggio ma entro il 16 giugno, posteriormente al 15 giugno ma entro il 1° luglio e successivamente al 30 giugno. Inoltre, per tutti questi casi erano state fis-

sate penali minime. Tuttavia, in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 1001/98, le penali minime si applicavano solo a partire dal 1999.

Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ha tratto le seguenti conclusioni:

- 1 La scadenza per la trasmissione delle informazioni (14 maggio) non è stata modificata dal regolamento n. 1001/98.
- 2 Per le comunicazioni effettuate fra il 15 maggio ed il 31 maggio, la penale applicabile era esattamente la stessa di quella prevista dalla versione originale del regolamento n. 536/93, con la sola eccezione che era stata fissata una penale minima.
- 3 L'articolo 2 del regolamento n. 1001/98 prevedeva espressamente che le penali minime non si sarebbero applicate fino al 1999.
- 4 Un acquirenti, pertanto, non si veniva a trovare in una posizione diversa in seguito alle modifiche, a meno che non avesse omissso di trasmettere la comunicazione entro il 31 maggio 1998.

Per quanto riguarda la difficoltà di rispettare la scadenza del 14 maggio a causa della mancanza di istruzioni e di moduli in lingua tedesca, la Commissione ha osservato che l'obbligo dell'acquirente di fornire le informazioni era stato stabilito dal regolamento n. 536/93 ed era applicabile sin dal 1° aprile 1993. Gli acquirenti di tutti gli Stati membri erano pertanto perfettamente a conoscenza di quella scadenza. Ad avviso della Commissione, non vi è una correlazione fra la disponibilità di tali istruzioni e moduli in tedesco e le disposizioni del regolamento n. 1001/98, dato che le indicazioni e i moduli dovevano essere forniti dalle autorità italiane.

La Commissione ha infine osservato che il denunciante non aveva compiuto i passi amministrativi preliminari appropriati presso la Commissione stessa.

Le osservazioni del denunciante

Non è stata ricevuta alcuna osservazione da parte del denunciante in merito al parere della Commissione.

LA DECISIONE

1 Ammissibilità

Nel suo parere, la Commissione ha attirato l'attenzione sul fatto che il denunciante non aveva compiuto i passi preliminari appropriati presso la Commissione stessa. È opportuno notare, tuttavia, che l'articolo 2, paragrafo 4, dello Statuto del Mediatore⁴⁰ prevede che una denuncia deve essere preceduta da "passi amministrativi appropriati". Il Mediatore ha ritenuto che il caso in questione riguardasse una denuncia di interesse pubblico (*actio popularis*) in cui tali passi amministrativi non sono necessariamente appropriati.

⁴⁰ Decisione n. 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore

2 Data di attuazione del regolamento n. 1001/98

- 2.1 Il denunciante ha asserito che il regolamento n. 1001/98 era stato adottato il giorno prima della data di attuazione e pubblicato lo stesso giorno di attuazione (14 maggio). Sarebbe quindi stato difficile per gli acquirenti (ovvero le latterie alle quali il latte è fornito dai produttori) soddisfare l'obbligo di trasmettere alle autorità nazionali competenti, entro il 14 maggio, le informazioni sulle consegne. La Commissione ha risposto che la data era già stata stabilita dal regolamento n. 536/93 e che, nonostante le modifiche relative alle penali per inadempimento di questo obbligo introdotte dal regolamento n. 1001/98, un acquirente non si trovava in una posizione diversa, a meno che non avesse ommesso di trasmettere la comunicazione entro il 31 maggio 1998.
- 2.2 La Commissione ha correttamente sottolineato che l'obbligo per gli acquirenti di fornire le informazioni alle autorità nazionali entro il 14 maggio di ogni anno era già stato introdotto dal regolamento n. 536/93 nel 1993. Il regolamento n. 1001/98 riguarda solo le penali, che aumentano nei casi in cui tale scadenza non viene rispettata e pertanto non inficia la possibilità degli acquirenti di ottemperare all'obbligo di fornire le informazioni imposte dal regolamento n. 536/93. Il fatto che il regolamento fosse stato pubblicato il 14 maggio non era rilevante a questo proposito.
- 2.3 Anche se non riguarda direttamente questa questione, la denuncia potrebbe essere intesa come una domanda sull'attuazione temporale delle nuove penali stabilite dal regolamento n. 1001/98. Sembra almeno che la Commissione abbia interpretato la denuncia in tal modo, dato che ha operato un confronto tra le penali fissate dai due regolamenti e ha fatto riferimento al momento in cui le penali sarebbero state applicate. A questo proposito, la Commissione ha sottolineato correttamente che le nuove penali minime previste dal regolamento n. 1001/98 sono applicabili solo a partire dal 1999 (conformemente all'articolo 2).

3 Mancanza di istruzioni e moduli in tedesco

- 3.1 Il denunciante si è basato sul fatto che le autorità italiane competenti per le questioni delle quote latte non avessero predisposto le necessarie istruzioni né i moduli in lingua tedesca prima del 14 maggio 1998. La Commissione ha replicato che il regolamento n. 1001/98 non aveva niente a che vedere con la scadenza del 14 maggio già fissata dal regolamento n. 536/93 e che le istruzioni ed i moduli in ogni caso avrebbero dovuto essere predisposti dalle autorità italiane.
- 3.2 Come la Commissione ha sottolineato, l'obbligo per gli acquirenti di fornire le informazioni era già stato stabilito dal regolamento n. 536/93. Gli acquirenti pertanto erano già a conoscenza di quest'obbligo almeno fin dal 1993. In ogni caso, la responsabilità di fornire tali istruzioni e moduli è delle autorità italiane. La presunta inazione delle autorità italiane non potrebbe essere oggetto di esame da parte del

Mediatore, il cui mandato consiste nell'indagare presunti casi di cattiva amministrazione da parte di istituzioni o organismi *comunitari*.

CONCLUSIONE

Alla luce delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non è risultato che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

TRATTAZIONE DI UN CASO DI CONCORRENZA DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 75/99/ME presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

L'autore della denuncia era un rappresentante nazionale di piccole imprese. Una delle imprese di cui egli ha la rappresentanza, la società Microwave Ovenware Ltd. (MOL), asseriva di essere stata costretta a cessare la propria attività nel 1989 a causa del comportamento di un'altra impresa, la Dynopack, ubicata in Norvegia. Nel maggio 1998 la MOL aveva presentato ricorso alla Commissione per violazione da parte di Dynopack degli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea (ex articoli 85 e 86). La Commissione ha esaminato il ricorso, ma non ha riscontrato alcuna violazione della normativa CE in materia di concorrenza. Nel 1994 ha infine informato la MOL che il fascicolo su questo caso era stato archiviato.

Il denunciante ha affermato che la MOL aveva tentato per molti anni di ottenere informazioni e risposte alle domande sollevate nel ricorso presentato alla Commissione, la quale aveva rifiutato di fornire alla MOL le informazioni richieste e non aveva trattato il fascicolo né esaminato i documenti presentati in modo adeguato. Inoltre, la Commissione aveva dichiarato, a torto, che il commercio fra la Norvegia ed il Regno Unito non era commercio fra Stati membri ai sensi delle regole comunitarie in materia di concorrenza.

Secondo il denunciante, solo nel corso di un incontro nel settembre 1997 la Commissione aveva fornito alla MOL le informazioni richieste da molti anni, che dimostravano che la Commissione non aveva trattato il ricorso con la procedura adeguata e corretta. Nel maggio 1998 la Commissione ha riconosciuto che il commercio fra Norvegia e Regno Unito era da considerarsi come commercio fra Stati membri. Ciononostante, ha rifiutato di riaprire il caso.

La Commissione ha dichiarato che, non essendo un organo investigativo, deve basarsi sui documenti scritti che le vengono presentati e che i suoi poteri amministrativi non sono sufficienti a questo proposito. Secondo il denunciante questa affermazione non corrisponde a verità, in quanto i poteri investigativi della Commissione sono chiaramente definiti, segnatamente nell'ambito della normativa in materia di concorrenza.

Inoltre, la Commissione non ha mai risposto alla lettera del denunciante del 21 luglio 1998.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel marzo 1999 il signor Elliott, deputato al Parlamento europeo, ha scritto alla Commissione in merito al caso MOL e ha inviato copia della lettera al Mediatore, nella quale, in sintesi, poneva alla Commissione le seguenti quattro domande in relazione al caso MOL:

- Quale esame ha condotto la Commissione per accertarsi della veridicità delle dichiarazioni presentate, alla luce della denuncia della MOL che le prove erano false?
- Nel marzo 1991 il signor Elliott aveva presentato un'interrogazione parlamentare sulla domanda numero uno. Nella sua risposta, la Commissione aveva dichiarato che la segretezza le impediva di esprimere un qualsiasi commento. Su quali basi è stata presa la decisione di applicare il segreto professionale e quale seguito dovrebbe darsi alle denunce di prove false?
- La Commissione ha dichiarato che il comportamento di Dynopack non sembrava avere effetti sul commercio fra Stati membri. Non è stata data alcuna motivazione per questa interpretazione. Su quali basi è stata presa tale decisione e perché la MOL non ne è stata adeguatamente messa al corrente?
- La Commissione ha dichiarato che la MOL non era stata in grado di fornire prove della presunta violazione. Tuttavia, la MOL ha dichiarato di non avere ricevuto risposte pertinenti alla sua richiesta di fornire date e istanze di tali prove e che quindi la dichiarazione della Commissione non era veritiera.

Il signor Elliott ha chiesto alla Commissione di includere le risposte a queste domande nel parere da trasmettere al Mediatore.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione che, nel suo parere, ha dichiarato che la società Microwave Ovenware Ltd. (MOL) aveva depositato un ricorso presso la Commissione nel 1998 asserendo di avere subito perdite a causa del comportamento di Dynopack, impresa che in precedenza aveva fornito alla MOL accessori per forni a microonde. Negli anni dal 1988 al 1993 la DG IV della Commissione ha esaminato il ricorso e ha avuto numerosi contatti con il denunciante sia per corrispondenza che in occasione di incontri informali, come si evince dalla tabella allegata al parere, che riporta una sintesi delle comunicazioni e dei contatti tra la Commissione e la MOL. Tuttavia, nel 1993 la Commissione ha inviato una lettera alla MOL in base all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 99/63 per comunicare che prevedeva di non dare seguito al ricorso. Nella lettera, la Commissione informava il ricorrente che non vi erano estremi di violazione dell'articolo 85 del trattato CE (nuovo articolo 81), in quanto non si trattava

di commercio fra Stati membri. In seguito a quella lettera, il denunciante non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno del proprio ricorso. Nel 1994 la Commissione ha informato la MOL che il caso era stato archiviato.

A distanza di oltre tre anni e mezzo, ovvero nel 1997, la MOL ha chiesto che il caso venisse riaperto, denunciando un caso di presunta cattiva amministrazione nella trattazione del suo fascicolo e mettendo in discussione i motivi per cui si era concluso che non si trattava di commercio fra Stati membri. In questa occasione, inoltre, è risultato che la MOL aveva cessato la propria attività nel 1989. La Commissione ha informato la MOL del motivo per cui il caso originario non poteva essere riaperto con lettera del 16 luglio 1998, nella quale, facendo riferimento alla cosiddetta lettera "articolo 6" ed alla lettera del 1994, comunicava che il caso era chiuso. La Commissione ha evidenziato che la MOL non aveva dato seguito a tale comunicazione, né aveva chiesto una decisione formale di rigetto della denuncia che le avrebbe consentito di adire il Tribunale di primo grado. Per quanto riguarda la richiesta di riaprire il caso, la Commissione ha sottolineato che ciò avrebbe comportato il riesame di fatti accaduti tra il 1988 ed il 1993 relativi ad un'impresa che nel frattempo aveva cessato qualsiasi attività economica. La Commissione ha fatto notare che, in conformità della giurisprudenza del Tribunale di primo grado (T-77/95, SFEI e altri contro Commissione, Raccolta della giurisprudenza 1997, par. II-1, punto 57), la Commissione non è tenuta a dare seguito a denunce in cui siano contestate pratiche successivamente cessate. La Commissione ha concluso che la riapertura del caso avrebbe comportato un impiego delle risorse della Commissione sproporzionato rispetto all'importanza della presunta violazione delle regole di funzionamento del mercato comune e ha ritenuto che non vi fosse un interesse comunitario sufficiente da giustificare il riesame del ricorso della MOL.

La lettera del denunciante del 21 luglio 1998 è stata considerata dalla Commissione come un'accusa di ricevimento della propria lettera del 16 luglio 1998, dato che venivano ripetuti gli stessi argomenti. La Commissione non aveva pertanto ritenuto necessario rispondere.

La Commissione ha sottolineato di non disporre degli stessi strumenti di un tribunale nazionale per sentire testimoni e pertanto di non essere in grado di stabilire la veridicità delle informazioni fornite da altre parti.

Inoltre, il ricorso è stato oggetto di due interrogazioni scritte dal signor Elliott, deputato al Parlamento europeo, inoltrate alla Commissione, il che significa che egli ha scritto e ha ricevuto una risposta direttamente da Sir Leon Brittan nel 1991.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha sostenuto in sintesi i seguenti punti:

Non era possibile formulare osservazioni sull'elenco di tutte le lettere e le risposte allegate al parere della Commissione, poiché mancava la pagina 3 dell'elenco in questione. Non si erano svolti numerosi incontri informali tra la MOL e la Commissione e non vi era alcuna prova che il fascicolo fosse stato effettivamente esaminato.

Per quanto riguarda la questione se si fosse trattato di commercio fra Stati membri, la Commissione ha indicato che tale requisito non risultava essere soddisfatto. Non ha tuttavia mai spiegato il motivo per cui ha cambiato parere e fino all'incontro del settembre 1997 non ha mai risposto alla richiesta della MOL di fornire chiarimenti su questo punto. Nel 1998, infine, la Commissione ha concordato che il commercio fra Norvegia e Regno Unito era da considerarsi alla stregua del commercio fra Stati membri. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto spiegare i motivi per cui il caso, dato che non si trattava di commercio fra Stati membri, era stato aperto ai sensi dell'articolo 86 del trattato CE (nuovo articolo 82) e per cui veniva consentito un nuovo ricorso ai sensi dell'articolo 85 del trattato CE (nuovo articolo 81).

La MOL non aveva fatto ulteriori comunicazioni fra il 1994 ed il 1997, dal momento che consideravano inequivocabile che la Commissione non aveva alcuna intenzione di rispondere. Solo quando amici e avvocati hanno informato la MOL che la Commissione avrebbe dovuto rispondere, la società aveva ripreso i contatti con la Commissione attraverso il proprio rappresentante commerciale.

Per quanto riguarda il fatto che la Commissione non è tenuta a dare seguito a denunce in cui siano contestate pratiche successivamente cessate, il denunciante ha segnalato un articolo di giornale dal quale si evinceva invece che la Commissione agisce in casi simili.

La Commissione non ha risposto alla lettera del 21 luglio 1998 che, contrariamente a quanto ha dichiarato, sollevava nuovi punti.

Contrariamente a quanto sostiene, la Commissione ha poteri di indagine in base all'articolo 14 del regolamento n. 17 del Consiglio. Il denunciante non ha accettato pertanto la dichiarazione della Commissione, secondo la quale non sarebbe in grado di stabilire la veridicità delle informazioni fornite, essendo solo un organo amministrativo.

Per quanto riguarda la dichiarazione della Commissione di avere cercato, senza risultato, di trovare prove sostanziali a sostegno delle affermazioni della MOL, il denunciante ha affermato di avere trasmesso alla Commissione, tra l'altro, copie delle fatture e di altri ordini firmati, dichiarazioni giurate, documenti di import/export e dichiarazioni bancarie. Se queste non erano prove sufficienti, il denunciante chiedeva alla Commissione di specificare cosa intendesse per prova.

Infine, il denunciante si augurava che la Commissione fornisse risposte esaustive sia alla sua denuncia sia alle quattro domande del signor Elliott, deputato al Parlamento europeo.

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sollevato nuovi punti rispetto alla denuncia originaria, relativi a richieste di informazione e chiarimenti da parte della Commissione, comprese le risposte alle quattro domande avanzate dal signor Elliott. Il Mediatore non ha ritenuto giu-

stificato avviare un'indagine sui questi punti, dato che esulavano dall'ambito della denuncia originaria e costituivano piuttosto una richiesta di informazioni.

2 La trattazione del fascicolo da parte della Commissione

- 2.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva trattato o esaminato il fascicolo, né aveva risposto alla sua lettera del 21 luglio 1998.
- 2.2 La Commissione ha dichiarato di avere esaminato il ricorso negli anni dal 1988 al 1993 e di avere avuto numerosi contatti con il denunciante, come evidente dalla tabella allegata al suo parere. Inoltre, non ha ritenuto fosse stato necessario rispondere alla lettera del 21 luglio 1998 in quanto non conteneva nuovi elementi.
- 2.3 Per quanto riguarda la trattazione del caso, la Commissione ha allegato una tabella relativa alle comunicazioni ed ai contatti con la MOL, ma, come il denunciante ha giustamente osservato, mancava la pagina tre di tale tabella. La tabella indicava, tuttavia, solo i documenti principali contenuti nel fascicolo. I documenti presentati sia dalla Commissione sia dal denunciante (quali le copie della corrispondenza) consentivano in ogni caso un'adeguata valutazione della trattazione del caso. Dai documenti si poteva evincere che per diversi anni era intercorsa una fitta corrispondenza tra la Commissione e la MOL. Durante questo periodo, la Commissione aveva risposto regolarmente al denunciante. Anche se la Commissione non aveva risposto o accusato ricevuta di ogni singola lettera, a volte a causa del fatto che il denunciante scriveva con molta frequenza, aveva comunque sempre risposto quando lo aveva ritenuto opportuno ed era chiaro che lo scambio di corrispondenza era avvenuto su base regolare. Inoltre, nei casi di concorrenza come questo, non si può pretendere che il ricorrente riceva una risposta su tutto il materiale consegnato alla Commissione, quando la corrispondenza è così fitta e prosegue per un periodo di tempo così lungo. Il Mediatore ha anche osservato che, pur essendo sorti malintesi tra la Commissione e il denunciante, oltre ad alcuni problemi pratici, il fascicolo indicava che la Commissione aveva offerto al denunciante l'opportunità di prendere parte adeguatamente alle procedure. Inoltre, la Commissione ha rispettato la procedura prevista nei casi di concorrenza, come dimostra ad esempio l'invio di una cosiddetta lettera "articolo 6". Nulla pertanto indicava che la Commissione non avesse trattato il fascicolo correttamente.
- 2.4 Per quanto riguarda la denuncia in merito al fatto che il fascicolo non fosse stato esaminato, è d'uopo ricordare che la Commissione nella sua lettera "articolo 6" del 5 febbraio 1993 ha dichiarato di avere svolto uno studio approfondito del caso e di essere perfettamente a conoscenza della situazione. Nulla nel fascicolo indicava che la Commissione avesse mentito o non avesse esaminato il caso in modo adeguato.

- 2.5 Per quanto riguarda la lettera del denunciante del 21 luglio 1998, il Mediatore ha osservato che, come regola generale, alle lettere deve essere data risposta. Una valutazione delle lettere da parte del Mediatore ha rilevato che la lettera del denunciante del 21 luglio 1998 conteneva questioni relative alla decisione della Commissione di chiudere il fascicolo e relative all'obbligo della Commissione di fornire un chiaro quadro degli sviluppi delle procedure. Per quanto riguarda la decisione della Commissione di archiviare il caso, nella sua lettera del 16 luglio 1998 la Commissione faceva riferimento alla lettera "articolo 6" del 5 febbraio 1993 con la quale aveva trattato adeguatamente la questione. Per quanto riguarda l'obbligo della Commissione di fornire un quadro chiaro, il Mediatore ha osservato che la Commissione ha seguito le procedure previste nei casi di concorrenza e pertanto non ha ritenuto fosse giustificato dare ulteriore seguito al ricorso.
- 2.6 Pertanto, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero estremi di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
- 3 Il parere della Commissione in merito al fatto se il commercio fra Norvegia e Regno Unito debba essere considerato come commercio fra Stati membri**
- 3.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione, in un primo momento, aveva considerato il commercio fra Norvegia e Regno Unito come commercio fra Stati membri ai sensi delle regole CE in materia di concorrenza (articoli 81 e 82 del trattato CE), ma in seguito, a torto, aveva cambiato parere. Solo nel 1998 aveva concordato nuovamente con il punto di vista del denunciante che si trattava di commercio fra Stati membri.
- 3.2 La Commissione ha fatto riferimento alla sua lettera "articolo 6" del 5 febbraio 1993 e ha dichiarato che, non trattandosi di commercio fra Stati membri, il requisito dell'articolo 81 del trattato CE non era soddisfatto.
- 3.3 Per quanto riguarda questo aspetto, risulta opportuno citare la lettera "articolo 6" del 5 febbraio 1993:

"Per quanto riguarda l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE, le prove mostrano che il commercio oggetto del comportamento contro cui Lei ha presentato ricorso è commercio diretto fra Norvegia e Regno Unito. Mentre ciò non significa che il comportamento denunciato non possa avere effetti sul commercio fra Stati membri, in questo caso non si riscontrano prove di apprezzabili effetti su questo tipo di commercio. Pertanto, anche se la Commissione dovesse accettare incontestabilmente che la situazione reale è quella da Lei denunciata e che Dynopack e i suoi distributori o sussidiari britannici "L'abbiano fatta fuori" dai mercati del Regno Unito, non sussistono prove per dimostrare che è soddisfatta una delle condizioni essenziali per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE. Abbiamo cercato di darLe la possibilità di dimostrare il con-

trario, motivo per cui non abbiamo archiviato il fascicolo prima; siamo costretti a concludere, tuttavia, che Lei non è riuscito a fornire alcuna prova di un apprezzabile effetto sul commercio fra Stati membri, anche se abbiamo spesso messo in evidenza che questo è il principale ostacolo che ci impedisce di dare seguito al Suo ricorso”.

- 3.4 Leggendo la lettera “articolo 6” del 5 febbraio 1993, il denunciante, a quanto pare, ha frainteso la posizione della Commissione. Era chiaro che la Commissione non sosteneva che il commercio fra Norvegia e Regno Unito non possa mai essere considerato come commercio fra Stati membri. Con le parole “Mentre ciò non significa che il comportamento da Lei denunciato non possa avere effetti sul commercio fra Stati membri...” la Commissione dimostra piuttosto di avere un punto di vista contrario. Tuttavia, la Commissione non ha riscontrato “effetti apprezzabili su tale tipo di commercio” in questo specifico caso. Inoltre, nulla al fascicolo indicava che la Commissione avesse dichiarato che il commercio fra Norvegia e Regno Unito non potesse essere considerato come commercio fra Stati membri. Ciò che la Commissione dichiara è che non vi erano effetti apprezzabili sul commercio fra Stati membri in questo specifico caso.
- 3.5 Pertanto, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero estremi di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

4 I poteri investigativi della Commissione

- 4.1 Il denunciante ha asserito che la Commissione ha dichiarato ingiustamente di non essere un organo investigativo, ma di basarsi sui documenti scritti e di non avere poteri amministrativi sufficienti. Secondo il denunciante ciò non corrisponde a verità, dato che i poteri investigativi della Commissione sono chiaramente definiti, soprattutto nell’ambito del diritto della concorrenza.
- 4.2 La Commissione ha dichiarato di non disporre gli stessi strumenti di un tribunale nazionale per sentire testimoni e pertanto di non essere in grado di stabilire la veridicità delle informazioni fornite da altre parti.
- 4.3 I poteri investigativi della Commissione nei casi di concorrenza sono stabiliti nel regolamento n. 17 del Consiglio⁴¹ e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Anche se è riconosciuto che la Commissione dispone di ampi poteri investigativi nel settore della concorrenza, ciò non significa che abbia la possibilità di sentire testimoni o di controllare la veridicità dei documenti che le vengono presentati. In base all’articolo 14 del regolamento n. 17, la Commissione ha il diritto di “richiedere spiegazioni orali in loco”. Tuttavia, l’articolo 14 si applica alle indagini della Commissione svolte nei locali dell’impresa. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto un limitato privilegio contro l’autoincriminazione in quanto un’impresa non è tenuta a rispondere a domande che potrebbero costituire un’ammis-

⁴¹ GU 13 del 1962, pag. 204.

sione dell'infrazione su cui la Commissione sta indagando⁴². Inoltre, non è un diritto consolidato per la Commissione sentire testimoni o cercare spiegazioni orali al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 14 del regolamento n. 17.

Anche se qualsiasi persona fisica o giuridica, che abbia un interesse legittimo, può presentare ricorsi alla Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 17, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta chiaro che tale diritto non include il diritto di ottenere una decisione, ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE per quanto riguarda l'esistenza o altri aspetti della presunta violazione⁴³. La Commissione, pertanto, non ha l'obbligo di verificare la veridicità dei documenti presentati.

- 4.4 È risultato che la Commissione non ha violato alcuna norma o principio vincolante quando ha dichiarato di non disporre degli stessi strumenti di un tribunale nazionale per sentire testimoni e di non essere in grado di stabilire la veridicità delle informazioni presentate. Il Mediatore pertanto ha ritenuto che non vi fosse cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

5 Il rifiuto della Commissione di riaprire il caso

- 5.1 Dopo aver ripreso i contatti con la Commissione, il denunciante ha chiesto la riapertura del caso. La Commissione ha informato la MOL con lettera del 16 luglio 1998 del motivo per cui il caso originario non poteva essere riaperto. Nella lettera la Commissione ha dichiarato:

“Per quanto riguarda la richiesta che Lei ha presentato nel 1997 e confermato nel 1998 di riapertura dell'esame del caso, mi rincuora farLe notare che l'unico obiettivo di tale richiesta è che la Commissione riesamini fatti che si sarebbero verificati tra il 1988 ed il 1993, perché all'epoca sarebbero state fornite prove false. Lei stesso ammette, tuttavia, che la presunta violazione era cessata e che attualmente non svolge alcuna attività economica.

La Commissione non ritiene necessario dare seguito a ricorsi contro pratiche che sono cessate (Tribunale di primo grado, caso T-77/95, SFEI e altri contro Commissione, (Raccolta della Giurisprudenza 1997, pag. II-1, punto 57). La riapertura del Suo caso comporterebbe l'impiego di risorse della Commissione che sarebbe sproporzionato rispetto all'importanza della presunta violazione delle regole di funzionamento del mercato comune. Non vi è pertanto un interesse comunitario sufficiente da giustificare la riapertura dell'esame del ricorso”.

⁴² Causa 374/87, *Orkem SA contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1989, pag. 3283.

⁴³ Causa 125/78, *GEMA contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1979, pag. 3173.

- 5.2 La Commissione gode di poteri di discrezionalità nel decidere, nei casi di concorrenza, quale azione intraprendere nella misura in cui motiva la propria decisione. Nella lettera del 16 luglio 1998, la Commissione ha spiegato i motivi per cui non riteneva necessario riaprire il caso. Le ragioni addotte erano innanzitutto che la MOL aveva cessato la propria attività commerciale, il che significava che la Commissione non era tenuta ad esaminare il caso ulteriormente. Anche se fosse stato dimostrato che la Commissione dà seguito a taluni casi relativi ad attività cessate (come sostenuto dal denunciante), rientra nei poteri della Commissione decidere quali casi intende esaminare. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che non vi fosse un interesse comunitario sufficiente da giustificare la riapertura del caso. Le ragioni addotte dalla Commissione per rifiutare la riapertura del caso sembrano essere conformi alla giurisprudenza della giurisdizione comunitaria. Il Mediatore pertanto ha ritenuto che la Commissione, rifiutando la riapertura del caso, abbia agito nei limiti della sua autorità.
- 5.3 Il Mediatore, pertanto, non ha rilevato che vi fossero estremi di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

CONCLUSIONE

Alla luce delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla denuncia in questione, non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

3.1.5 Banca centrale europea

REGOLE LINGUISTICHE PER LE ISTITUZIONI COMUNITARIE

Decisione sulla denuncia 281/99/VK presentata contro la Banca centrale europea

LA DENUNCIA

Nel mese di marzo 1999 il signor P. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Banca centrale europea (BCE). Il denunciante si era rivolto al direttore per le relazioni esterne della Banca, il dr. Manfred Körber, per far presente che le informazioni riportate sul sito web della Banca centrale europea sono disponibili solo in lingua inglese ed in nessun'altra lingua comunitaria. Nella sua risposta, il dr. Körber aveva fatto riferimento ai costi da sostenere per inserire le informazioni in tutte le lingue ed aveva inoltre dichiarato che il sito web della BCE prevede collegamenti con i siti web di tutte le banche centrali nazionali, che possono fornire le informazioni necessarie nelle altre lingue.

Nella denuncia al Mediatore, il denunciante ha dichiarato che la BCE dovrebbe rispettare le stesse norme linguistiche che si applicano alle altre istituzioni comunitarie e che la diffusione di informazioni nel sito web nella sola lingua inglese è discriminatoria.

L'INDAGINE

Il parere della Banca centrale

Nel suo parere, la BCE ha dichiarato che il suo sito web è stato creato con l'obiettivo di fornire al pubblico uno strumento di comunicazione diretto ed utile. La maggior parte dei documenti della BCE sono redatti in inglese. La pubblicazione in inglese offre pertanto il vantaggio di presentare al pubblico informazioni originali di prima mano senza ritardi. Se i documenti sono elaborati in altre lingue, essi sono disponibili nel sito web anche in quelle lingue. Inoltre, le principali pubblicazioni della BCE, quali il bollettino mensile e la relazione annuale, sono pubblicate contemporaneamente in tutte le lingue comunitarie. La BCE fornisce inoltre diverse versioni linguistiche attraverso i collegamenti ai siti web delle banche centrali nazionali.

La BCE ha dichiarato che, in considerazione non solo della necessità di ottimizzare l'efficienza e la tempestività, ma anche dei limiti di bilancio, aveva ritenuto che la soluzione da essa adottata fosse un ragionevole compromesso per il momento. La Banca ha anche sottolineato che era stata istituita solo un anno prima e che era fiduciosa che gli effetti dell'azione intrapresa nella direzione suggerita dal denunciante sarebbero divenuti visibili quanto prima.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha formulato alcuna osservazione.

LA DECISIONE

- 1 Il denunciante aveva affermato che la pubblicazione di informazioni nel sito web della BCE nella sola lingua inglese era discriminatoria. Egli riteneva che la BCE doveva attenersi alle stesse regole linguistiche che si applicano alle altre istituzioni comunitarie.
- 2 La BCE ha spiegato che la maggior parte dei suoi documenti sono redatti in inglese e sono pubblicati sul sito web in tale lingua per motivi di efficienza dei costi e per renderli disponibili nel più breve tempo possibile. Il sito web della Banca contiene collegamenti con i siti delle banche centrali nazionali, che diffondono informazioni in altre lingue.
- 3 Il Mediatore non è a conoscenza di disposizioni del diritto comunitario relative all'uso delle lingue⁴⁴ che potrebbero impedire ad un organo comunitario di pubblicare su un sito web, come servizio pubblico, i documenti nella lingua in cui sono redatti.
- 4 Una comunicazione efficace impone che, per quanto possibile, le istituzioni e gli organi comunitari forniscano informazioni ai cittadini nella loro lingua. Dal parere espresso dalla Banca risulta che la Banca stessa preveda uno sviluppo progressivo della diffusione di informazioni sul suo sito web nelle altre lingue comunitarie.

⁴⁴ Regolamento modificato, GU 17 del 1958, pag. 385; articolo 290 CE.

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto esposto in precedenza, non sembra che la Banca centrale europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Come servizio ai cittadini, sarebbe utile che il sito web della BCE spiegasse, in tutte le lingue comunitarie, la politica di informazione seguita dalla BCE e contenesse tutta la documentazione pertinente già esistente in tutte le lingue comunitarie e segnatamente i testi giuridici.

Nota: risulta che ora la BCE abbia reso disponibile sul proprio sito web (<http://www.ecb.int>) un compendio degli strumenti giuridici della BCE in tutte le lingue ufficiali.

3.2 CASI CHIUSI PER ALTRI MOTIVI

3.2.1 Commissione europea

PROGRAMMA TACIS: RIFIUTO DI PAGARE UNA FATTURA

Decisione sulla denuncia 739/98/ADB presentata contro la Commissione europea

Il 16 luglio 1998, l'organizzazione *Énergie pour l'Arménie* ha presentato al Mediatore europeo una denuncia, sostenendo che la Commissione europea aveva rifiutato di pagare una fattura per il lavoro svolto nell'ambito di un contratto firmato a titolo del programma TACIS. La denuncia è stata trasmessa alla Commissione per ottenerne il parere. Al denunciante è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Sono state svolte ulteriori indagini.

In conformità dell'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Mediatore europeo non può condurre indagini quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria.

Durante le indagini, il denunciante ha informato il Mediatore europeo che i fatti asseriti nella sua denuncia al Mediatore erano oggetto di una procedura giudiziaria presso i tribunali belgi.

L'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore prevede che allorché il Mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale, deve porre fine all'esame di una denuncia, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.

Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

RIFIUTO DI AMMISSIONE AL CONCORSO COM/A/12/98

Decisione sulla denuncia 867/99/GG presentata contro la Commissione europea

Nel luglio 1999 la signora P. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa al rifiuto della Commissione delle Comunità europee di ammetterla alla prova scritta del concorso COM/A/12/98.

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione per ottenerne il parere. Nel novembre 1999 la Commissione ha informato il Mediatore che la denunciante aveva presentato ricorso presso il Tribunale di primo grado sui fatti oggetto della denuncia.

Poiché la denunciante aveva presentato ricorso al Tribunale di primo grado, il Mediatore, dopo avere sentito la denunciante in merito, ha posto fine al suo esame della denuncia nel dicembre 1999, in conformità dell'articolo 195 del trattato CE.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 dello Statuto del Mediatore, i risultati delle sue indagini svolte fino a quel momento sono stati archiviati.

3.3 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI**3.3.1 Commissione europea****DENUNCIA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO:
PRESUNTO MANCATO AVVISO DI RICEVIMENTO DI UNA DENUNCIA
DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

Decisione sulla denuncia 245/98/OV presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1998 il signor P. ha presentato una denuncia al Mediatore relativamente alla presunta omissione da parte della Commissione di spedirgli un avviso di ricevimento della sua denuncia su una possibile violazione del diritto comunitario in materia ambientale da parte delle autorità greche.

Il 6 agosto 1997 il denunciante, che rappresentava un'associazione registrata greca di carattere ambientale e senza scopo di lucro, aveva inviato una denuncia alla Commissione sostenendo che le autorità greche avevano violato il diritto ambientale comunitario relativamente alla costruzione di una diga sul fiume Amari nel distretto di Retimo a Creta. Il 27 novembre 1997 il denunciante aveva inviato un sollecito con richiesta di ricevuta di ritorno. Non avendo ricevuto alcuna risposta, aveva contattato telefonicamente il Segretariato Generale della Commissione il 5 febbraio 1998. Non avendo ricevuto alcuna risposta, ha scritto al Mediatore chiedendo un'indagine sulle procedure amministrative relative alla sua denuncia.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, la Commissione riconosceva che il signor P. aveva presentato una denuncia nell'agosto 1997 e aveva inviato un sollecito il 27 novembre 1997. Tuttavia, a causa di un deplorabile errore amministrativo, la corrispondenza trasmessa dal denunciante non era stata subito registrata come denuncia. La Commissione faceva presente che per ovviare a tale omissione essa aveva registrato la lettera del denunciante come denuncia n° 98/4483 e che aveva inviato un'accusa di ricevuta della denuncia il 4 giugno 1998 informandolo che i servizi della Commissione stavano esaminando la denuncia. La Commissione dichiarava infine che l'esame della denuncia era in corso in base alla procedura abituale. Nel suo parere la Commissione ricordava inoltre le asserzioni della denuncia originaria, che erano le seguenti:

- a) non si era tenuto conto delle osservazioni del denunciante relativamente al progetto di costruzione, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 6 della direttiva 85/337⁴⁵, e
- b) il progetto avrebbe avuto un'incidenza negativa sulla zona di protezione speciale della gola di Prasiana.

Le osservazioni del denunciante

Non è pervenuta alcuna osservazione. Tuttavia il denunciante ha scritto il 18 gennaio 1999 dichiarando che la sua denuncia era stata registrata soltanto grazie all'intervento del Mediatore, ma che dal giugno 1998 non aveva ricevuto più nessuna comunicazione dalla Commissione. Egli segnalava inoltre di aver presentato la sua denuncia iniziale nell'agosto 1997. Egli chiedeva pertanto al Mediatore di indagare sull'esito della denuncia.

LA DECISIONE

Mancato invio da parte della Commissione di una dichiarazione di ricevuta

- 1 Il denunciante ha dichiarato che la Commissione non aveva accusato ricevuta della denuncia che egli aveva inviato il 6 agosto 1997 né aveva risposto al suo sollecito del 27 novembre 1997 in cui egli chiedeva esplicitamente un avviso di ricevimento. La Commissione ha osservato che la denuncia non era stata registrata a causa di un deplorabile errore amministrativo. Per ovviare a tale omissione la Commissione aveva infine registrato la denuncia, accusato ricevuta della stessa il 4 giugno 1998 e informato il denunciante che i suoi servizi stavano esaminando il caso. Pertanto, avendo registrato la denuncia e avendone accusato ricevuta la Commissione aveva risolto la questione.

⁴⁵ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 1985, pag. 40.

- 2 Con lettera del 18 gennaio 1999 il denunciante ha tuttavia informato il Mediatore che dalla dichiarazione di ricevimento del giugno 1998 non gli erano pervenute altre comunicazioni da parte dei servizi della Commissione riguardo l'esito della sua denuncia. Il denunciante richiamava l'attenzione sul fatto che nel suo parere la Commissione aveva dichiarato che la denuncia sarebbe stata esaminata secondo la procedura abituale.

CONCLUSIONE

Per quanto riguarda l'asserita omissione da parte della Commissione di inviare un'accusa di ricevuta, risultava dal parere della Commissione e dalle osservazioni del denunciante che la Commissione aveva compiuto dei passi per risolvere la questione e aveva pertanto soddisfatto il denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Per quanto riguarda il punto 1.2, il Mediatore ha rilevato che, secondo le osservazioni della Commissione nel quadro dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore 303/97/PD⁴⁶, un denunciante dovrebbe essere tenuto informato delle azioni intraprese dalla Commissione in risposta alla sua denuncia. Dalla lettera del denunciante del gennaio 1999 è risultato che dal giugno 1998 egli non ha ricevuto alcuna comunicazione relativa al seguito dato alla sua denuncia. Il Mediatore prevede che la Commissione terrà il denunciante debitamente informato in conformità con gli obblighi che si è assunta in questi casi.

RIESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI ASSISTENZA ALLE VITTIME DELLA VIOLENZA NEI PAESI BASCHI

Decisione sulla denuncia 669/98/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 1998, il difensore civico regionale delle Province basche (Ararteko), in Spagna, ha trasmesso al Mediatore europeo una denuncia presentatagli per conto di una ONG. La denuncia riguardava il presunto rifiuto ingiustificato da parte della Commissione di prolungare il calendario per il completamento del progetto 96/018 (*"Intervención Psicoterapéutica con Víctimas de la Violencia de Origen Político-Ideológico"*), finanziato dai servizi della Commissione (DG IA, Direzione A).

Nel 1996 la Commissione aveva accordato un contributo di 50 000 ECU all'ONG di San Sebastian per sostenere finanziariamente l'assistenza psicologica alle vittime della violenza politica nelle Province basche in Spagna. Il contributo avrebbe dovuto essere corrisposto per un periodo di

⁴⁶ Relazione annuale 1997 del Mediatore europeo, pag. 270.

12 mesi, a partire dal settembre 1996, nell'ambito del programma comunitario per i diritti dell'uomo e la democratizzazione.

Alla fine del periodo concordato, settembre 1997, l'ONG aveva presentato una relazione ed aveva chiesto una proroga di sei mesi. La richiesta veniva avanzata formalmente anche con lettera nel dicembre 1997. La Commissione ha ritenuto che tale richiesta non fosse conforme al programma dato che era stata presentata solo dopo che il contratto iniziale era scaduto e pertanto l'ha respinta.

Inoltre, il denunciante aveva informato la Commissione che l'ONG responsabile, non essendo a conoscenza dell'esatta data di conclusione del progetto, aveva continuato a svolgere l'attività stabilita (assistenza alle vittime del terrorismo), spendendo nel periodo eccedente 1 989 020 PTA, importo superiore alle somme non spese (1 238 765 PTA).

La Commissione ha pertanto chiesto all'ONG di restituire il contributo non speso. Dato che l'associazione ha ritenuto che tale richiesta fosse ingiustificata e non avesse tenuto in debito conto l'impatto del progetto su importanti gruppi di cittadini nelle Province basche, ha presentato una denuncia al difensore civico regionale che ha trasmesso il caso al Mediatore europeo.

L'INDAGINE

L'opinione della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione europea, le cui osservazioni in sintesi sono state le seguenti:

La Commissione ha innanzitutto spiegato il contesto del caso in questione. Essa ha osservato che la sua decisione negativa era dipesa dalle rilevanti norme di gestione finanziaria. La richiesta di prorogare il periodo di validità del progetto era stata avanzata ben oltre la scadenza del contratto e non poteva pertanto essere trattata come una semplice modifica del contratto, perché avrebbe comportato un'approvazione retroattiva delle spese.

La Commissione aveva chiesto all'ONG di presentare relazioni finanziarie relative al periodo specifico del contratto originario al fine di determinare l'esatto importo legittimamente speso. Inoltre, aveva chiesto la restituzione degli importi non spesi. La Commissione ha ritenuto che la propria decisione corrispondesse ad una *"sana gestione dei fondi pubblici conforme alla procedura applicabile"*.

Nel marzo 1998 la Commissione ha riesaminato il fascicolo, tenendo conto del fatto che la sua posizione avrebbe comportato il rimborso di un considerevole importo che era stato speso dall'ONG oltre la scadenza del periodo contrattuale. Dato che la richiesta di rimborso avrebbe potuto nuocere al denunciante, e dato anche che questi importi erano stati spesi per perseguire gli obiettivi originariamente specificati nella proposta del progetto, la Commissione ha riesaminato la propria posizione e ha deciso di accettare la richiesta dell'ONG informandola della sua nuova posizione. Nella sua risposta, la Commissione ha allegato un modulo per la risoluzione della controversia con il quale l'altra parte accettava di spendere gli

importi residui per ulteriori attività, in conformità delle condizioni inizialmente concordate.

La proposta della Commissione di risoluzione del caso era datata luglio 1998 e copriva il periodo di spesa fino alla fine del mese di settembre 1998.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante ha innanzitutto espresso, a nome dell'ONG, il suo ringraziamento al Mediatore per la risoluzione soddisfacente della questione.

Il denunciante ha anche presentato alcune osservazioni sui seguenti punti:

Le relazioni con la Commissione erano state difficili sin dall'inizio, in particolare per quanto riguardava la raccolta di informazioni sulla valutazione del progetto. Anche se il denunciante ha riconosciuto la sua mancanza di esperienza delle questioni comunitarie, aveva sempre informato la Commissione degli sviluppi dei lavori. Di conseguenza, prima di inviare la relazione finale (settembre 1997), l'ONG aveva trasmesso a febbraio una relazione delle attività svolte. Il denunciante ha anche riconosciuto che l'ONG aveva sopravvalutato i lavori che avrebbe potuto svolgere nel periodo contrattuale originario.

In considerazione dell'importanza degli obiettivi del progetto, il denunciante ha anche chiesto al Mediatore di sostenere la richiesta dell'ONG di un nuovo contratto con la Commissione. Dato che questo aspetto non rientrava nell'ambito della denuncia originaria, e dato che l'istituzione non ha la possibilità di formulare osservazioni in merito, il Mediatore non ha ritenuto fosse appropriato prendere in considerazione questo aspetto. Inoltre, il trattato CE conferisce al Mediatore poteri per indagare solo su presunti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari. Esula pertanto dai poteri del Mediatore la mediazione presso un'istituzione comunitaria al fine di sostenere la richiesta di assistenza finanziaria di un particolare progetto.

Nel mese di maggio 1999 il denunciante ha scritto nuovamente al Mediatore dichiarando che, nonostante le assicurazioni della Commissione, il pagamento finale non era stato effettuato. Avendo contattato i servizi responsabili della Commissione, il Mediatore è stato informato che il bonifico bancario a favore del denunciante era già stato effettuato. Nel mese di giugno 1999 è stata trasmessa copia del bonifico al denunciante.

LA DECISIONE

Alla luce delle informazioni fornite dal denunciante e del parere trasmesso dalla Commissione europea, il Mediatore ha concluso che la Commissione aveva risolto il caso con piena soddisfazione del denunciante. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

RIMBORSO DI UNA SOVVENZIONE NEL QUADRO DEL PROGRAMMA SOCRATES

Decisione sulla denuncia 968/98/ME presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel settembre 1998 la signora K. ha presentato una denuncia al Mediatore concernente il trattamento della sua richiesta di ottenimento di una sovvenzione nel quadro del programma Socrates e in particolare il fatto che la Commissione europea avesse chiesto il rimborso della sovvenzione.

Nel febbraio 1996 la signora K, insegnante di una scuola pubblica per adulti, aveva fatto domanda di una sovvenzione nel quadro del programma Socrates della DG XXII della Commissione. Tale sovvenzione era destinata ad ampliare l'orizzonte intellettuale di donne scarsamente istruite grazie a un programma di incontri con persone nella stessa situazione di altri Stati membri. La decisione sulla concessione della sovvenzione avrebbe dovuto essere comunicata alla denunciante nel giugno 1996. Ma solo nel settembre 1996 essa veniva informata che le erano stati concessi 2000 ECU per effettuare visite preparatorie. I soldi erano infine arrivati nel maggio 1997, 8-9 mesi dopo.

Nel maggio 1997, all'arrivo dei soldi, la denunciante era occupata con gli esami e pertanto aveva dovuto posporre la realizzazione del progetto. Era quindi risultato che le scuole che avevano invitato la denunciante alle visite preparatorie nella primavera del 1996 non erano più interessate a continuare il progetto. La denunciante scriveva pertanto due volte alla Commissione chiedendo se poteva posticipare le visite al gennaio 1998. Essa non riceveva alcuna risposta, il che a suo parere equivaleva a una risposta positiva. Nel gennaio 1998 si era recata al Kensington-Chelsea College di Londra e aveva fondato un partenariato.

Nel marzo 1998 la Commissione aveva inviato alla denunciante una richiesta di rimborso della sovvenzione. La denunciante aveva inviato alla Commissione una lettera in cui spiegava la situazione e allegava tutti i documenti pertinenti, compresa una copia dell'accordo di partenariato con il Kensington-Chelsea College. La denunciante riceveva successivamente un sollecito della richiesta di rimborso in cui si chiedeva il pagamento immediato. Di nuovo inviava una lettera in cui spiegava la situazione. Riceveva poi una lettera scortese in cui si chiedeva con insistenza il rimborso. La lettera faceva inoltre riferimento al fatto che il pagamento tardivo della sovvenzione era dovuto al fatto che la denunciante non aveva inviato le sue coordinate bancarie. Ciò risultava completamente nuovo alla denunciante.

L'INDAGINE**Il parere della Commissione**

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere la Commissione spiegava brevemente l'obiettivo del programma Socrates. Essa faceva quindi presente che il ritardo nel pagamento dal settembre

1996 fino al maggio 1997 si era verificato in quanto la denunciante non aveva inviato alla Commissione alcuna coordinata bancaria né la firma del rappresentante legale del progetto. Tuttavia la Commissione esprimeva la propria comprensione per il fatto che ulteriori ritardi avessero creato dei problemi alla denunciante.

La Commissione faceva presente che la visita preparatoria aveva avuto luogo al di fuori del periodo previsto nel contratto e che la denunciante col cambiare il partner della cooperazione indicato nel contratto aveva deciso unilateralmente di modificare le condizioni del contratto. Secondo la Commissione, l'Ufficio di assistenza tecnica era pertanto nel giusto allorché aveva richiesto il rimborso della sovvenzione. Tuttavia l'Ufficio di assistenza tecnica non aveva escluso che potessero essersi verificate irregolarità amministrative allorché aveva richiesto il rimborso. La Commissione deplorava la situazione che si era creata e riteneva che avrebbe dovuto tenere in considerazione i problemi che la denunciante doveva affrontare. Essa aveva pertanto deciso di prolungare il termine dell'accordo in modo che le visite svolte dalla denunciante rientrassero in tale scadenza.

La Commissione rilevava infine che la denunciante doveva rispettare gli impegni assunti alle condizioni del contratto. Tra essi vi era anche quello di fornire alla Commissione tutte le informazioni relative al cambio del partner della cooperazione e alla relazione finale. Dopo di ciò la Commissione avrebbe concesso l'approvazione definitiva del progetto.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni la denunciante dichiarava quanto segue:

La denunciante si compiaceva del fatto che l'Ufficio di assistenza tecnica non avesse escluso che potessero essersi verificate irregolarità amministrative allorché aveva richiesto il rimborso della sovvenzione.

La denunciante contestava il fatto di aver modificato unilateralmente le condizioni del contratto, riferendosi alle lettere inviate all'Ufficio di assistenza tecnica in cui chiedeva di posticipare la visita e al fatto di non aver ricevuto alcuna risposta da tale Ufficio. La denunciante sottolineava inoltre di non aver mai avuto la minima intenzione di non rispettare gli impegni del contratto. Essa dichiarava che ciò risultava evidente dalla sua lettera del 10 giugno 1998, in cui essa accoglieva favorevolmente la richiesta di valutazione e di presentazione della relazione conclusiva.

Nel corso di una telefonata effettuata dall'ufficio del Mediatore alla denunciante quest'ultima esprimeva la propria soddisfazione per il fatto che la richiesta di rimborso fosse stata ritirata.

LA DECISIONE

La richiesta della Commissione di rimborso della sovvenzione

La Commissione ha richiesto il rimborso della sovvenzione adducendo il motivo che la denunciante aveva effettuato la visita preparatoria al di fuori delle date previste nel contratto e che la denunciante aveva modificato uni-

lateralmente le condizioni del contratto. Tuttavia, la Commissione ha dichiarato di non poter escludere che non si fossero verificate irregolarità amministrative allorché era stato richiesto il rimborso della sovvenzione. La Commissione ha pertanto deciso di prorogare il termine dell'accordo affinché la visita effettuata dalla denunciante rientrasse in tale termine.

CONCLUSIONE

Dal parere della Commissione e dalle osservazioni della denunciante è risultato che la Commissione aveva compiuto i passi necessari per risolvere la questione e che pertanto aveva soddisfatto la denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

MANCATO INSERIMENTO DI UN'APPENDICE DA PARTE DELLA COMMISSIONE AD UN CONTRATTO PHARE

Decisione sulla denuncia 1123/98/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1995 è stato concluso un contratto PHARE tra la Commissione, il Consiglio comunale di Glasgow ed il Consiglio dei comuni e delle regioni europee. Nel 1995 i gestori del progetto hanno calcolato che non sarebbe stato speso tutto l'importo destinato al progetto. A seguito di discussioni con la Commissione è stato deciso in merito all'utilizzo degli importi non spesi. In seguito, la Commissione ha comunicato ai gestori che sarebbe stato necessario inserire un'appendice al contratto. La preparazione di tale appendice ha avuto inizio nel giugno 1996. Nel luglio 1997, la Commissione ha accettato formalmente la necessità di inserire un'appendice e ha chiesto ai denunciati informazioni che le sono state trasmesse nell'ottobre 1997. A causa del mancato inserimento nel contratto dell'appendice da parte della Commissione, nell'ottobre 1998 i denunciati si sono rivolti al Mediatore.

L'INDAGINE

Ulteriori informazioni da parte dei denunciati

Nel febbraio 1999, i denunciati hanno informato il Mediatore che la Commissione aveva finalmente inserito l'appendice al contratto, anche se non era stato effettuato ancora alcun pagamento a tale titolo.

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato di avere riesaminato la sua posizione e di avere risolto la controversia con i denunciati.

Le osservazioni dei denunciati

Il Mediatore ha chiesto ai denunciati di presentare osservazioni sul parere della Commissione, ma non ha ricevuto alcuna osservazione scritta in merito. Tuttavia, nel corso di un colloquio telefonico con i servizi del

Mediatore, essi hanno confermato che l'appendice era stata inserita e che il caso, per quanto riguardava la denuncia originaria, era stato risolto. Essi hanno dichiarato inoltre che non avevano ancora ricevuto il pagamento a titolo dell'appendice, ma è risultato che non intendevano insistere sulla questione del pagamento in quel momento.

LA DECISIONE

I denunciati hanno denunciato il mancato inserimento da parte della Commissione dell'appendice al contratto PHARE. Durante l'indagine, la Commissione ha riesaminato la propria posizione ed ha provveduto alla modifica. I denunciati hanno espresso la loro soddisfazione per l'operato della Commissione.

CONCLUSIONE

Dal parere della Commissione e dalle osservazioni dei denunciati è risultato che la Commissione si fosse adoperata per risolvere la questione, soddisfacendo in tal modo i denunciati. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI CANDIDATI PARTECIPANTI A TEST SUCCESSIVAMENTE ANNULLATI

Decisione sulla denuncia 1288/98/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 1998 il signor S. ha presentato una denuncia contro la Commissione europea. Il 14 settembre 1998 la Commissione aveva organizzato le prove scritte del concorso generale COM/A/11/98. Subito dopo lo svolgimento delle prove, la Commissione aveva ritenuto necessario annullare le stesse, segnatamente a causa del fatto che le domande poste ai candidati erano trapelate in precedenza.

Il denunciante aveva partecipato alle prove nel luogo di convocazione di Düsseldorf. Il denunciante, che viveva a New York, aveva dovuto sostenere le spese per il biglietto aereo New York - Düsseldorf e ritorno per potere partecipare alle prove. Dato l'annullamento delle prove, egli, ritenendo che la Commissione dovesse rimborsargli le spese, si è rivolto alla Commissione, ma senza alcun esito.

Il signor S. ha pertanto presentato denuncia al Mediatore europeo.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione si è rammaricata per il fatto di avere dovuto annullare le prove in questione. Inoltre ha spiegato che di norma non disponeva di sufficienti fondi di bilancio per rimborsare i candidati. Tuttavia, data l'eccezionalità della situazione, aveva deciso di rimborsare le spese di viaggio, purché i candidati partecipassero alle prove organizzate

in sostituzione di quelle annullate. Il rimborso sarebbe stato soggetto a limiti massimi.

Le osservazioni del denunciante

Non sono state presentate osservazioni. I servizi del Mediatore si sono quindi messi in contatto con il denunciante il quale ha espresso la propria soddisfazione per l'azione della Commissione e ha ringraziato il Mediatore per il suo intervento.

LA DECISIONE

Rimborso delle spese di viaggio

Dal parere trasmesso al Mediatore, è risultato che la Commissione si fosse adoperata per soddisfare il denunciante.

CONCLUSIONE

Dal parere della Commissione e dalle osservazioni del denunciante è risultato che la Commissione si è adoperata per risolvere la questione, soddisfacendo in tal modo il denunciante. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

PAGAMENTO DELLE FATTURE DEL DENUNCIANTE

Decisione sulla denuncia 1331/98/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel dicembre 1998 il signor J. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia per conto della FIAB, una federazione spagnola, in merito al mancato pagamento da parte della Commissione europea degli importi dovuti per un contratto (ALR/B7-311/95 138/E3/001), nonché alle mancate risposte alle sue numerose richieste scritte.

Nel febbraio 1998 la FIAB aveva firmato un contratto con la Commissione europea nell'ambito del programma AI-Invest. Ai sensi del contratto, il denunciante avrebbe dovuto svolgere una serie di iniziative relative all'organizzazione di una conferenza con i rappresentanti dell'Unione europea e del Mercosur, che avrebbe dovuto aver luogo nei giorni 2 e 3 marzo 1998. I pagamenti per il contratto avrebbero dovuto essere effettuati in diverse quote: il 30% dopo la firma del contratto, il 40% a conclusione della conferenza e la percentuale residua dopo l'approvazione della relazione finale.

Nonostante la FIAB avesse trasmesso tutte le informazioni necessarie alla Commissione europea, i pagamenti corrispondenti alla seconda ed alla terza quota non erano stati effettuati. Il denunciante aveva contattato i servizi della Commissione in diverse occasioni, sia per telefono che con una lettera datata 17 settembre 1998. Secondo gli interessati, le risposte fornite loro per spiegare la situazione dei pagamenti non erano soddisfacenti.

Dato che non si era registrato alcun miglioramento, il ricorrente ha presentato una denuncia al Mediatore europeo per conto della FIAB. Nella lettera,

egli asseriva che la Commissione non aveva pagato gli importi dovuti e che non aveva risposto in maniera adeguata alle sue richieste di informazioni.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione europea, il cui parere in sintesi è il seguente:

Il programma Al-Invest ha assistito le imprese in America latina nella creazione di una rete di centri di sostegno, nonché nell'organizzazione di incontri specializzati e di partenariati. In questo contesto, la FIAB aveva presentato una proposta per organizzare un incontro che sarebbe stato finanziato congiuntamente da fondi privati e comunitari. Il contributo CE non poteva essere superiore alla metà delle spese totali stimate.

La Commissione ha erogato la prima parte del suo contributo nell'aprile 1998. La seconda quota del 40% non era stata pagata immediatamente, poiché era necessario che la Commissione approvasse preventivamente la documentazione presentata dalla FIAB. Secondo la Commissione, la FIAB non aveva trasmesso la documentazione completa in tempo utile.

La relazione finale della FIAB era stata presentata solo il 12 novembre 1998. Tuttavia, poiché non conteneva tutti i documenti necessari, qualche giorno dopo la Commissione aveva dovuto ribadire al denunciante la necessità di presentare la documentazione in questione per ricevere il pagamento della seconda e dell'ultima quota.

La Commissione ha riconosciuto che il tardivo pagamento è dipeso dal fatto che i suoi servizi responsabili per le relazioni esterne erano stati riorganizzati totalmente nel corso del 1998, con la creazione del Servizio comune di gestione dell'aiuto comunitario ai paesi terzi (SCR). Il trasferimento dei fascicoli ed i cambiamenti a livello di gestione avevano reso più difficile la trattazione di circa 2 000 progetti, tra cui il presente programma. Nonostante tali problemi ed alcune complicazioni elettroniche, il SCR aveva compiuto grandi sforzi per chiudere tutti i fascicoli Al-Invest pendenti. A seguito di tale attività, la Commissione ha comunicato che le fatture della FIAB erano già state pagate.

Per quanto riguarda la presunta omissione da parte dei servizi di fornire una risposta soddisfacente alle reiterate richieste di pagamento, la Commissione ha ritenuto che i suoi servizi avessero agito nel migliore dei modi, considerate le circostanze. Inoltre, il vicecapo dell'unità DG IB ha spiegato la situazione al denunciante per telefono in numerose occasioni, pur non essendo incaricato dei pagamenti.

Infine, la Commissione si è rammaricata per il fatto che i pagamenti fossero stati effettuati con ritardo, anche se ha ritenuto che i suoi servizi avessero fatto del loro meglio, date le circostanze.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il ricorrente ha confermato che la Commissione aveva infine pagato gli importi dovuti e ha espresso la propria gratitudine al

Mediatore. Per conto della FIAB, il denunciante ha accettato le scuse della Commissione europea. Egli ha inoltre precisato che la sua organizzazione, pur avendo potuto chiedere gli interessi a causa del tardivo pagamento, aveva deciso di non agire in tal senso. Il denunciante ha anche sottolineato che il problema aveva messo in luce l'inefficienza delle procedure della Commissione e la necessità di fissare regole chiare. Il denunciante ha asserito che a causa della mancanza di orientamenti procedurali chiari a livello comunitario, i cittadini europei non sanno cosa aspettarsi dall'amministrazione comunitaria né a chi rivolgersi.

A giudizio del denunciante, sarebbe opportuno adottare una serie di norme per le procedure amministrative comunitarie, simili a quelle seguite da numerosi Stati membri.

LA DECISIONE

Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante e delle osservazioni presentate dalla Commissione europea, il Mediatore ha concluso che la Commissione aveva risolto il caso con soddisfazione del denunciante e ha pertanto deciso di archiviare il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Il Mediatore ha ricevuto una serie di denunce relative a casi di cattiva amministrazione che avrebbero potuto essere evitati se si fossero ricevute informazioni chiare sugli obblighi amministrativi del personale della Comunità nei confronti dei cittadini. Per correggere tale mancanza, l'11 novembre il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa sull'esistenza e sull'accesso del pubblico, nelle varie istituzioni ed organi comunitari, ad un codice di condotta in materia di buona condotta amministrativa dei funzionari nei loro rapporti con il pubblico (OI/1/98/OV).

MANCATA RISPOSTA – PROGETTI INTERREGIONALI

Decisione sulla denuncia 19/99/(XD)ADB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1996 il ricorrente aveva inviato due lettere alla Commissione europea, per conto di due organizzazioni. Una lettera era indirizzata alla Direzione generale (DG) XIII e mirava ad ottenere informazioni sull'esistenza di un sostegno finanziario diretto della Commissione ai progetti che promuovono l'uso di interlingua (latino moderno). L'altra lettera era indirizzata alla DG XVI ed era intesa ad informare la Commissione della creazione di un'organizzazione che promuoveva "l'Occitanie" (regioni in Francia, Italia e Spagna nelle quali si parla la lingua d'oc). Il denunciante chiedeva se e in quale modo la Commissione avrebbe potuto aiutare questa nuova organizzazione.

Non avendo ricevuto risposta, il denunciante ha contattato nuovamente la DG XIII il 24 dicembre 1996 e la DG XVI il 14 novembre 1997, facendo esplicitamente riferimento alla precedente corrispondenza. Neppure a

queste lettere è stata data risposta. Dato che il denunciante ha ritenuto che la Commissione avesse mostrato un atteggiamento molto negativo verso le sue due importanti iniziative, ha chiesto al Mediatore di indagare sui fatti.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione sulla denuncia è stato in sintesi il seguente:

Per quanto riguarda le lettere indirizzate alla DG XIII, la Commissione ha riconosciuto che erano state ricevute e debitamente trasmesse all'ex capo dell'unità XIII/E/6. La Commissione si rammarica profondamente del fatto che non sia stato dato un seguito adeguato e ha sottolineato che la mancata risposta è dipesa da problemi amministrativi che in nessun caso implicavano un atteggiamento negativo verso le questioni di interesse per il denunciante. A seguito della riorganizzazione generale della DG XIII, i compiti dell'unità XIII/E/6 erano stati trasferiti all'unità XIII/E/4 che aveva preparato una risposta alle lettere del denunciante il 22 marzo 1999.

Per quanto riguarda le lettere indirizzate alla DG XVI, la Commissione si è rammaricata del fatto che non fosse stata inviata una risposta e ha dichiarato che ciò non denotava assolutamente un atteggiamento negativo verso la cultura occitana. La Commissione ha affermato che l'imponente lavoro svolto dalla DG XVI poteva spiegare la mancanza di risposta, senza tuttavia giustificarla. Nel parere al Mediatore, la Commissione ha spiegato che il progetto del denunciante potrebbe essere finanziato solo attraverso un bando di gara generale. Durante il periodo 1996-1998, due delle tre gare dovevano coinvolgere i paesi dell'Europa centrale. Tra il 2000 e il 2006 tuttavia, i progetti di cooperazione interregionale saranno finanziati nell'ambito del programma INTERREG.

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante, con l'invito a presentare osservazioni. Il denunciante non ha inviato alcuna osservazione.

Il 1° settembre 1999 i servizi del Mediatore europeo hanno contattato per telefono il denunciante, il quale ha informato il Mediatore europeo di avere in effetti ricevuto una lettera della DG XIII, nonché numerosi bandi di gara che avrebbero potuto interessare la sua organizzazione.

Il ricorrente ha ringraziato il Mediatore per il suo intervento, e, pur avendone deplorato il ritardo, ha dichiarato di essere totalmente soddisfatto delle informazioni ottenute dalla Commissione.

LA DECISIONE

Mancata risposta a richieste di informazioni

- 1 Il ricorrente si era rivolto a due diversi servizi della Commissione europea, chiedendo informazioni che non ha ricevuto, pur avendo scritto nuovamente.

- 2 A seguito dell'intervento del Mediatore europeo, la Commissione ha riconosciuto che la mancanza di risposta era dipesa da taluni problemi amministrativi; si è scusata per l'inconveniente e si è adoperata per risolvere la questione. Il denunciante ha informato il Mediatore di avere ricevuto risposte tardive, ma totalmente soddisfacenti alle sue richieste, nonché numerose gare d'appalto che erano interessanti per la sua organizzazione.

CONCLUSIONE

Alla luce delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla denuncia in questione, è risultato che la Commissione si è adoperata per risolvere la questione, soddisfacendo il denunciante. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

PRESUNTO MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 478/99/IP presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'aprile 1999 il signor A. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro la Commissione europea, in merito al mancato pagamento da parte della DG X della Commissione europea dell'importo di 100 euro per la sua partecipazione alla gara n. PR – AMI/96-08 nel 1997.

Il denunciante aveva presentato un progetto per la campagna promozionale dell'euro lanciata dalla Commissione europea con la gara n. PR – AMI/96-08. Come stabilito al punto 2.5 del bando di gara, tutti i candidati avrebbero dovuto ricevere l'importo di 100 euro per la loro partecipazione, indipendentemente dal risultato della procedura di selezione.

Nonostante tale disposizione ed i numerosi contatti avuti con i servizi della Commissione per un periodo di due anni, il signor A. non aveva ricevuto alcun pagamento. Per questo motivo, nell'aprile 1999 egli ha presentato una denuncia al Mediatore europeo per il mancato pagamento da parte della Commissione dell'importo in questione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere l'Istituzione ha confermato che il pagamento era stato infine eseguito nel giugno 1999.

La Commissione ha precisato che il lungo ritardo era dipeso dalla trasmissione di dati imprecisi relativi al conto bancario del denunciante e dall'iniziale rifiuto da parte della sua di accettare il pagamento in euro.

La Commissione ha anche segnalato che fra i suoi servizi ed il denunciante aveva avuto luogo un fitto scambio di corrispondenza per cercare di risol-

vere il problema. Dopo aver ricevuto tutti i dati ed i riferimenti bancari nel febbraio 1999, la Commissione aveva dovuto però avviare una nuova procedura di liquidazione. Per questo motivo, era stato possibile trasferire al denunciante l'importo di 100 euro soltanto nel mese di giugno 1999.

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore ha invitato il denunciante a formulare osservazioni sul parere della Commissione. Al riguardo non è pervenuta alcuna osservazione scritta. Tuttavia, nel corso di un colloquio telefonico tra i servizi del Mediatore ed il denunciante, quest'ultimo ha confermato che il pagamento era stato effettuato nel giugno 1999, con sua piena soddisfazione. Il denunciante ha inoltre ringraziato il Mediatore per gli sforzi compiuti per risolvere il caso in modo soddisfacente.

LA DECISIONE

Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante e del parere formulato dalla Commissione europea, è risultato che il caso è stato risolto dalla Commissione in modo pienamente soddisfacente per il denunciante. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

RITARDI NEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO

Decisione sulla denuncia 500/99/ADB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante è stato occasionalmente invitato dalla Commissione, in veste di esperto, a partecipare ad incontri a Bruxelles. La Commissione ha rimborsato le spese di viaggio, tuttavia egli ha ritenuto che la procedura sia stata eccessivamente lunga dato che, ad esempio, aveva dovuto attendere sette mesi e mezzo per il rimborso. In questo contesto, il denunciante è stato in contatto con funzionari della Commissione e con deputati al Parlamento europeo per esprimere il proprio disappunto e ha persino rifiutato di partecipare ad un incontro a causa di questo problema.

Per quanto riguarda il fatto che al denunciante era stato riferito reiteratamente che i ritardi erano dovuti al "sistema", egli ha ritenuto che tale sistema andrebbe sostituito e ha chiesto al Mediatore europeo di indagare sui fatti.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione europea sulla denuncia è stato in sintesi il seguente:

L'obiettivo dei servizi della Commissione è di rimborsare entro 60 giorni le spese di viaggio sostenute dagli esperti che partecipano ad incontri organizzati dalla Commissione. Durante questo periodo, alla Direzione generale (DG) che ha organizzato l'incontro devono essere fornite le coordinate

bancarie dell'esperto. In seguito, la DG IX stabilisce gli importi da rimborsare e richiede il pagamento che deve essere autorizzato dalla DG XX ed effettuato dalla DG XIX.

La Commissione si era impegnata a sostituire il sistema contabile informatizzato con uno nuovo (Sincom 2) per la fine del 1998. Questo importante cambiamento, finalizzato ad accelerare la procedura di rimborso, ha causato problemi e ritardi che sono stati risolti, alla fine, nel marzo 1999, ma che possono avere rallentato il trattamento del fascicolo del denunciante. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che i ritardi subiti dal denunciante sono stati amplificati dal fatto che egli non aveva fornito le informazioni necessarie in tempo utile.

Tuttavia, la Commissione si è rammaricata per l'inconveniente e ha espresso l'intenzione di evitare situazioni simili.

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere della Commissione europea al denunciante, invitandolo a formulare osservazioni. Nella sua risposta del 18 agosto 1999, il denunciante ha espresso la propria soddisfazione per l'operato del Mediatore e ha approvato gli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare il sistema di rimborso, sottolineando che la sua denuncia presso il Mediatore mirava a mettere in evidenza un problema generale, senza incentrarsi sul suo particolare caso.

Il denunciante, tuttavia, non ha accettato le ragioni addotte dalla Commissione per giustificare il suo ritardo nel trasmettere le informazioni necessarie per il rimborso. Egli ha sostenuto che, in buona fede e senza alcuna obiezione da parte dei funzionari della Commissione, aveva seguito la procedura del vecchio sistema di rimborso. In seguito era stato informato che la procedura era cambiata e gli era stato chiesto di fornire le informazioni nuovamente, cosa che aveva fatto in tempi rapidi. Il denunciante ha ritenuto pertanto che la piena responsabilità per il ritardo fosse da imputare alla Commissione.

LA DECISIONE

I ritardi nel rimborso delle spese di viaggio

- 1 Il denunciante, un esperto invitato occasionalmente dalla Commissione a partecipare ad incontri organizzati a Bruxelles, ha presentato denuncia contro la Commissione a causa dei ritardi nel rimborso delle spese di viaggio. L'obiettivo che si prefissava il denunciante con tale azione era che si apportassero miglioramenti al sistema di rimborso. La Commissione ha dichiarato di essersi impegnata in tal senso e che i ritardi verificatisi nel caso del denunciante erano imputabili proprio alle difficoltà sorte durante l'installazione del nuovo sistema.
- 2 Il Mediatore ha osservato che la Commissione si è impegnata a realizzare i rimborsi delle spese di viaggio entro un periodo di 60 giorni e che si scusava per l'inconveniente causato dall'installazione di un sistema contabile nuovo e più efficiente.

- 3 Il denunciante ha espresso la sua soddisfazione per gli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare la procedura di rimborso e ha informato il Mediatore che il caso specifico di tardivo pagamento menzionato nella denuncia era da intendersi solo quale esempio di cattivo funzionamento del sistema. Pertanto il Mediatore ha ritenuto che non fosse necessario indagare sulla questione ulteriormente.

CONCLUSIONE

Dal parere della Commissione europea e dalle osservazioni del denunciante è risultato che la Commissione si è adoperata per risolvere la questione, con soddisfazione del denunciante. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

3.4 CONCILIAZIONI AMICHEVOLI RAGGIUNTE DAL MEDIATORE

3.4.1 Commissione europea

PAGAMENTO DELL'IMPORTO TOTALE E DEGLI INTERESSI AL COORDINATORE REGIONALE

Decisione sulla denuncia 955/97/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel settembre 1997 il signor McGowan, deputato al Parlamento europeo, ha presentato una denuncia per conto del signor M. I fatti salienti sono i seguenti: nel novembre 1995 il signor M. era stato designato quale osservatore a lungo termine (LTO) dell'Unione europea nelle elezioni del Consiglio palestinese del 1996 e gli era stata concessa un'indennità giornaliera in veste di LTO. Giunto a Gerusalemme est, il vicedirettore dell'Unità elettorale europea gli aveva chiesto di ricoprire il ruolo di coordinatore regionale, offrendogli una retribuzione adeguata per questa responsabilità. Il denunciante ha accettato e ha prestato servizio in qualità di coordinatore fino al completamento della missione nel febbraio 1996. Tuttavia, quando ha chiesto alla Commissione il pagamento delle spese corrispondenti al livello di coordinatore, la Commissione ha rifiutato di effettuare versamenti supplementari.

Il denunciante sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto pagargli la differenza tra l'indennità giornaliera per un coordinatore e quella per un LTO, che è stata calcolata in 4 073 UKL.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che l'attività di sorveglianza delle elezioni del Consiglio palestinese non è un'attività della Comunità europea condotta sotto la responsabilità della Commissione, bensì un'a-

zione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea nel quadro della politica estera e di sicurezza comune.

L'azione comune era finanziata a carico del bilancio generale della Comunità europea sotto la responsabilità della Commissione. Pertanto, la Commissione ha reso disponibili i finanziamenti necessari e ha curato la gestione finanziaria dell'azione comune in conformità dell'articolo J.11 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea. Gli stipendi, le indennità giornaliere ed altri compensi finanziari degli osservatori, dei coordinatori e di altro personale sono determinati dai rispettivi governi e dal Consiglio. Non rientrava nei poteri della Commissione nominare i coordinatori regionali o fissare unilateralmente i termini finanziari del loro servizio, né lo ha fatto.

La Commissione ha dichiarato che non era a conoscenza degli accordi tra il denunciante ed il vicedirettore dell'Unità elettorale europea (UEE), che non è un funzionario della Commissione né un suo rappresentante. In ogni caso, l'UEE non aveva il potere di nominare coordinatori regionali, in quanto tale nomina sarebbe spettata al Consiglio. La Commissione non era nelle condizioni di poter soddisfare di propria iniziativa la richiesta del denunciante di ricevere un pagamento supplementare, ma sarebbe stata disposta a deferire la questione al Consiglio per una decisione.

Le osservazioni del denunciante

In sintesi, nelle sue osservazioni il denunciante ha asserito che i limiti dell'autorità dell'UEE chiariti dalla Commissione nel suo parere non erano a lui noti all'epoca dei fatti. Il vicedirettore dell'UEE gli aveva garantito in buona fede che sarebbe stato retribuito per avere ricoperto il ruolo coordinatore ed aveva espresso il suo disappunto per non aver potuto rispettare l'impegno al momento della conclusione della missione.

ULTERIORI INDAGINI

Il 9 settembre 1998 il Mediatore ha scritto alla Commissione accettando la sua proposta di deferire la denuncia al Consiglio e chiedendo di ricevere le informazioni sulla risposta del Consiglio entro il 31 ottobre 1998. Il 15 ottobre 1998, la Commissione ha trasmesso al Mediatore copia di una lettera che i suoi servizi avevano inviato al Consiglio il 14 ottobre 1998, nella quale si chiedeva al Consiglio di trattare la questione nel modo che ritenesse opportuno e di informarne la Commissione.

Non avendo ricevuto altre comunicazioni dalla Commissione o dal Consiglio, il 1° marzo 1999 il Mediatore ha scritto nuovamente alla Commissione, chiedendo di essere informato dei risultati dell'operato del Consiglio. Il 30 marzo 1999 la Commissione ha risposto, allegando un progetto di risposta dei consiglieri per la politica estera e di sicurezza comune che conteneva le seguenti conclusioni:

1. *La decisione del Consiglio del 25 settembre 1995 (95/403/PESC, GU L. 238 del 6.10.95, pag. 4) prevede esplicitamente che ai membri dell'Unità elettorale europea può essere richiesto "ove necessario" di intraprendere un*

lavoro preparatorio, per il quale "essi saranno retribuiti in modo adeguato" (cfr. allegato 1, punto 6). Se si dovesse pertanto stabilire che il sig. M. ha effettivamente svolto, su base provvisoria, tale lavoro su richiesta del direttore dell'Unità o del vicedirettore, il Consiglio ritiene che non sia necessario prevedere una speciale nomina per [il denunciante].

2. Il direttore ed il vicedirettore dell'Unità elettorale rappresentano la Presidenza nei poteri che essa detiene in base all'articolo J.5, paragrafo 2 del TUE e pertanto le loro decisioni ed azioni dovrebbero essere considerate come misure di attuazione della PESCE, basate su una valida delega di poteri. Se, in considerazione dei fatti – che non rientrano nella competenza del Consiglio – risulta che tali poteri sono stati travalicati nel caso in questione, non dovrebbero pagarne le conseguenze terze persone, ad esempio [il denunciante].

La Commissione ha anche osservato di non avere ricevuto alcun potere, istruzioni o fondi per pagare il denunciante.

Dopo avere tentato senza successo, per telefono e per posta elettronica, di ottenere informazioni dai servizi del Consiglio, il 30 aprile 1999 il Mediatore ha scritto al Segretariato generale del Consiglio, chiedendo conferma del summenzionato progetto di dichiarazione, nonché informazioni sulla modalità del pagamento finale al denunciante. Con lettera del 25 maggio 1999, ricevuta dal Mediatore il 21 giugno 1999, il Consiglio ha informato il Mediatore che il progetto di dichiarazione era stato formalmente approvato dal Consiglio il 30 marzo 1999. Nella lettera veniva anche dichiarato che le responsabilità finanziarie del Consiglio in base alle disposizioni del trattato erano limitate per quanto riguarda la decisione di effettuare un pagamento a titolo del bilancio comunitario, considerato che l'attuazione del bilancio rientra nella competenza della Commissione. Poiché fra Consiglio e Commissione erano sorti malintesi per la risoluzione del caso in esame, il Consiglio aveva inviato copia della lettera al Segretariato generale della Commissione al fine di accelerare le cose.

Il servizi del Mediatore hanno quindi contattato telefonicamente il Segretariato generale della Commissione, chiedendo che i servizi della Commissione si adoperassero per risolvere il problema prima della fine del luglio 1999.

Il 16 luglio 1999 il denunciante ha trasmesso al Mediatore copia della sua corrispondenza con i servizi della Commissione, dai quali risulta che la Commissione aveva trattato il caso attraverso le sue procedure di risoluzione delle controversie contrattuali ed aveva accettato di pagare al denunciante l'intero importo che egli rivendicava, nonché gli interessi. Il denunciante ritiene che sia stata raggiunta una conclusione soddisfacente.

LA DECISIONE

- 1 Il denunciante aveva asserito che la Commissione avrebbe dovuto pagargli la differenza tra l'indennità giornaliera che aveva ricevuto quale osservatore dell'Unione europea nelle elezioni palestinesi nel 1995-96 e quella corrispondente al ruolo di coordinatore regionale che, su richiesta dell'Unità elettorale europea, egli aveva effettivamente svolto.
- 2 Il lavoro dell'Unità elettorale europea era stato svolto nel quadro di un'azione comune del Consiglio nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. La Commissione aveva curato la gestione finanziaria dell'azione comune.
- 3 Il Consiglio ha accettato il principio per cui il denunciante avrebbe dovuto essere pagato per il lavoro che, su richiesta dell'Unità elettorale europea, egli aveva effettivamente svolto.
- 4 La Commissione ha quindi accettato di pagare l'intera somma richiesta dal denunciante, nonché gli interessi. Il denunciante ritiene che sia stata raggiunta una conclusione soddisfacente.

CONCLUSIONE

A seguito dell'indagine condotta dal Mediatore, è risultato che la Commissione ed il denunciante hanno raggiunto una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.5 CASI CHIUSI CON UNA VALUTAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE

3.5.1 Parlamento europeo

RAGIONI DEL MANCATO SUPERAMENTO DI UN CONCORSO

Decisione sulla denuncia 466/97/PD presentata contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Nel maggio 1997 il signor P. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo relativamente alla sua partecipazione al concorso PE/81/A per un posto di assistente amministratore di lingua madre tedesca, organizzato nel 1995 dal Parlamento europeo. Il denunciante aveva presentato la propria candidatura a tale concorso e aveva superato le prove con successo. Tuttavia non era stato incluso nell'elenco degli idonei dato che il bando di concorso prevedeva che esso avrebbe compreso soltanto i dieci migliori candidati. Ciò era stato comunicato al denunciante con lettera.

Successivamente aveva avuto luogo uno scambio epistolare tra il denunciante e il Parlamento. In tale corrispondenza il denunciante dichiarava di voler avere accesso alle sue prove d'esame e di voler sapere come mai non avesse superato il concorso. In terzo luogo affermava di essere stato oggetto di una discriminazione. I fatti alla base della sua accusa di discri-

minazione erano i seguenti: durante la preparazione del concorso le autorità tedesche avevano contattato il Parlamento europeo per sapere se il Parlamento sarebbe stato disposto ad allegare un foglio informativo al bando di concorso. Tale foglio conteneva delle informazioni sui seminari che i candidati avrebbero potuto frequentare per prepararsi al concorso. I seminari erano organizzati da due istituti tedeschi di politica europea. Non avendo ricevuto tale foglio, il denunciante riteneva di essere stato discriminato.

Nelle sue risposte alle lettere del denunciante il Parlamento europeo lo aveva informato dei punteggi che egli aveva ottenuto nei vari esami. Tuttavia il Parlamento non gli aveva dato accesso ai suoi elaborati d'esame; né gli aveva fornito ragioni più dettagliate del perché non si fosse qualificato al concorso. Su entrambi i punti il Parlamento europeo aveva invocato la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale, nell'ottica del Parlamento, tali informazioni non potevano essere comunicate senza violare la riservatezza delle deliberazioni della commissione giudicatrice. Per quanto riguarda la questione della discriminazione, il Parlamento dichiarava di avere fatto tutto quanto era in suo potere per quanto riguardava la diffusione di informazioni pertinenti in modo da garantire la parità di trattamento ai candidati.

Stando così le cose, il denunciante ha sporto denuncia al Mediatore europeo. Nella denuncia egli asseriva che il Parlamento europeo si era reso responsabile di cattiva amministrazione

- rifiutandogli l'accesso ai suoi elaborati d'esame
- non fornendogli una motivazione del suo insuccesso al concorso e
- operando una discriminazione nei suoi confronti.

A sostegno della sua prima asserzione il denunciante argomentava che ai sensi del diritto nazionale un candidato aveva normalmente un diritto estensivo a ricevere informazioni al proprio riguardo. A sostegno della seconda asserzione il denunciante dichiarava che i principi di buona amministrazione richiedono che un'amministrazione fornisca le ragioni di una decisione quale quella in questione.

Per quanto riguarda la terza asserzione, il denunciante argomentava che il Parlamento europeo non aveva fatto in modo che tutti i candidati ricevessero il foglio informativo in questione. egli dichiarava tra l'altro di essersi messo in contatto con gli uffici informazioni comunitari in Germania, sia con quelli del Parlamento che con quelli della Commissione, i quali non erano a conoscenza dell'esistenza del foglio informativo in questione. Non avendolo ricevuto, agli aveva avuto minori possibilità di qualificarsi al concorso. Pertanto era stato discriminato rispetto ad altri candidati.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

La denuncia è stata trasmessa al Parlamento europeo. Nel suo parere il Parlamento ha mantenuto la posizione adottata nella corrispondenza che aveva preceduto la denuncia.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha ribadito la sua denuncia.

Ulteriori indagini

Dopo un attento esame del parere del Parlamento e delle osservazioni del denunciante al merito, il Mediatore si è rivolto al Parlamento europeo per ottenere informazioni più dettagliate sulle procedure seguite dal Parlamento per provvedere alla diffusione del foglio informativo tra tutti i candidati. Inoltre il Mediatore ha chiesto di ispezionare il fascicolo del Parlamento.

Il secondo parere del Parlamento

Nel suo secondo parere il Parlamento illustrava la procedura seguita ai fini della diffusione del foglio informativo. Nell'annuncio che il Parlamento europeo aveva pubblicato relativamente al concorso era indicato che i candidati dovevano rivolgersi ai servizi centrali del Parlamento o all'ufficio informazioni di Bonn per ottenere il bando di concorso. Tali servizi erano in possesso del foglio informativo. Inoltre, nel caso in cui i candidati si fossero rivolti ad altre rappresentanze o uffici informazioni delle Comunità in paesi di lingua tedesca, il Parlamento si rivolgeva a tali uffici per sottolineare l'importanza di distribuire il foglio informativo in questione ai candidati che chiedevano copia del bando di concorso.

Il Parlamento faceva anche presente che la partecipazione al seminario preparatorio non garantiva il successo al concorso e che sarebbe stato molto difficile accertare che l'insuccesso di un dato candidato era dovuto all'assenza del foglio informativo.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante dichiarava che a quanto appariva non vi era una base giuridica formale per l'accettazione da parte del Parlamento europeo di diffondere tali informazioni su seminari preparatori. Inoltre egli ripeteva di essersi messo in contatto con gli uffici informazioni in Germania i quali non erano a conoscenza del foglio informativo in questione.

L'ispezione

L'obiettivo dell'ispezione era di verificare che le prove d'esame del candidato fossero state corrette in conformità dei principi della buona amministrazione. Le commissioni giudicatrici hanno ampi poteri discrezionali nel valutare i candidati a un concorso e tale valutazione può essere annullata solo in caso di manifesta violazione di una norma o di un principio vincolante per la commissione giudicatrice. L'ispezione non ha portato alla luce

nessuna violazione di questo tipo. Tuttavia, è risultato che il Parlamento non era in possesso della versione corretta di una delle prove d'esame del denunciante.

LA DECISIONE

1 Accesso agli elaborati d'esame

Allo stato attuale del diritto comunitario risulta che non vi è alcun obbligo da parte delle commissioni giudicatrici di far prendere visione delle prove d'esame ai candidati interessati che ne facciano richiesta. D'altro canto, non risulta l'obbligo per le commissioni giudicatrici di rifiutare tale divulgazione. La questione è pertanto se i principi di buona amministrazione richiedano che l'amministrazione dia accesso agli elaborati d'esame. Il problema era oggetto dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore 1004/97/PD, in fase di realizzazione. Pertanto il Mediatore non ha indagato ulteriormente su tale aspetto della presente denuncia.

2 Mancata motivazione

Risultava da quanto precede che allo stato attuale del diritto comunitario non vi è alcun obbligo giuridico per le commissioni giudicatrici di far visionare le prove d'esame al candidato interessato che ne faccia richiesta. Alla luce di questo e dell'ampia discrezionalità delle commissioni giudicatrici, riconosciuta dai tribunali comunitari, è tanto più importante che le commissioni giudicatrici ottemperino ai requisiti che discendono dalla giurisprudenza dei tribunali comunitari, e ai principi di buona amministrazione. Pertanto, le commissioni giudicatrici dovrebbero fornire ai candidati le ragioni necessarie a consentire a questi ultimi di comprendere le decisioni prese dalle commissioni giudicatrici. Nella fattispecie, la commissione giudicatrice ha solamente comunicato il punteggio ottenuto dal candidato. Ciò non sembra soddisfare i requisiti suddetti. Il Mediatore ha pertanto rivolto al Parlamento europeo un'osservazione critica a tal fine.

3 Discriminazione

- 3.1 In primo luogo, andrebbe osservato che non risultano esservi disposizioni che impediscano al Parlamento europeo di accettare la richiesta di un governo di diffondere informazioni relative a seminari preparatori a un concorso. Nell'accettare tale richiesta il Parlamento europeo deve ovviamente ottemperare alle norme e ai principi che hanno per esso carattere vincolante.
- 3.2 E' ovvio che il Parlamento europeo doveva compiere i passi necessari per assicurare la diffusione del foglio informativo che si era impegnato a diffondere, ed è emerso che il denunciante non lo ha ricevuto. La questione è se ciò costituisca una violazione del principio di parità di trattamento con le conseguenze giuridiche che ciò comporta.

Per risolvere tale questione occorre distinguere tra le informazioni che il Parlamento è obbligato a comunicare a tutti i candidati di un concorso e le altre informazioni. E' chiaro che il principio sarebbe stato

violato se il Parlamento non avesse per esempio fornito a tutti i candidati il testo integrale dei quesiti d'esame.

Nella fattispecie, l'informazione in questione non rientrava nello svolgimento del concorso e il Parlamento si era impegnato a diffonderla nell'interesse delle autorità tedesche; inoltre, non vi è alcuna prova che il ricevimento di tale informazione avrebbe inciso sulla prestazione del denunciante al concorso. Stando così le cose, il Mediatore ritiene che il fatto che uno o più candidati non abbiano ricevuto il foglio informativo in questione non costituisca una violazione del principio della parità di trattamento. Dato che non vi è alcuna prova inconfutabile che dimostri che il Parlamento non ha posto in atto le misure necessarie a garantire la diffusione del foglio informativo, non risulta che si sia trattato di cattiva amministrazione da parte del Parlamento in relazione a tale aspetto della denuncia.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla denuncia in questione è apparso necessario esprimere la seguente osservazione critica:

In conformità con la giurisprudenza dei tribunali comunitari e con i principi di buona amministrazione le commissioni giudicatrici dovrebbero fornire ai candidati le ragioni necessarie alla comprensione delle decisioni prese da tali commissioni. Pertanto il Mediatore ha ritenuto insufficiente che nonostante la richiesta del denunciante il Parlamento non abbia fornito ragioni più dettagliate del come mai egli non si fosse qualificato a un concorso.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Ad un'ispezione del fascicolo del Parlamento è risultato che esso non era completo. Come dichiarato più sopra, il fascicolo non conteneva la copia corretta di una delle prove d'esame del denunciante. Né esso conteneva i criteri di valutazione fissati dalla commissione giudicatrice. Ciò ha indotto il Mediatore a formulare le seguenti osservazioni ulteriori: il Parlamento dovrebbe garantire che il fascicolo di un concorso contenga le copie corrette delle prove di esame dei candidati nonché i criteri di valutazione fissati dalla commissione giudicatrice.

3.5.2 Consiglio dell'Unione europea

MANCATA RISPOSTA

Decisione sulla denuncia 451/98/PD presentata contro il Consiglio dell'Unione europea

LA DENUNCIA

Il signor N., per conto della sua fondazione, ha presentato al Mediatore europeo una denuncia contro il Consiglio dell'Unione europea. Il denunciante sosteneva che il Consiglio non aveva risposto ad una lettera inviata dalla sua fondazione.

In conformità della normale prassi seguita nei casi relativi ad una mancanza di risposta alle lettere dei cittadini, i servizi del Mediatore si sono messi in contatto telefonicamente con il Consiglio per sapere quando sarebbe stata inviata. Poiché tali azioni non hanno sortito alcun effetto, il Mediatore ha deciso di avviare un'indagine.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

Nel suo parere, il Consiglio ha dichiarato che la lettera era stata ricevuta e protocollata dal Consiglio. Dopo un attento esame, i servizi del Consiglio interessati avevano preso nota della dichiarazione contenuta nella lettera, ma, alla luce della natura declaratoria della stessa e della mancanza di domande concrete, avevano concluso che non fosse necessario dare risposta.

Il Consiglio ha aggiunto che in generale si sforzava di rispondere a tutte le lettere in arrivo, inviando almeno un'accusa di ricevimento, nonché di formulare osservazioni concrete nei casi in cui vengono poste domande.

Le osservazioni del denunciante

Non sono state ricevute osservazioni da parte del denunciante.

LA DECISIONE

Mancata risposta alla lettera in questione

I principi di buona amministrazione impongono che l'amministrazione risponda alle lettere dei cittadini. In questo caso, il Consiglio aveva deciso di non rispondere al denunciante in considerazione della natura declaratoria della lettera in questione. Tuttavia, nel momento in cui la denuncia era stata presentata al Mediatore, era chiaro che il denunciante attendesse una risposta da parte del Consiglio. Ciononostante, il Consiglio non ha risposto, violando in tal modo i principi di buona amministrazione. Il Mediatore ha pertanto indirizzato un'osservazione critica al Consiglio per il fatto che avrebbe dovuto rispondere alla lettera in questione. Dato che l'oggetto della lettera aveva perso la sua attualità, il Mediatore non ha ritenuto opportuno indagare ulteriormente.

CONCLUSIONE

Alla luce delle indagini svolte dal Mediatore in merito a questa denuncia, è risultato necessario formulare la seguente osservazione critica:

I principi di buona amministrazione impongono all'amministrazione di rispondere alle lettere dei cittadini. In questo caso, il Consiglio ha deciso di non rispondere al denunciante in considerazione della natura declaratoria della lettera in questione. Tuttavia, nel momento in cui la denuncia era stata presentata al Mediatore, era chiaro che il denunciante attendesse una risposta da parte del Consiglio. Il Consiglio, tuttavia, non ha risposto, violando in tal modo i principi di buona amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a specifici episodi verificatisi nel passato, non è stato ritenuto opportuno cercare una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

3.5.3 Commissione europea

RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE DI ESAMINARE I RECLAMI RELATIVI A IRREGOLARITÀ IN PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA

Decisione sulla denuncia 194/97/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel febbraio 1997 il Difensore civico regionale dell'Andalusia ha trasmesso al Mediatore europeo una denuncia nella quale si asseriva che la Commissione non aveva debitamente tenuto conto delle conseguenze ambientali di taluni progetti finanziati dal Fondo di coesione e dai Fondi strutturali nell'area di Garrucha, Almería.

Nel gennaio 1997 il denunciante aveva scritto al Direttore Generale della DG XVI della Commissione informandolo che i suoi servizi stavano finanziando due progetti l'uno accanto all'altro nella città di Garrucha, Almería, per loro natura incompatibili. Il denunciante argomentava che in tal modo la Commissione aveva suscitato forti preoccupazioni tra la popolazione locale, in particolare tra i pescatori e i turisti. Un copia della lettera con un supplemento di informazioni era stata inviata anche al Difensore civico regionale dell'Andalusia. Egli aveva aperto un'inchiesta in materia volta ad accertare il ruolo delle autorità locali e regionali nell'autorizzazione dei progetti, e aveva informato il Mediatore europeo della presunta cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.

Uno dei progetti riguardava il risanamento della spiaggia di Garrucha. Il progetto era stato realizzato con un contributo comunitario pari all'85% delle spese totali. Era stato concesso un finanziamento comunitario anche per l'ampliamento del porto commerciale di tale città. I due progetti venivano realizzati in zone contigue.

Con l'ampliamento del porto di Garrucha sarebbe stato consentito a grandi navi di attraccare nei pressi della spiaggia dove erano in atto i lavori di risanamento e di conseguenza, secondo il denunciante, le acque di balneazione della zona non avrebbero potuto rispettare gli attuali requisiti ambientali dell'Unione Europea. Inoltre, il progetto era stato realizzato contro la volontà della maggioranza della popolazione locale, che avrebbe preferito che la scelta fosse caduta sul vicino porto di Carboneras.

Il denunciante aveva inoltre segnalato che il governo regionale aveva fornito informazioni ingannevoli ai servizi responsabili della Commissione in modo da assicurarsi il finanziamento comunitario. Pertanto la documentazione presentata sulla valutazione dell'impatto ambientale del progetto era inesatta e ometteva considerazioni importanti.

L'INDAGINE

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere la Commissione indicava che la situazione era già stata sottoposta alla sua attenzione nel 1995. Entrambi i progetti avevano ricevuto un finanziamento comunitario: il risanamento della spiaggia di Garrucha tramite il Fondo di coesione e l'ampliamento del porto cittadino tramite i fondi strutturali. La Commissione aveva approvato il finanziamento di questi due progetti in quanto sembravano soddisfare i criteri di ammissibilità e ottemperavano a tutte relative disposizioni comunitarie in materia ambientale.

Per quanto riguarda l'ampliamento del porto locale, la Commissione dichiarava che il progetto era conforme a tutte le norme applicabili, in particolare le disposizioni della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. In tal senso il committente aveva svolto una valutazione dell'impatto ambientale che era stata sottoposta a una consultazione pubblica. A seguito di tale consultazione, le competenti autorità spagnole avevano effettuato la valutazione definitiva dell'impatto ambientale che includeva alcune misure correttive. Il documento era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della provincia di Almería in data 11 luglio 1995. Sulla base di tale informazione la Commissione aveva concluso che il progetto non violava le disposizioni della direttiva 85/337/CEE.

Per quanto riguarda il finanziamento comunitario del progetto di risanamento del porto locale, la Commissione faceva presente che la selezione iniziale era stata operata dal governo regionale dell'Andalusia. Tale autorità aveva incluso questo particolare progetto nel suo programma operativo per il periodo 1994-1999. La Commissione sottolineava che la selezione era stata compiuta dall'autorità competente nell'esercizio dei suoi poteri e con il dovuto rispetto dei criteri della gestione dei Fondi strutturali comunitari, basata sulla sussidiarietà e sui principi di partenariato.

Essendo stata informata della potenziale incompatibilità dei due progetti, la Commissione aveva sollevato il problema con le autorità spagnole. In una risposta scritta del ministro spagnolo dei trasporti e dell'ambiente la Commissione veniva informata che il progetto di ampliare il porto non ne avrebbe esteso la lunghezza, e che pertanto il suo impatto sulla vicina spiaggia sarebbe stato trascurabile.

Alla luce di tale informazione, la Commissione concludeva che non vi era motivo di opporsi al finanziamento di entrambi i progetti dato che a quanto sembrava rispettavano le direttive comunitarie in materia ambientale e inoltre non risultava esservi incompatibilità fra di essi.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione il denunciante contestava la tesi di quest'ultima che la valutazione d'impatto ambientale del progetto di ampliare il porto locale ottemperasse ai criteri comunitari. Secondo quanto dichiarato dal denunciante, la valutazione ambientale svolta dal promotore non era stata sottoposta a una corretta consultazione pubblica. Inoltre essa conteneva numerosi errori e informazioni ingannevoli. La valutazione ambientale definitiva aveva altresì omesso importanti informazioni quali gli effetti dell'ampliamento del porto sulla vicina spiaggia. Sulla base di queste stesse asserzioni il Tribunale superiore dell'Andalusia aveva deciso di sospendere temporaneamente il progetto fino a che non si potesse pronunciare una sentenza sul caso.

A sostegno delle sue asserzioni, il denunciante allegava alcune fotografie che mostravano la vicinanza tra le navi che entravano nel porto ampliato e la spiaggia dove era in atto il risanamento.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel novembre 1997 il Difensore civico regionale dell'Andalusia ha scritto al Mediatore europeo informandolo che il suo ufficio aveva deciso di concludere l'esame della sua indagine relativamente a questa denuncia dato che aveva appreso che era aperto un procedimento presso un tribunale regionale su tale questione, in particolare per stabilire se le autorità nazionali responsabili avessero violato qualche norma giuridica nell'autorizzare uno dei progetti.

LA DECISIONE

1 Portata della denuncia presentata innanzi al Mediatore europeo

- 1.1 Il problema esposto dal denunciante traeva la sua origine dalle presunte informazioni ingannevoli sottoposte dalle autorità nazionali alla Commissione per assicurarsi il finanziamento comunitario per i due progetti.
- 1.2 E' importante ricordare che il trattato CE conferisce al Mediatore europeo la competenza di indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione unicamente nelle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo Statuto del Mediatore europeo prevede specificamente che l'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al Mediatore.
- 1.3 In base alle suddette disposizioni, le indagini del Mediatore sono state pertanto volte a esaminare se si fosse avuta cattiva amministrazione nelle attività della Commissione europea.

2 Presunte irregolarità da parte della Commissione

- 2.1 Il denunciante asseriva che la Commissione non aveva esaminato correttamente le irregolarità segnalate alla sua attenzione per quanto riguarda i due progetti finanziati con i fondi comunitari a Garrucha, Almería. Tali asserzioni riguardavano (i) la mancata osservanza delle pertinenti direttive comunitarie in materia ambientale da parte del progetto di ampliare il porto di Garrucha e (ii) la reciproca incompatibilità dei due progetti.

La Commissione aveva indicato che, in base alle informazioni ricevute, risultava che l'ampliamento del porto di Garrucha era stato oggetto di una valutazione di impatto ambientale in linea con i criteri enunciati nella direttiva 85/337/CEE. Pertanto l'istituzione non disponeva di informazioni che le consentissero di individuare una potenziale infrazione della direttiva nella fattispecie. Per quanto riguarda l'incompatibilità tra l'ampliamento del porto locale e il risanamento di una spiaggia situata nelle vicinanze, la Commissione aveva deciso di non considerare tale asserzione, fondandosi sulle assicurazioni fornite dalle autorità spagnole.

- 2.2 Per valutare se in questo caso si fosse trattato di cattiva amministrazione da parte della Commissione era necessario in primo luogo stabilire gli obblighi giuridici in materia che incombono all'istituzione.

Le disposizioni relative alla realizzazione della coesione economica e sociale di cui all'articolo 130 A sono prescritte, tra l'altro, dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁴⁷ che si riferisce a tutti gli strumenti finanziari esistenti e quindi anche al regolamento (CE) n. 1164/94⁴⁸ per quanto riguarda specificamente il Fondo di coesione.

L'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento 2081/93⁴⁹ stabilisce chiaramente la necessità che questo tipo di finanziamento sia compatibile con le norme comunitarie:

“Le azioni che sono oggetto di un finanziamento da parte dei Fondi strutturali [...] o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti emanati in base a questi ultimi e alle politiche comunitarie, comprese quelle concernenti [...] la protezione dell'ambiente.”

⁴⁷ Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 193 del 1993, pag. 5).

⁴⁸ Regolamento (CE) n. 1164/94, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 1994, pag. 1).

⁴⁹ Identico è il disposto dell'articolo 8 del regolamento n. 1164/94 riguardante l'uso delle sovvenzioni del Fondo di coesione.

La Commissione è stata incaricata di dare attuazione a questa disposizione⁵⁰. Nell'assolvere tale compito la Commissione deve garantire una valutazione ex ante, una sorveglianza e una valutazione ex post effettive dell'assistenza erogata dai Fondi, in stretta cooperazione con gli Stati membri⁵¹. Uno dei mezzi di cui si avvale la Commissione per eseguire tale compito consiste nel chiedere alle autorità nazionali di fornire informazioni dettagliate, relazioni nazionali di controllo o documenti relativi alle spese, ed essa ha la facoltà, ove necessario, di condurre delle indagini in loco⁵².

- 2.3 I principi di buona amministrazione fanno obbligo alla Commissione di eseguire i suoi compiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 con la debita accuratezza. Ciò implica che nel caso di esposti relativi a potenziali irregolarità a proposito di progetti finanziati dalla Comunità, la Commissione deve intraprendere iniziative ragionevoli per verificare l'accuratezza delle informazioni che riceve.

Nella fattispecie, la Commissione ha concluso che non vi era stata violazione del diritto ambientale comunitario e che pertanto il finanziamento non doveva essere interrotto. Nel pervenire a tale conclusione la Commissione ha tenuto conto del fatto che per uno dei progetti era stata effettuata una valutazione ufficiale dell'impatto ambientale e che le autorità nazionali responsabili avevano dichiarato in una risposta scritta che entrambi i progetti erano compatibili. Dalle informazioni fornite al Mediatore è risultato che la Commissione non aveva mai preso in considerazione gli esposti di carattere ambientale del denunciante. Il Mediatore ha pertanto concluso che la Commissione non aveva intrapreso passi ragionevoli per garantire che tali progetti finanziati dalla Comunità fossero conformi al diritto e alle politiche comunitarie.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla denuncia in questione è apparso necessario esprimere la seguente osservazione critica:

I principi di buona amministrazione fanno obbligo alla Commissione di eseguire i suoi compiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 con la debita accuratezza. Ciò implica che nel caso di esposti relativi a potenziali irregolarità a proposito di progetti finanziati dalla Comunità, la Commissione deve intraprendere iniziative ragionevoli per verificare l'accuratezza delle informazioni che riceve.

⁵⁰ Articolo 18 del regolamento n. 2081/93 e articolo 13 del regolamento n. 1164/94.

⁵¹ Articoli 25, par. 1 e 26, par. 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 1988, pag. 1).

⁵² Supra, art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio e art. 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio.

Nella fattispecie, la Commissione ha concluso che non vi era stata violazione del diritto ambientale comunitario e che pertanto il finanziamento non doveva essere interrotto. Nel pervenire a tale conclusione la Commissione ha tenuto conto del fatto che per uno dei progetti era stata effettuata una valutazione ufficiale dell'impatto ambientale e che le autorità nazionali responsabili avevano dichiarato in una risposta scritta che entrambi i progetti erano compatibili. Dalle informazioni fornite al Mediatore è risultato che la Commissione non aveva mai preso in considerazione gli esposti di carattere ambientale del denunciante. Il Mediatore ha pertanto concluso che la Commissione non aveva intrapreso passi ragionevoli per garantire che tali progetti finanziati dalla Comunità fossero conformi al diritto e alle politiche comunitarie.

Dato che questi aspetti del caso riguardavano procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

MANCATA MOTIVAZIONE DELL'ARCHIVIAZIONE DI UN FASCICOLO SU UNA DENUNCIA

Decisione sulla denuncia 323/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'aprile del 1997 la signora J. ha presentato una denuncia al Mediatore in cui accusava la Commissione di non avere garantito che le autorità spagnole ottemperassero ai propri obblighi ai sensi della direttiva 89/48.

La denunciante, di nazionalità belga e in possesso del titolo belga "Licence en traduction", rilasciato dall'Università di Mons, aveva chiesto nel 1992 alle autorità spagnole il riconoscimento del suo diploma, in modo da poter esercitare un'attività professionale in Spagna in qualità di professore di lingue straniere. La richiesta era stata presentata in conformità della direttiva 89/48, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 1989, pag. 16).

Tale direttiva non riguarda il riconoscimento puramente accademico, bensì anche il riconoscimento ai fini dell'esercizio delle cosiddette professioni regolamentate. Le professioni che secondo la denunciante erano regolamentate in Spagna ai sensi della direttiva erano "profesor de escuelas oficiales de idiomas" e "profesor de educación secundaria".

Per quanto riguarda la prima professione, la denunciante si era presentata a un concorso della funzione pubblica spagnola per ricoprire un posto di "profesor de escuelas oficiales de idiomas". A quanto risulta, aveva superato con successo il concorso, ma la sua nomina era stata successivamente annullata con la motivazione che non aveva presentato la documentazione richiesta attestante che era titolare del diploma necessario a ricoprire tale posto.

Per quanto riguarda la seconda professione, la denunciante aveva chiesto alle competenti autorità spagnole il riconoscimento del suo diploma in modo da poter insegnare il francese e l'inglese. Le autorità spagnole avevano osservato che ai termini della legislazione belga il suo diploma l'abilitava a insegnare solo qualora fosse stata in possesso di un "Agrégation" o di un "Certificat d'Aptitude Pédagogique" (CAP). Inoltre osservavano che anche la legislazione spagnola richiedeva il possesso di un CAP; tuttavia si poteva esserne dispensati a patto di avere un anno di esperienza d'insegnamento in un istituto di livello adeguato. Dal momento che era stato accertato che all'epoca la denunciante non possedeva un CAP, le autorità spagnole avevano respinto la richiesta della denunciante.

Tuttavia, l'articolo 5 della direttiva stabilisce che gli Stati membri possano agevolare il riconoscimento di un diploma consentendo al cittadino di completare la parte mancante della formazione per ottenere il riconoscimento. Richiamandosi a tale disposizione, la denunciante ha conseguito il CAP in un istituto d'insegnamento spagnolo e nel 1994 le è stato consentito l'accesso alla professione di "profesor de educación secundaria" per l'insegnamento del francese e dell'inglese.

Tuttavia la denunciante riteneva che le azioni iniziali delle autorità spagnole fossero in contrasto con la direttiva succitata. La denunciante voleva pertanto avere accesso alle professioni con effetto retroattivo. L'argomentazione con la quale sosteneva questo punto di vista, per quanto riguarda il "profesor de educación secundaria" si può riassumere come segue: nei bandi di concorso per accedere al pubblico impiego spagnolo in qualità di "profesor de enseñanza secundaria" figurava una disposizione secondo la quale un anno di esperienza d'insegnamento poteva dispensare dal requisito del CAP. La denunciante aveva due anni di esperienza di insegnamento dello spagnolo acquisita in Belgio dal 1983 al 1985. La denunciante riteneva pertanto che si dovesse tenere conto dell'esperienza belga.

La denunciante aveva affrontato l'argomento con le autorità spagnole l'argomento con le autorità spagnole senza ottenere, a quanto sembra, alcun risultato.

La denunciante ha quindi presentato il 2 febbraio 1995 una denuncia alla Commissione europea. Con lettera del 16 marzo 1995 la DG XV della Commissione ha accusato ricevuta di tale denuncia. Essa ha dato origine a una voluminosa corrispondenza tra la denunciante, i servizi responsabili della Commissione, le autorità belghe e spagnole. Inoltre, a un certo momento, la denunciante ha avviato un carteggio con la DG V. Vi sono stati anche dei contatti telefonici tra la denunciante e i servizi della Commissione. Mentre la Commissione esaminava la denuncia, la denunciante continuava con i suoi passi presso le autorità spagnole per indurle a modificare la propria posizione.

Con lettera del 27 marzo 1997 la Commissione notificava alla denunciante che la Commissione aveva deciso di archiviare il fascicolo relativo alla sua denuncia. La lettera conteneva due paragrafi: nel primo si affermava che la Commissione aveva deciso di archiviare il caso, nel secondo si indicava che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia i privati cittadini non

possono contestare la decisione della Commissione di non avviare una procedura per infrazione.

Questo era in sintesi l'antefatto della denuncia presentata al Mediatore europeo.

Nella denuncia si segnalava in primo luogo che la Commissione aveva impiegato troppo tempo a esaminare la denuncia originaria. In secondo luogo si affermava che la Commissione non poteva archiviare la denuncia poiché le autorità spagnole continuavano a rifiutare di riconoscere l'esperienza professionale della denunciante adducendo il motivo che essa non era stata ottenuta in Spagna bensì in Belgio. Nella denuncia la denunciante si riferiva unicamente all'esame da parte della Commissione della sua situazione per quanto riguarda l'attività di "profesor de educación secundaria".

In allegato alla denuncia figuravano alcuni certificati rilasciati dalle autorità belghe in merito all'esperienza di insegnante della denunciante. Da questi certificati risultava che dal 1983 al 1985 la denunciante aveva tenuto corsi di spagnolo per adulti a un livello corrispondente alla scuola secondaria. Uno dei certificati menzionava espressamente che il diploma della denunciante rientrava nel campo di applicazione della direttiva 89/48. Era inoltre allegata una lettera del 23 settembre 1996 della DG V alla denunciante. Secondo tale lettera le autorità spagnole avrebbero contravvenuto all'articolo 48 del trattato CE qualora non avessero tenuto conto della sua esperienza in Belgio solo perché non era stata ottenuta in Spagna.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere la Commissione dichiarava in primo luogo di avere poteri discrezionali per quanto riguarda l'avvio di un procedimento d'infrazione contro uno Stato membro e che la documentazione trasmessa al Mediatore dalla denunciante non consentiva di farsi un'idea rappresentativa del fascicolo. La Commissione allegava un elenco delle lettere scambiate sull'argomento.

Per quanto riguarda il tempo richiesto dall'esame della denuncia, la Commissione riconosceva che l'espletamento della denuncia, avendo impegnato due anni di tempo, aveva superato i normali limiti di tempo fissati per il trattamento delle denunce dei cittadini. Tuttavia, la Commissione osservava che dopo aver sporto la denuncia la denunciante aveva continuato a sottoporre nuovi e talvolta contraddittori elementi di cui la Commissione aveva dovuto tenere conto nel trattare la denuncia. Inoltre, data la materia in questione, vale a dire il riconoscimento dei diplomi, la Commissione aveva dovuto contattare le autorità sia spagnole che belghe e le risposte di queste ultime avevano tardato molto a pervenire.

Per quanto riguarda la decisione di archiviare il fascicolo sulla denuncia, la Commissione dichiarava che l'attestato rilasciato dalle autorità belghe contraddiceva altri documenti del fascicolo e l'informazione di carattere generale che la Commissione possedeva riguardo al tipo di diploma in que-

stione. La Commissione aveva pertanto contattato le autorità belghe, le quali avevano confermato che la “Licence” di per sé senza “Agrégation” o CAP non poteva essere considerata un diploma ai sensi della direttiva 89/48. Poi la Commissione aveva ricordato che una condizione preliminare per il riconoscimento ai sensi della direttiva è che il diploma in questione dia accesso alla professione nello Stato di origine. La direttiva si applica se il titolare del diploma può esercitare, nello Stato di origine, la professione per la quale si cerca il riconoscimento in un altro Stato membro.

In base alle informazioni fornite dalle autorità belghe le autorità spagnole avevano pertanto avuto ragione nel ritenere che alla denunciante non si potesse applicare la direttiva succitata.

Per quanto riguarda l'asserzione che le autorità spagnole si erano rifiutate di riconoscere l'esperienza professionale della denunciante poiché era stata ottenuta in Belgio, la Commissione dichiarava di aver seguito con insistenza la questione, sia prima che dopo la presentazione della denuncia al Mediatore. La Commissione aveva dichiarato chiaramente il suo punto di vista che tale ipotesi sarebbe stata contraria all'articolo 48 CE del trattato e si era adoperata e aveva ottenuto che le autorità spagnole riconoscessero tale punto di vista. La Commissione aveva comunicato tutto ciò alla denunciante.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni la denunciante ribadiva la sua denuncia. Essa trasmetteva inoltre dell'altra documentazione, da cui risultava:

- che la denunciante aveva avviato un'azione innanzi ai tribunali spagnoli riguardo alla questione in oggetto,
- che le autorità belghe avevano informato le autorità spagnole che la “Licence” conferisce al titolare il diritto di insegnare solo se l'istituto d'insegnamento interessato non reperisce sul mercato un titolare di “Licence” con CAP o “Agrégation”,
- che la Commissione aveva in due occasioni espresso il parere che nel pubblico impiego il “profesor de escuelas oficiales de idiomas” era una professione regolamentata ai sensi della direttiva, e
- che le autorità spagnole erano state sempre del parere che nel pubblico impiego il “profesor de escuelas oficiales de idiomas” era una professione non regolamentata, alla quale la direttiva non si applicava.

Non risultava dalla documentazione se l'appianamento di quest'ultima divergenza di vedute tra la Commissione e le autorità spagnole avrebbe inciso sulla situazione della denunciante.

LA DECISIONE

1 Il tempo impiegato per trattare la denuncia

- 1.1 La denunciante considerava un caso di cattiva amministrazione, sotto forma di ritardo evitabile, il fatto che la Commissione avesse impiegato più di due anni per trattare la sua denuncia.
- 1.2 Nell'assumere una posizione al riguardo il Mediatore deve segnalare che la denuncia non era semplice e che la Commissione aveva provato che il caso era rimasto a lungo in sospeso in attesa delle risposte delle autorità nazionali, alle quali la Commissione aveva inviato dei solleciti. L'elenco della corrispondenza presentato dalla Commissione mette in evidenza che quest'ultima non era rimasta inattiva. Di conseguenza il Mediatore ha riscontrato che non vi era stata cattiva amministrazione da parte della Commissione su tale aspetto della denuncia.

2 La decisione della Commissione di archiviare il fascicolo

- 2.1 La denunciante riteneva che la decisione della Commissione di archiviare il fascicolo fosse ingiustificata dal momento che continuava ad avere dei problemi nella sua richiesta che le autorità spagnole riconoscessero il suo diploma a partire dal 1992.
- 2.2 Nel prendere posizione al riguardo il Mediatore ha osservato in primo luogo che la denuncia portava alla luce i problemi relativi al riconoscimento dei diplomi, nei quali i cittadini possono incorrere nell'esercizio del proprio diritto alla libertà di circolazione, vale a dire uno dei fondamenti della Comunità. Confrontati a tali problemi, i cittadini possono rivolgersi alla Commissione, che è "guardiana dei trattati" e che dispone della competenza necessaria. Essi hanno diritto ad attendersi un esame diligente ed efficace da parte della Commissione.
- 2.3 Nella fattispecie, particolarmente in base alle copie presentate delle lettere della Commissione, non vi era alcun motivo di dubitare che la Commissione non avesse intrapreso attivamente e diligentemente l'esame della denuncia in questione.
- 2.4 Tuttavia, la decisione della Commissione di archiviare il fascicolo era laconica e non forniva una motivazione. Benché questa decisione dovesse essere vista nel contesto della precedente corrispondenza con la denunciante, essa lasciava senza risposta alcune questioni fondamentali, di rilevanza per la denunciante, quali ad esempio se la Commissione avesse riscontrato o meno un'infrazione o se avesse di fatto individuato un'infrazione che aveva deciso di non perseguire ulteriormente nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali. La decisione non consentiva al Mediatore di accertare se la Commissione avesse agito entro i limiti della sua autorità giuridica.
- 2.5 I principi di buona amministrazione fanno obbligo all'amministrazione di fornire le ragioni delle decisioni che essa prende nei confronti del cittadino interessato. Tale motivazione è essenziale per la fiducia dei cittadini nell'amministrazione e per la trasparenza del processo deci-

sionale dell'amministrazione. In questo caso sembra che la Commissione non abbia giustificato in alcun modo la sua decisione di archiviare il fascicolo sulla denuncia della cittadina. Tale mancanza di motivazione era attenuata dalla precedente corrispondenza della Commissione con la denunciante. Tuttavia, la mancata motivazione ha lasciato la cittadina senza risposta ad alcune sue domande fondamentali. Pertanto la Commissione non ha soddisfatto i requisiti che scaturiscono dai principi della buona amministrazione.

Dato che ora è risultato che la denunciante ha avviato un'azione giudiziaria contro le autorità spagnole sulla questione oggetto della sua denuncia alla Commissione, il Mediatore ritiene che non vi sia alcun motivo per svolgere ulteriori indagini su tale aspetto della denuncia.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla denuncia in questione è apparso necessario esprimere la seguente osservazione critica:

I principi di buona amministrazione fanno obbligo all'amministrazione di fornire le ragioni delle decisioni che essa prende nei confronti del cittadino interessato. Tale motivazione è essenziale per la fiducia dei cittadini nell'amministrazione e per la trasparenza del processo decisionale dell'amministrazione. In questo caso sembra che la Commissione non abbia giustificato in alcun modo la sua decisione di archiviare il fascicolo sulla denuncia della cittadina. Tale mancanza di motivazione era attenuata dalla precedente corrispondenza della Commissione con la denunciante. Tuttavia, la mancata motivazione ha lasciato la cittadina senza risposta ad alcune sue domande fondamentali. Pertanto la Commissione non ha soddisfatto i requisiti che scaturiscono dai principi della buona amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PRESUNTA INCAPACITÀ DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLARE ADEGUATAMENTE L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNITARI. ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 480/97/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel maggio 1997 il signor R. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia vertente su presunte omissioni della Commissione europea in merito all'adeguato monitoraggio dell'erogazione di contributi a titolo del Fondo sociale europeo (FSE) nella Regione Campania, Italia, e sulla mancata trasmissione di informazioni in proposito al denunciante.

L'obiettivo perseguito dal denunciante, a nome di un gruppo di aziende italiane della Regione Campania, era di ottenere contributi comunitari in vista della realizzazione di vari progetti. La domanda di contributi avrebbe dovuto essere imputata al programma beneficiario di stanziamenti a titolo del Fondo sociale europeo nella regione in questione.

Sulla base della richiesta presentata dalle autorità regionali, la Commissione aveva accordato contributi a titolo dell'FSE per vari progetti da realizzare in Campania. Tali contributi avrebbero dovuto essere versati in due fasi: dal 1990 al 1994 e dal 1994 al 1996.

Tuttavia, vi sono stati seri problemi a livello dei pagamenti ai beneficiari finali delle autorità campane. Tre anni dopo i primi anticipi da parte della Comunità, i pagamenti in questione non erano ancora stati effettuati. Sulla base di tale situazione, nel settembre 1996 il denunciante ha depositato un ricorso presso la Commissione europea contro le autorità della Regione Campania. Nella lettera, il denunciante dichiarava che vi erano state numerose irregolarità nella gestione dei contributi comunitari da parte delle autorità regionali competenti.

Nel novembre 1996 il denunciante ha scritto nuovamente alla Direzione generale V della Commissione europea chiedendo copia di una delle decisioni della Commissione inerenti alla concessione di assistenza finanziaria (decisione n. 3233 del 12 dicembre 1994), poiché, a suo giudizio, il contenuto di tale decisione poteva essere rilevante ai fini della tutela dei propri diritti. Non avendo mai ricevuto risposta dalla Commissione, nel febbraio 1997 il denunciante ha inviato una nuova lettera in cui chiedeva ulteriori informazioni sul seguito dato al suo ricorso.

Ritenendo che la Commissione non avesse fornito una risposta soddisfacente, nel maggio 1997 il denunciante si è rivolto al Mediatore con una lettera nella quale affermava che la Commissione europea aveva omesso di:

- 1 Verificare che la Regione Campania avesse proceduto regolarmente alla liquidazione dei contributi FSE ai beneficiari finali.
- 2 Avviare una procedura d'infrazione nei confronti delle autorità italiane, dal momento che l'istituzione aveva già deciso di sospendere i pagamenti a titolo dell'FSE alla regione interessata.
- 3 Informare il denunciante degli eventuali sviluppi concernenti i due ricorsi formali depositati presso i suoi servizi nel settembre 1996 e nel febbraio 1997.
- 4 Dare seguito alla richiesta del denunciante, volta ad ottenere una copia della decisione della Commissione concernente la concessione di contributi finanziari alla Campania (decisione n. 3233 del 12 dicembre 1994).

L'INDAGINE

Il Mediatore ha ricordato che il trattato CE lo abilita a procedere ad indagini su presunti casi di cattiva amministrazione riguardanti esclusivamente l'azione delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo statuto del Mediatore

stabilisce specificamente che l'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al Mediatore stesso. Alla luce di tali disposizioni, il Mediatore ha pertanto condotto indagini intese a valutare se il caso in esame costituisca un episodio di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione europea, il cui parere in sintesi è il seguente:

La Commissione sottolineava che il beneficiario del contributo finanziario era la Regione Campania e che le autorità della stessa erano quindi le uniche responsabili dell'erogazione dei contributi ai richiedenti, citando a suffragio della propria tesi il disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88⁵³ modificato dal regolamento 2082/93.

La Commissione spiegava che le autorità competenti della Campania non avevano presentato la documentazione prescritta per giustificare il completamento delle attività finanziarie relative al contributo in questione per il 1993, come previsto dall'articolo 21 paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2082/93⁵⁴. Di conseguenza, la Commissione aveva invitato le autorità medesime a documentare come richiesto l'avvenuto pagamento del contributo comunitario ai beneficiari finali.

La Commissione forniva poi ulteriori informazioni in merito ad altre irregolarità individuate nell'esecuzione del programma, affermando che l'esistenza di possibili problemi era emersa per la prima volta nel marzo 1995, in seguito ad una visita effettuata in loco da un gruppo di esperti della Commissione. La missione di controllo aveva evidenziato che le autorità regionali avevano commesso alcune irregolarità di ordine amministrativo nell'esecuzione del programma.

Dette irregolarità, riguardanti l'erogazione di contributi CE nella regione, sono divenute anche oggetto di un procedimento giudiziario in ambito nazionale, il che ha indotto la Commissione a decidere di sospendere i contributi finanziari quale misura preventiva, a tutela dell'interesse generale della Comunità, quanto meno sino alla conclusione del procedimento giudiziario.

Per quanto riguarda la richiesta del denunciante di accedere alla decisione della Commissione n. 3233 del 12 dicembre 1994, la Commissione osservava che, trattandosi di un documento rivolto ad uno Stato membro e

⁵³ Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro; GU L 193 del 31.07.1993, pag. 20, articolo 21, paragrafo 1: "Il pagamento del contributo finanziario è [...] destinato all'autorità o all'organismo nazionale, regionale o locale designati a tal fine nella richiesta presentata dallo Stato membro interessato entro un termine non superiore a due mesi, in linea generale, a decorrere dalla data di arrivo di una domanda ricevibile".

⁵⁴ Articolo 21, paragrafo 4: "Il pagamento [...] è effettuato se l'autorità o l'organismo designato di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una richiesta di pagamento nei sei mesi successivi alla fine dell'anno in questione o al completamento materiale dell'azione".

inoltre non destinato alla pubblicazione, la richiesta non aveva alcun fondamento giuridico.

La Commissione concludeva sottolineando l'importanza da essa attribuita al caso in esame, dimostrata dall'abbondante corrispondenza con il denunciante e con le autorità nazionali, nonché dalle missioni effettuate in loco.

Nel suo parere la Commissione non faceva alcun riferimento ai due punti sollevati dal denunciante, ossia la necessità di avviare una procedura d'infrazione nei confronti delle autorità italiane in relazione alla situazione in esame, e il problema della mancata trasmissione di informazioni al denunciante circa il seguito dato ai suoi due ricorsi formali.

Le osservazioni del denunciante

Nella sua risposta al parere della Commissione, il denunciante ha ribadito le richieste originarie, ponendo l'accento sull'incapacità della Commissione di controllare adeguatamente la corretta applicazione della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali. A suo giudizio, la Commissione non aveva assolto adeguatamente il proprio ruolo di custode dei trattati. Il denunciante osservava che, avendo la Commissione deciso di sospendere il contributo finanziario alla regione in parola, essa avrebbe dovuto avviare una procedura d'infrazione nei confronti delle autorità italiane, sulla base dell'articolo 226 del trattato CE.

Con riferimento alla richiesta di potere prendere visione di una copia della decisione n. 3233 del 12 dicembre 1994, il denunciante contestava le precisazioni fornite dalla Commissione e ribadiva il proprio diritto di avere accesso al testo della decisione.

LA DECISIONE

1 Presunta incapacità della Commissione europea di sorvegliare correttamente il pagamento di contributi comunitari

- 1.1 Il denunciante ha dichiarato che la Commissione non ha sorvegliato correttamente il pagamento dei contributi a titolo dell'FSE nella Regione Campania, come evidenziato dall'esistenza di numerose irregolarità. Egli ha menzionato in particolare il fatto che la Commissione ha omesso di intervenire per garantire il puntuale pagamento del contributo ai beneficiari finali da parte delle autorità nazionali.
- 1.2 La Commissione ha ammesso l'esistenza di una serie di problemi quanto all'esecuzione del programma a titolo dell'FSE da parte delle autorità regionali della Campania. Essa ha riconosciuto in particolare i ritardi ingiustificati di queste ultime nel pagamento dei contributi ai beneficiari finali e la mancata presentazione, sempre da parte delle autorità regionali, di una relazione finanziaria sulle azioni svolte nel 1993. Per valutare la portata delle presunte irregolarità, i servizi della Commissione hanno effettuato missioni di controllo in loco nel marzo e nel novembre 1995, nonché nel maggio-giugno 1996.

Alla luce di quanto emerso durante le missioni di controllo, e tenuto conto dei procedimenti giudiziari avviati nei confronti delle autorità regionali, la Commissione aveva deciso di sospendere il contributo, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 modificato dal regolamento 2082/93.

Quanto ai ritardi nei pagamenti ai beneficiari, la Commissione ha sottolineato che si tratta di un aspetto di competenza delle autorità regionali. In una lettera alle autorità regionali della Campania, datata 8 giugno 1995, i servizi della Commissione avevano tuttavia chiesto ulteriori precisazioni circa i motivi del mancato pagamento ai beneficiari finali.

- 1.3 Uno dei principi di base della politica comunitaria di coesione economica e sociale è il principio del partenariato fra i vari attori coinvolti. Come stabilito dalle norme che disciplinano l'attività dei Fondi strutturali CE, l'azione comunitaria è il risultato di una stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le autorità o gli organismi competenti di quest'ultimo – a livello nazionale, regionale o locale. La partnership opera nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner⁵⁵.
- 1.4 Per quanto attiene all'erogazione del contributo a titolo del FSE, i regolamenti applicabili prevedono una netta divisione delle competenze fra i diversi attori, in applicazione del principio della partnership. La Commissione è competente per i pagamenti alle autorità nazionali, regionali o locali designate nella domanda di contributi presentata dallo Stato membro interessato⁵⁶. Tuttavia, la responsabilità del pagamento ai beneficiari finali è degli Stati membri, i quali *“si accertano che i beneficiari ricevano gli importi degli anticipi e dei pagamenti quanto prima”*⁵⁷.

Di fronte ad irregolarità nelle condizioni di esecuzione di un programma, la Commissione deve effettuare indagini appropriate e può ridurre o sospendere il suo contributo al programma o l'azione in questione, dopo avere ascoltato le autorità competenti⁵⁸.

- 1.5 Alla luce delle disposizioni menzionate in precedenza, il Mediatore ritiene che alla Commissione non siano imputabili omissioni nei confronti dei beneficiari finali del contributo, tenuto conto delle competenze dello Stato membro. In conformità del principio della partnership, l'istituzione non ha il potere di intervenire al posto delle autorità nazionali competenti, ovvero di sostituirsi ad esse, per convogliare i contributi direttamente verso i beneficiari finali.

⁵⁵ Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; GU L 193 del 31.07.1993, pag. 5, articolo 4.

⁵⁶ Cfr. Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, articolo 21, paragrafo 1.

⁵⁷ Cfr. Regolamento (CEE) n. 423/88 del Consiglio, articolo 21, paragrafo 5.

⁵⁸ Articolo 24, paragrafi 1 e 2.

1.6 Quanto alle misure adottate dalla Commissione in risposta alle presunte irregolarità nella gestione dell'FSE nella regione, si tratta di misure conformi alle disposizioni giuridiche pertinenti, che disciplinano il ruolo dell'istituzione quanto al controllo e alla valutazione dell'assistenza fornita a titolo dei Fondi strutturali. Le informazioni trasmesse dal denunciante non contengono alcuna indicazione del fatto che la Commissione abbia abusato dei suoi poteri o omesso di intervenire in conformità degli stessi. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che non vi fosse stata cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

2 Ricorso alla procedura di infrazione di cui all'articolo 226 del trattato CE

2.1 Nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dall'articolo 24 del regolamento n. 4253/88⁵⁹ modificato dal regolamento 2082/93, la Commissione ha deciso di sospendere i contributi a titolo dell'FSE alla Regione Campania. Il denunciante riteneva che l'istituzione avrebbe dovuto avviare contestualmente una procedura di infrazione nei confronti delle autorità italiane.

2.2 Come deciso dal giudice comunitario in casi analoghi, la procedura per la sospensione o la riduzione del contributo finanziario della Comunità (articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88) è indipendente e distinta dal procedimento volto a far constatare che il comportamento di uno Stato membro è incompatibile con il diritto comunitario (articolo 226 del trattato CE). Si tratta di due procedure con obiettivi diversi, disciplinate da norme diverse⁶⁰.

2.3 Il Mediatore ha pertanto deciso che questo aspetto del caso non costituisca un episodio di cattiva amministrazione.

3 Informazioni trasmesse al denunciante sui suoi ricorsi formali

3.1 Il 3 settembre 1996 e il 12 febbraio 1997 il denunciante ha depositato due ricorsi formali presso la Commissione europea. Entrambi seguivano il modello di formulario per i ricorsi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nel 1989 (*"Ricorso presentato alla Commissione delle Comunità europee per mancata osservanza del diritto comunitario"*)⁶¹. Il denunciante sosteneva che i servizi competenti della Commissione non lo abbiano adeguatamente informato del seguito dato ai suoi ricorsi.

3.2 Nelle sue osservazioni, la Commissione non ha fatto specificamente riferimento a questo aspetto, ma si è limitata ad affermare che vi è stata una fitta corrispondenza con il denunciante.

⁵⁹ Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro; GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1.

⁶⁰ Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) dell'11.07.1996, causa 325/94, *An Taisce-The National Trust for Ireland and WWF contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1996, pag. I-3727, punto 25.

⁶¹ GU C 26 del 1.02.1989, pag. 7.

- 3.3 Nel modello di formulario per i ricorsi pubblicato in Gazzetta ufficiale la Commissione afferma esplicitamente che “qualsiasi persona può presentare ricorso alla Commissione per denunciare una pratica o una misura che considera in contrasto con una disposizione comunitaria”.

Essa fa riferimento inoltre a una serie di garanzie di procedura che essa si impegna a rispettare a vantaggio del ricorrente. Tali garanzie prevedono quanto segue:

“-un avviso di ricevimento sarà inviato al ricorrente dopo la registrazione del ricorso.

- il ricorrente sarà informato del seguito dato al ricorso, in particolare delle azioni intraprese presso le autorità nazionali e le imprese in causa.

- il ricorrente sarà informato di qualsiasi procedura d'infrazione che la Commissione promuoverà, in seguito al ricorso, contro uno Stato membro [...]”.

- 3.4 Stando alle informazioni fornite dal denunciante, che la Commissione non ha confutato, nella gestione dei due ricorsi formali depositati dal denunciante non è stata rispettata alcuna delle garanzie di procedura succitate, elencate nel modello di formulario per i ricorsi pubblicato dalla Commissione. Il Mediatore ha concluso pertanto che su questo aspetto specifico la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione.

4 Pubblico accesso alla decisione che assegna contributi FSE alla regione

- 4.1 Nella sua denuncia, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto respingere la sua domanda datata 13 novembre 1996, concernente la possibilità di aver accesso a una copia della decisione della Commissione stessa in merito al contributo finanziario assegnato alla Regione Campania a titolo dell'FSE (decisione n. 3233 del 12 dicembre 1994). A giudizio del denunciante, tale rifiuto è ingiustificato. Inoltre, non avendo potuto accedere a un documento suscettibile di avere rilevanza ai fini del procedimento giudiziario in corso a livello nazionale, il denunciante ha sostenuto di non aver potuto difendere adeguatamente i propri diritti.
- 4.2 Nelle sue osservazioni, la Commissione ha considerato che decisioni come quella in parola sono destinate agli Stati membri e che non ne è prevista la pubblicazione. Inoltre, l'accesso a questo tipo di documenti non ha fondamento giuridico.
- 4.3 In questo contesto, è opportuno che il Mediatore ricordi che l'8 febbraio 1994 la Commissione ha adottato una decisione sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione⁶², volta a dare applica-

⁶² GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58.

zione al principio di un accesso dei cittadini all'informazione il più ampio possibile, allo scopo di rafforzare il carattere democratico delle istituzioni e la fiducia del pubblico nei confronti dell'amministrazione. Come deciso dal giudice comunitario, la decisione 94/90/CECA/CE/Euratom è una misura che conferisce ai cittadini il diritto di accedere ai documenti della Commissione⁶³ e può essere applicata in via generale alle domande di accesso ai documenti⁶⁴.

- 4.4 L'accesso a un documento della Commissione può essere negato dall'istituzione solo sulla base del regime di eccezioni di cui al codice di condotta allegato alla decisione. Dette eccezioni riguardano la protezione dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini), la protezione dei singoli e della vita privata, la protezione del segreto commerciale e industriale, la protezione degli interessi finanziari della Comunità e la riservatezza.
- 4.5 Nessuna delle suddette eccezioni riguarda direttamente l'identità del possibile destinatario di un documento o la potenziale pubblicazione del documento. Pertanto, la Commissione non si è basata su nessuna delle eccezioni specifiche contemplate dalla decisione 94/90 per motivare il rifiuto opposto alla trasmissione del documento chiesto dal denunciante. Mancando una siffatta motivazione, il Mediatore conclude che la Commissione non ha correttamente valutato la domanda alla luce della decisione 94/90/CECA/CE/Euratom della Commissione. Tale omissione costituisce un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore esprime in proposito una valutazione critica all'indirizzo della Commissione.

CONCLUSIONE

Le indagini del Mediatore sul caso in esame hanno evidenziato un episodio di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Si impongono pertanto le seguenti osservazioni critiche:

- 1 Nel modello di formulario per i ricorsi pubblicato in Gazzetta ufficiale la Commissione afferma esplicitamente che "qualsiasi persona può presentare ricorso alla Commissione per denunciare una pratica o una misura che considera in contrasto con una disposizione comunitaria", oltre a fare riferimento a una serie di garanzie di procedura che essa si impegna a rispettare a vantaggio del ricorrente. Tali garanzie prevedono quanto segue:

"- un avviso di ricevimento sarà inviato al ricorrente dopo la registrazione del ricorso.

⁶³ Causa T-105/95, *WWF UK contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1997, pag. II-0313, punto 55.

⁶⁴ Causa T-124/96, *Interporc contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1998, pag. II-0231, punto 48.

- *il ricorrente sarà informato del seguito dato al ricorso, in particolare delle azioni intraprese presso le autorità nazionali e le imprese in causa.*
- *il ricorrente sarà informato di qualsiasi procedura d'infrazione che la Commissione promuoverà, in seguito al ricorso, contro uno Stato membro [...]”.*

Sulla scorta delle informazioni fornite dal denunciante, che la Commissione non ha confutato, nella gestione dei due ricorsi formali depositati dal denunciante la Commissione non ha rispettato alcuna delle garanzie di procedura succitate.

Dal momento che questi aspetti del caso in esame riguardano procedure relative ad eventi specifici verificatisi nel passato, non è opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole della questione.

- 2 La Commissione può negare l'accesso a un suo documento solo sulla base delle eccezioni elencate nel codice di condotta allegato alla decisione. Dette eccezioni riguardano la protezione dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini), la protezione dei singoli e della vita privata, la protezione del segreto commerciale e industriale, la protezione degli interessi finanziari della Comunità e la riservatezza.

Nessuna delle suddette eccezioni riguarda direttamente l'identità del possibile destinatario di un documento o la potenziale pubblicazione del documento. Pertanto, la Commissione non si è basata su nessuna delle eccezioni specifiche contemplate dalla decisione 94/90 per motivare il rifiuto opposto alla trasmissione del documento chiesto dal denunciante. Mancando una siffatta motivazione, il Mediatore conclude che la Commissione non ha correttamente valutato la domanda alla luce della decisione 94/90/CECA/CE/Euratom della Commissione.

La decisione 94/90/CECA/CE/Euratom prevede espressamente che il richiedente la cui richiesta di conferma relativa all'accesso a un documento sia respinta deve essere informato della possibilità di presentare denuncia al Mediatore. La valutazione critica del Mediatore implica che la Commissione dovrebbe riesaminare il rifiuto opposto alla domanda del denunciante del 13 novembre 1996 e concedere l'accesso ai documenti richiesti, qualora non si applichi una delle eccezioni contemplate nella decisione 94/90. Dal momento che spetta alla Commissione procedere a detto riesame e comunicarne l'esito al denunciante, il Mediatore ha archiviato il caso.

RIFIUTO DI ACCESSO A DOCUMENTI RELATIVI A PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Decisione sulla denuncia 506/97/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 1997 gli avvocati difensori di un gruppo di viticoltori italiani hanno presentato una denuncia al Mediatore europeo concernente il presunto ingiustificato diniego della Commissione europea di accesso a taluni documenti.

Con lettere del 13 febbraio 1997 e 24 marzo 1997 inviate rispettivamente alla Direzione generale VI e al Segretario Generale della Commissione, i denuncianti chiedevano accesso a numerosi documenti della Commissione. La richiesta verteva sui documenti di lavoro utilizzati dalla Commissione per determinare la distillazione obbligatoria a carico dei produttori italiani di vino da tavola durante la campagna viticola 1993/94.

I denuncianti avevano richiesto tali documenti per provare che il calcolo del quantitativo che ogni Stato membro è tenuto a distillare era stato effettuato in maniera discriminatoria e che, di conseguenza, l'Italia era stata notevolmente penalizzata. Essi sostenevano che ai produttori vitivinicoli italiani era stato richiesto di distillare un quantitativo di vino superiore a quello di altri Stati membri le cui condizioni di produzione erano analoghe e che i calcoli della Commissione erano incomprensibili. In particolare, i denuncianti ritenevano che la Commissione avesse applicato ai vari Stati membri percentuali di riferimento diverse nel determinare i rispettivi quantitativi da distillare e che il quantitativo di 12.150.000 ettolitri stabilito per l'Italia era stato calcolato sulla base di dati nazionali incorretti.

La denuncia era stata presentata in base alla decisione della Commissione 94/90⁶⁵ sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.

La Commissione ha respinto l'istanza iniziale. In una risposta datata 12 marzo 1997 i servizi della Commissione informavano i denuncianti che dal momento che la decisione della Commissione recante apertura di una distillazione obbligatoria per la campagna viticola 1993/94 era oggetto di un procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, l'istituzione poteva rifiutarsi di divulgare i documenti richiesti in virtù di un'eccezione prevista nella decisione 94/90, concernente la protezione dell'interesse pubblico.

In relazione alla domanda confermativa dei denuncianti, il Segretario generale aveva in un primo momento comunicato ai denuncianti che in considerazione del gran numero di documenti richiesti la decisione non sarebbe stata presa entro il termine di un mese. Nel maggio 1997, il Segretario Generale ha inviato ai denuncianti un'altra lettera in cui confermava che la loro istanza di riesame era respinta. La lettera segnalava inoltre che

⁶⁵ Decisione della Commissione 94/90/CECA, CE, Euratom dell'8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, GU L 46 del 18.2.1994, pagg. 58-61

sarebbe stato opportuno per i denunciati rivolgere la propria richiesta direttamente alla Corte di giustizia, in quanto questa è l'unica autorità autorizzata a divulgare documenti procedurali, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del suo Statuto e dall'articolo 45, paragrafo 2 del suo regolamento di procedura.

Alla luce del diniego della Commissione, i denunciati hanno chiesto al Mediatore in data 3 giugno 1997 di avviare un'indagine in materia e di appurare se ricorressero gli estremi della cattiva amministrazione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. In sintesi, il parere della Commissione esponeva i seguenti argomenti:

I denunciati hanno chiesto l'accesso ai documenti della Commissione riguardanti i calcoli per la distillazione obbligatoria di vino da tavola relativa alla campagna viticola 1993/94. Tale materiale era servito alla Commissione da supporto concreto e da riferimento in ordine alla promulgazione del regolamento n. 343/94 del 15 febbraio 1994 recante apertura della distillazione obbligatoria per i produttori di vini da tavola per la campagna viticola 1993/94⁶⁶.

La Commissione ha fatto presente che la legalità di tale regolamento e la sua conformità con il diritto comunitario erano oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sotto forma di domanda pregiudiziale (C-375/96). Stando così le cose, la Commissione non poteva accettare di divulgare i documenti richiesti, in quanto ciò avrebbe pregiudicato la tutela dell'interesse pubblico nei procedimenti giurisdizionali. Pertanto la Commissione riteneva di essere autorizzata a negare l'accesso, sulla base dell'eccezione prevista nella decisione sull'accesso del pubblico. Tale previsione derogatoria consente il diniego di accesso a documenti la cui divulgazione possa pregiudicare la protezione dell'interesse pubblico.

Inoltre, la Commissione ha dichiarato che i denunciati avrebbero dovuto rivolgere la loro istanza di accesso agli atti direttamente alla Corte di giustizia. Qualora tale istituzione ordinasse di divulgare i documenti, la Commissione non potrebbe negarne l'accesso, salvo invocando "motivi imperativi".

La Commissione ha inoltre segnalato che una causa analoga era pendente dinanzi al Tribunale di primo grado (Causa T-124/96 *Interporc Im-und Export GmbH/Commissione*)⁶⁷

⁶⁶ Regolamento (CE) n. 343/94 della Commissione del 15 febbraio 1994 recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994. GU L 44 del 17.2.1994, pag. 9

⁶⁷ Sentenza 6 febbraio 1998, causa T-124/96, *Interporc Im-und Export GmbH/Commissione*, Racc. 1998, pag. II-231

Le osservazioni dei denuncianti

Nelle loro osservazioni, i denuncianti hanno contestato le ragioni fornite dalla Commissione nel suo diniego di accesso dei documenti richiesti. A loro avviso i documenti non dovevano essere considerati come pertinenti a un procedimento giudiziario con conseguente applicazione dell'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico. I denuncianti argomentavano che anche se gli atti riguardavano procedimenti in corso avanti alla Corte di giustizia non potevano essere considerati parte di procedimenti giudiziari poiché non erano stati preparati per questa causa particolare, bensì esistevano indipendentemente dal procedimento. Pertanto dovevano essere considerati semplici documenti amministrativi.

Inoltre i denuncianti argomentavano che, sulla base della vigente giurisprudenza comunitaria, quando la Commissione nega l'accesso ai documenti opponendo un'eccezione alla decisione 94/90, essa deve specificarne le ragioni per ciascuno dei documenti richiesti, motivando pertanto il suo diniego⁶⁸.

I denuncianti asserivano che viceversa in questo caso la Commissione aveva semplicemente negato l'accesso adducendo la protezione dell'interesse pubblico, senza fornire una motivazione dettagliata e senza trovare la giusta via di mezzo tra il suo diritto di difesa e i diritti dei cittadini ad avere accesso ai documenti.

LA DECISIONE

1 Diniego di accesso agli atti inerenti ai procedimenti giudiziari

- 1.1 L'accesso ai documenti di lavoro della Commissione riguardanti i calcoli per la distillazione obbligatoria del vino durante la campagna 1993/94 è stato rifiutato in base alla necessità di tutelare l'interesse pubblico, secondo quanto stabilito dal primo trattino del regime delle eccezioni della decisione della Commissione 94/90 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione.
- 1.2 In risposta all'istanza di conferma, la Commissione ha fatto presente che i documenti in questione erano strumentali alla promulgazione del regolamento 343/94 recante apertura della distillazione obbligatoria per la campagna viticola 1993/94, la cui legalità era impugnata dinanzi alla Corte di giustizia⁶⁹. Essa sosteneva che i denuncianti avrebbero dovuto trasmettere la loro richiesta di documenti direttamente alla Corte di giustizia.

La Commissione concludeva pertanto che:

“La protezione dell'interesse pubblico nelle procedure giurisdizionali le permette, nell'ambito del codice di condotta, di

⁶⁸ Causa T-105/95, WWF UK (World Wide Fund for Nature)/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1997, pag. II-313

⁶⁹ La causa è già stata decisa con sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 ottobre 1998, causa C-375/96, Galileo Zaninotto/Ispettorato Centrale repressione Frodi (domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura circondariale di Treviso); non ancora pubblicata nella Raccolta

non mettere a disposizione del pubblico l'insieme dei documenti che riguardano una causa pendente"

- 1.3 L'eccezione al principio generale dell'accesso agli atti della Commissione basata sulla protezione dell'interesse pubblico allorché i documenti in parola sono inerenti a procedimenti giudiziari è stata inclusa nella decisione 94/90. E' già stato chiesto al Tribunale di primo grado di definire la portata di tale eccezione al principio generale⁷⁰. La Corte ha dichiarato che,

*"[...] si deve far distinzione fra i documenti redatti dalla Commissione ai soli fini di un procedimento giudiziario particolare [...], ed altri documenti esistenti indipendentemente da tale procedimento. L'applicazione dell'eccezione fondata sulla tutela dell'interesse pubblico può essere giustificata solo nei confronti della prima categoria di documenti"*⁷¹

- 1.4 Il Mediatore ha rilevato che i documenti richiesti dai denunciati erano stati preparati per valutare le opzioni legislative della Commissione, e non erano stati creati per uno scopo particolare nel contesto di un procedimento giurisdizionale. Tali documenti erano pertanto indipendenti dalla causa relativa alla legalità del regolamento della Commissione n. 343/94, pur costituendone il fondamento.
- 1.5 Pertanto, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione abbia illegittimamente rifiutato l'accesso agli atti della Commissione adducendo il motivo che essi erano inerenti a un procedimento giurisdizionale. Tale modo di procedere costituisce un caso di cattiva amministrazione, e il Mediatore ha ritenuto necessario formulare un'osservazione critica nei confronti della Commissione per quanto riguarda tale aspetto del caso.

2 Ragioni del diniego per ciascun documento specifico

- 2.1 Nella loro lettera al Mediatore i denunciati hanno altresì asserito che il rifiuto della Commissione di soddisfare la loro istanza non ottemperava alla giurisprudenza consolidata della Comunità in quanto non si riferiva in maniera specifica ai singoli documenti.
- 2.2 Dato che il Mediatore ha concluso che la Commissione debba riesaminare la sua decisione nella fattispecie, non è necessario entrare nel merito di tale censura aggiuntiva.

CONCLUSIONE

Le indagini del Mediatore in merito alla denuncia in questione hanno messo in evidenza che la Commissione si era resa responsabile di cattiva

⁷⁰ Causa T-83/96, Gerard van der Waal/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1998, pag. II-545

⁷¹ Supra causa T-83/96, punto 50

amministrazione. E' risultato pertanto necessario esprimere la seguente osservazione critica:

Il Mediatore ha rilevato che i documenti richiesti dai denunciati erano stati preparati per valutare le opzioni legislative della Commissione, e non erano stati creati per uno scopo particolare nel contesto di un procedimento giurisdizionale. Tali documenti erano pertanto indipendenti dalla causa relativa alla legalità del regolamento della Commissione n. 343/94, pur costituendone il fondamento.

Pertanto, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione abbia illegittimamente rifiutato l'accesso agli atti della Commissione adducendo il motivo che essi erano inerenti a un procedimento giurisdizionale. Tale modo di procedere costituisce un caso di cattiva amministrazione.

La decisione 94/90 della Commissione prevede espressamente che un istante la cui istanza di conferma di accesso agli atti viene respinta venga informato della possibilità di presentare una denuncia al Mediatore. L'osservazione critica del Mediatore implicava che la Commissione dovesse riesaminare l'istanza confermativa dei denunciati datata 24 marzo 1997 e concedere l'accesso ai documenti richiesti a meno che non trovasse applicazione una delle eccezioni previste dalla decisione 94/90. Dal momento che spettava alla Commissione effettuare tale riesame e mettere i denunciati al corrente del risultato, il Mediatore ha deciso di chiudere il caso.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE PER INDAGARE SU PRESUNTE VIOLAZIONI (ARTICOLO 226 CE)

Decisione sulla denuncia 749/97/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'agosto e nel settembre 1997 il signor M. ha presentato al Mediatore denunce contro la DG XI della Commissione. In precedenza, egli aveva già depositato un ricorso presso la Commissione contro il progetto di costruzione, che aveva ottenuto il cofinanziamento comunitario, di una strada a doppia corsia nella zona di Ballyseedy Wood, Tralee, Contea di Kerry, in Irlanda, classificata come habitat prioritario ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Insoddisfatto del modo in cui la Commissione aveva condotto le indagini sul ricorso, egli si è rivolto al Mediatore, presentando in sintesi i seguenti punti:

- (i) La Commissione non era stata in grado di garantire un'adeguata valutazione scientifica del progetto di costruzione della doppia corsia né aveva esercitato pressioni sulle autorità irlandesi, affinché venisse effettuata la valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE. Data la riconosciuta importanza ambientale di Ballyseedy Wood, il fatto di basare una decisione di questo tipo solo sulle informazioni informali trasmesse dalle autorità irlandesi non era

conforme a detta direttiva. Inoltre, la Commissione aveva omesso di svolgere missioni in loco o di inviare propri esperti per ottenere informazioni indipendenti.

- (ii) La procedura utilizzata dalla Commissione era ingiusta dato che le autorità irlandesi si erano trovate in una posizione molto più favorevole rispetto agli oppositori del progetto, che disponevano di risorse estremamente limitate. In particolare, la Commissione aveva accordato alle autorità irlandesi oltre un anno di tempo per rispondere alla sua indagine, ma aveva concesso ai ricorrenti solo sei settimane per commentare la posizione delle autorità irlandesi. Inoltre, la Commissione non aveva fornito al denunciante le relazioni delle autorità irlandesi, ma lo aveva invitato a rivolgersi al Consiglio di contea di Kerry.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione la quale, nel suo parere, ha osservato che Ballyseedy Wood era stata classificata come foresta alluvionale residua e considerata habitat prioritario ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Le autorità irlandesi avevano dichiarato che Ballyseedy Wood è uno dei 14 luoghi in Irlanda che saranno proposti come zone speciali di conservazione per il tipo di habitat ai sensi della direttiva.

Per quanto riguarda le procedure, la Commissione ha sostenuto che erano state condotte in modo corretto e che i ricorrenti erano stati trattati equamente. Il ricorso era stato registrato in data 22 gennaio 1996 al numero P95/5006. Il 14 marzo 1996 era stata effettuata una valutazione iniziale ed il 3 luglio 1996 erano state intraprese azioni presso lo Stato membro, che sono state comunicate al ricorrente con lettera del 20 agosto 1996. Le autorità irlandesi hanno risposto il 21 maggio 1997 ed il 13 giugno 1997. La Commissione ha quindi informato il ricorrente di questa risposta il 1° luglio 1997, invitandolo a formulare osservazioni entro sei settimane. In quel periodo la Commissione stava valutando le informazioni ricevute. Inoltre, non era stato ancora accordato il contributo comunitario in quanto la Commissione era in attesa del risultato delle indagini.

La Commissione si è soffermata anche sulla durata delle sue indagini, che hanno superato il periodo di un anno generalmente previsto per la conclusione di un'indagine su un ricorso, spiegando che ciò era dipeso dal fatto che il ricorso aveva sollevato numerose questioni tecniche e scientifiche complesse che, per potere essere valutate con la dovuta attenzione, avevano richiesto più tempo. Dato che durante l'indagine il progetto era rimasto bloccato, gli interessi finanziari comunitari non erano stati pregiudicati. La Commissione ha sottolineato inoltre che il fatto che le autorità irlandesi non avessero completato un elenco formale dei siti irlandesi destinati alla conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE era oggetto di una separata procedura d'infrazione specifica.

Per quanto riguarda la doglianza del denunciante in merito all'esiguità del periodo di sei settimane concesso per commentare la risposta delle autorità irlandesi, la Commissione ha dichiarato che la posizione del ricorrente è diversa da quella dello Stato membro. L'obbligo per quest'ultimo di fornire informazioni alla Commissione non incombe infatti sul ricorrente. Lo Stato membro che non rispetta la scadenza prevista dalla Commissione per trasmettere una risposta va incontro a conseguenze, diversamente dal ricorrente. Inoltre, la Commissione ha dichiarato che sei settimane costituiscono un periodo ragionevole se paragonato a quello previsto in procedure nazionali analoghe.

La Commissione ha dichiarato che le proprie norme sull'accesso ai documenti non le avevano consentito di fornire al ricorrente le relazioni, dal momento che essa non ne aveva curato la stesura. Del resto, il Consiglio di contea di Kerry era tenuto a consentire l'accesso alle relazioni ai sensi della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente.

La conformità del progetto alla direttiva 85/337/CEE è stata oggetto di indagine ed il ricorrente è stato invitato a presentare osservazioni sulla risposta delle autorità irlandesi, in modo da poter tenere conto di tali osservazioni nell'indagine in corso.

In merito alla questione se avrebbe dovuto inviare propri esperti in missione sul posto, la Commissione ha dichiarato di non aver escluso tale possibilità, dato che questo tipo di missioni viene svolto quando sono minacciati importanti habitat. Tuttavia, fino al momento della presentazione della denuncia al Mediatore, una missione di questo tipo non era stata necessaria, poiché attraverso la corrispondenza si sarebbero ottenute le informazioni pertinenti e sarebbe stato possibile procedere ad una loro valutazione.

Infine, la Commissione ha dichiarato che il denunciante era stato tenuto al corrente di tutti gli sviluppi dell'indagine e che nell'autunno del 1997 aveva avuto luogo un incontro tra il denunciante ed i suoi servizi. La Commissione ha concluso dichiarando che avrebbe informato il denunciante degli sviluppi futuri.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha confermato la denuncia originaria e ha precisato i punti seguenti:

Quando è stato comunicato ai ricorrenti che avrebbero dovuto far pervenire le proprie osservazioni su diverse e lunghe relazioni delle autorità irlandesi entro sei settimane, essi hanno perso ogni speranza di poter raccogliere il denaro sufficiente e di trovare esperti per contrastare le tesi sostenute. L'intervallo di tempo concesso era del tutto irragionevole ed è stato causa di non pochi problemi, poiché le relazioni contenevano numerosi errori. Se la Commissione avesse voluto seguire una procedura accurata, avrebbe dovuto assicurarsi che non solo le autorità irlandesi, ma anche i ricorrenti avessero a loro disposizione gli esperti necessari e, in caso negativo, fornirli essa stessa. La necessità di avere esperti della Commissione risultava ancora maggiore, poiché ogniqualvolta i ricorrenti riuscivano ad ottenere

perizie di esperti nelle relazioni delle autorità irlandesi venivano riscontrati gravi errori.

Per quanto riguarda il fatto che era stato obbligato a chiedere le relazioni dal Consiglio di contea di Kerry, il ricorrente ha sottolineato che inizialmente la Commissione aveva promesso di mantenere l'anonimato dei ricorrenti, e poi li aveva invitati a rivolgersi alla controparte per ottenere le relazioni in questione.

Il denunciante ha anche sottolineato che la sua denuncia non era rivolta contro il personale della Commissione, bensì contro le procedure che si erano rivelate ingiuste nei confronti dei ricorrenti, considerato che avevano avvantaggiato in modo irragionevole e ingiusto lo Stato membro che dispone di enormi risorse.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore ha ritenuto fossero necessarie ulteriori indagini. A questo fine, il Mediatore ha richiesto informazioni alla Commissione, in primo luogo in merito al fatto che le sue norme sull'accesso ai documenti *“non le avevano consentito”* di trasmettere al ricorrente le relazioni richieste ed in secondo luogo per quanto riguarda i criteri della Commissione per decidere se e in quale fase sia opportuno effettuare una missione sul posto.

Nella sua risposta, la Commissione ha dichiarato di non avere ricevuto una richiesta formale dal ricorrente per quanto riguardava le relazioni del Consiglio di contea di Kerry. Tuttavia, in base alle sue norme sull'accesso ai documenti, essa aveva avuto il diritto di invitare il ricorrente a rivolgersi al loro autore. Per quanto riguarda le possibilità di svolgere una missione sul posto, la Commissione ha informato il Mediatore che non vi erano criteri specifici per decidere se e in quale fase fosse opportuna una missione. Di solito, le missioni sul posto vengono svolte quando sono necessarie per la comprensione dei fatti. In pratica, tali casi tendono ad essere caratterizzati da circostanze particolari.

La Commissione ha anche osservato che sarebbe stato prematuro effettuare una missione sul posto prima del momento in cui era stata presentata la denuncia al Mediatore. Tuttavia, in un fase successiva, quando aveva ricevuto la risposta dello Stato membro e le osservazioni del ricorrente, la Commissione aveva ritenuto necessario svolgere uno studio su taluni aspetti della questione. Lo studio non prevedeva che il personale della Commissione si recasse in missione sul posto, ma esperti esterni reclutati dalla Commissione hanno effettuato una missione in loco e svolto anche alcune interviste. Lo studio aveva concluso che il progetto di costruzione della doppia corsia di Tralee violava la politica e la normativa comunitaria per quanto riguarda la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale e la direttiva sulla conservazione degli habitat, e che pertanto si sarebbe dovuta riesaminare la decisione di cofinanziare il progetto.

La Commissione ha inviato al Mediatore copia dello studio summenzionato, informandolo che un'altra copia sarebbe stata trasmessa direttamente anche al denunciante.

Il denunciante ha espresso soddisfazione per il risultato dello studio, tuttavia ha sottolineato che non aveva ricevuto alcuna informazione o comunicazione di una decisione definitiva.

Per quanto riguarda la questione generale della procedura utilizzata, il denunciante ha espresso preoccupazione per il fatto che fino alla presentazione della denuncia al Mediatore non fosse stato creato un comitato di esperti indipendenti.

Il denunciante ha anche dichiarato che per richiedere le relazioni al Consiglio di contea di Kerry aveva dovuto rivelare la sua identità di ricorrente. Dopo avere chiesto ed ottenuto le relazioni, egli aveva ricevuto una lettera dal Consiglio di contea di Kerry che lo invitava a trasmettere al Consiglio copie dei documenti e delle lettere che aveva inviato alla Commissione.

LA DECISIONE

1 Presunta incapacità di garantire un'adeguata valutazione scientifica del progetto di costruzione di doppia corsia

- 1.1 Il denunciante ha asserito che la Commissione non era stata in grado di garantire un'adeguata valutazione scientifica del progetto di costruzione di doppia corsia di Tralee, perché non aveva esercitato pressioni sulle autorità irlandesi, affinché venisse effettuata una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE⁷², né aveva fatto svolgere una missione sul posto o inviato esperti per ottenere informazioni indipendenti.
- 1.2 I principi di buona amministrazione impongono che la Commissione basi le decisioni che prevedono valutazioni scientifiche su informazioni accurate e che garantisca, se necessario, una valutazione critica dei dati rilevanti e che siano sentiti diversi pareri. Se le comunicazioni dello Stato membro e del ricorrente sono inadeguate a questo fine, la Commissione dovrebbe adoperarsi per ottenere informazioni accurate.
- 1.3 Nel corso dell'indagine del Mediatore, la Commissione è ricorsa ad esperti esterni per svolgere uno studio ambientale del progetto di costruzione di doppia corsia al fine di esaminare la conformità del progetto alla direttiva 85/337/CEE. Il denunciante ha espresso soddisfazione per le conclusioni dello studio.
- 1.4 Per quanto riguarda questo aspetto del caso, pertanto, è risultato che la Commissione si è adoperata per risolvere il problema, soddisfacendo il denunciante.

⁷² Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 1985, pag. 40.

2 L'equità della procedura

- 2.1 Il denunciante ha asserito che la procedura utilizzata dalla Commissione era ingiusta, dato che le autorità irlandesi si erano trovate in una posizione molto più favorevole rispetto ai ricorrenti. In particolare, la Commissione aveva accordato alle autorità un anno di tempo per rispondere, mentre aveva concesso ai ricorrenti solo sei settimane per commentare la risposta delle autorità. Inoltre, il denunciante ha deplorato che la Commissione non gli avesse trasmesso le relazioni delle autorità irlandesi, ma lo avesse invitato a rivolgersi al Consiglio di contea di Kerry, mettendo così in pericolo il suo anonimato quale denunciante.
- 2.2 Per quanto riguarda la procedura adottata dalla Commissione, l'indagine del Mediatore ha palesato che il ricorso era stato registrato dalla Commissione e che il denunciante era stato informato delle azioni intraprese presso le autorità irlandesi e dell'ultima risposta, in merito alla quale era stato invitato a presentare osservazioni. I servizi della Commissione hanno anche avuto incontri con il denunciante. Dopo avere valutato la risposta dello Stato membro e le osservazioni dei ricorrenti, la Commissione ha reclutato esperti esterni per effettuare uno studio che prevedeva una missione sul posto. La Commissione ha informato il ricorrente del risultato dello studio. Anche se le indagini erano durate più del normale periodo previsto di un anno, la Commissione ha spiegato che ciò era dipeso dalla complessità delle questioni tecniche e scientifiche sollevate. È risultato pertanto che la Commissione, in generale, ha agito in conformità dei principi di buona amministrazione rispettando le procedure che si è impegnata seguire nell'indagine di propria iniziativa del Mediatore 303/97/PD⁷³. La Commissione, inoltre, ha dichiarato che avrebbe informato il ricorrente degli sviluppi dell'indagine, il che è conforme agli impegni che ha assunto nell'indagine di propria iniziativa del Mediatore.
- 2.3 Per quanto riguarda la doglianza che il limite di tempo di sei settimane per fornire una risposta fosse troppo breve, la Commissione ha sottolineato che sei settimane sono paragonabili al periodo previsto in procedure nazionali analoghe. Per quanto riguarda la mancata trasmissione al ricorrente delle relazioni sulle quali lo aveva invitato a presentare osservazioni, la Commissione ha dichiarato che le sue norme sull'accesso ai documenti non le avevano consentito di trasmettere le relazioni, dal momento che essa non ne aveva curato la stesura. Tuttavia, quando il Mediatore ha chiesto chiarimenti, la Commissione ha comunicato che le sue norme sull'accesso ai documenti le avevano consentito di invitare il ricorrente a rivolgersi all'autore delle relazioni.
- 2.4 È un principio di buona amministrazione che i limiti di tempo siano ragionevoli. Non è stato ragionevole che la Commissione abbia paragonato il limite di tempo di sei settimane per la presentazione di

⁷³ Decisione sull'indagine di propria iniziativa 303/97/PD. Cfr. la relazione annuale 1997, capitolo 3.7, GU C 380 del 1998, pag. 1.

osservazioni ad analoghe procedure nazionali, senza fornire al ricorrente il materiale sul quale avrebbe dovuto pronunciarsi. In queste circostanze, la Commissione avrebbe dovuto manifestare la propria disponibilità ad estendere il limite temporale, su richiesta, per tenere conto del periodo supplementare necessario al ricorrente per ottenere il materiale in questione.

- 2.5 È un principio di buona amministrazione che un organo amministrativo si adoperi per mantenere le promesse fatte ai cittadini. Il modello di formulario sul quale la Commissione ha invitato i privati a depositare ricorsi contiene un impegno a rispettare le norme di riservatezza d'uso nel trattamento del fascicolo⁷⁴. Anche se il ricorrente non è obbligato a formulare osservazioni sulla risposta dello Stato membro, la possibilità di tale partecipazione costituisce una fase normale della procedura di indagine. La Commissione ha invitato il ricorrente a chiedere ad un'autorità dello Stato membro che era sotto inchiesta le relazioni su cui presentare osservazioni. Il ricorrente ha pertanto dovuto sacrificare il proprio anonimato per poter partecipare normalmente all'esame del suo ricorso. Con questa richiesta la Commissione non ha mantenuto la promessa contenuta nel modello di formulario.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito al primo aspetto della denuncia, è risultato, dalle osservazioni della Commissione e del denunciante, che la Commissione si è adoperata per risolvere la questione e ha soddisfatto il denunciante.

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito al secondo aspetto della denuncia, è risultato opportuno formulare le seguenti osservazioni critiche:

È un principio di buona amministrazione che il limite di tempo sia ragionevole. Non è stato ragionevole che la Commissione abbia paragonato il limite di tempo di sei settimane per la presentazione di osservazioni con analoghe procedure nazionali, senza fornire al ricorrente il materiale sul quale avrebbe dovuto pronunciarsi. In queste circostanze, la Commissione avrebbe dovuto manifestare la propria disponibilità ad estendere tale limite, su richiesta, per tenere conto del tempo supplementare necessario al ricorrente per ottenere il materiale in questione.

È un principio di buona amministrazione che un organo amministrativo si adoperi per mantenere le promesse fatte ai cittadini. Il modello di formulario sul quale la Commissione ha invitato i privati a depositare ricorsi contiene un impegno a rispettare le norme di riservatezza d'uso nel trattamento del ricorso. Anche se il ricorrente non è obbligato a presentare osservazioni sulla risposta dello Stato membro, la possibilità di tale partecipazione costituisce una fase normale della

⁷⁴ GU C 26 del 1989, pag. 6.

procedura d'indagine. La Commissione ha invitato il ricorrente a chiedere ad un'autorità dello Stato membro sotto inchiesta le relazioni su cui presentare osservazioni. Il denunciante ha pertanto dovuto sacrificare il proprio anonimato per poter partecipare normalmente all'esame del suo ricorso. Con tale richiesta la Commissione non ha mantenuto la promessa contenuta nel modello di formulario.

Dal momento che questo aspetto del caso riguardava procedure relative ad eventi verificatisi nel passato, non è risultato opportuno cercare di pervenire ad una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI DEL MEDIATORE EUROPEO

Il Mediatore ha osservato che la procedura della Commissione per esaminare un ricorso relativo alla violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro non è organizzata come una normale procedura amministrativa, in cui il ricorrente è trattato come parte in causa. In una normale procedura amministrativa, la Commissione dovrebbe trasmettere al ricorrente tutta la documentazione sulla quale lo invita a formulare osservazioni.

MANCATA RISPOSTA A DELLE LETTERE

Decisione sulla denuncia 102/98(XD)ADB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel gennaio 1998 il signor R. ha presentato una denuncia al Mediatore riguardo alla mancata risposta della Commissione alle sue lettere.

Nel novembre 1997 il signor R. aveva presentato alla Commissione una denuncia a proposito del CSG (Contribution Sociale Généralisée) e del CRDS (Contribution pour le Recouvrement de la Dette Sociale). Non avendo ricevuto alcuna risposta, aveva contattato la rappresentanza della Commissione a Parigi. Inoltre aveva chiesto alla rappresentanza della Commissione a Marsiglia quali fossero i passi da compiere per protestare contro tali mancate risposte. Infine il denunciante si era rivolto a un'organizzazione senza fini di lucro, "La Maison de l'Europe" di Perpignano.

In esito a questi contatti il denunciante non ha mai ricevuto una risposta, ad eccezione di due opuscoli (in particolare uno sul Mediatore europeo) dal "Centre d'Informations sur l'Europe - Sources d'Europe" di Parigi.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Il parere della Commissione sulla denuncia si può riassumere come segue.

Il problema sollevato dal denunciante nella sua lettera alla Commissione, che era oggetto di una procedura d'infrazione innanzi alla Corte di giu-

stizia, era stato esaminato contemporaneamente dalla Direzione Generale (DG) XV e dalla DG V della Commissione. Dato che si trattava di cause pendenti innanzi alla Corte di giustizia la risposta nel merito alla richiesta del denunciante era stata rinviata. Tuttavia la Commissione ha deplorato che nel frattempo non fosse stata trasmessa al denunciante una risposta interlocutoria.

Per quanto riguarda le informazioni richieste al rappresentante della Commissione a Marsiglia, la Commissione ha dichiarato che il denunciante non viveva nell'area geografica di competenza di tale ufficio. Di conseguenza, la richiesta era stata trasmessa a Parigi e il denunciante aveva ricevuto le informazioni in parola tramite "Sources d'Europe".

Nella sua risposta alla richiesta del Mediatore del 12 febbraio 1998, la Commissione ha allegato una copia della lettera trasmessa al denunciante il 20 febbraio 1998 che lo informava che era stata avviata una procedura d'infrazione contro la Francia.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante indicava che a seguito della risposta inviata dalla Commissione il 20 febbraio 1998 egli si era rivolto alla Commissione in due occasioni, il 2 marzo 1998 e con un sollecito l'8 giugno 1998. Egli desiderava sapere se la sua denuncia era stata finalmente registrata o se doveva sporgere una nuova denuncia e se sarebbe stato informato dello stato di avanzamento della procedura.

Il 30 agosto 1998 il denunciante ha informato il Mediatore di non aver ancora ricevuto alcuna risposta alle sue lettere del 2 marzo e 8 giugno 1998, ed ha espresso seri dubbi sul rammarico manifestato dalla Commissione nel suo parere al Mediatore.

ULTERIORI INDAGINI

A seguito delle nuove difficoltà incontrate dal denunciante, il Mediatore si è messo in contatto con la Commissione il 10 settembre 1998. Il 30 settembre 1998 la Commissione ha accusato ricevuta e ha registrato la denuncia originaria del 1° novembre 1997. Il 5 ottobre 1998 il denunciante è stato informato dello stato di avanzamento della procedura d'infrazione contro la Francia.

LA DECISIONE

1 Mancata risposta al denunciante

- 1.1 Il denunciante ha indicato di non aver ricevuto alcuna risposta alla denuncia presentata alla Commissione. La Commissione ha spiegato che i ritardi erano dovuti al fatto che la questione sollevata dal denunciante era all'epoca oggetto di un'indagine della Corte di giustizia. Ad ogni modo, la Commissione si è scusata per l'assenza di una risposta interlocutoria.
- 1.2 Secondo le informazioni contenute nel parere della Commissione relativo alle proprie procedure per il trattamento delle denunce (tra-

smesso al Mediatore nel quadro dell'indagine di propria iniziativa 303/97/PD):

“Tutte le denunce che pervengono alla Commissione sono registrate presso il Segretariato Generale. Non sono previste eccezioni a tale regola. (...)”

Quando riceve una denuncia, la Commissione per prima cosa ne accusa ricevuta. La lettera con la ricevuta di ritorno è accompagnata da un allegato che espone le finalità e fornisce dettagli sulla procedura d'infrazione.”

- 1.3 Il Mediatore ha rilevato che l'11 giugno 1998, nel quadro dell'indagine del Mediatore, la Commissione ha preso atto espressamente del problema e si è scusata del ritardo e dell'assenza di una risposta interlocutoria. Tuttavia, nonostante tali deplorazioni e due ulteriori richieste del denunciante, la denuncia presentata il 1° novembre 1997 è stata registrata ufficialmente solo il 30 settembre 1998, e ciò a seguito di un ulteriore intervento del Mediatore.
- 1.4 Secondo le osservazioni della Commissione stessa nel quadro dell'indagine di propria iniziativa 303/97/PD del Mediatore, non sono previste eccezioni alla regola che tutte le denunce ricevute dalla Commissione vengono registrate e che viene inviata tempestivamente una ricevuta di ritorno. Il fatto che nel presente caso la Commissione, dopo essere stata messa al corrente della situazione, abbia riconosciuto il ritardo e se ne sia scusata, e ciononostante non si sia affrettata a registrare la denuncia, ha costituito un caso di cattiva amministrazione.

2 Omissione di fornire al denunciante le necessarie informazioni

- 2.1 Il denunciante ha asserito di non aver ricevuto alcuna informazione allorché si era rivolto alla rappresentanza della Commissione a Marsiglia. La Commissione ha spiegato che la sua richiesta era stata trasferita alla rappresentanza competente in base all'area geografica e che egli aveva ricevuto informazioni adeguate dal “Centre d'Informations sur l'Europe - Sources d'Europe” di Parigi.
- 2.2 La rappresentanza della Commissione a Marsiglia ha contattato i servizi competenti per fornire al denunciante informazioni adeguate su possibili vie di ricorso contro la mancata risposta da parte della Commissione. Pertanto non risulta che si sia trattato di un caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda tale aspetto della denuncia.

CONCLUSIONE

In base alle indagini del Mediatore relativamente al secondo aspetto del caso in questione, non risulta che si sia avuta cattiva amministrazione da parte della Commissione.

Per quanto riguarda il primo aspetto del caso, è sembrato necessario formulare la seguente osservazione critica:

Secondo le osservazioni della Commissione stessa nel quadro dell'indagine di propria iniziativa 303/97/PD del Mediatore, non sono previste eccezioni alla regola che tutte le denunce ricevute dalla Commissione vengono registrate e che viene inviata tempestivamente una ricevuta di ritorno. Il fatto che nel presente caso la Commissione, dopo essere stata messa al corrente della situazione, abbia riconosciuto il ritardo e se ne sia scusata, e ciononostante non si sia affrettata a registrare la denuncia, ha costituito un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

REVOCA DI UN INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

Decisione sulla denuncia 130/98/OV presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel gennaio 1998 l'on. Caroline JACKSON, come rappresentante di una fondazione, ha presentato una denuncia al Mediatore contestando un caso di cattiva amministrazione alla DG XXIII relativo ad una procedura di invito a presentare proposte. Segue la descrizione dei fatti principali:

Il 13 dicembre 1996, la fondazione (di seguito "il denunciante") ha presentato una domanda rispondendo all'invito a presentare proposte – 96/C246/15 pubblicato dalla Commissione europea (DG XXIII) nell'ambito del programma di azioni a favore delle cooperative, mutue, associazioni e fondazioni.

Il denunciante non ha ricevuto alcuna informazione dalla DG XXIII sul seguito dato alla sua domanda fino al 24 agosto 1997, quando la Commissione ha comunicato tramite la Gazzetta ufficiale che il programma era stato revocato, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione per tale revoca. Il denunciante è stato ufficialmente informato della revoca con lettera della DG XXIII del 18 agosto 1997. L'on. Caroline JACKSON, a seguito dell'interrogazione H-0717/97 dell'ottobre 1997, ha scoperto che l'invito a presentare proposte era stato revocato in quanto il programma non aveva mai ricevuto l'autorizzazione dal Consiglio dei Ministri e non disponeva dunque di finanziamento. Il denunciante non è mai stato informato dalla Commissione sul seguito dato alla sua domanda, nonostante l'avesse direttamente contattata nel marzo e nel giugno 1997 per avere informazioni a riguardo. Inoltre, nella risposta della DG XXIII al denunciante, si afferma

che la domanda non soddisfaceva i criteri dei 12 programmi a cui è stato infine accordato il finanziamento, ma il denunciante non è mai stato informato dell'esistenza di tali criteri.

L'on. JACKSON ha presentato una denuncia al Mediatore per conto del denunciante sostenendo, in sintesi, che la Commissione: ha pubblicato un invito a presentare proposte che non aveva ricevuto l'approvazione del Consiglio; non ha informato il denunciante del fatto che il programma doveva ancora essere approvato dal Consiglio e dei successivi sviluppi; ha tardato troppo sia nel revocare il programma che nell'informare il denunciante di tale revoca; non ha informato il denunciante dei motivi della revoca del programma, e del motivo per cui la sua domanda non soddisfaceva i criteri previsti.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata inviata alla Commissione che nel suo parere ha affermato di comprendere che la revoca dell'invito a presentare proposte abbia causato malumore, ma non condivideva l'opinione della cattiva amministrazione. La Commissione riportava gli antefatti e gli aspetti giuridici del caso:

L'invito a presentare proposte è stato pubblicato il 24 agosto 1996 (GU 1996 C 246/16) e prevedeva il cofinanziamento, a titolo della linea di bilancio economia sociale, (voce B5-3210 del bilancio 1997) dei progetti a favore delle cooperative, mutue, associazioni e fondazioni (CMAF). Tali progetti dovevano rispettare i principi previsti dalla proposta della Commissione relativi al programma pluriennale di lavoro (1994-1996) a favore delle CMAF. Tale proposta, approvata dalla Commissione il 17 febbraio 1994, è stata inviata all'esame del Consiglio. La base giuridica di tale decisione era l'articolo 235 del trattato CE, che prevede l'unanimità. L'invito a presentare proposte era collegato al progetto di programma che la Commissione riteneva sarebbe stato approvato in tempo, ma alla fine del 1996, la proposta non aveva ottenuto l'unanimità. A seguito della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, la DG XXIII aveva ricevuto, al 31 dicembre 1996, 173 richieste di finanziamento. I progetti sono stati esaminati durante i primi mesi del 1997 da un gruppo inter-servizi, il quale ne ha selezionati 22 sulla base dei criteri previsti dall'invito a presentare proposte e del commento della linea di bilancio B5-3210 per l'esercizio 1997.

Nel frattempo tuttavia, a seguito dell'ordinanza del presidente della Corte di giustizia del 24 settembre 1996 emanata nelle cause riunite C-239/96 R e C-240/96 R (Regno Unito contro Commissione, procedimento sommario)⁷⁵, è stata contestata la spesa prevista dalla Commissione a favore dell'esclusione sociale e della povertà, non giustificata da idonei atti del Consiglio. Considerando tale incertezza legale, la Commissione ha deciso di ritirare la sua proposta di programma che riguardava l'invito a presentare

⁷⁵ Cause riunite C-239/96 R e C-240/96 R, *Regno Unito contro Commissione*, Racc. 1996 pag. I-4475

proposte, con decisione formale del 29 luglio 1997. La Commissione ha comunque deciso di tenere in considerazione i risultati della valutazione effettuata dal gruppo inter-servizi in modo che non andasse perduto il lavoro svolto fino a quella data sia dai candidati che dai servizi della Commissione, ed ha pertanto deciso di cofinanziare un numero limitato di progetti (12 su 22) che erano stati selezionati tra i 173 che avevano aderito all'invito a presentare proposte. In ogni caso, la proposta del denunciante non rispondeva ai requisiti richiesti dall'invito a presentare proposte.

La decisione di cofinanziare i 12 progetti è stata presa sulla base della comunicazione della Commissione all'autorità di bilancio sulle basi giuridiche e gli importi massimi del 6 luglio 1994 (SEC(94) 1106 def.). I progetti selezionati erano "azioni non importanti e progetti pilota", nell'accezione della comunicazione del 1994. Il 18 agosto 1997 la DG XXIII ha inviato una lettera a tutti i candidati i cui progetti non erano stati selezionati per informarli della situazione. Tenendo conto di ciò, la Commissione ha dato le seguenti spiegazioni ai vari punti sollevati dalla on. JACKSON:

In merito al fatto che la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte basato su un programma che non approvato dal Consiglio, la Commissione fa notare che essa riteneva che, secondo la normale prassi, il programma sarebbe stato approvato ed il finanziamento dei progetti sarebbe continuato nel bilancio dell'anno successivo. Tale posizione era rafforzata dal fatto che l'autorità di bilancio ha deciso che gli stanziamenti alla linea economia sociale per il 1997 avrebbero dovuto continuare in linea con gli anni precedenti.

Per quanto riguarda il punto relativo alla ritardata revoca del programma, la Commissione fa notare di aver ritirato il progetto nel luglio 1997, solo dopo aver avuto la certezza che non ci fosse più spazio nemmeno per una approvazione tardiva del programma.

Riguardo alla presunta mancanza di informazioni ed al lamentato ritardo, la Commissione ha prima di tutto sottolineato che l'avviso sulla Gazzetta ufficiale menzionava chiaramente che il programma doveva ancora essere approvato dal Consiglio. Tale procedura era in linea con la prassi al tempo adottata per l'elaborazione di azioni preparatorie e progetti innovativi. La Commissione ha sottolineato inoltre che la DG XXIII ha deciso, finché non fossero risolti tutti i problemi legali nel luglio del 1997, di non preparare alcuna risposta preliminare alle varie domande prima di quella data; per tale motivo la Commissione non poteva dare una risposta soddisfacente al denunciante nel marzo o nel giugno 1997. La Commissione dichiara inoltre di aver informato i richiedenti prima possibile dopo che la decisione era stata presa, cioè 12 giorni lavorativi dopo il 29 luglio 1997, il che non può essere considerato un ritardo irragionevole.

Riferendosi alla presunta mancanza di informazioni circa i motivi della revoca, la Commissione ha evidenziato che, poiché la revoca della proposta di programma è dipesa da una questione prettamente tecnica non collegata al merito delle domande, essa ha ritenuto più opportuno optare per una lettera standard che non entrasse nei complessi dettagli giuridici e politici che hanno portato alla revoca del programma.

Infine, per quanto concerne il punto che il denunciante non sia stato informato del fatto che la sua domanda non soddisfaceva i criteri del programma, la Commissione ha affermato che è prassi comune informare i richiedenti soltanto quando è stata presa la decisione finale e non ad ogni fase della procedura di selezione.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha inviato alcuna osservazione scritta. Tuttavia, nel corso di una conversazione telefonica con l'ufficio del Mediatore, la rappresentante del denunciante ha dichiarato di non essere soddisfatta delle risposte fornite alla loro denuncia.

LA DECISIONE

1 La pubblicazione di un invito a presentare proposte basato su un programma che non era ancora stato approvato dal Consiglio

- 1.1 Il primo punto riguarda il fatto che la Commissione abbia invitato a presentare domande per un programma che non era ancora stato approvato dal Consiglio. La Commissione ha giustificato il fatto affermando di aver ritenuto in buona fede che il programma sarebbe stato approvato in tempo, e che tale posizione era rafforzata dal fatto che l'autorità di bilancio ha deciso che gli stanziamenti per la linea di bilancio economia sociale (B5-3210) per il 1997 avrebbero dovuto continuare in linea con gli altri anni.
- 1.2 Il Mediatore ha rivelato che la proposta della Commissione per una decisione del Consiglio relativa ad un programma pluriennale di lavoro a favore delle CMAF è stata inviata al Consiglio il 17 febbraio 1994. L'invito a presentare proposte, che era basato su questo progetto di programma, è stato pubblicato il 24 agosto 1996, e sembra che, in quel momento, la Commissione ritenesse che il programma sarebbe stato approvato dal Consiglio. Tale informazione è stata confermata dal fatto che lo stesso invito a presentare proposte menzionava chiaramente nella nota a piè di pagina (1) che era già stato approvato, nelle rispettive sessioni plenarie, dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale, ma il Consiglio non aveva ancora concluso l'esame della proposta. Tale procedura era comunque in linea con la prassi adottata per l'elaborazione di azioni preparatorie e progetti innovativi. Il Mediatore ritiene pertanto che la pubblicazione dell'invito a presentare proposte 96/C246/15 in una data in cui la Commissione stava ancora aspettando che il suo progetto di programma fosse approvato dal Consiglio, non costituisca un caso di cattiva amministrazione.

2 La presunta ritardata revoca del programma nel luglio 1997

- 2.1 In merito al presunto ritardo nella revoca del programma, la Commissione ha affermato di aver ritirato il programma solo nel luglio 1997 dopo aver avuto la certezza che non ci fosse più spazio nemmeno per un'approvazione tardiva da parte del Consiglio. La Commissione ha considerato inoltre che aveva deciso di tenere in

considerazione i risultati della valutazione delle domande, in modo che non andasse perduto il lavoro svolto fino a quella data.

- 2.2 I principi di buona amministrazione prevedono che la Commissione eviti inutili ritardi nei suoi atti, o fornisca una spiegazione ragionevole quando ciò dovesse verificarsi. Nel caso in questione, risulta sia dai commenti della Commissione che dalla risposta data all'interrogazione parlamentare E-3169/97⁷⁶ che il progetto di programma, a tutto il 1996, non era stato approvato dal Consiglio. Inoltre, l'incertezza giuridica era sorta a settembre del 1996 quando, in seguito all'ordinanza del presidente della Corte di giustizia emanata nelle cause riunite C-239/96 R e C-240/96 R, sono state contestate le spese previste dalla Commissione a favore dell'esclusione sociale e della povertà non giustificate da atti approvati dal Consiglio dei Ministri. Ciò considerato, il Mediatore ha ritenuto che l'argomento della Commissione concernente la possibilità di un'eventuale approvazione tardiva del Consiglio, potesse difficilmente essere sostenuto.
- 2.3 Per tali motivi, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non abbia fornito una spiegazione plausibile e coerente per giustificare la ragione per la quale ha ritirato il programma soltanto il 29 luglio 1997, quando già alla fine del 1996, cioè 34 mesi dopo che il progetto di programma era stato inviato al Consiglio, risultava chiaro che il programma non era stato approvato. Il fatto che la Commissione non sia riuscita ad evitare il ritardo nella sua decisione di ritirare il programma e di revocare l'invito a presentare proposte costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione.

3 Il presunto mancato invio di informazioni al denunciante

- 3.1 In merito all'affermazione che la Commissione non ha informato i richiedenti del fatto che il programma doveva ancora essere approvato dal Consiglio, la Commissione ha risposto facendo riferimento all'avviso sulla Gazzetta ufficiale. Il Mediatore ha considerato che l'avviso relativo all'invito a presentare proposte, menzionava realmente che il Consiglio non aveva terminato l'esame della proposta. Il fatto che i richiedenti non fossero stati informati di ciò, non può pertanto essere preso in considerazione.
- 3.2 In merito al presunto ritardo nell'informare il denunciante della revoca del programma e dei precedenti sviluppi che hanno portato a tale revoca, la Commissione ha affermato di aver preso la decisione formale di revocare il programma il 29 luglio 1997 e di avere informato i richiedenti il 18 agosto 1997. La Commissione ha aggiunto che, finché non fosse stata presa una decisione finale, non sarebbe stato possibile preparare alcuna risposta preliminare alle varie richieste. La Commissione non poteva dunque fornire alcuna risposta soddisfacente al denunciante nel marzo o giugno 1997.

⁷⁶ Interrogazione scritta n. 3169/97 di Raymonde DURY alla Commissione, GU C 196/2, 1998.

- 3.3 I principi di buona condotta amministrazione prevedono che la Commissione tenga le persone informate sull'evoluzione della pratica che li riguarda ed indichi loro i nuovi elementi di fatto e di diritto concernenti la pratica stessa. Nel caso in questione non è risultato che dal dicembre 1996, momento in cui il progetto di programma della Commissione non è stato approvato dal Consiglio ed era sorta l'incertezza giuridica a seguito dell'ordinanza del presidente della Corte di giustizia del 24 settembre 1996, il denunciante sia stato informato su tali sviluppi. Tale mancanza di informazioni costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione.

4 La presunta mancanza di spiegazioni per la revoca

- 4.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha comunicato i motivi della revoca del programma e non lo ha informato precedentemente in merito al fatto che la sua domanda non soddisfaceva i criteri del programma. La Commissione ha replicato che ha ritenuto più opportuno inviare una lettera standard che non entrasse nei complessi dettagli giuridici e politici che hanno portato alla revoca del programma.
- 4.2 A riguardo, il Mediatore rileva che il denunciante è stato informato in varie fasi della procedura sia del fatto che la sua domanda non soddisfaceva i criteri del programma, sia del fatto che il programma era stato annullato. Il Mediatore ritiene che tali informazioni contraddittorie fornite al denunciante siano soltanto il risultato della confusa situazione legale che la Commissione ha creato revocando l'invito a presentare proposte ma, allo stesso momento, selezionando e cofinanziando 12 progetti che erano stati presentati per l'invito revocato.
- 4.3 Secondo i principi di buona amministrazione, la Commissione dovrebbe essere coerente nei suoi atti amministrativi e nelle decisioni da prendere. La revoca di un invito a presentare proposte sta a significare che tale invito è nullo, e non può più avere alcuna ulteriore efficacia giuridica. Nel caso in questione, è apparso che la Commissione abbia reso pubblica la revoca dell'invito a presentare proposte, attraverso un avviso ufficiale pubblicato dalla GU C 233 del 1° agosto 1997.
- 4.4 Per tali motivi, il Mediatore ha ritenuto che, annullando l'invito a presentare proposte 96/C246/15 del 29 luglio 1997, e cofinanziando in seguito 12 progetti che erano stati presentati e selezionati per tale invito revocato, la Commissione abbia mancato di coerenza nei suoi atti. La Commissione ha evidenziato un'analoga mancanza di coerenza comunicando al denunciante che il motivo per cui la sua domanda non era stata accolta era la revoca dell'invito a presentare proposte, laddove 12 progetti erano in realtà stati finanziati a seguito di quell'invito. Tali fatti costituiscono pertanto casi di cattiva amministrazione.

CONCLUSIONE

A seguito dell'inchiesta condotta dal Mediatore europeo su tale denuncia, appare opportuno fare le seguenti osservazioni critiche:

I principi di buona amministrazione prevedono che la Commissione eviti inutili ritardi nei suoi atti, o fornisca una spiegazione ragionevole quando ciò dovesse verificarsi. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non abbia fornito una spiegazione plausibile e coerente per giustificare il motivo per cui ha ritirato il suo programma soltanto il 29 luglio 1997, quando già alla fine del 1996, cioè 34 mesi dopo che il progetto di programma era stato inviato al Consiglio, era chiaro che il programma non era stato approvato. Il fatto che la Commissione non sia riuscita ad evitare il ritardo nella sua decisione di ritirare il programma e di revocare l'invito a presentare proposte ha costituito pertanto un caso di cattiva amministrazione.

Gli stessi principi prevedono che la Commissione tenga le persone informate sull'evoluzione della pratica che li riguarda ed indichi loro i nuovi elementi di fatto e di diritto concernenti la pratica stessa. Nel caso in questione non è risultato che dal dicembre 1996, momento in cui il progetto di programma della Commissione non è stato approvato dal Consiglio ed era sorta l'incertezza giuridica a seguito dell'ordinanza del presidente della Corte di giustizia del 24 settembre 1996, il denunciante sia stato informato su tali sviluppi. Tale mancanza di informazioni ha costituito pertanto un caso di cattiva amministrazione.

Secondo i principi di buona amministrazione, la Commissione dovrebbe essere coerente nei suoi atti amministrativi e nelle decisioni da prendere. Il Mediatore ritiene pertanto che, annullando l'invito a presentare proposte 96/C246/15 del 29 luglio 1997, e cofinanziando in seguito 12 progetti che erano stati presentati e selezionati per tale invito revocato, la Commissione abbia mancato di coerenza nei suoi atti. La Commissione ha evidenziato un'analoga mancanza di coerenza, comunicando al denunciante che il motivo per cui la sua domanda non era stata accolta era la revoca dell'invito a presentare proposte, laddove 12 progetti erano in realtà stati finanziati a seguito di quell'invito. Tali fatti hanno costituito pertanto casi di cattiva amministrazione.

Considerando che tali aspetti del caso riguardano procedure relative a fatti specifici del passato, non si è ritenuto opportuno cercare una conciliazione amichevole per risolvere la questione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso

MANCATA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI AD UN CONSULENTE TACIS

Decisione sulla denuncia 307/98/JH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel marzo 1998 il signor L. ha presentato denuncia contro la Commissione europea. Secondo il denunciante, i fatti salienti erano in sintesi i seguenti:

Dall'ottobre 1995 al settembre 1996 il denunciante aveva lavorato come controllore residente del programma comunitario Tacis⁷⁷ nell'Asia centrale ed in Mongolia. Egli era stato assunto con contratto da una società di consulenza. Nel febbraio 1996 era stato informato dal responsabile del suo gruppo che i servizi della Commissione di Bruxelles avevano chiesto le sue dimissioni, a quanto pare in seguito ad una denuncia presentata contro di lui dal capo dell'unità di coordinamento del programma Tacis dell'Unione europea.

Il denunciante in effetti aveva continuato a lavorare in veste di controllore fino alla scadenza del contratto nel settembre 1996. La società di consulenza non gli aveva tuttavia rinnovato il contratto ed in seguito egli non era stato accettato per altri progetti Tacis.

Il 7 novembre 1997 il denunciante scriveva al capo (facente funzione) dell'unità DGIA/C4 della Commissione a Bruxelles spiegando le circostanze del mancato rinnovo del suo contratto e le successive difficoltà nel trovare un'occupazione alternativa. Ritenendo che la Commissione, in pratica, l'avesse inserito in una "lista nera", aveva chiesto chiarimenti in merito, ponendo anche tutta una serie di domande specifiche: in che cosa consisteva la denuncia che la Commissione aveva ricevuto contro di lui nel febbraio 1996? Perché la Commissione non lo aveva informato all'epoca o dell'esistenza della denuncia o del contenuto della stessa? E perché la Commissione non si era messa in contatto con lui per dargli la possibilità di replicare?

Il 4 dicembre 1997 i servizi della Commissione hanno inviato una risposta suddivisa in tre parti. La prima parte indicava che avrebbe dovuto porre le domande relative al suo contratto alla società presso cui aveva prestato servizio. Le altre due parti erano le seguenti:

“Vorrei sottolineare che è impossibile commentare sui motivi per cui le offerte ricevute da parte dei consulenti per partecipare a progetti Tacis, cui Lei ha preso parte, non sono state accettate. Come saprà, tutte le procedure delle gare sono riservate. Il miglior modo per ottenere informazioni sui motivi per cui un consulente non ha vinto una gara è chiedere spiegazioni al consulente stesso. In base alle norme che regolano le procedure, tutti i consulenti ricevono

⁷⁷ Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States.

una lettera che spiega i motivi per cui non hanno vinto l'appalto ed indica il nome del vincitore.

Ho l'impressione che Lei voglia speculare fra un'eventuale denuncia ed il fatto che i consulenti non abbiano vinto la gara. Si renda conto che io non analizzo né commento speculazioni".

Essendo insoddisfatto della risposta, il denunciante si è rivolto al Mediatore, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto informarlo della denuncia presentata contro di lui e dargli una possibilità di replicare.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione conteneva i punti seguenti:

La Commissione non ha un'influenza diretta sulla politica del personale del contraente e non può decidere di porre fine ad un contratto di un esperto. La Commissione si limita al controllo della qualità degli esperti al momento dell'aggiudicazione di un contratto e può intervenire con il contraente solo se i risultati degli obblighi contrattuali non sono soddisfacenti. È compito del contraente adoperarsi per migliorare il proprio operato.

La Commissione era a conoscenza delle difficoltà di cooperazione con le autorità locali quando ha autorizzato tale contratto, ma non è intervenuta, lasciando al contraente la risoluzione dei problemi del personale in loco, né ha esercitato pressioni sul contraente per porre fine al contratto con il denunciante.

Nel mese di dicembre, quando il contratto di monitoraggio avrebbe dovuto essere rinnovato, il contraente ha proposto un gruppo di esperti leggermente differente e non ha incluso il denunciante. Per quanto riguarda la Commissione, tali sostituzioni sono all'ordine del giorno, in particolare per quanto riguarda contratti a più lungo termine.

La Commissione non ha inserito il denunciante su una lista nera per ulteriori lavori: *"le affermazioni contenute nella denuncia a questo proposito si basano sostanzialmente su congetture e non sono supportate da prove sufficienti da consentire verifiche."*

Le osservazioni del denunciante

Non avendo ricevuta alcuna osservazione da parte del denunciante, i servizi del Mediatore hanno cercato di contattarlo per telefono e per posta elettronica. In un messaggio di posta elettronica inviato il 21 settembre 1999, il denunciante ha informato il Mediatore che dal settembre 1998 al gennaio 1999 aveva lavorato ad un progetto Tacis in Russia e che dal febbraio 1999 lavorava in Russia come capo gruppo residente di un progetto britannico di finanziamento di know-how. Ha sottolineato che il parere della Commissione aveva ignorato una serie di punti che egli aveva sollevato nella sua denuncia, ma che non era più interessato a ottenere ulteriori risposte dalla Commissione in considerazione del tempo trascorso dagli eventi in questione.

LA DECISIONE

- 1 Il denunciante riteneva che il suo contratto con una società di consulenza per il programma Tacis non fosse stato rinnovato a causa delle pressioni esercitate dalla Commissione in seguito ad una denuncia contro di lui. Egli aveva scritto alla Commissione chiedendo quale fosse la denuncia ed il motivo per cui non era stato informato della sua esistenza o del suo contenuto e la ragione per cui non gli era stata data la possibilità di replicare.
- 2 Nella risposta alla lettera del denunciante, la Commissione non ha risposto alle domande né ha invocato motivi di riservatezza per giustificare la mancata trasmissione delle informazioni richieste. La Commissione non ha risposto a queste domande neanche nel parere al Mediatore.
- 3 I principi di buona prassi amministrativa impongono che le repliche alle lettere siano quanto più utili possibili e rispondano alle domande poste. Le risposte evasive e non utili che la Commissione ha fornito al denunciante costituiscono un episodio di cattiva amministrazione.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla denuncia in esame, è risultato necessario formulare la seguente osservazione critica:

Nella replica alla lettera del denunciante, la Commissione non ha risposto alle domande poste, né ha invocato motivi di riservatezza per giustificare la mancata trasmissione delle informazioni richieste. La Commissione non ha risposto alle domande del denunciante neanche nel parere al Mediatore.

I principi di buona prassi amministrativa impongono che le repliche alle lettere siano quanto più utili possibile e rispondano alle domande poste. Le risposte evasive e non utili fornite dalla Commissione al denunciante costituiscono un episodio di cattiva amministrazione.

Dato che il denunciante non era più interessato ad ottenere ulteriori risposte dalla Commissione, non è risultato opportuno pervenire ad una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

TRATTAZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DI UN PROGETTO

Decisione sulla denuncia 440/98/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La denuncia riguardava il progetto di Ecotourism Ltd “Tracce del patrimonio: rigenerazione rurale attraverso un turismo sostenibile nelle regioni della Bulgaria e Slovenia”, finanziato dall’unità Turismo della DG XXIII della Commissione. Il denunciante asseriva che Ecotourism aveva avuto un ottimo rapporto con il direttore del progetto per tutta la sua durata e che il

progetto aveva riscosso molto successo. Il denunciante si doleva tuttavia del trattamento riservato dalla Commissione agli aspetti finanziari del progetto, trattamento che aveva causato a Ecotourism gravi perdite finanziarie.

Il denunciante in particolare asseriva i punti seguenti:

- (i) Eccessivo ritardo da parte della Commissione nell'effettuare i pagamenti sia periodici che finali (rispettivamente ritardi di quattro e di dieci mesi) e mancanza di chiarezza per quanto riguarda il sistema contabile impiegato ed i documenti che Ecotourism avrebbe dovuto fornire;
- (ii) Mancanza di continuità nella gestione del progetto. Secondo il denunciante, Ecotourism aveva avuto un ottimo rapporto con il direttore del progetto per tutta la sua durata ed era chiaro che il progetto aveva riscosso grande successo. Tuttavia, al momento del controllo finanziario la situazione era cambiata e la Commissione aveva iniziato a sollevare questioni che erano già state discusse e risolte in precedenza con il direttore del progetto;
- (iii) La Commissione aveva operato un'ampia riduzione nel pagamento finale sostituendo, senza comunicarlo ad Ecotourism, il bilancio con la relazione finanziaria che Ecotourism aveva inserito nella relazione intermedia. Inoltre, la Commissione aveva raccomandato tutta una serie di modifiche alla relazione finanziaria finale – aumenti e diminuzioni – che Ecotourism aveva apportato. La Commissione aveva poi sommato tutte le riduzioni ed ignorato invece tutti gli aumenti, riducendo pertanto il bilancio.
- (iv) Avendo effettuato il pagamento intermedio nel luglio 1996, la Commissione aveva accettato la relazione intermedia, compresa la relazione finanziaria, senza osservazioni. Dato che la relazione finanziaria conteneva trasferimenti fra le voci di bilancio individuali, Ecotourism aveva continuato a gestire il progetto su questa base. Se non vi era nulla di sbagliato nella relazione intermedia, allora non vi era nulla di sbagliato neanche nella relazione finale, conforme a quella intermedia.
- (v) La Commissione aveva rifiutato di pagare il lavoro svolto da Ecotourism, ovvero un manuale prodotto da Ecotourism di concerto con la Commissione e la traduzione di un documento in tedesco su richiesta della Commissione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere la Commissione ha concordato che le controversie tra il denunciante e la Commissione riguardavano gli aspetti finanziari del progetto e non gli aspetti tecnici. Ciononostante, il fatto che gli aspetti tecnici fossero stati eseguiti in conformità del contratto non esentava il denunciante dal rispetto delle condizioni finanziarie.

In risposta alle diverse doglianze, la Commissione in sintesi ha sottolineato i seguenti punti:

- (i) Per quanto riguarda il pagamento intermedio, la relazione intermedia era stata ricevuta il 5 agosto 1996 ed il pagamento effettuato il 4 dicembre 1996. Il ritardo è dipeso dal fatto che Ecotourism aveva cambiato denominazione e numero di conto bancario. La Commissione si è comunque rammaricata per tale ritardo.

Per quanto riguarda il pagamento finale, la Commissione ha dichiarato che il ritardo era stato inevitabile. Ecotourism aveva trasmesso la relazione finale ed il rendiconto il 16 giugno 1997 mentre le informazioni aggiuntive erano state trasmesse nell'agosto 1997. Dopo avere esaminato questo materiale nell'autunno 1997, la Commissione aveva deciso di effettuare una missione di controllo presso Ecotourism per chiarire la situazione. In seguito alla missione di controllo, che si era svolta nel novembre 1997, la Commissione aveva chiesto ad Ecotourism ulteriori informazioni che le sono state trasmesse nel dicembre 1997. Era seguita poi una fitta corrispondenza in relazione al completamento del pagamento. Il controllore finanziario aveva approvato il pagamento finale il 20 marzo 1998 ed il pagamento era stato effettuato il 1° aprile 1998.

- (ii) La riduzione nel pagamento finale era da imputare al fatto che tutti i costi avrebbero dovuto essere considerati ammissibili. L'importo specificato nella dichiarazione del contributo finanziario rappresenta un massimale. Il reale pagamento dipende dalla dimostrazione dei costi reali sostenuti e le singole voci non devono superare quelle corrispondenti stabilite nel bilancio concordato. La Commissione ha sottolineato che ciò significa che se un costo reale sostenuto è inferiore a quello indicato nel bilancio, il contributo va ridotto in proporzione.

L'approccio della Commissione al progetto di Ecotourism, che è uguale per tutte le azioni di turismo che ricevono finanziamenti, è stato quello di:

- insistere sulla trasmissione di documenti giustificativi nei casi in cui viene rivendicata una spesa;
- ridurre gli importi delle spese rivendicate ammissibili quando esse superano i costi reali o quando le giustificazioni non sono adeguate;
- rifiutare le spese in eccesso rispetto alle voci previste nel bilancio approvato.

Il pagamento finale era basato sulla relazione finanziaria presentata da Ecotourism con la relazione intermedia. La Commissione aveva ritenuto che la relazione finanziaria, suddivisa in voci individuali, fosse una rivalutazione accuratamente preparata dei fabbisogni del progetto. Dato che l'importo complessivo non avrebbe potuto essere aumentato, all'aumento di talune voci doveva corrispondere una riduzione di altre.

Il fatto di basare il calcolo finale sul bilancio revisionato non ha comportato violazione di norme né ha svantaggiato Ecotourism. Infatti, la riduzione delle spese è stata minore rispetto a quella che sarebbe risultata se per il calcolo fosse stato utilizzato il bilancio originario. Pertanto, l'affermazione del denunciante che la Commissione aveva sostituito il bilancio con una relazione finanziaria di Ecotourism al fine di giustificare ampie riduzioni nel pagamento finale era infondata.

- (iii) L'affermazione che la Commissione aveva rifiutato di pagare il lavoro realizzato era infondata. La Commissione ha rifiutato soltanto i costi che aveva ritenuto inammissibili. Nel caso in esame, la Commissione ha chiesto la trasmissione dei fogli di lavoro come prova dell'attività svolta. Per quanto riguarda il manuale prodotto da Ecotourism, Ecotourism ha ricevuto l'importo di 27 500 ECU per il quale ha presentato una fattura. La differenza di 2 500 ECU rivendicata da Ecotourism non ha potuto essere accettata in mancanza di documenti che dimostrassero che i costi erano stati realmente sostenuti.
- (iv) Il fatto che la relazione intermedia fosse stata accettata senza osservazioni non significava che la relazione finale sarebbe stata accettata automaticamente. La relazione intermedia mostrava solo gli sviluppi del progetto. L'approvazione della relazione intermedia non implicava l'approvazione delle spese effettuate, poiché il pagamento finale deve sempre essere supportato necessariamente dai documenti giustificativi di tutte le spese rivendicate.
- (v) Non vi è stata mancanza di chiarezza per quanto riguarda il sistema contabile. Il fatto che una gran parte del progetto del denunciante riguardasse il pagamento di costi "in natura" ha richiesto una particolare attenzione nella raccolta dei documenti giustificativi. I fogli di lavoro e le buste paga sono requisiti normali e ragionevoli per valutare i costi del personale. Il denunciante era stato debitamente informato della situazione. Inoltre, la necessità per i contraenti che forniscono contributi "in natura" di tenere i fogli di lavoro era stata comunicata ad Ecotourism all'incontro di Bruxelles nel febbraio 1996.
- (vi) Non vi è stata mancanza di continuità nella gestione del progetto. È prassi normale che il direttore del progetto responsabile degli aspetti tecnici non si occupi delle questioni finanziarie. Il direttore del progetto era disponibile per ulteriori richieste tecniche fino alla fine del 1997.

Le osservazioni del denunciante

Nelle osservazioni, il denunciante ha confermato la denuncia, dichiarando che le questioni principali erano i ritardi nei pagamenti e la mancanza di giustificazione del motivo per cui la Commissione aveva negato i contributi. In particolare il denunciante ha sottolineato quanto segue:

- (i) Il ritardo nel pagamento intermedio non era stato spiegato. Ecotourism aveva dovuto pagare per il ritardo e ha dichiarato che il "rammarico" della Commissione non era sufficiente. Per quanto riguarda il pagamento finale, il denunciante ha osservato che tra la missione presso Ecotourism ed il pagamento erano trascorsi cinque mesi e la Commissione non aveva fornito alcuna spiegazione per tale

ritardo. In entrambi i casi, i ritardi avevano causato gravi danni finanziari ad Ecotourism che impiegherà diversi anni per superarli.

- (ii) La Commissione ha agito in maniera irragionevole sostituendo il bilancio originario con la relazione finanziaria allegata alla relazione intermedia, conferendole valore di accordo contrattuale senza informare Ecotourism.
- (iii) La Commissione non si era espressa sul proprio rifiuto di pagare il costo di una traduzione che aveva chiesto ad Ecotourism, né aveva giustificato il proprio rifiuto di pagare un manuale elaborato da Ecotourism. Tale rifiuto si basava sul fatto che Ecotourism non aveva fornito i fogli di lavoro, che la Commissione non aveva chiesto in alcun momento. Tuttavia, le prove del tempo impiegato per la preparazione del manuale avrebbero potuto essere fornite facilmente, ma la Commissione non le aveva mai chieste. D'altro canto, Ecotourism aveva trasmesso le giustificazioni di tutte le spese e aveva fornito tutte le informazioni supplementari richieste dalla Commissione.
- (iv) Dopo la trasmissione della relazione intermedia, la Commissione non si era espressa in merito, ad eccezione di un colloquio telefonico con il direttore del progetto che aveva lodato la relazione. Ciò stava ad indicare che la Commissione aveva accettato i trasferimenti fra le linee di bilancio. Per l'intera durata del progetto, erano stati effettuati trasferimenti fra linee di bilancio simili a quelli contenuti nella relazione intermedia.
- (v) La Commissione avrebbe potuto informare Ecotourism sulla necessità di modificare le procedure. Inoltre, la questione dei fogli di lavoro non era stata discussa in occasione dell'incontro del febbraio 1996. Nessuna documentazione può provarlo. L'unico argomento discusso era la questione della registrazione del tempo per i subappaltatori e per i partner che fornivano contributi in natura. Ecotourism aveva tenuto i fogli di lavoro per tutti i contributi in natura ed i subappaltatori avevano fornito fatture con i dettagli sul tempo impiegato, nonché relazioni sul lavoro svolto.
- (vi) Per quanto riguarda la presunta mancanza di continuità, il denunciante ha segnalato che aveva partecipato ad altri progetti della Commissione senza aver dovuto affrontare questo problema. Ad esempio, la DG I della Commissione, all'inizio di ogni progetto, fornisce linee guida in merito e ha adottato procedure che prevedono l'effettuazione di un controllo finanziario prima di approvare qualsiasi modifica del progetto. Dato che la DG I aveva ritenuto necessario adottare tale procedura, il denunciante si chiedeva come mai l'unità Turismo non lo avesse fatto.

LA DECISIONE

1 Ritardo nel pagamento intermedio

- 1.1 Il denunciante ha asserito che il pagamento intermedio era stato ritardato di quattro mesi, nonostante Ecotourism, all'inizio del progetto,

avesse sottolineato l'importanza di un pagamento sollecito. La Commissione si è rammaricata per il ritardo nel pagamento intermedio e ha spiegato che era dipeso dal fatto che Ecotourism aveva cambiato denominazione e numero di conto bancario.

- 1.2 I principi di buona amministrazione richiedono che i pagamenti vengano effettuati entro un termine ragionevole. In base all'articolo 4a della dichiarazione del contribuente finanziario (in prosieguo "la dichiarazione"), il pagamento intermedio deve essere effettuato dopo il ricevimento e l'approvazione della relazione intermedia. L'articolo 4c della dichiarazione stabilisce che dopo l'approvazione della Commissione sono necessari 60 giorni per accreditare il pagamento sul conto bancario.
- 1.3 La Commissione ha ricevuto la relazione intermedia il 5 agosto 1996 e ha effettuato il pagamento il 4 dicembre 1996. Si tratta di un periodo di quattro mesi, compresa parte dei 60 giorni calcolati per il bonifico del pagamento dopo l'approvazione. Ciò significa che la Commissione ha impiegato all'incirca due mesi per approvare la relazione e per effettuare i cambiamenti della denominazione e del numero di conto bancario del denunciante. Questo periodo non è ovviamente eccessivo, anche tenendo conto del fatto che il denunciante aveva chiesto un pagamento sollecito. Non è risultato pertanto che vi sia stata cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

2 Ritardo nel pagamento finale e mancanza di chiarezza

- 2.1 Il denunciante ha sostenuto che il pagamento finale è stato effettuato cinque mesi dopo la missione di controllo e che non vi era stata chiarezza da parte della Commissione per quanto riguardava il sistema contabile utilizzato ed i documenti che Ecotourism avrebbe dovuto fornire. La Commissione ha dichiarato che il ritardo era dipeso dalla mancata presentazione da parte del denunciante della documentazione pertinente, che Ecotourism era stata informata della situazione e che per la valutazione del progetto erano state impiegate procedure normali.
- 2.2 In base all'articolo 4a della dichiarazione, il pagamento finale deve essere eseguito dopo il ricevimento e l'approvazione dei documenti di cui all'articolo 8c della stessa dichiarazione, ovvero la relazione finale ed un rendiconto che deve indicare tutte le entrate e le spese in dettaglio. Inoltre, l'articolo 4c della dichiarazione stabilisce che sono necessari 60 giorni affinché il pagamento sia accreditato sul conto bancario dopo l'approvazione della Commissione.
- 2.3 La relazione finale era stata presentata nel giugno 1997. Dopo vari scambi di informazioni fra la Commissione ed il denunciante nell'estate e nell'autunno 1997, il 10 novembre 1997 era stata eseguita una missione di controllo presso Ecotourism al fine di visionare i documenti. È risultato che l'ultima documentazione relativa al rendiconto era stata trasmessa dal denunciante all'inizio del dicembre 1997. Il pagamento era stato approvato dal controllore finanziario della Commissione il 20 marzo 1998 ed il pagamento eseguito il 1° aprile

1998. Pertanto, erano trascorsi circa cinque mesi e mezzo fra la presentazione della relazione finale e la trasmissione delle ultime informazioni chieste dalla Commissione. Era poi seguito un ulteriore periodo di circa tre mesi e mezzo per l'approvazione del pagamento da parte della Commissione.

- 2.4 Per quanto riguarda il periodo di cinque mesi e mezzo, il Mediatore non ha ricevuto prove di un ritardo eccessivo o evitabile da parte della Commissione. È risultato che il denunciante si era sorpreso sia per la quantità di informazioni finanziarie che aveva dovuto fornire sia per le regole relative all'ammissibilità dei costi. Il denunciante aveva tuttavia ricevuto comunicazione dei requisiti finanziari applicabili al progetto. Non sono stati riscontrati, pertanto, estremi di cattiva amministrazione da parte della Commissione. Tuttavia, il Mediatore, su questo punto, ha formulato un'ulteriore osservazione:
- 2.5 Per quanto riguarda il periodo di tre mesi e mezzo, la Commissione non ha descritto nei dettagli le sue procedure per l'approvazione dei pagamenti. Tuttavia, l'unità Turismo della DG XXIII ha dichiarato al denunciante quanto segue:

"Le comunico che il pagamento finale dell'importo di 71 647 ECU è stato preparato. Lei sarà informato del seguito dopo l'approvazione da parte del controllo finanziario della Commissione" (Lettera del 16 febbraio 1998).

"(...) Faccio seguito alla mia lettera del 16 febbraio 1998 (...) Come le avevo già comunicato in quella lettera, il pagamento finale dell'importo di 71 647 ECU è in attesa di essere approvato dal controllo finanziario della Commissione" (Lettera del 4 marzo 1998).

"Sono in corso i preparativi per il pagamento dell'importo in questione (71 647 ECU)" (Lettera del 27 marzo 1998).

Tali lettere non contengono alcuna spiegazione del motivo per cui la Commissione aveva necessitato di ulteriori tre mesi e mezzo per approvare il pagamento, dopo il periodo di cinque mesi e mezzo durante il quale aveva chiesto ulteriori informazioni su vari aspetti della relazione finale. Le lettere contenevano solo espressioni molto vaghe che non informavano chiaramente il denunciante del momento in cui il pagamento sarebbe stato approvato e da cui avrebbero cominciato a decorrere i 60 giorni di cui all'articolo 4c della dichiarazione. Anche la dichiarazione è ambigua nella parte in cui menziona l'approvazione da parte della Commissione nell'articolo 4c, dato che non è chiaro se si riferisce alla DG XXIII, o alla Direzione generale per il controllo finanziario, DG XX, o a entrambe.

- 2.6 I principi della buona amministrazione richiedono che i pagamenti vengano fatti entro un limite di tempo ragionevole e che, su richiesta, vengano fornite informazioni chiare e intelligibili sulle cause di qualsiasi ritardo. In risposta alle ripetute richieste del denunciante, la Commissione non ha adeguatamente spiegato i motivi per cui necessitava di altri tre mesi e mezzo per effettuare il pagamento, dopo un

periodo di cinque mesi e mezzo durante il quale aveva richiesto ulteriori informazioni su vari aspetti della relazione finale del denunciante. E non è chiaro se l'approvazione del pagamento cui si fa riferimento nella Dichiarazione del contributo finanziario significhi approvazione da parte della DG XXIII, oppure da parte della Direzione generale del controllo finanziario, la DG XX. Inoltre, la Commissione non sembra aver informato il denunciante quando è stata data l'approvazione finale degli aspetti finanziari del progetto e quando è iniziato a decorrere il periodo di 60 giorni consentito per il versamento sul conto bancario del denunciante.

3 Presunta mancanza di continuità

- 3.1 Il denunciante ha sostenuto che vi era stata mancanza di continuità da parte della Commissione per quanto riguarda il trattamento del progetto. Secondo il denunciante, Ecotourism aveva avuto un buon rapporto con il direttore del progetto con il quale aveva stretto accordi sulle questioni finanziarie. La situazione era tuttavia cambiata quanto era intervenuto il controllore finanziario che non era al corrente di quanto concordato fra Ecotourism ed il direttore del progetto.
- 3.2 La Commissione ha dichiarato che era prassi normale che il direttore del progetto responsabile per gli aspetti tecnici del progetto non trattasse le questioni finanziarie.
- 3.3 Il Mediatore ha già indirizzato un'osservazione critica alla Commissione al precedente punto 2.6 in merito alla sua incapacità di fornire informazioni adeguate al denunciante sulla responsabilità della Commissione nella trattazione degli aspetti finanziari del progetto. Il Mediatore non era al corrente, tuttavia, dell'esistenza di norme o di principi, in base ai quali gli aspetti tecnici e finanziari di un progetto debbano essere trattati dalla stessa persona o unità. Per quanto riguarda i presunti accordi tra il direttore del progetto ed Ecotourism, l'articolo 10 della dichiarazione prevede che le modifiche alla dichiarazione devono essere concordate per iscritto. Non è risultato pertanto che vi sia stata cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

4 La presunta sostituzione del bilancio con la relazione finanziaria

- 4.1 Il denunciante ha sostenuto che, senza informare Ecotourism, la Commissione aveva sostituito il bilancio con la relazione finanziaria intermedia presentata da Ecotourism, riducendo in tal modo il pagamento finale. La Commissione ha spiegato di avere sostituito il bilancio con la relazione finanziaria perché ha ritenuto che la relazione finanziaria, suddivisa in voci individuali, rappresentasse una rivalutazione accuratamente preparata dei fabbisogni del progetto. Inoltre, la sua azione non aveva violato alcuna norma né aveva svantaggiato Ecotourism, poiché aveva portato ad una riduzione della spesa del progetto inferiore a quella che sarebbe risultata se per il calcolo fosse stato utilizzato il bilancio originario.
- 4.2 Il Mediatore non era a conoscenza dell'esistenza di regole o di principi che consentirebbero alla Commissione di sostituire unilateral-

mente un bilancio concordato. Tuttavia, avendo spiegato che il risultato della sua azione era a vantaggio di Ecotourism, la Commissione non ha agito in modo irragionevole nei confronti del denunciante. Non è risultato pertanto che vi sia stata cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto del caso.

5 Trasferimenti fra le linee di bilancio

- 5.1 Il denunciante ha sostenuto che l'approvazione da parte della Commissione della relazione intermedia dimostrava che i trasferimenti tra le voci individuali del bilancio erano stati accettati, poiché la relazione finanziaria presentata con la relazione intermedia conteneva tali trasferimenti. La Commissione ha dichiarato che la relazione intermedia dimostrava solo l'avanzamento del progetto e che la sua approvazione non significava che sarebbe stata accettata automaticamente anche la relazione finale. Piuttosto, il pagamento finale dipende sempre dalla trasmissione di documenti giustificativi delle spese dichiarate.
- 5.2 In base all'articolo 3a della dichiarazione, l'allegato 2 che stabilisce i dettagli delle entrate e delle spese del progetto era parte integrante della dichiarazione. In base all'articolo 10 della dichiarazione, le modifiche devono essere apportate per iscritto ed approvate dalla Commissione. Ciò significa che i trasferimenti fra le voci individuali non possono avere luogo senza modificare la dichiarazione. L'approvazione della relazione intermedia da parte della Commissione pertanto non poteva modificare i requisiti stabiliti nella dichiarazione. Non è risultato quindi che vi sia stata cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

6 La riduzione nel pagamento finale

- 6.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha operato un'ampia riduzione nel pagamento finale, senza giustificazione. Ecotourism aveva fornito tutte le informazioni chieste dalla Commissione ed aveva giustificato tutte le spese. Per quanto riguarda la questione dei fogli di lavoro, il denunciante ha dichiarato che avrebbe potuto fornire prove del tempo impiegato, ma che la Commissione non aveva mai avanzato una richiesta in tal senso.
- 6.2 La Commissione ha motivato la riduzione con il fatto che talune spese non erano ammissibili. Se i costi reali non vengono giustificati, l'importo non può essere liquidato. Per quanto riguarda la questione dei fogli di lavoro, la Commissione ha sottolineato che essi costituiscono requisiti normali e ragionevoli nel caso delle spese per il personale. Inoltre, la Commissione non ha accettato che le voci individuali dei costi eccedessero la corrispondente voce di bilancio.
- 6.3 Il Mediatore ha osservato che questo aspetto del caso riguarda quale giustificazione di spesa debba essere fornita dal beneficiario e quale tipo di giustificazione sia stata in effetti fornita da Ecotourism. La dichiarazione non indica chiaramente quali documenti dovesse fornire il beneficiario, ma stabilisce soltanto che dovevano essere trasmessi *"tutti i dettagli delle entrate e delle spese"*. Questa espressione, molto

ampia, sembra significare che Ecotourism avrebbe dovuto fornire qualsiasi documento la cui trasmissione poteva ragionevolmente presumersi nel contesto del progetto. Il Mediatore ha formulato un'ulteriore osservazione su questo punto:

- 6.4 Il Mediatore ha osservato che la controversia era sorta soprattutto a causa del fatto che Ecotourism non aveva fornito alla Commissione i fogli di lavoro. La trasmissione dei fogli di lavoro risulta essere un requisito ragionevole per poter giustificare le spese per il personale. Il denunciante ha asserito che Ecotourism avrebbe potuto offrire prove alternative del tempo impiegato per l'elaborazione di un manuale, per il quale la Commissione non aveva accettato parte dei costi. La Commissione avrebbe dovuto accettare di valutare tali prove per stabilire se erano paragonabili ai fogli di lavoro. Tuttavia, non è emerso che Ecotourism in effetti abbia trasmesso una documentazione di questo tipo alla Commissione. Non è risultato pertanto che vi sia stata cattiva amministrazione in merito a questo aspetto del caso.

CONCLUSIONE

Sulla base dell'indagine condotta dal Mediatore in merito alla denuncia in esame, è risultato necessario formulare la seguente osservazione critica:

I principi della buona amministrazione richiedono che i pagamenti vengano fatti entro un limite di tempo ragionevole e che, su richiesta, vengano fornite informazioni chiare e intelligibili sulle cause di qualsiasi ritardo. In risposta alle ripetute richieste del denunciante, la Commissione non ha adeguatamente spiegato i motivi per cui necessitava di ulteriori tre mesi e mezzo per effettuare il pagamento, dopo un periodo di cinque mesi e mezzo durante il quale aveva richiesto ulteriori informazioni su vari aspetti della relazione finale del denunciante. E non è chiaro se l'approvazione del pagamento cui si fa riferimento nella Dichiarazione del contributo finanziario significhi approvazione da parte della DG XXIII, oppure da parte della Direzione generale del controllo finanziario, la DG XX. Inoltre, la Commissione non sembra aver informato il denunciante quando è stata data l'approvazione finale degli aspetti finanziari del progetto e quando è iniziato a decorrere il periodo di 60 giorni consentito per il versamento sul conto bancario del denunciante.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a specifici episodi verificatisi nel passato, non è risultato opportuno pervenire ad una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI DEL MEDIATORE EUROPEO

Dovrebbe essere ovvio per tutti i beneficiari di finanziamenti comunitari che la responsabilità della Commissione per la corretta esecuzione del bilancio comunitario le impone di rispettare strettamente le condizioni di ammissibilità delle spese applicabili al finanziamento. È pertanto ragionevole ritenere che i beneficiari leggano tali condizioni e chiedano chiarimenti, se

necessario. Il Mediatore, tuttavia, ha osservato che la dichiarazione del contributo finanziario utilizzata per il progetto in questione non sembra fornire orientamenti utili ai beneficiari per quanto riguarda quale debba essere in pratica il loro operato. La Commissione pertanto potrebbe vagliare l'opportunità per l'Unità Turismo di fornire ai beneficiari delle sovvenzioni linee guida scritte, facilmente comprensibili, onde evitare in futuro eventuali problemi e incomprensioni.

TASSAZIONE DELL'AUTO TACIS ALLA RUSSIA

Decisione sulla denuncia 620/98/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante ha lavorato in Russia dal febbraio 1995 al febbraio 1997 in qualità di capo progetto per una società di consulenza che si era aggiudicata un contratto con la Commissione nel quadro del programma TACIS⁷⁸.

In base al contratto tra la Commissione e la società, il personale straniero distaccato degli Stati membri sarebbe stato esentato dal pagamento dell'imposta sui redditi in Russia. Il denunciante ha accettato il posto di capo progetto su tale base.

Nel 1996 le autorità russe hanno acconsentito che il denunciante non pagasse tributi sui suoi guadagni del 1995, ma nel 1997 gli hanno chiesto di pagare le imposte sui suoi guadagni del 1996. Tale richiesta si fondava sul fatto che il Protocollo sottoscritto dalla Commissione e dal governo dell'ex URSS il 2 agosto 1991, che prevede che le imposte non debbano essere finanziate con fondi comunitari, non era mai stato ratificato dall'ex URSS o dalla Russia.

Il denunciante sosteneva che la Commissione gli aveva fornito l'informazione sbagliata che si poteva fare assegnamento sul Protocollo. Egli ha inoltre asserito che la Commissione aveva omesso di rispondere alle sue lettere sull'argomento e che si era disinteressata sia di lui che di altri consulenti TACIS operanti in Russia.

Il denunciante ha chiesto un risarcimento per le perdite finanziarie subite in conseguenza della negligenza della Commissione, ammontanti a 25.000 dollari USA pagati per il 1996 e una somma di pari entità che rischiava di pagare retroattivamente per il 1995.

Il denunciante ha inoltre fatto presente che i fondi per aiuti TACIS sono assegnati dal Parlamento europeo per scopi specifici e sono già il prodotto di tassazione. Consentire la tassazione di tali fondi significa finanziare indirettamente le politiche del governo russo, sulle quali il Parlamento non ha alcun controllo.

⁷⁸ Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States (Assistenza tecnica alla Comunità di Stati indipendenti)

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere la Commissione ha confermato che il Protocollo del 1991 e le "Norme generali applicabili all'assistenza tecnica delle Comunità europee", firmate con la Russia nel luglio 1997), esentano i singoli che lavorano con contratti TACIS dal pagare l'imposta sul reddito russa. La Commissione ha inoltre dichiarato che, nonostante abbia prodigato i suoi sforzi, né il Protocollo né le Norme generali sono stati ratificati dalla Duma o con decreto presidenziale.

Secondo la Commissione, in passato erano state trovate per casi analoghi soluzioni pragmatiche, in pratica con il rilascio da parte della delegazione della Commissione di Mosca di certificati che attestavano l'esenzione dal pagamento delle imposte. *"Benché la situazione giuridica possa essere stata precaria e sia tuttora lungi dall'essere soddisfacente, la presentazione di tali certificati ai rispettivi uffici delle imposte unitamente al rifiuto di pagare hanno in genere risolto il problema."*

Per quanto riguarda le perdite personali del denunciante, la Commissione ha fatto presente che il suo contratto tipo TACIS informa i contraenti sui privilegi fiscali previsti nel Protocollo, ma anche li mette in guardia dal non accettare la responsabilità finanziaria *"nel caso in cui le autorità rifiutassero di applicare in favore del contraente le succitate esenzioni e privilegi"*. Il Contratto fa obbligo alla Commissione di *"compiere ogni sforzo per aiutare il contraente a trattare con le competenti autorità."*

La Commissione ha asserito di aver informato i contraenti TACIS sulla situazione giuridica del Protocollo e delle Norme generali in occasione di incontri svoltisi nel 1996/7, a due dei quali il denunciante ha preso parte personalmente.

La Commissione ha inoltre indicato di aver fornito al denunciante tutta l'assistenza che egli si poteva ragionevolmente aspettare. In particolare, allorché è apparso chiaramente alla fine del 1997 che l'amministrazione fiscale russa aveva irrigidito la sua prassi, *"il Capo della delegazione è intervenuto immediatamente e a più riprese a nome del denunciante, ma purtroppo senza risultati tangibili"*. Al parere della Commissione erano allegate copie delle quattro lettere della Commissione alle autorità russe (date novembre 1997).

La delegazione ha discusso la situazione con il denunciante nell'aprile 1998 allorché le autorità fiscali russe hanno presentato la loro richiesta definitiva di pagamento. Per non pregiudicare i costanti sforzi della Commissione di pervenire a una soluzione globale coll'inviare il segnale sbagliato alle autorità fiscali russe era stato consigliato vivamente al denunciante di invocare nuovamente il Protocollo e di rifiutare il pagamento.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha mantenuto e ribadito la denuncia.

Per quanto riguarda l'accusa della mancata risposta alla corrispondenza e dell'abbandono del denunciante stesso e di altri consulenti TACIS, egli ha fatto presente che la Commissione non lo aveva in precedenza messo al corrente delle lettere del suo Capo delegazione alle autorità russe.

Nelle osservazioni si riconosce che il denunciante non ha vie di ricorso contrattuali. Tuttavia, si argomenta che la Commissione ha un dovere di assistenza che sorge a causa della prossimità delle parti. In esse si asserisce che la Commissione è stata costantemente negligente in quanto non ha fatto dipendere l'ulteriore assistenza alla Russia dalla ratifica del Protocollo e poiché ha ommesso di spiegare correttamente la situazione giuridica del Protocollo ai contraenti e consulenti TACIS.

Inoltre, il denunciante sosteneva che le sue perdite erano prevedibili e che la Commissione ne era responsabile. La strategia suggerita dalla Commissione di invocare il Protocollo e di rifiutare di pagare le tasse era sbagliata poiché non essendo stato ratificato il Protocollo non vi era alcuna difesa giuridica contro la richiesta da parte russa di pagare le tasse. I certificati di esenzione rilasciati dalla Commissione travisavano la posizione sia nei confronti dei consulenti che delle autorità fiscali russe.

Nelle osservazioni si ribadiva altresì l'accusa che la Commissione fosse stata negligente nei confronti dei contribuenti europei dal momento che fondi destinati a programmi di aiuto sono tassati dai Russi e utilizzati per finalità sulle quali il Parlamento non ha alcun controllo.

LA DECISIONE

1 L'asserzione di informazioni fuorvianti e di carenza di informazioni

- 1.1 Il denunciante ha lavorato in Russia per una società che aveva un contratto con la Commissione per la fornitura di assistenza tecnica ai sensi del programma TACIS. Il contratto-tipo tra la Commissione e la ditta contemplava la seguente disposizione (Allegato F art. 5.4):

“Le persone fisiche e giuridiche, compreso il personale straniero proveniente dagli Stati membri della Comunità europea che stipulano contratti di cooperazione tecnica finanziati mediante sovvenzioni comunitarie sono esentati dal pagamento di imposte sugli utili d'impresa e sui redditi negli NSI [nuovi Stati indipendenti].”

- 1.2 La disposizione relativa all'esenzione dalle tasse è stata inclusa nel Protocollo (1991) e nelle Norme generali (1997), concordate tra la Commissione e rispettivamente l'URSS e le autorità russe. Tuttavia, né il Protocollo né le Regole generali sono mai stati ratificati dall'URSS o dalla Russia.
- 1.3 Le autorità fiscali russe hanno trasmesso al denunciante una richiesta di pagamento delle imposte sui suoi redditi da guadagno cui egli ha

dato seguito. Egli sostiene che la Commissione lo aveva informato erroneamente che si poteva fare affidamento sul Protocollo. Egli ha anche sostenuto che la Commissione ha omesso di rispondere alle sue lettere su tale questione e si è disinteressata sia di lui che di altri consultanti TACIS in Russia.

- 1.4 I principi di buona condotta amministrativa fanno obbligo alla Commissione di non fornire informazioni fuorvianti. Nel 1995 la Commissione ha incluso nel suo contratto con la società per la quale il denunciante lavorava in qualità di consulente TACIS in Russia una disposizione concernente l'esenzione dalle tasse, benché sapesse che il relativo accordo internazionale non era stato ratificato dalle autorità sovietiche o russe. Essa avrebbe dovuto rendersi conto che ciò era suscettibile di fuorviare potenziali consulenti per quanto riguardava la loro posizione fiscale.
- 1.5 I principi di buona condotta amministrativa obbligano altresì la Commissione a rispondere alle richieste dei cittadini. In base alle indagini del Mediatore risulta che, benché la Commissione sia intervenuta presso le autorità russe a nome del denunciante, essa ha omesso di informarlo a tempo debito dei passi compiuti.

2 La richiesta di risarcimento

- 2.1 Le autorità russe hanno chiesto al denunciante di versare 25.000 dollari USA a titolo di tase sui suoi guadagni TACIS nel corso del 1996. Il denunciante riconosce che non vi è una via di ricorso contrattuale, ma asserisce che la sua perdita era prevedibile e che la Commissione ne era responsabile. La Commissione contestava la responsabilità.
- 2.2 La responsabilità extracontrattuale della Comunità è regolamentata dall'articolo 235 CE e dal secondo comma dell'articolo 288 CE⁷⁹. Secondo la giurisprudenza consolidata, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che la parte ricorrente provi l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione interessata, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato.⁸⁰
- 2.3 Nella fattispecie, tutti i successivi regolamenti TACIS prevedono che le imposte e le tasse siano escluse dal finanziamento comunitario⁸¹. Tuttavia non è ovvio che il mancato rispetto di tale disposizione consegua da un atto o un'omissione attribuibile alla Commissione. Anche se non risulta da tale atto od omissione, non è ovvio che il rapporto di causalità possa essere dimostrato, in considerazione del ruolo delle autorità russe.

⁷⁹ Art. 235: "La Corte di giustizia è competente a conoscere le controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 288, secondo comma."

Art. 288, secondo comma: "In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni."

⁸⁰ Cfr. Causa T-113/96, *Édouard Dubois/Consiglio e Commissione*, Racc. 1998, pag. II-125.

⁸¹ (1991-3) Reg. 2157/91, GU L 201 del 1991, pag. 2, art 6 (3); (1993-5) Reg. 2053/93, GU L 187 del 1993, pag. 1, art 7 (3); (1996-9) Reg. 1279/96, GU L 165 del 1996, pag. 1, art 6 (3).

- 2.4 Per quanto riguarda le informazioni fuorvianti, la giurisprudenza del Tribunale di primo grado basa la responsabilità extracontrattuale sul legittimo affidamento⁸². Benché il Mediatore abbia formulato un'osservazione critica relativamente alla condotta della Commissione (par. 1.4 supra), non è ovvio che la condotta censurata potesse giustificare un legittimo affidamento da parte del denunciante.
- 2.5 Il Mediatore non ha ritenuto che il denunciante abbia dimostrato di avere titolo a un risarcimento dei danni basato sulla giurisprudenza vigente dei tribunali comunitari concernente i principi generali di responsabilità extracontrattuale comuni ai diritti degli Stati membri. Il Mediatore ha indicato che il denunciante aveva la possibilità di proseguire la sua azione dinanzi al Tribunale di primo grado.
- 3 L'asserzione della mancata tutela degli interessi dei contribuenti europei**
- 3.1 Il denunciante ha dichiarato che la Commissione è stata negligente nei confronti dei contribuenti europei dal momento che i fondi destinati assegnati a programmi di aiuto sono tassati dalle autorità russe e utilizzati per finalità sulle quali il Parlamento europeo non ha alcun controllo. Secondo il denunciante, a un certo momento dopo il 1991, data d'inizio del programma TACIS, la Commissione avrebbe dovuto far dipendere la concessione di ulteriori aiuti alla Russia dalla ratifica del Protocollo del 1991 e successivamente delle Norme generali sottoscritte nel 1997.
- 3.2 Come si rileva al 2.3 supra, i successivi regolamenti del Consiglio sui quali si basa il programma TACIS stabiliscono che le tasse non devono essere finanziate dalla Comunità. Tale aspetto della denuncia riguardava principalmente la responsabilità della Commissione quanto alla corretta esecuzione del bilancio comunitario. Essa rientrava pertanto nella competenza della Corte dei conti di controllare *"la legittimità e la regolarità delle spese"* e di accertare *"la sana gestione finanziaria"*. (art. 248 (2) CE).
- 3.3 In applicazione del principio che un'istanza di controllo con una competenza di carattere generale deve cedere il passo di fronte all'istanza specializzata, il Mediatore ha ritenuto che non fosse giustificato proseguire ulteriormente la sua indagine in tale aspetto della denuncia, procedendo ad informare del caso la Corte dei Conti.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla denuncia in questione è apparso necessario esprimere la seguente osservazione critica:

I principi di buona condotta amministrativa fanno obbligo alla Commissione di badare a non fornire informazioni fuorvianti. Nel 1995

⁸² Causa T-203/96, *Embassy Limousines/Parlamento europeo*, sentenza del 17 dicembre 1998.

la Commissione ha incluso nel suo contratto con la società per la quale il denunciante lavorava in qualità di consulente TACIS in Russia una disposizione concernente l'esenzione dalle tasse, benché sapesse che il relativo accordo internazionale non era stato ratificato dalle autorità sovietiche o russe. Essa avrebbe dovuto rendersi conto che ciò era suscettibile di fuorviare potenziali consulenti per quanto riguardava la loro posizione fiscale.

I principi di buona condotta amministrativa obbligano altresì la Commissione a rispondere alle richieste dei cittadini. In base alle indagini del Mediatore risulta che, benché la Commissione sia intervenuta presso le autorità russe a nome del denunciante, essa ha ommesso di informarlo a tempo debito dei passi compiuti.

Per quanto riguarda la cattiva amministrazione individuata al punto 1 supra, il Mediatore non ritiene che il denunciante abbia dimostrato di avere titolo a un risarcimento dei danni basato sulla giurisprudenza vigente dei tribunali comunitari. Il denunciante ha la possibilità di proseguire la sua azione dinanzi al Tribunale di primo grado. Per quanto riguarda la cattiva amministrazione individuata al punto 2 supra, dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

CESSAZIONE DI UNA PROCEDURA ANTIDUMPING

Decisione sulla denuncia 650/98/(PD)/GG presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Contesto

Nel giugno 1998 un'impresa tedesca ha presentato una denuncia contro la decisione della Commissione delle Comunità europee di porre fine ad una procedura antidumping.

Le asserzioni del denunciante

Il denunciante ha affermato quanto segue:

- 1 La valutazione dei fatti da parte della Commissione era errata;
- 2 La Commissione aveva manomesso le prove e
- 3 La documentazione e le prove presentate erano state interpretate erroneamente ovvero deliberatamente ignorate dalla Commissione

Tali asserzioni si basavano sulle seguenti doglianze avanzate dal denunciante:

La definizione del prodotto in questione era insoddisfacente e avrebbe dovuto essere ampliata. Nel periodo di riferimento, vi erano state importazioni nella CE da paesi terzi, ma la Commissione aveva tralasciato di tenere conto delle prove presentate e di indagare in merito alla questione. Dalla Repubblica popolare cinese vi erano state offerte in merito alla forn-

tura del prodotto in questione a clienti all'interno della CE. La tesi sostenuta dalla Commissione secondo cui l'attività dell'impresa cinese riguardava numerosi altri prodotti e pertanto, probabilmente, la società non avrebbe avuto alcun interesse nel prodotto in questione non era suffragata dalle prove utilizzate. Non sussisteva alcun elemento di prova a sostegno del fatto che il passaggio alla produzione di tale articolo avrebbe comportato costi rilevanti per il fabbricante cinese. Il fatto che l'esportatore cinese avesse chiesto di sottoporre la propria impresa ad un riesame era sintomatico del suo interesse ad esportare nella CE.

L'INDAGINE

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione affinché si esprimesse in merito.

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni riguardo alla denuncia:

In base ai rapporti dell'impresa presentati dall'esportatore e ai dati di Eurostat di cui disponeva la Commissione, dal 1989 non vi erano state importazioni del prodotto in questione. Durante l'inchiesta, il denunciante si era rifiutato di fornire alla Commissione alcune informazioni essenziali. La Commissione aveva esaminato tutte le prove disponibili ed era pervenuta alla conclusione che le misure antidumping non fossero più necessarie sulla base dei fatti seguenti: in primo luogo, vi era stata una notevole diversificazione rispetto al prodotto in questione dovuta all'introduzione di prodotti succedanei. Il calo della domanda era pertanto la causa principale di eventuali danni subiti dal denunciante. Questa conclusione era rafforzata dall'assenza di importazioni dal 1989. In secondo luogo, sebbene la produzione e le vendite avessero subito una flessione, i prezzi del prodotto in questione avevano registrato un miglioramento relativo ed il prezzo per il componente principale era diminuito. Il denunciante pertanto aveva potuto raggiungere un soddisfacente livello di profitto. Infine, non vi sarebbe stata alcuna possibilità di una ripresa delle pratiche di dumping o del verificarsi di danni se fossero state ritirate le misure antidumping.

Per quanto riguarda la presunta erronea valutazione dei fatti, il rifiuto del denunciante di fornire alcune informazioni essenziali non aveva lasciato alla Commissione altra scelta se non quella di utilizzare le informazioni riportate nel fascicolo. Il denunciante non aveva prodotto alcun elemento di prova che dimostrasse che i risultati della Commissione erano errati.

Lo stesso si poteva ampiamente sostenere anche per l'affermazione secondo cui la Commissione aveva manomesso le prove. Era ragionevole presumere che, non essendoci state importazioni fin dal 1989, i problemi che il denunciante aveva dovuto affrontare erano diminuiti, se non scomparsi. Qualsiasi affermazione che le prove erano state manomesse per sfavorire deliberatamente il denunciante non poteva pertanto essere accettata.

Per quanto riguarda la terza asserzione, la mancata trasmissione di informazioni da parte del denunciante era da considerare fondamentale. Sarebbe stato difficile trascurare o interpretare erroneamente informazioni che non erano state fornite. Le prove presentate erano irrilevanti. Per estendere l'indagine a prodotti rientranti in una diversa definizione sarebbe stata necessaria una nuova inchiesta basata su un ricorso. Le prove relative alle importazioni erano state rigettate perché insufficienti. L'obiettivo delle misure antidumping non è di impedire il commercio, ma di eliminare i pregiudizi arrecati dal commercio sleale. Le prove presentate non contenevano alcuna indicazione che le importazioni in questione fossero state oggetto di dumping, in quantità o a prezzi tali da poter essere considerate una minaccia, o avessero violato le clausole applicabili all'impresa, né era stato dimostrato in maniera accettabile che le presunte importazioni fossero di origine cinese. Alcune informazioni fornite dal denunciante non potevano essere prese in considerazione perché si riferivano ad un periodo diverso da quello indagato. Nessuna prova rilevante era stata deliberatamente trascurata o interpretata erroneamente.

La Commissione ha anche sottolineato che il denunciante avrebbe potuto impugnare la decisione contestata dinanzi ai giudizi comunitari.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito la sua denuncia e ha sottolineato che, a suo avviso, il fatto che il prodotto in questione fosse stato importato nella CE durante il periodo di riferimento era confermato anche dai dati di Eurostat.

ULTERIORI INDAGINI

Richiesta di ulteriori informazioni

Sulla base di quanto illustrato in precedenza, il Mediatore ha ritenuto che fossero necessarie ulteriori informazioni per portare avanti l'esame della denuncia. Con lettera del 27 maggio 1999, il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione: 1) di indicare se riteneva che il prodotto in questione fosse (o non fosse) stato importato nella CE dal 1989 e, in caso affermativo, di indicare i motivi per cui aveva ritenuto che non era stato dimostrato che queste importazioni fossero di origine cinese, di formulare osservazioni sull'affermazione del denunciante in base alla quale i dati di Eurostat (e i dati dell'Istituto federale tedesco di statistica) confermavano che tali importazioni erano in realtà avvenute, e di produrre i dati di Eurostat sui quali aveva basato la propria decisione; 2) di commentare l'affermazione del denunciante secondo la quale le varie merci cui la Commissione aveva fatto riferimento non erano state prodotte dal *fabbricante* cinese, ma da un'altra impresa e 3) di indicare le prove su cui la Commissione si era basata per suffragare le proprie conclusioni che le esportazioni nella CE del prodotto in questione sarebbero state improbabili, in considerazione dei costi da sostenere per passare alla produzione della suddetta merce e della maggiore redditività di altri prodotti.

Nella sua risposta del 27 luglio 1999, la Commissione ha formulato le seguenti dichiarazioni:

La Commissione riteneva che dal 1989 non vi fossero state importazioni del prodotto in questione. I codici doganali nei quali rientrava il prodotto in questione erano codici "ex", ovvero non coprivano solo il prodotto in questione, ma includevano anche altri prodotti. Un'analisi più approfondita richiedeva l'uso dei codici della Taric (codici ufficiali di Eurostat utilizzati dalla Commissione per la gestione delle misure antidumping). Sulla base dei codici numerici della Taric a 10 cifre, è risultato che dalla Cina erano state importate nella Comunità quantità di secondaria importanza in base ai codici applicabili. Tuttavia, tali quantità erano trascurabili e non potevano essere considerate come elemento di prova della possibilità di arrecare un nuovo pregiudizio materiale al fabbricante comunitario. Inoltre, i rapporti prezzo/quantità erano così diversi da quelli osservati nell'indagine che la Commissione aveva concluso che il prodotto importato in base a tali codici numerici a 10 cifre non era il prodotto oggetto dell'indagine. Il denunciante non era riuscito a dimostrare il contrario. Non vi erano contraddizioni nelle osservazioni della Commissione del 23 settembre 1998. Per quanto riguardava il riferimento, alla pagina 5 di tali osservazioni, alle importazioni "oggetto di dumping, in quantità o a prezzi tali da poter essere considerate una minaccia, o avessero violato le clausole applicabili all'impresa", tale riferimento riguardava i dati che ad avviso del denunciante dimostravano l'esistenza di importazioni oggetto di dumping e non i dati di Eurostat a disposizione della Commissione, che dimostravano invece che non vi erano state importazioni dalla Cina del prodotto in questione.

L'assenza di importazioni era stata anche confermata dalla visita di verifica effettuata nei locali dell'importatore indipendente, cui si faceva riferimento nel paragrafo 5, punto c) della decisione contestata.

Il denunciante aveva presentato i dati dell'Istituto di statistica della Germania federale contenenti un codice numerico a 11 cifre per le importazioni dalla Cina. La Commissione non aveva potuto accettare tali dati perché il denunciante non era riuscito a dimostrare che le statistiche tedesche si riferivano al prodotto in questione.

Le informazioni in merito agli articoli di produzione dell'impresa cinese e ai costi da sostenere per passare alla produzione della merce in questione erano contenute nel fascicolo non riservato ed erano pertanto state visionate dal denunciante, che tuttavia non le aveva messe in discussione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha respinto le argomentazioni sostenute dalla Commissione che, a suo giudizio, avrebbe dovuto esaminare tutte le importazioni nella CE provenienti da paesi terzi. Il denunciante ha altresì chiesto al Mediatore di procedere personalmente contro i funzionari della Commissione incaricati della procedura antidumping dato che non avevano rispettato i propri doveri.

LA DECISIONE

1 **Erronea valutazione dei fatti ed erronea interpretazione della documentazione presentata**

- 1.1 Il denunciante ha asserito che la Commissione, quando ha deciso di porre fine ai dazi antidumping, aveva valutato erroneamente i fatti. Inoltre, la Commissione aveva erroneamente interpretato o deliberatamente ignorato le prove o la documentazione che egli aveva presentato. Anche se il denunciante aveva sollevato due questioni separate a questo proposito, il merito delle doglianze era praticamente identico. Era dunque opportuno esaminare le doglianze congiuntamente.
- 1.2 Il denunciante ha sostenuto in particolare che la Commissione aveva ommesso di tenere conto del fatto che durante il periodo di riferimento vi erano state importazioni nella CE da paesi terzi. Egli ha altresì dichiarato che la Commissione non era riuscita a dimostrare che l'attività dell'impresa cinese riguardava diversi altri prodotti, che il passaggio alla produzione della merce in questione avrebbe comportato costi rilevanti per il fabbricante cinese, e che pertanto era improbabile che si presentasse tale situazione.
- 1.3 La Commissione ha risposto che dal 1989 non vi erano state importazioni dalla Cina del prodotto in questione e che aveva esaminato tutte le prove disponibili prima di concludere che non sussisteva più alcuna giustificazione per mantenere le misure antidumping.
- 1.4 Il denunciante inizialmente si era opposto al rifiuto della Commissione di estendere la portata delle misure antidumping ad altri prodotti. Tuttavia, non risulta che il denunciante abbia ulteriormente insistito su questo punto. Ad ogni modo, la posizione della Commissione in base alla quale un'estensione avrebbe richiesto un (nuovo) ricorso è sembrata ragionevole.
- 1.5 È una pratica di buona amministrazione che la Commissione tenga conto di tutte le prove quando decide se mantenere in vigore o meno misure antidumping. Nella decisione contestata, la Commissione ha asserito che dal 1989 non vi erano state importazioni del prodotto in questione. La Commissione ha anche dichiarato che il denunciante non aveva prodotto prove sufficienti per sostenere la sua tesi che le misure antidumping erano state eluse attraverso importazioni in transito in paesi terzi, ad esempio la Svizzera. Sebbene la Commissione avesse fatto riferimento ad altri fattori che non erano oggetto di controversia fra le parti (ovvero il calo della domanda) per sostenere la sua conclusione che le misure antidumping non dovevano essere mantenute, è chiaro che l'assenza di importazioni ha avuto un ruolo essenziale in questo contesto.
- 1.6 Per sostenere la tesi che, in realtà, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, vi erano state importazioni, il denunciante aveva fornito alla Commissione i dati dell'Istituto di statistica della Germania federale da cui risultavano importazioni dalla Cina. La Commissione ha dichiarato che tali dati erano irrilevanti in quanto si riferivano ad un

altro prodotto. Tuttavia, ad una prima lettura le prove presentate sembrerebbero confermare che nel periodo di riferimento era stato importato nella CE dalla Cina un prodotto corrispondente alla definizione della merce in questione. L'argomentazione sostenuta dalla Commissione pertanto non era convincente.

- 1.7 La Commissione tuttavia ha sostenuto che un'analisi più approfondita richiedeva l'uso dei cosiddetti codici della Taric. Anche se ciò fosse stato vero, rimaneva il fatto che le statistiche di Eurostat che la Commissione aveva presentato, in seguito ad una richiesta del Mediatore, indicavano importazioni dalla Cina. Nella risposta alla richiesta di ulteriori informazioni, la Commissione ha ammesso che vi erano state importazioni, ma che i "rapporti prezzo/quantità" di tali importazioni erano tali che il prodotto importato in base a questi codici non poteva essere il prodotto oggetto dell'indagine. Tuttavia, la Commissione non ha specificato quali fossero esattamente i "rapporti prezzo/quantità" di cui aveva tenuto conto in questo caso. Inoltre, la decisione contestata non conteneva alcun riferimento a tali considerazioni. Infine, cosa più importante, la Commissione aveva effettivamente sostenuto che neppure tali statistiche erano sufficienti per valutare la natura del prodotto in questione. Tuttavia, la stessa Commissione aveva dichiarato che queste statistiche venivano utilizzate per la gestione delle misure antidumping. La Commissione non ha fornito alcuna spiegazione per cercare di risolvere tale contraddizione. In ogni caso, si deve notare che le statistiche Eurostat fornite dalla Commissione sembravano dimostrare ad una prima lettura che il prodotto in questione era stato importato nella CE dalla Cina durante il periodo di riferimento. La tesi sostenuta dalla Commissione pertanto non era convincente.
- 1.8 La Commissione ha sostenuto che le quantità interessate erano "di secondaria importanza" ed erano state considerate "trascurabili". Il Mediatore non era nella posizione di risolvere questa questione sulla base dei dati forniti. È tuttavia risultato necessario sottolineare che detta argomentazione non figurava minimamente nella decisione contestata. Al contrario, la decisione dichiarava categoricamente che "non vi erano state importazioni" e che il denunciante aveva beneficiato di una posizione di monopolio nella CE. Non si poteva ritenere che fosse una buona prassi amministrativa basare una decisione non su argomenti menzionati in essa, bensì su informazioni che erano state rivelate ad una parte interessata solo quando quest'ultima aveva presentato una denuncia al Mediatore. Lo stesso dicasi per l'affermazione in base alla quale l'assenza di importazioni era stata confermata dalla visita di verifica effettuati nei locali dell'importatore indipendente. Questa affermazione è comparsa per la prima volta nella risposta della Commissione alla richiesta di ulteriori informazioni da parte del Mediatore.
- 1.9 Anche i dati dell'Istituto di statistica della Germania federale forniti dal denunciante dimostravano che vi erano state importazioni consistenti dalla Svizzera. Nella decisione contestata, la Commissione ha dichiarato che queste importazioni erano irrilevanti e che non vi erano prove

a sostegno di tale affermazione. Nel suo parere alle osservazioni del denunciante, la Commissione ha sostenuto che non erano state fornite prove sufficienti a dimostrazione che le presunte importazioni fossero di origine cinese. Non risulta che questa tesi figurasse nella decisione.

- 1.10 Dato che le prove relative a queste importazioni erano state presentate alla Commissione dal denunciante, l'affermazione della Commissione secondo cui il denunciante aveva ommesso di fornire informazioni essenziali era irrilevante in questo contesto.
- 1.11 Per quanto riguarda la doglianza del denunciante sul fatto che la Commissione aveva erroneamente presunto che l'impresa cinese producesse anche diversi altri articoli, si deve sottolineare che l'opuscolo del fabbricante cinese presentato dallo stesso denunciante faceva riferimento a una produzione di altre merci. In queste circostanze, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti per dimostrare che la Commissione avesse commesso un errore, ritenendo che l'attività dell'impresa cinese riguardasse prodotti diversi da quello in questione.
- 1.12 Infine, in risposta alla doglianza del denunciante che non vi erano prove a sostegno del fatto che passare alla produzione della merce in questione avrebbe comportato costi rilevanti per il fabbricante cinese e che era pertanto improbabile, la Commissione ha dichiarato che le informazioni a questo proposito erano contenute nel fascicolo non riservato ed erano state dunque accessibili al denunciante, ma all'epoca non erano state messe in discussione. Tuttavia, anche se il denunciante avrebbe dovuto prendere visione di tale documentazione (cosa che ha negato), rimaneva il fatto che nella lettera del 30 marzo 1998 si era opposto alla posizione della Commissione. La tesi sostenuta dal denunciante in questo contesto era convincente. Non è tuttavia risultato che la Commissione abbia tenuto conto di questa argomentazione nell'adottare la sua decisione.
- 1.13 È buona prassi amministrativa che la Commissione, nell'adottare decisioni, prenda in considerazione tutti i fatti e le argomentazioni rilevanti. Nel caso in esame, la Commissione ha ommesso di tenere nel debito conto le prove e le affermazioni del denunciante per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi ed i costi che l'impresa avrebbe dovuto sostenere se avesse deciso di produrre la merce in questione. Il Mediatore ha concluso che questa omissione ha costituito un episodio di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha voluto aggiungere, tuttavia, che questa conclusione non entrava nel merito dell'opportunità della decisione della Commissione. Non può escludersi ovviamente che la Commissione, dopo un attento esame di tutte le prove e della documentazione presentata, avrebbe potuto giungere alla stessa conclusione, come ha fatto nella decisione contestata.

2 Manomissione delle prove

- 2.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha manomesso le prove quando ha adottato la decisione contestata.

- 2.2 La Commissione ha dichiarato che nulla poteva far supporre che le prove fossero state manomesse dalla Commissione per sfavorire deliberatamente il denunciante.
- 2.3 Il Mediatore ha ritenuto che, sebbene a suo avviso la Commissione avesse commesso un errore omettendo di tenere in debito conto le prove e le tesi del denunciante per quanto riguarda le due questioni riferite in precedenza, nulla farebbe supporre che la Commissione abbia alterato deliberatamente le prove.
- 2.4 Sulla base di quanto illustrato in precedenza, non è risultato che vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto riguarda la seconda affermazione del denunciante. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che non fosse necessario prendere in considerazione la richiesta del denunciante, nella lettera del 20 settembre 1999, di procedere contro i funzionari della Commissione responsabili della procedura antidumping.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è risultato necessario formulare la seguente osservazione critica:

È buona prassi amministrativa che la Commissione, nell'adottare decisioni, consideri tutti i fatti e tutte le argomentazioni rilevanti. Nel caso in esame, la Commissione ha omesso di tenere nel debito conto le prove e le affermazioni del denunciante per quanto riguarda la importazioni da paesi terzi ed i costi che avrebbe sostenuto l'impresa cinese se avesse deciso di produrre la merce in questione. Il Mediatore ha concluso che tale omissione ha costituito un episodio di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava un evento specifico verificatosi nel passato, non è sembrato opportuno pervenire ad una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

RINVIO DELL'ESAME ORALE IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Decisione sulla denuncia 687/98/BB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante aveva partecipato al concorso interno COM/T/A/98 ed aveva superato le due prove scritte. Il 27 aprile 1998 aveva sostenuto l'esame orale.

Il 2 aprile 1998 il denunciante aveva avuto un incidente che una settimana dopo gli aveva provocato una grave trombosi alla gamba. Pertanto, il denunciante aveva dovuto assentarsi dal lavoro per più di tre settimane, fino al giorno dell'esame orale. Per potere partecipare all'esame, era ritornato al lavoro, ma non aveva chiesto uno spostamento della data di esame poiché la lettera di invito escludeva inequivocabilmente tale possibilità.

L'esame orale cui aveva partecipato il denunciante si era svolto in un periodo in cui questi assumeva farmaci dietro prescrizione medica. I farmaci gli procuravano un'insolita stanchezza che egli aveva cercato di combattere ricorrendo al caffè. Durante l'esame orale, si era reso conto che tale consumo aveva fatto aumentare il suo nervosismo.

Il 15 maggio 1998 la commissione d'esame aveva inviato al denunciante una lettera con la quale gli comunicava i risultati e lo informava che non aveva superato la prova, poiché aveva totalizzato solo 88,33 punti, mentre il punteggio minimo richiesto era 90.

Il 25 maggio 1998 il denunciante ha presentato ricorso, chiedendo una revisione dei risultati del suo esame. Il 10 giugno 1998 la Commissione ha confermato che il suo punteggio corrispondeva esattamente a quello già comunicatogli. La Commissione mostrava comprensione per la situazione del denunciante e spiegava che egli avrebbe potuto mettersi in contatto con la segreteria del concorso per spiegare il suo problema quando era tornato al lavoro il 14 aprile 1998 o, in alternativa, avrebbe potuto parlare con i membri della commissione giudicatrice all'inizio della prova orale: ciò avrebbe consentito ai membri della commissione di adottare le misure ritenute necessarie, ad esempio un rinvio dell'esame orale ad una data successiva.

Il 23 giugno 1998 il denunciante ha scritto nuovamente al presidente della commissione giudicatrice, sottolineando che aveva ripreso il lavoro il 27 aprile 1998, il giorno stesso dell'esame orale e che solo durante la prova orale si era reso conto della reazione anomala del suo fisico in situazioni di tensione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato i seguenti punti:

Durante l'esame il denunciante sembrava in condizioni normali e non aveva menzionato alcun problema di salute né prima né il giorno stesso dell'esame.

Il denunciante aveva informato la commissione giudicatrice del suo incidente e dei problemi di salute solo dopo essere stato informato del punteggio ottenuto. Il candidato non si era messo in contatto con la segreteria responsabile dell'organizzazione del concorso né aveva menzionato il problema ai membri della commissione giudicatrice durante la prova orale, in modo da consentire di fissare una nuova data di esame.

La Commissione ha sottolineato che non poteva offrire ad un candidato la possibilità di sostenere una seconda prova orale né poteva riaprire una procedura una volta conclusosi il concorso.

La Commissione ha sottolineato che, se informate dai candidati, sia l'unità assunzioni che le commissioni giudicatrici si adoperano per rendere possi-

bile il corretto svolgimento delle prove orali, qualora circostanze eccezionali impediscano ad un candidato di presentarsi nel giorno indicato nell'invito.

Per motivi organizzativi, non è possibile includere negli inviti a partecipare all'esame orale una clausola che potrebbe consentire ai candidati di modificare la data e l'orario del colloquio a loro piacimento. In tal caso, i candidati sarebbero incoraggiati ad addurre ogni tipo di motivazione (familiare o altro, incluso ad esempio il matrimonio, la nascita di un figlio, le vacanze, e così via), come già avviene, per fissare nuovamente la data e l'orario fissati per il colloquio.

La Commissione è del parere che ogniqualevolta sorga un vero impedimento, si debba fare tutto il possibile nel caso in cui i candidati ne diano debita comunicazione o qualora si rilevi un problema reale, situazioni queste che non si sono verificate nel caso in questione.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha confermato la propria denuncia. Egli ha sottolineato che la lettera di invito non prevedeva la possibilità di modificare la data della prova orale. Se egli fosse stato a conoscenza della possibilità di poter modificare la data del suo esame orale, lo avrebbe chiesto. Inoltre, la commissione aveva supposto che egli fosse tornato a lavorare due settimane prima della data reale. Secondo il denunciante, il problema imputabile ai farmaci si era presentato per la prima volta durante la prova orale e, pertanto, non si era trovato nella condizione di poterne dare comunicazione ad alcuno in anticipo.

LA DECISIONE

1 Circostanze eccezionali in concomitanza con lo svolgimento di esami orali

- 1.1 Il denunciante ha dichiarato che nel periodo in cui aveva sostenuto la prova orale del concorso interno COM/T/A/98 egli assumeva farmaci dietro prescrizione medica a causa di un recente incidente. Solo durante la prova orale si era reso conto della reazione anomala del suo fisico ai farmaci in questione. Egli non aveva chiesto uno spostamento della data d'esame poiché la lettera d'invito escludeva inequivocabilmente tale possibilità.
- 1.2 Nella sua lettera del 10 giugno 1998, la Commissione ha spiegato al denunciante che avrebbe potuto mettersi in contatto con la segreteria del concorso o, in alternativa, avrebbe potuto parlare con i membri della commissione giudicatrice all'inizio della prova orale, il che avrebbe consentito loro di adottare le misure ritenute necessarie, ad esempio rinviare l'esame orale ad una data successiva.

Inoltre, nel suo parere, la Commissione ha sottolineato che, se informate dai candidati, sia l'unità assunzioni che le commissioni giudicatrici si adoperano per garantire il corretto svolgimento delle prove orali, qualora circostanze eccezionali impediscano ad un candidato di presentarsi il giorno indicato nell'invito.

- 1.3 Il Mediatore europeo ha osservato che nella lettera di invito al candidato era stabilito:

“Je précise par ailleurs que l'organisation des épreuves ne permet pas de changer l'horaire qui vous a été indiqué.”

(“Preciso inoltre che l'organizzazione delle prove non consente di modificare l'orario che Le è stato comunicato”)

Tuttavia, come sottolineato nel paragrafo 1.2 della presente decisione, la Commissione, sia nella sua lettera del 10 giugno 1998 che nel suo parere, ha espresso la propria disponibilità a tenere conto di circostanze eccezionali.

- 1.4 L'indagine del Mediatore ha rivelato che in pratica la Commissione è disposta ad adottare tutte le misure possibili per il regolare svolgimento delle prove orali, qualora circostanze eccezionali impediscano ad un candidato di presentarsi nel giorno indicato nell'invito. Il Mediatore pertanto ha ritenuto che, per buona prassi amministrativa, la Commissione dovrebbe includere negli inviti a partecipare alle prove orali una clausola per informare i candidati di questa possibilità.

2 Rifiuto di consentire al candidato di sostenere nuovamente la prova orale

- 2.1 Il denunciante, che aveva partecipato alla prova orale nonostante assumesse farmaci dietro prescrizione medica, aveva successivamente chiesto alla commissione giudicatrice di consentirgli di sostenere nuovamente tale prova, dopo avere appreso di non avere superato il concorso.
- 2.2 Un concorso deve essere svolto secondo il principio della parità di trattamento dei candidati. La violazione di questo principio può portare all'annullamento del concorso, il che può comportare costi finanziari ed amministrativi rilevanti per l'amministrazione.
- 2.3 Dal parere della Commissione è risultato che la Commissione ha ritenuto di non potere offrire al candidato la possibilità di sostenere una seconda prova orale. Il Mediatore ha dichiarato di non disporre di elementi che indicassero che la decisione della Commissione di non consentire al candidato di sostenere nuovamente la prova orale fosse stata adottata in violazione di norme o principi per essa vincolanti.
- 2.4 Pertanto, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero estremi di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla denuncia in questione, è risultato necessario formulare la seguente osservazione critica:

L'indagine del Mediatore ha rivelato che in pratica la Commissione è disposta ad adottare tutte le misure possibili per garantire il corretto svolgimento delle prove orali, qualora circostanze eccezionali impedi-

scano ad un candidato di presentarsi nel giorno indicato nell'invito. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che, per buona prassi amministrativa, la Commissione dovrebbe includere negli inviti a presentarsi alle prove orali una clausola per informare i candidati di questa possibilità.

Considerato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a specifici episodi verificatisi nel passato, non è risultato opportuno pervenire ad una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

Nota: il 15 dicembre 1999 la Commissione ha comunicato al Mediatore di essere disposta ad inserire negli inviti a presentarsi alle prove orali una clausola che indichi che l'orario e la data dell'esame possono essere modificati in circostanze eccezionali. Il candidato deve inoltrare una richiesta scritta all'unità responsabile della politica di assunzione e fornire tutta la documentazione giustificativa necessaria.

RITARDO INGIUSTIFICATO NELLE RISPOSTE A DELLA CORRISPONDENZA

Decisione sulla denuncia 723/98/BB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 1998 il signor W. ha presentato una denuncia al Mediatore concernente la mancanza o rifiuto di informazione, il ritardo ingiustificato e la negligenza nel rispondere a delle lettere che egli aveva inviato alla Commissione europea.

Il 28 novembre 1997 il denunciante aveva scritto alla Commissione protestando perché a suo parere le autorità finlandesi avevano violato il regolamento n. 918/83 e i funzionari doganali finlandesi avevano violato la legge finlandese sugli alcolici 306/97 confiscandogli due bottiglie di alcol etilico con titolo di 97% vol., all'ingresso nella Comunità. Il 20 gennaio 1998 la DG XXI della Commissione lo ha informato che la sua lettera era stata trasmessa alla DG VI per essere trattata dalla sezione competente. In tale lettera la Commissione aveva indicato che per ulteriori informazioni il denunciante doveva contattare il Capo dell'Unità E.2 (DG VI).

Il 27 aprile 1998 il denunciante ha scritto una lettera al Capo dell'Unità E.2 chiedendo che la Commissione intervenisse presso le autorità finlandesi. Tale richiesta è stata reiterata in una lettera del 4 giugno 1998, a cui la Commissione non ha risposto.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Gli argomenti esposti dalla Commissione nel suo parere si possono riassumere come segue:

- Il denunciante ha spiegato che le autorità finlandesi avevano confiscato due bottiglie di alcol con titolo di 96% vol. importato dall'Estonia,

il che secondo lui costituiva una violazione del regolamento (CEE) n. 918/83.

- La Commissione ha inviato una lettera il 20 gennaio 1998 in cui informava il denunciante che la sezione competente a trattare la questione era l'Unità E. 2 della DG VI.
- Il 27 aprile 1998 il denunciante ha scritto alla DG VI chiedendo un intervento da parte della Commissione presso le autorità finlandesi. Tale richiesta è stata ribadita in una lettera inviata il 4 giugno 1998 in cui il denunciante esprimeva l'intenzione di sporgere denuncia al Mediatore europeo a meno che non avesse ricevuto informazioni esaurienti su come la Commissione aveva trattato la questione.
- Il regolamento (CEE) n. 918/83 non conferisce un diritto incondizionato a importare le merci in questione esenti da dazio. La franchigia si applica unicamente ai prodotti che possono essere legittimamente importati, e uno Stato membro può vietare o limitare l'importazione di taluni prodotti per motivi quali la tutela della salute dei consumatori.
- Non esiste a livello comunitario un'organizzazione comune del mercato degli alcolici.
- Il 12 febbraio 1998 il governo finlandese ha chiesto alla Commissione di includere nella legislazione comunitaria una disposizione mirante a confermare che il titolo alcolometrico massimo per le bevande alcoliche fosse dell'80%; la questione è stata discussa in seno al comitato di applicazione per le bevande alcoliche e le discussioni sono tuttora in atto
- La questione sollevata dal denunciante era inoltre connessa alla questione più ampia del futuro del monopolio dell'alcol in Finlandia, che è oggetto di un esame accurato da parte della Commissione.
- La Commissione ha deplorato che il denunciante non abbia ricevuto una risposta più tempestiva, ma dato che la denuncia riguardava questioni in discussione la Commissione non disponeva degli elementi necessari per fornire una risposta definitiva.
- La Commissione ha promesso di inviare senza indugio una lettera al denunciante e di trasmetterne una copia per informazione al Mediatore europeo.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha ribadito la sua denuncia, dichiarando che fino al 19 novembre 1998 non aveva ricevuto alcuna risposta dalla Commissione e che pertanto quest'ultima non aveva seguito i principi di buona amministrazione.

ULTERIORI INDAGINI

La Commissione aveva inviato la risposta al denunciante il 30 novembre 1998. Il denunciante ha riconosciuto successivamente di avere ricevuto tale risposta.

Occorre fare presente che nella sua risposta al denunciante la Commissione non si era scusata del ritardo ingiustificato.

LA DECISIONE

Ritardo ingiustificato nel rispondere alla corrispondenza

- 1 Il denunciante ha asserito che la Commissione non aveva risposto alla sua lettera del 28 novembre 1997 in cui egli lamentava le infrazioni al diritto comunitario da parte delle autorità finlandesi, nonché ai solleciti che aveva inviato alla DG VI il 27 aprile 1998 e il 4 giugno 1998.
- 2 Il 20 gennaio 1998 la Commissione aveva inviato al denunciante una lettera in cui accusava ricevuta del suo esposto e lo informava che la sua lettera era stata trasmessa per esame alla sezione competente, l'Unità 2 della DG VI. Nel suo parere la Commissione asseriva che la questione sollevata nella corrispondenza del denunciante era oggetto di discussione e che la Commissione non disponeva degli elementi necessari per una risposta definitiva. Pertanto la Commissione non aveva risposto alla corrispondenza del denunciante.
- 3 I principi di buona condotta amministrativa richiedono che il denunciante che scrive alla Commissione riceva una risposta entro tempi ragionevoli.
- 4 E' stato solo il 30 novembre 1998, dopo che il Mediatore aveva chiesto un parere alla Commissione, che la DG VI ha risposto nel merito alla lettera del denunciante inviata il 28 novembre 1997. Questo non può essere considerato un tempo ragionevole per rispondere a della corrispondenza. Pertanto, il fatto che la Commissione abbia risposto soltanto il 30 novembre 1998 a una lettera del denunciante del 28 novembre 1997 ha costituito un caso di cattiva amministrazione.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla denuncia in questione è apparso necessario esprimere la seguente osservazione critica:

I principi di buona condotta amministrativa richiedono che il denunciante che scrive alla Commissione riceva una risposta entro tempi ragionevoli. Pertanto, il fatto che la Commissione abbia risposto soltanto il 30 novembre 1998 a una lettera del denunciante del 28 novembre 1997 ha costituito un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto deciso di chiudere il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

La Commissione ha spiegato nel suo parere di non disporre degli elementi necessari per fornire una risposta definitiva alla lettera. Ciò tuttavia non può costituire un motivo tale da giustificare da parte della Commissione la mancata risposta a tempo debito a della corrispondenza.

CONCORSO GENERALE ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA: RIFIUTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONSENTIRE AI CANDIDATI L'ACCESSO ALLE PROPRIE PROVE CORRETTE

Decisione sulla denuncia 1239/98/IP presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 1998 il denunciante, che aveva partecipato al concorso generale COM/A/1049 indetto per costituire un elenco di idonei di amministratori principali nei settori della gestione e dell'analisi finanziaria, ha presentato al Mediatore europeo una denuncia concernente il rifiuto della commissione giudicatrice di fornirgli informazioni dettagliate riguardo alla correzione delle sue prove scritte e copia della relativa documentazione.

Nel luglio 1998 il presidente della commissione giudicatrice aveva informato il denunciante che aveva ottenuto il punteggio di 14,748 punti per le prove b), c) e d) e che, essendo il punteggio minimo richiesto 15, le tre prove restanti e), f) e g) non sarebbero state corrette. Il denunciante ha scritto alla commissione giudicatrice chiedendo la revisione delle sue prove, in considerazione del fatto che la differenza fra il punteggio ottenuto ed il minimo richiesto era di soli 0,252 punti. Il denunciante ha chiesto inoltre ulteriori ragguagli sui criteri utilizzati dalla commissione nella valutazione delle prove nonché una copia delle prove corrette.

La commissione giudicatrice ha risposto che, sulla base di un raffronto tra i punti attribuitigli e le correzioni effettuate dagli esaminatori, non erano state riscontrate discrepanze. Quanto alla domanda del denunciante di potere accedere alle prove corrette, la commissione giudicatrice ha respinto la richiesta, adducendo il carattere di segretezza dei lavori.

Il signor R. ha pertanto presentato una denuncia al Mediatore, in cui sosteneva quanto segue:

(1) a suo avviso, la Commissione si era limitata a verificare la corrispondenza tra i punteggi attribuiti dagli esaminatori e quelli comunicatigli, anziché rivedere il contenuto delle prove;

(2) la Commissione non gli aveva fornito ulteriori ragguagli sui criteri di valutazione;

(3) la Commissione, negandogli l'accesso alle prove corrette, aveva violato il codice di condotta allegato alla decisione della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (94/90/CECA, CE, Euratom).

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Per quanto riguarda la correzione delle prove del denunciante, la Commissione ha dichiarato che a seguito di una verifica manuale, la commissione giudicatrice aveva confermato che non vi erano stati errori. Il denunciante aveva ottenuto solo 14,748 punti nelle prove b), c) e d). Non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto, era stato escluso dal concorso ed informato dei risultati con lettera del presidente della commissione giudicatrice. Come indicato al punto VII.B del bando di concorso “si correggeranno in primo luogo le prove di preselezione a), b), c) e d). Si procederà quindi alla correzione delle prove e), f) e g) dei candidati che avranno ottenuto i 100 migliori punteggi nell'insieme delle prove a), b), c) e d); essi devono avere ottenuto il punteggio richiesto”.

La Commissione ha informato dei punteggi ottenuti per ciascuna prova e delle modalità di calcolo degli stessi, nonché dei criteri di valutazione seguiti dalla commissione giudicatrice. Essa ha inoltre illustrato dettagliatamente il sistema di punteggio applicato nelle diverse prove.

Per quanto riguarda la prima prova di preselezione, che consisteva in una serie di domande a scelta multipla riguardanti i settori del concorso, le risposte valevano +1 in caso di risposta esatta, “0” in caso di mancata risposta o di annullamento e -0,333 in caso di risposta errata.

Quanto alla seconda, terza e quarta prova di preselezione, le risposte erano calcolate rispettivamente 0,333, 0,357 e 0,143 per ogni risposta esatta; -0,111, -0,119 e -0,048 per ogni risposta errata e “0” in caso di mancata risposta o di annullamento.

Alla luce di tali criteri l'istituzione ha riassunto i diversi punteggi ottenuti dal denunciante nelle prove, sulla base delle risposte esatte ed errate nonché delle domande senza risposta e di quelle annullate.

Con riferimento al rifiuto di consentire l'accesso alle prove corrette, la Commissione ha ribadito la sua posizione motivandola con la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, in conformità dell'articolo 6 dell'allegato III dello statuto del personale.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni al parere della Commissione, il denunciante ha sottolineato quanto segue:

Per quanto concerne la richiesta di revisione delle prove, il denunciante ha sottolineato che la commissione giudicatrice aveva semplicemente verificato la corrispondenza del punteggio attribuitogli dalla commissione esaminatrice con quello comunicatogli, anziché effettuare una revisione delle prove.

In merito alla richiesta di essere informato sui criteri di valutazione utilizzati dalla commissione giudicatrice nella correzione delle prove, il denunciante ha accolto positivamente le spiegazioni fornite dalla Commissione, ma ha aggiunto che i punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice per le

risposte esatte, errate e annullate/lasciate in bianco non corrispondevano alle informazioni fornite ai candidati in sede d'esame. A riprova di tale asserzione, il denunciante rinviava alla "Guida per i candidati" distribuita il giorno dell'esame.

Prima di ciascuna prova, ai candidati era stato distribuito un fascicolo contenente informazioni pratiche (numero di riferimento del concorso, contenuto e durata delle prove, sistema di punteggio per le risposte) e le domande specifiche. Sulla copertina dei singoli fascicoli era indicato il sistema di punteggio per ciascun tipo di risposta: +1 per una risposta esatta, -0,333 per una risposta errata e "0" per una risposta lasciata in bianco o annullata. Il valore attribuito a ciascun tipo di risposta risultava allora in contraddizione con le informazioni fornite dalla Commissione nel suo parere.

Il denunciante ha contestato anche la posizione della Commissione per quanto riguarda il rifiuto di consentirgli l'accesso alle prove corrette in ragione della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice. Conveniva con la Commissione che i lavori della commissione giudicatrice devono essere considerati segreti mentre le correzioni sono in corso al fine di garantire l'indipendenza e l'obiettività della procedura. Per contro, una volta ultimati i lavori, non dovrebbe esservi motivo per rifiutare ai candidati di accedere alle proprie prove corrette.

Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva assicurato la necessaria trasparenza della sua procedura di assunzione, in violazione del codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione. A suo avviso, le prove di esame corrette di un concorso generale non rientrano fra le eccezioni alla regola generale del codice, segnatamente "il pubblico avrà il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispone la Commissione".

Infine, il denunciante ha altresì sottolineato che nella lettera della commissione giudicatrice che gli negava l'accesso ad una copia delle sue prove corrette, non era stata menzionata affatto la possibilità di impugnare la decisione negativa della commissione stessa. Il codice, tuttavia, prevede esplicitamente che una decisione della Commissione di rifiutare l'accesso a determinati documenti debba "indicare i mezzi di impugnazione possibili, ossia il ricorso giurisdizionale e l'intervento del Mediatore [...]".

ULTERIORI INDAGINI

Con lettera del 5 luglio 1999 il Mediatore ha chiesto alla Commissione un secondo parere sulla denuncia, allo scopo di dare all'istituzione l'opportunità di commentare la doglianza del denunciante che la decisione con cui gli era stato negato l'accesso alle prove corrette non faceva riferimento ai mezzi d'impugnazione possibili, in violazione del codice di condotta allegato alla decisione relativa all'accesso del pubblico. Il Mediatore ha inoltre chiesto alla Commissione di esprimere un parere sulla presunta discrepanza tra i criteri di correzione seguiti dalla commissione giudicatrice del concorso e le informazioni fornite ai candidati prima di ogni prova.

Il secondo parere della Commissione

Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha semplicemente risposto che, di fronte ad una decisione di negare l'accesso a determinati documenti, un candidato, al pari di qualsiasi cittadino dell'Unione, è libero di presentare una denuncia al Mediatore o di adire le vie giudiziarie.

Per quanto concerne i criteri seguiti dalla commissione giudicatrice per la correzione delle prove, l'istituzione ha risposto che, essendo queste ultime state corrette mediante un dispositivo di lettura ottica, la doglianza del denunciante su questo punto era priva di fondamento.

Infine, per quanto riguarda l'accesso alle prove corrette, la Commissione ha ribadito la sua posizione iniziale.

LA DECISIONE

1 Revisione delle prove del denunciante

- 1.1 Il denunciante ha chiesto alla commissione giudicatrice di procedere ad una revisione delle sue prove, in quanto vi era un'esigua differenza fra il punteggio minimo richiesto per superare le prime prove ed il punteggio attribuitogli.
- 1.2 Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che, a seguito di tale richiesta, era stata effettuata una verifica manuale della prova sostenuta dal candidato. I risultati di questa seconda verifica hanno indicato che non vi erano stati errori nella determinazione del punteggio attribuito al denunciante.
- 1.3 Da una costante giurisprudenza comunitaria risulta che, nella valutazione dei risultati delle prove, la commissione giudicatrice dei concorsi dispongono di un ampio potere discrezionale che può essere sindacato solo per verificare se il suo esercizio sia stato viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o se i suoi limiti sono stati manifestamente oltrepassati⁸³.

Tenuto conto delle informazioni fornite dal denunciante, il Mediatore non ravvisato elementi tali da mettere in questione le valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice. Il Mediatore ha pertanto concluso che la commissione giudicatrice ha agito entro i limiti della sua legittima autorità. Non risulta che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

2 Criteri applicati dalla commissione giudicatrice per la selezione dei candidati

- 2.1 La Commissione ha precisato nel suo parere i criteri applicati dalla commissione giudicatrice per la correzione delle prove. Tali criteri riguardavano in genere i metodi di attribuzione dei punteggi per cia-

⁸³ Cfr. causa T-46/93, *Fotini Michâel-Chiou contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza, Funzione pubblica, 1994, II-929; punto 48; causa 40/86, *Georges Kolivas contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1987 pag. 2643; punto 11.

scun tipo di risposta (risposta esatta/errata, nessuna risposta/risposta annullata) nelle singole prove.

- 2.2 Avendo raffrontato tali valori con il sistema di punteggio riportato nel fascicolo distribuito a tutti i candidati prima di ogni prova ("Guida per i candidati"), il denunciante aveva rilevato che i criteri non corrispondevano.
- 2.3 Infatti, nella copertina di questi fascicoli si indicava che nelle quattro prove il sistema di punteggio sarebbe stato: +1 in caso di risposta esatta, "0" in caso di mancata risposta o di risposta annullata e -0,333 in caso di risposta errata.

Nel suo parere, la Commissione aveva invece descritto un sistema di punteggio diverso per ciascuna prova. È risultato che solo per la prima prova le risposte erano state valutate +1 in caso di risposta esatta, "0" in caso di mancata risposta o risposta annullata e -0,333 in caso di risposta errata. Per la seconda, la terza e la quarta prova di preselezione, le risposte avevano avuto un valore di 0,333, 0,357 e 0,143 per le risposte esatte; -0,111, -0,119 e -0,048 per le risposte errate e "0" in caso di mancata risposta o di risposta annullata.

- 2.4 La funzione essenziale delle istruzioni distribuite ai candidati durante un concorso è di fornire a questi ultimi informazioni accurate in merito al contenuto delle prove e al relativo punteggio. Alla luce di tali informazioni, i candidati possono decidere preventivamente come affrontare le diverse prove e se rispondere o meno a determinate domande.
- 2.5 I principi di buona amministrazione esigono che le informazioni fornite dall'istituzione siano chiare ed accurate.

Non è stato così nel caso delle istruzioni distribuite ai candidati prima dell'inizio del concorso generale COM/A/1049, in quanto le informazioni sulla valutazione delle prove ivi contenute non corrispondevano ai criteri utilizzati dalla commissione giudicatrice nella correzione delle prime prove di preselezione. I candidati avrebbero potuto essere confusi dalle informazioni fornite prima delle prove quanto al valore effettivo da attribuire alle singole risposte.

- 2.6 Per chiarire questo aspetto del caso, il Mediatore ha chiesto un ulteriore parere alla Commissione. Nella sua risposta, l'istituzione si è limitata a indicare che, dato che la correzione era stata effettuata mediante lettore ottico, l'argomentazione del denunciante era infondata. Il Mediatore ha ritenuto pertanto che la Commissione non abbia risposto adeguatamente alla questione sollevata dal denunciante.

Sia il fatto che la Commissione non abbia fornito ai candidati informazioni chiare ed inequivocabili sul contenuto delle prove ed i relativi punteggi sia il fatto che l'istituzione non abbia fornito una risposta precisa ai punti sollevati dal denunciante nella sua denuncia hanno costituito un caso di cattiva amministrazione.

3 Accesso del denunciante alle prove

- 3.1 Una delle doglianze del denunciante riguardava il rifiuto della commissione giudicatrice di consentirgli di accedere ad una copia corretta delle sue prove.
- 3.2 La questione sostanziale dell'accesso alle prove corrette è stata oggetto di un'indagine di propria iniziativa avviata dal Mediatore europeo sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione (iniziativa 1004/97/PD)⁸⁴. A seguito di questa indagine, il Mediatore ha elaborato una relazione speciale sulla questione, trasmessa al Parlamento europeo il 18 ottobre 1999.
- 3.3 Il Mediatore ha ritenuto pertanto che non fosse necessario portare avanti l'indagine su questo aspetto del caso e ha informato il denunciante dell'esito di questa procedura.

4 Presunta violazione del codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del Consiglio

- 4.1 Il denunciante ha sostenuto che la decisione con cui gli era stato negato l'accesso alle prove corrette non faceva riferimento ai mezzi d'impugnazione possibili, ossia il ricorso giurisdizionale e l'intervento del Mediatore, come previsto dalla decisione della sezione concernente il trattamento riservato alle richieste di conferma del Codice di condotta sull'accesso pubblico ai documenti della Commissione e del Consiglio.
- 4.2 Questo elemento non faceva inizialmente parte della denuncia originaria, ma è stato avanzato nelle osservazioni del denunciante. Inoltre, esso era collegato al diritto di accedere o meno alle prove corrette, che era ancora in fase di esame (cfr. punto 3 della decisione).
- 4.3 Il Mediatore ha ritenuto pertanto che non fosse necessario affrontare tale aspetto del caso in questo contesto.

CONCLUSIONE

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito al secondo aspetto della denuncia, il Mediatore ha ritenuto necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

I principi di buona amministrazione richiedono che le informazioni che l'amministrazione fornisce ai cittadini siano chiare ed accurate, tanto più quando si tratta delle informazioni distribuite in occasione di un concorso generale, che può essere, per molti cittadini, il primo incontro con l'amministrazione comunitaria.

Non è stato così nel caso delle istruzioni distribuite ai candidati prima dell'inizio del concorso generale COM/A/1049, in quanto le informazioni sulla correzione delle prove ivi contenute non corrispondevano

⁸⁴ A seguito dell'indagine in parola, il Mediatore ha raccomandato che la Commissione consenta ai candidati che ne facciano richiesta l'accesso ai propri elaborati corretti.

ai criteri applicati dalla commissione giudicatrice nella valutazione delle prime prove di preselezione. I candidati avrebbero potuto essere indotti in confusione dalle informazioni loro fornite prima delle prove quanto al valore effettivo da attribuire a ciascuna risposta.

Per chiarire meglio questo aspetto del caso, il Mediatore ha chiesto alla Commissione un secondo parere. Nella sua risposta, l'istituzione si è limitata a dire che, poiché la correzione era stata effettuata mediante lettore ottico, l'argomentazione del denunciante era infondata. Il Mediatore ha ritenuto pertanto che la Commissione non abbia risposto adeguatamente al punto sollevato dal denunciante.

Sia il fatto che la Commissione non abbia fornito ai candidati informazioni chiare ed inequivocabili sul contenuto delle prove e i relativi punteggi sia il fatto che l'istituzione non abbia dato risposte precise ai punti sollevati dal denunciante hanno costituito pertanto un caso di cattiva amministrazione.

Poiché questi aspetti del caso riguardavano procedure relative ad eventi specifici verificatisi nel passato, non è risultato opportuno ricercare una conciliazione amichevole. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Nel suo secondo parere, la Commissione non ha risposto alle osservazioni del denunciante né alle precise domande rivolte dal Mediatore con lettera del 5 luglio 1999.

Il Mediatore ha sottolineato che, come affermato nella decisione, si era in presenza di un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore vorrebbe sottolineare inoltre che, se questo sterile atteggiamento diverrà la regola generale di comportamento della nuova Commissione, verranno rapidamente distrutti i risultati di una cooperazione fruttuosa e costruttiva nel trattamento delle denunce ed il compito del Mediatore di migliorare le relazioni tra i cittadini europei e le istituzioni e gli organi comunitari risulterà impossibile.

3.6 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE DEL MEDIATORE

3.6.1 Tutte le istituzioni, organi e agenzie periferiche

DECISIONE RECANTE PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE PER L'ADOZIONE DI UN CODICE DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA

Decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/1/98/OV (progetto di raccomandazione)

I MOTIVI PER L'INDAGINE

L'11 novembre 1998 il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa sull'esistenza e l'accesso al pubblico, nelle diverse istituzioni ed organi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa dei funzionari nelle loro relazioni con il pubblico.

La decisione di avviare un'indagine di propria iniziativa è dipesa, fra l'altro, dal fatto che durante il suo mandato il Mediatore ha ricevuto numerose denunce che hanno portato alla sua attenzione casi di cattiva amministrazione che avrebbero potuto essere evitati se fossero state disponibili informazioni chiare sugli obblighi amministrativi del personale della Comunità nei confronti dei cittadini.

Il motivo più generale della decisione di avviare tale indagine è che rientra nel mandato del Mediatore il miglioramento delle relazioni tra i cittadini europei e le istituzioni ed organi comunitari. Con la creazione dell'ufficio del Mediatore, l'Unione europea ha voluto sottolineare il proprio impegno a porre in essere un'amministrazione democratica, trasparente e responsabile. Il Mediatore dovrebbe promuovere prassi di buona amministrazione e migliorare in tal modo la qualità dell'amministrazione.

Il Mediatore, pertanto, nell'indagine di propria iniziativa ha osservato che, per migliorare la qualità dell'amministrazione comunitaria, risulterebbero preziosi codici di condotta in materia di buona prassi amministrativa. Tali codici risulterebbero un valido supporto per i funzionari nel trattamento delle richieste e dei ricorsi dei cittadini, in quanto li informerebbero esattamente in merito a quali norme essi devono applicare nei rapporti con quanti si rivolgono alla loro istituzione. Se i codici fossero facilmente accessibili al pubblico, ad esempio sotto forma di decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, essi fornirebbero ai cittadini le informazioni sui loro diritti e su quali norme di buona amministrazione le istituzioni e gli organi della Comunità sono tenuti a rispettare.

Il Parlamento europeo ha accolto molto positivamente l'idea di un codice di questo tipo per le istituzioni e gli organi europei⁸⁵ e ha sottolineato "l'importanza che tale codice, per motivi di accesso e comprensione del pubblico, sia quanto più identico possibile per tutte le Istituzioni e gli organi europei".

⁸⁵ Cfr. la risoluzione del 16 luglio 1998 sulla relazione annuale 1997 del Mediatore europeo (C4-0270/98).

L'INDAGINE

Sulla base di tali considerazioni, e in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1 dello statuto e delle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa, rivolta a 18 istituzioni ed organi comunitari (quattro istituzioni comunitarie ai sensi dell'articolo 4 del trattato, 4 organi creati dal trattato e dieci "agenzie e organismi comunitari decentrati")⁸⁶. L'indagine aveva l'oggetto seguente:

In primo luogo, il Mediatore ha chiesto all'istituzione o all'organo se avesse adottato un codice di buona prassi amministrativa per i propri funzionari nelle relazioni con il pubblico, di facile accesso per i cittadini. In caso negativo, il Mediatore ha chiesto se l'istituzione o l'organo avrebbe accettato di compiere i passi necessari per adottare un codice di condotta. Per quanto riguarda il contenuto del codice, il Mediatore ha osservato che potrebbe includere, in un elenco di disposizioni, norme generali applicabili ai principi oggettivi e procedurali contenuti nell'allegato alla sua lettera dell'11 novembre 1998.

In secondo luogo, in considerazione del fatto che tale codice sarebbe più efficace se consistesse in un documento accessibile al pubblico e contenesse disposizioni puntuali, il Mediatore ha altresì chiesto all'istituzione o all'organo di indicare in quale forma avrebbe adottato il codice.

Il parere della Commissione

Il 10 febbraio 1999 il Segretario generale della Commissione ha inviato al Mediatore, nonché ai Segretari generali del Parlamento e del Consiglio, copia di un progetto di "codice di condotta applicabile alla Commissione europea", che sarebbe stato presentato alla Commissione il 10 marzo 1999. La lettera ai Segretari generali indicava che l'adozione di tale codice da parte della Commissione e le misure di esecuzione erano intese a dare efficacia all'iniziativa del Mediatore.

Il progetto di codice conteneva sei sezioni: a) valori fondamentali, b) diritto, c) obblighi, d) qualità professionali da promuovere ed e) al servizio del pubblico. Il Mediatore ha formulato osservazioni sul progetto di codice in data 23 febbraio e 9 marzo 1999. Tale progetto è stato anche discusso in un incontro del 2 marzo 1999 tra i Segretari generali del Parlamento, del Consiglio, della Commissione ed il Mediatore.

L'ultima sezione del codice, dal titolo "al servizio del pubblico", che corrispondeva all'oggetto dell'indagine di propria iniziativa, teneva conto della maggior parte dei principi oggettivi e procedurali contenuti nell'allegato alla lettera del Mediatore dell'11 novembre 1998.

⁸⁶

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, la Banca europea degli investimenti, la Banca centrale europea, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMA), l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, la Fondazione europea per la formazione, l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, l'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

L'11 marzo 1999 il Segretario generale della Commissione informava il Mediatore dell'esistenza di tre codici di condotta, relativi rispettivamente ai Commissari, alle relazioni tra i Commissari e i dipartimenti della Commissione ed il progetto di codice di condotta per il personale della Commissione europea. I primi due codici erano stati adottati dalla Commissione il 9 marzo 1999. Tuttavia, per quanto riguarda il codice di condotta per il personale della Commissione europea, la Commissione ha informato il Mediatore che si trattava di un progetto che avrebbe dovuto essere oggetto di ulteriori consultazioni con i rappresentanti del personale e le altre istituzioni europee, a conclusione delle quali sarebbe stato adottato formalmente dalla Commissione.

Infine, il 19 aprile 1999 il signor Ebermann, direttore del Segretariato generale, informava il Mediatore che, sfortunatamente, viste le circostanze, non era possibile dare alcun seguito formale al progetto di codice di condotta. I servizi della Commissione speravano comunque di potere completare il codice dopo l'insediamento della nuova Commissione.

Il parere del Parlamento

Nella sua risposta del 12 febbraio 1999, il Presidente del Parlamento ha accolto l'iniziativa e ha segnalato che il Parlamento aveva già iniziato l'esame della questione di un codice di buona condotta amministrativa. Egli ha osservato che la questione era stata all'ordine del giorno dell'incontro dell'8 gennaio 1999 tra il Segretario generale e i direttori generali. In base all'avanzamento dei lavori, l'Ufficio di presidenza del Parlamento avrebbe avviato l'elaborazione un progetto di codice di buona condotta amministrativa che sarebbe stato trasmesso al Mediatore. Dal 12 febbraio 1999 non è stato ricevuto alcun progetto di codice da parte del Parlamento.

Il parere del Consiglio

Nella sua risposta del 30 marzo 1999, il Segretario generale del Consiglio ha fatto riferimento ad un incontro svoltosi il 2 marzo 1999 tra il Segretario generale del Parlamento, del Consiglio, della Commissione ed il Mediatore, nel quale aveva sottolineato che le misure proposte dal Mediatore avrebbero contribuito indubbiamente ad avvicinare i cittadini alle istituzioni comunitarie. Il Segretario ha anche osservato che un codice dovrebbe essere adottato sotto forma di decisione del Consiglio piuttosto che di decisione del Segretario generale. Egli ha dichiarato che aveva chiesto ai servizi del Consiglio di esaminare la questione alla luce delle caratteristiche specifiche del Consiglio e delle iniziative intraprese dalle altre istituzioni comunitarie. Il Segretario generale ha infine segnalato che avrebbe informato il Mediatore del seguito dato a questa questione. Dal 30 marzo 1999 non sono state ricevute nuove informazioni dal Consiglio.

I pareri delle altre istituzioni, organismi ed agenzie decentrati comunitari

La *Corte dei conti* ha informato il Mediatore il 24 novembre 1998 che prevedeva in futuro l'elaborazione di un codice puntuale ed accessibile al pubblico.

Sia il *Comitato economico e sociale* che il *Comitato delle regioni* hanno accolto, rispettivamente il 6 gennaio 1999 ed il 4 dicembre 1998, la proposta del Mediatore e hanno manifestato la loro disponibilità a compiere i passi necessari per adottare un codice di buona condotta amministrativa. Il *Comitato delle regioni* ha dichiarato che il codice sarebbe stato adottato sotto forma di decisione del proprio Ufficio di presidente. Entrambi i comitati hanno anche sottolineato l'importanza di un codice comune a tutte le istituzioni ed organi comunitari.

La *Banca europea per gli investimenti* ha informato il Mediatore il 2 dicembre 1998 che già nell'aprile 1997 era stato adottato un codice di condotta applicabile alla BEI e ne ha allegato copia. Il codice era stato formalmente approvato dal comitato di gestione della Banca ed è complementare ai regolamenti sul personale. La Banca ha informato il Mediatore che il capitolo 2 del codice, "relazioni esterne", contiene i principi di buona condotta amministrativa applicabili al personale nelle relazioni con il pubblico e che il dipartimento giuridico della Banca avrebbe esaminato la possibilità di dare maggiore pubblicità a questa parte del documento.

La *Banca centrale europea* ha informato il Mediatore il 4 febbraio 1999 che in generale aveva poche relazioni con il pubblico, dato che i suoi contatti avvengono principalmente con le banche centrali, gli istituti finanziari, gli enti governativi ed i fornitori di beni e servizi. La Banca tuttavia ha osservato che, per i suoi rapporti con i cittadini, avrebbe preso in considerazione l'adozione di un codice di buona condotta amministrativa non appena le circostanze lo avessero consentito e ne avrebbe informato il Mediatore.

Nove dei dieci *organismi comunitari decentrati* hanno accolto positivamente la proposta del Mediatore e hanno espresso la loro intenzione di adottare un codice di buona condotta amministrativa, che dovrebbe essere approvato dai rispettivi consigli direttivi/di amministrazione. Il 26 febbraio 1999, per conto di tutti gli organismi e le agenzie decentrate, il direttore del *Cedefop*, in veste di presidente del gruppo dei direttori/presidenti di tali organismi ed agenzie, ha informato il Mediatore della creazione di un gruppo di lavoro comprendente membri di tutti gli organismi e le agenzie con l'incarico ad esaminare la questione. Inoltre ha dichiarato che varie agenzie decentrate avrebbero adottato un approccio concertato, basato sul progetto di codice di condotta della Commissione che dovrebbe ispirare il codice di condotta delle agenzie. Il Mediatore sarebbe stato informato degli sviluppi.

Il 2 dicembre, l'*Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)* ha spiegato al Mediatore che, in considerazione della sua speciale attività di tutela della proprietà intellettuale, l'Ufficio funziona non come una comune amministrazione, ma piuttosto come una società privata che deve soddisfare al massimo i propri clienti. L'UAMI pertanto ha descritto nei dettagli le numerose garanzie procedurali e oggettive (contenute in vari regolamenti della Commissione e del Consiglio) che offre a quanti depositano un marchio comunitario. Per questo motivo, l'UAMI ha sottolineato che, in questa fase, ha già soddisfatto i numerosi principi oggettivi e procedurali contenuti nella proposta del Mediatore di codice di buona condotta amministrativa (ad esempio la conferma di ricevimento entro 15 giorni, la possibilità di

avere contatti diretti con il funzionario responsabile, i diritti della difesa, l'obbligo di motivare le decisioni, la previsione di una procedura di ricorso, un servizio d'informazione ed un'unità di coordinamento dei ricorsi).

Valutazione della situazione attuale per quanto riguarda un codice di buona condotta amministrativa

Sulla base delle informazioni ricevute dalle varie istituzioni, dagli organismi e dalle agenzie decentrate comunitari, è risultato che, al momento, nessuno di essi ha adottato un codice di buona condotta amministrativa, come proposto dal Mediatore.

La *Commissione* aveva iniziato ad elaborare un progetto di codice di condotta per il proprio personale, la cui sezione quinta riguarda le relazioni dei funzionari della Commissione con il pubblico. Il Mediatore tuttavia è stato informato che questo codice non era stato adottato e che, viste le circostanze, non era stato possibile dargli un seguito formale.

Il Parlamento, il Consiglio, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e la Banca centrale europea hanno accolto con favore la proposta, ma non hanno tuttora adottato alcun codice di buona condotta amministrativa per i loro funzionari nelle relazioni con il pubblico.

D'altro canto, la *Banca europea degli investimenti* ha già adottato nell'aprile 1997 un proprio codice di condotta dettagliato. Tuttavia, sembra che tale codice, che è complementare ai regolamenti sul personale, riguardi principalmente le relazioni del personale della BEI con la stessa istituzione e che anche il capitolo 2, intitolato "relazioni esterne", non contenga in realtà disposizioni che riguardano effettivamente le relazioni con il pubblico.

È risultato inoltre che nove delle dieci *agenzie decentrate* hanno accettato di compiere i passi necessari per adottare un codice di buona condotta amministrativa, ma attendono l'adozione definitiva del codice di condotta della Commissione per approvare di concerto codici analoghi.

Infine, dalla risposta dell'*Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno* è risultato che tale ufficio ha già soddisfatto la maggior parte dei principi oggettivi e procedurali contenuti nella proposta del Mediatore per un codice di buona condotta amministrativa. Tuttavia, tali garanzie non riguardano tutte le relazioni con i cittadini, ma sono limitate alla procedura di deposito del marchio comunitario.

Progetti di raccomandazioni già presentati alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio

Nel marzo e nell'aprile 1999 il Mediatore è stato informato che il codice di condotta della Commissione non era stato adottato e che non era possibile in quelle circostanze dargli un seguito formale. Pertanto, in considerazione anche del fatto che le agenzie decentrate attendono l'adozione del codice di condotta della Commissione per approvare codici analoghi, il Mediatore ha trasmesso progetti di raccomandazione alla Commissione già il 28 luglio 1999. Il 29 luglio 1999, gli stessi progetti di raccomandazione sono stati trasmessi al Parlamento ed al Consiglio. È stato chiesto alle tre istituzioni di formulare il proprio parere entro il 30 novembre 1999.

LA DECISIONE

La necessità di un codice di buona condotta amministrativa per i funzionari della Comunità nelle loro relazioni con il pubblico

- 1 Durante il suo mandato, il Mediatore ha ricevuto numerose denunce che hanno portato alla sua attenzione episodi di cattiva amministrazione da parte di varie istituzioni ed organi comunitari. Tali denunce sono state riportate nelle relazioni annuali del Mediatore. Il Mediatore ha ritenuto che numerosi casi di cattiva amministrazione avrebbero potuto essere evitati se fossero state disponibili informazioni chiare, sotto forma di un codice di buona condotta amministrativa, sugli obblighi amministrativi del personale della Comunità nei confronti dei cittadini.
- 2 Rientra nelle attività del Mediatore il miglioramento dei rapporti tra le istituzioni e gli organi comunitari ed i cittadini europei. La creazione di un ufficio del Mediatore è stato il segnale dell'impegno dell'Unione verso un'amministrazione democratica, trasparente e responsabile. Il Mediatore dovrebbe in particolare contribuire a garantire la posizione dei cittadini, promuovendo buone prassi amministrative e migliorando la qualità dell'amministrazione.
- 3 Il Mediatore ha osservato che il trattato di Amsterdam ha introdotto esplicitamente il concetto di trasparenza nel trattato sull'Unione europea, stabilendo che "Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini" (articolo 1 del trattato sull'Unione europea). A questo proposito, il Mediatore ha ritenuto che, per avvicinare l'amministrazione ai cittadini e garantire una migliore qualità dell'amministrazione, fosse necessario un codice contenente i principi fondamentali di buona condotta amministrativa per i funzionari nei loro rapporti con il pubblico. Tale codice è utile sia per i funzionari della Comunità, in quanto li informa in maniera dettagliata delle norme da rispettare nei loro rapporti con il pubblico, sia per i cittadini, in quanto può fornire loro le informazioni su quali principi regolano l'amministrazione della Comunità e sulle norme di comportamento che hanno il diritto di attendersi nei loro rapporti con l'amministrazione comunitaria.
- 4 Un codice di buona condotta amministrativa può essere efficace solo se un documento è accessibile pubblicamente ai cittadini. Pertanto è opportuno che sia pubblicato sotto forma di decisione, analogamente al codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, contenuto nella decisione della Commissione (94/90/CECA, CE, Euratom) dell'8 febbraio 1994⁸⁷. Inoltre, per essere comprensibile e non creare confusione al pubblico, tale codice dovrebbe consistere in un documento unico che contenga esclusiva-

⁸⁷ GU L 46 del 1994, pag. 58.

mente norme sui rapporti dei funzionari con il pubblico e non le relazioni dei funzionari con la loro istituzione (diritti e doveri, spiegazione delle disposizioni dei regolamenti sul personale), come nel progetto di codice per il personale della Commissione europea.

- 5 Il Mediatore ha inoltre osservato che, nelle sue risoluzioni C4-0270/98⁸⁸ e C4-0138/99, il Parlamento europeo ha sottolineato l'urgenza di redigere al più presto un codice di buona condotta amministrativa e l'importanza che tale codice, per motivi di accesso e di comprensione del pubblico, sia quanto più identico possibile per tutte le istituzioni e gli organi europei. Il Parlamento ha altresì indicato che tale codice dovrebbe essere accessibile a tutti i cittadini europei e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
- 6 Sulla base delle informazioni fornite al Mediatore dalle varie istituzioni comunitarie, gli organismi e le agenzie decentrate, è risultato che nessuno di essi ha adottato un codice di buona condotta amministrativa, come proposto dal Mediatore.

CONCLUSIONE

Sulla base delle considerazioni suesposte, il Mediatore ha concluso che durante il suo mandato sono stati riscontrati vari episodi di cattiva amministrazione di diverse istituzioni ed organi comunitari. Uno dei motivi è che non esistono regole chiare sui principi di buona condotta amministrativa che i funzionari della Comunità dovrebbero rispettare nei rapporti con il pubblico. Pertanto, al fine di prevenire il ripetersi di simili casi di cattiva amministrazione in futuro, le istituzioni e gli organi comunitari dovrebbero adottare un codice di buona condotta amministrativa per i loro funzionari nei rapporti con il pubblico. Un codice di questo tipo può essere efficace solo se consiste in un documento a cui i cittadini possano accedere e pertanto dovrebbe essere adottato sotto forma di decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE

Alla luce di quanto esposto, il Mediatore europeo, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore, ha redatto i seguenti progetti di raccomandazione a diverse istituzioni, organismi e agenzie decentrate della Comunità:

- 1 L'istituzione o l'organo dovrebbe adottare norme in materia di buona condotta amministrativa per i funzionari nei loro rapporti con il pubblico. Per adottare tali norme, l'istituzione o organismo dovrebbe basarsi sulle disposizioni contenute nell'allegato codice di buona condotta amministrativa.
- 2 Per garantire una facile comprensione da parte dei cittadini, tali norme dovrebbero riguardare solo i rapporti dei funzionari con il pub-

⁸⁸ GU C 292 del 1998, pag. 168.

blico. Se l'istituzione o organismo intende adottare norme relative ai rapporti dei funzionari con l'istituzione, può farlo in un documento separato, accessibile al pubblico.

- 3 Per essere efficaci ed accessibili ai cittadini, le norme dovrebbero essere adottate sotto forma di decisione e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale.

Le istituzioni, gli organismi e le agenzie decentrati sono stati informati dei presenti progetti di raccomandazione e sono stati invitati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore, a trasmettere un parere circostanziato entro tre mesi. Nel caso in esame, il parere avrebbe dovuto essere trasmesso entro il 31 dicembre 1999.

3.6.2 Parlamento europeo

ECESSIVO RITARDO E MANCANZA DI RISPOSTA AI CANDIDATI DI UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE

Progetto di raccomandazione nelle denunce congiunte 507/98/OV (riservata), 515/98/OV, 576/98/OV e 818/98/OV presentate contro il Parlamento europeo

LE DENUNCE

Nei mesi di maggio e luglio 1998, il signor X ha presentato al Mediatore europeo una denuncia (507/98/OV) relativa alla presunta mancata trasmissione di informazioni da parte del Parlamento europeo in merito al concorso di progettazione (rif. 96/S 195-116670) per l'esecuzione di lavori nell'edificio Léopold del Parlamento europeo a Bruxelles. Altre persone hanno presentato denunce analoghe, rispettivamente nel maggio 1998 (515/98/OV), nel giugno 1998 (576/98/OV) e nell'aprile 1998 (818/98/OV). Il Mediatore ha pertanto deciso di riunire le quattro denunce ai fini della presente indagine.

Secondo i denuncianti, i fatti salienti erano i seguenti: i quattro denuncianti avevano inviato una candidatura di partecipazione al concorso di progettazione (rif. 96/S 195-116670) per l'esecuzione di lavori all'entrata VIP dell'edificio D1 e per la ristrutturazione della zona fra D3 e D1 dell'edificio Léopold del Parlamento europeo a Bruxelles. Il concorso era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale S 195/39 dell'8 ottobre 1996. Dopo una prima valutazione di tutte le candidature, la commissione giudicatrice del concorso di progettazione aveva selezionato 15 architetti/progettisti (tra cui i denuncianti) ai quali era stato chiesto di presentare i loro progetti prima della scadenza del 15 gennaio 1997. Tuttavia, dopo quella data i denuncianti non avevano ricevuto alcuna informazione sull'esito delle loro candidature. In tre dei quattro casi i denuncianti avevano scritto più volte al Parlamento, puntualizzando che per partecipare al concorso avevano svolto un considerevole lavoro e sostenuto spese, ma non avevano ricevuto alcuna risposta. Ad esempio, il denunciante del caso 507/98/OV aveva scritto al Parlamento il 16 marzo, l'8 settembre ed il 18 novembre 1997,

chiedendo esplicitamente informazioni sull'esito della propria candidatura, senza mai ricevere alcuna risposta.

Il Mediatore è stato in seguito informato da due dei denunciati che solo il 17 giugno 1998, ovvero 17 mesi dopo il termine ultimo per la presentazione delle candidature, il direttore generale dell'amministrazione del Parlamento aveva comunicato ai denunciati la decisione della commissione giudicatrice di non scegliere nessuno dei 6 progetti (selezionati dal comitato consultivo su 15 candidature) per la designazione del vincitore.

Pertanto, i denunciati hanno scritto al Mediatore sostenendo che: 1) dal 15 gennaio 1997 (termine ultimo per la presentazione delle candidature) essi non erano stati in alcun modo informati in merito all'esito delle loro candidature e che 2) il Parlamento non si era preoccupato di rispondere alle lettere in cui richiedevano ragguagli sui risultati delle candidature in questione.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento

Nel suo parere, il Parlamento ha osservato che la commissione giudicatrice aveva espresso la propria decisione il 29 maggio 1998 e che i candidati avevano ricevuto comunicazione della decisione con lettera personale. Il Parlamento ha allegato copie di tali lettere.

Il Parlamento ha spiegato che il ritardo nel notificare ai candidati i risultati del concorso era dovuto al tempo impiegato dalla commissione giudicatrice per raggiungere la sua decisione, che a sua volta era dipeso dal carico di lavoro parlamentare dei suoi membri. Il Parlamento ha inoltre sottolineato che alle richieste telefoniche dei candidati l'amministrazione aveva sempre risposto che, poiché la commissione giudicatrice non si era ancora espressa, i risultati del concorso non potevano essere resi noti.

Le osservazioni dei denunciati

Il Mediatore ha ricevuto le osservazioni dei denunciati nel caso 576/98/OV. I denunciati hanno dichiarato di non essere soddisfatti del fatto che i lavori non fossero mai stati assegnati e che nessun candidato avesse ricevuto un contratto per l'esecuzione degli stessi. I denunciati hanno reputato inadeguata la scusa addotta dal Parlamento che sosteneva di essere stato troppo occupato per informare i candidati. I denunciati hanno altresì osservato che il Parlamento aveva modificato il calendario del concorso e che in generale non aveva gestito il concorso in maniera equa e ragionevole. Essi ritenevano che il Parlamento, dopo aver indetto il concorso, avesse deciso che non fosse necessario alcun servizio ed avesse escluso la maggior parte delle candidature a causa di aspetti tecnici trascurabili e di dettagli onde evitare di appaltare i lavori.

Il Mediatore non ha ricevuto alcuna osservazione da parte degli altri denunciati.

LA DECISIONE

1 Presunta omissione di comunicare a tempo debito ai denunciati l'esito delle loro candidature

- 1.1 I denunciati hanno dichiarato che dal 15 gennaio 1997 (termine ultimo per la presentazione delle candidature) essi non avevano ricevuto alcuna informazione sull'esito delle loro candidature. Il Parlamento ha osservato che il ritardo nel comunicare ai candidati i risultati del concorso era dovuto al tempo impiegato dalla commissione giudicatrice per raggiungere la sua decisione, che a sua volta era dipeso dal carico di lavoro parlamentare dei suoi membri.
- 1.2 Il Mediatore osserva che l'articolo 3.7 del bando di concorso prevede che la commissione giudicatrice si riunirà nella prima metà del 1997 per procedere all'esame delle candidature, dopo un'analisi preliminare del comitato consultivo. L'articolo 3.9 dello stesso bando prevede che i risultati del concorso saranno resi noti nei giorni successivi all'adozione della decisione della commissione giudicatrice.
- 1.3 Il Mediatore osserva che, nel caso presente, la decisione finale della commissione giudicatrice di non selezionare nessuno dei 15 progetti per designare un vincitore era stata presa il 29 maggio 1998. La decisione è stata in seguito notificata ai denunciati il 17 giugno 1998 ed il 4 agosto 1998. Dalla decisione della commissione giudicatrice è risultato che già il 26 marzo 1997 il comitato consultivo aveva ritenuto che 9 (tra cui 2 presentati dai denunciati) dei 15 progetti non potevano essere presi in considerazione. È risultato poi che il 17 aprile 1997 la commissione giudicatrice aveva reputato che nessuno dei progetti alla fine meritasse di essere selezionato. Questa conclusione era stata confermata in seguito a una seconda valutazione dalla commissione giudicatrice il 3 febbraio 1998.
- 1.4 In base ai principi di buona amministrazione, i candidati dovrebbero essere informati a tempo debito in merito alle decisioni dell'amministrazione che riguardano i loro interessi. Nel caso in esame, è risultato che i denunciati sono stati informati della decisione della commissione giudicatrice solo 17 o 19 mesi dopo il termine ultimo per la presentazione delle candidature. Il Mediatore ha ritenuto che si è trattato di un periodo irragionevolmente lungo, soprattutto se si considera che già il 17 aprile 1997, ovvero solo tre mesi dopo il termine ultimo, la commissione giudicatrice era già pervenuta alla conclusione che nessuno dei 15 progetti poteva essere selezionato.
- 1.5 Il Parlamento non ha fornito al Mediatore una spiegazione ragionevole di questo ritardo, ma ha semplicemente fatto riferimento al carico di lavoro dei membri della commissione giudicatrice. Più in particolare, il Parlamento ha omesso di spiegare al Mediatore il motivo per cui, dopo la riunione del 17 aprile 1997 in occasione della quale aveva concluso che nessuno dei 15 progetti poteva essere selezionato, la commissione giudicatrice avesse impiegato altri 13 mesi per limitarsi a confermare quella conclusione. Il Parlamento pertanto si è reso responsabile di un lungo ritardo inutile e ingiustificato nell'informare i

candidati sull'esito delle loro candidature. Tale ritardo ha costituito un episodio di cattiva amministrazione. Il Mediatore pertanto ha presentato il progetto di raccomandazione che segue.

2 Presunta mancanza di risposta alle lettere dei denunciati

- 2.1 I denunciati nei casi 507/98/OV, 576/98/OV e 817/98/OV hanno asserito che il Parlamento aveva omesso di rispondere alle loro lettere di richiesta di informazioni in merito all'esito delle loro candidature. Il denunciante nel caso 507/98/OV, ad esempio, aveva scritto al Parlamento il 16 marzo, l'8 settembre e il 18 novembre 1997, senza ricevere alcuna risposta. Il Parlamento si è limitato ad osservare che alle telefonate dei candidati l'amministrazione aveva sempre risposto che i risultati del concorso non potevano essere ancora resi noti.
- 2.2 I principi di buona prassi amministrativa richiedono che le lettere dei cittadini indirizzate all'amministrazione del Parlamento ricevano una risposta entro un periodo ragionevole. Nel caso in esame, è risultato che il Parlamento ha omesso di rispondere alle varie lettere del denunciante. Il Parlamento non ha fornito al Mediatore un valido motivo per cui non aveva potuto rispondere ai denunciati, eventualmente con una risposta interlocutoria. Questa mancanza di risposta ha costituito un episodio di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto presentato il progetto di raccomandazione che segue.

CONCLUSIONE

In base ai principi di buona amministrazione, i candidati dovrebbero essere informati a tempo debito delle decisioni di un'amministrazione che possono riguardare i loro interessi. Nel caso in esame, è risultato che i denunciati erano stati informati della decisione della commissione esaminatrice solo dopo 17 o 19 mesi dopo il termine ultimo per la presentazione delle candidature. Il Mediatore ha ritenuto che si sia trattato di un periodo irragionevolmente lungo, specialmente se si considera che già il 17 aprile 1997, ovvero solo tre mesi dopo il termine ultimo, la commissione giudicatrice era già pervenuta alla conclusione che nessuno dei 15 progetti poteva essere selezionato.

Il Parlamento non ha fornito al Mediatore una spiegazione ragionevole per questo ritardo, ma si è limitato a fare riferimento al carico di lavoro dei membri della commissione giudicatrice. Più in particolare, il Parlamento ha omesso di spiegare al Mediatore il motivo per cui, dopo la riunione del 17 aprile 1997 in occasione della quale aveva concluso che nessuno dei 15 progetti poteva essere selezionato, la commissione giudicatrice avesse impiegato altri 13 mesi per limitarsi a confermare quella conclusione. Il Parlamento pertanto si è reso responsabile di un lungo ritardo inutile e ingiustificato nell'informare i candidati in merito al risultato delle loro candidature. Tale ritardo ha costituito un episodio di cattiva amministrazione.

I principi di buona prassi amministrativa richiedono anche che le lettere dei cittadini indirizzate all'amministrazione del Parlamento ricevano una risposta entro un termine ragionevole. Nel caso in questione, è risultato che il Parlamento ha omesso di rispondere alle varie lettere dei denunciati. Il

Parlamento non ha fornito al Mediatore un motivo valido per cui non aveva potuto rispondere ai denunciati, eventualmente con una risposta interlocutoria. Questa mancanza di risposta ha costituito un episodio di cattiva amministrazione.

Alla luce di tali conclusioni, e dato che non è stato possibile pervenire ad una soluzione amichevole tra le parti su questi punti, il Mediatore ha trasmesso al Parlamento europeo il seguente progetto di raccomandazione:

Il Parlamento, per buona prassi amministrativa, deve presentare le proprie scuse ai denunciati per l'eccessivo ritardo nel comunicare l'esito del concorso e per non avere risposto alle varie lettere dei denunciati con le quali essi inoltravano esplicita richiesta di informazioni sui risultati del concorso.

Il Parlamento europeo sarà informato del presente progetto di raccomandazione. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore, il Parlamento trasmetterà il proprio parere entro tre mesi. L'opinione circostanziata potrebbe consistere nell'accettazione della raccomandazione del Mediatore ed in una descrizione delle misure adottate per la sua attuazione.

3.6.3 Commissione europea

MANCATA REINTEGRAZIONE DI UN FUNZIONARIO ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI

Decisione sulla denuncia presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'aprile 1998 il signor P. ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa alla sua mancata reintegrazione da parte della Commissione europea alla scadenza del periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali ed al rifiuto di corrispondergli un'indennità per la mancata corresponsione dello stipendio e la riduzione della pensione. Secondo il denunciante, i fatti salienti erano i seguenti:

Il denunciante, funzionario di grado A4 della Commissione europea, era stato in aspettativa non retribuita per motivi personali per un anno, dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996. Egli lamentava che due mesi dopo la scadenza del periodo di aspettativa senza assegni, la Commissione non gli aveva ancora proposto un'offerta di reintegrazione né vi era alcuna prospettiva di reintegrazione per il futuro.

Il denunciante di conseguenza aveva scritto al direttore generale della DG IX in data 25 novembre 1996, comunicando che per garantirsi una fonte di reddito regolare, non rimanendogli altra possibilità se non il pensionamento anticipato, egli rassegnava le dimissioni con effetto a partire dal 1° ottobre 1996.

Il 10 giugno 1997 il denunciante aveva presentato una domanda, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello statuto del personale, in merito ad un risarcimento per la mancata corresponsione dello stipendio per il periodo compreso tra la scadenza dell'aspettativa e la data della lettera di dimissioni, e per la riduzione della pensione. Il 5 agosto 1997 la DG IX informava il denunciante che, avendo egli aveva rassegnato inequivocabilmente le dimissioni, come previsto dall'articolo 48 dello statuto del personale, la Direzione generale non poteva tenere conto della sua richiesta di risarcimento.

Il 17 settembre 1997 il denunciante ha presentato all'autorità che ha il potere di nomina un ricorso contro tale rifiuto, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto del personale, reiterando la propria richiesta di risarcimento. L'autorità che ha il potere di nomina ha respinto la richiesta del denunciante con lettera del 16 febbraio 1998. L'autorità riteneva che la Commissione non avesse commesso alcuna irregolarità amministrativa e non fosse responsabile delle sue dimissioni e che pertanto non fosse tenuta a corrispondere alcuna indennità. Il denunciante ha pertanto presentato la denuncia in oggetto al Mediatore, asserendo che la Commissione non lo aveva reintegrato alla scadenza del periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali e aveva rifiutato di corrispondergli un'indennità per a) la mancata corresponsione dello stipendio da imputare alla mancata reintegrazione e b) il danno economico dovuto alle dimissioni.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione nel maggio 1998. Nel suo parere, la Commissione ha fatto riferimento alla risposta dell'autorità che ha il potere di nomina del 16 febbraio 1998. L'autorità che ha il potere di nomina aveva ricordato al denunciante la disposizione dell'articolo 40, paragrafo 4, punto d) dello statuto del personale che impone all'istituzione di reintegrare un funzionario alla scadenza dell'aspettativa senza assegni per motivi personali non appena un posto si renda vacante in un impiego corrispondente al suo grado nella categoria o quadro, purché l'interessato possieda i requisiti prescritti per tale posto. La procedura di verifica dei requisiti del dipendente deve rivestire carattere effettivo e deve svolgersi in maniera tale che l'istituzione interessata sia in grado di dimostrarne l'osservanza. Il mancato rispetto di tale procedura configurerebbe un illecito o un'omissione atta a far sorgere la responsabilità della Commissione nei confronti del richiedente.

La Commissione ha poi osservato che una verifica dell'azione del denunciante, da un lato, e della Commissione, dall'altro, non indicava alcuna irregolarità nella procedura di reintegrazione. L'autorità che ha il potere di nomina aveva ritenuto che la mancata reintegrazione del denunciante alla fine di novembre 1996 fosse ragionevole dato che la sua aspettativa per motivi personali era scaduta due mesi prima, il 30 settembre 1996. Al riguardo, la richiesta di risarcimento avanzata dal denunciante era stata rifiutata per il periodo compreso tra il termine dell'aspettativa per motivi personali e la data della lettera di dimissioni.

L'autorità che ha il potere di nomina ha sottolineato che, nella sentenza del 1° luglio 1976⁸⁹, la Corte di giustizia ha deciso che nel caso di un ricorso di danni per la mancata reintegrazione dopo il termine dell'aspettativa per motivi personali, il ricorrente non può pretendere degli arretrati di stipendio, non avendo prestato servizio. Egli ha tuttavia diritto di ottenere il risarcimento del danno effettivamente arrecatogli dalla mancata corresponsione dello stipendio causata dal comportamento illegittimo dell'amministrazione.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dalla data del pensionamento, il denunciante aveva sostenuto che era stato obbligato a rassegnare le dimissioni dato che l'amministrazione lo aveva lasciato senza alcun reddito nei due mesi seguenti la scadenza del periodo di aspettativa. La Commissione ha ricordato la costante giurisprudenza in base alla quale l'istituzione comunitaria è responsabile se il presunto comportamento è illegittimo, se il danno è stato realmente arrecato e se esiste un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno.

Nel caso in esame, l'autorità che ha il potere di nomina aveva verificato che la Commissione si era effettivamente adoperata in maniera adeguata e che il periodo di due mesi fra la scadenza dell'aspettativa e la data della lettera di dimissioni era un periodo ragionevole, anche se il denunciante non era stato reintegrato. Inoltre, le dimissioni del denunciante erano il risultato della sua dichiarazione rilasciata per iscritto nella quale esprime inequivocabilmente la sua volontà di porre fine in modo definitivo ad ogni attività nell'istituzione, come previsto all'articolo 48 dello statuto del personale. Dato che le dimissioni rappresentavano un atto volontario del denunciante, la Commissione ha concluso che non aveva alcuna responsabilità diretta nella questione e che non poteva esserle addossata alcuna colpa. Pertanto, la richiesta di risarcimento era stata respinta.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha confermato la denuncia. Egli ha dichiarato che all'epoca vi era in realtà una serie di posti vacanti perfettamente adeguati al suo profilo e che la Commissione non aveva esaminato le sue qualifiche per nessuno di quei posti. Egli ha dichiarato che quattro di quei posti erano stati riservati ad altri particolari candidati o a cittadini dei nuovi Stati membri. Pertanto il denunciante riteneva che la dichiarazione della Commissione, secondo cui non vi erano state irregolarità nella procedura di reintegrazione, non fosse corretta. La Commissione non aveva agito in maniera efficiente dato che egli non aveva ricevuto neppure un'offerta di reintegrazione nel periodo di 3 mesi e mezzo successivi alla data in cui aveva confermato la sua intenzione di ritornare in servizio, né vi era alcuna prospettiva di reintegrazione nel futuro. Il denunciante concludeva che il comportamento della Commissione era stato negligente, che egli aveva subito danni e che il nesso di causalità fra i due fatti era chiaro. Il 22 aprile 1999 il denunciante ha trasmesso ulteriori ragguagli sui 4 posti che erano disponibili al momento in cui aveva chiesto di essere reintegrato.

⁸⁹ Causa 58/75, *Sergy contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1976, pag. 1139.

ULTERIORI INDAGINI

Per verificare se la Commissione avesse proceduto ad un esame circostanziato delle attitudini del denunciante in relazione ai posti vacanti corrispondenti al suo grado, in data 23 aprile 1999 il Mediatore ha chiesto alla Commissione ulteriori informazioni su tre punti.

In primo luogo, il Mediatore ha chiesto l'elenco di tutti i posti (compresi i requisiti prescritti) corrispondenti al grado del denunciante (A4) che erano vacanti nel periodo successivo alla scadenza dell'aspettativa per motivi personali (30 settembre 1996).

In secondo luogo, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di rispondere all'asserzione del denunciante secondo cui la Commissione non aveva esaminato le sue attitudini per nessuno dei posti vacanti poiché erano riservati ad altri candidati.

Infine, il Mediatore ha chiesto come avesse giustificato l'autorità che ha il potere di nomina l'affermazione che i posti vacanti non corrispondevano alle qualifiche del denunciante (lettera del Commissario Liikanen del 16 febbraio 1998, pagina 3, ultimo paragrafo).

Il secondo parere della Commissione

La Commissione ha inviato al Mediatore gli elenchi dei posti vacanti che erano stati pubblicati ogni settimana tra il 18 luglio 1996 ed il 28 novembre 1996. La Commissione ha ribadito che la controversia in questione era il risultato della decisione unilaterale del denunciante del 25 novembre 1996 di rassegnare le dimissioni dalla Commissione, trasmessa meno di due mesi dopo il 1° ottobre 1996. Pertanto la Commissione ha dichiarato che non poteva essere ritenuta responsabile di quella decisione o degli effetti sul reddito del denunciante.

Quanto all'affermazione del denunciante secondo la quale la Commissione non aveva esaminato le sue attitudini per nessuno dei posti vacanti, la Commissione ha osservato che non era in discussione il fatto che fra il 1° ottobre 1996 ed il 30 novembre 1996 vi erano posti vacanti nel grado A5/A4. Il denunciante ha fatto riferimento a quattro posti per capo unità. La Commissione ha innanzitutto sottolineato che uno dei posti ai quali il denunciante aveva fatto riferimento era un posto A3 e pertanto non poteva essere preso in considerazione. Era stato necessario esaminare il suo curriculum vitae per verificare il possesso dei requisiti per gli altri tre posti.

Dal CV del denunciante si evinceva che egli, funzionario di grado A4, era stato amministratore principale (A5/4) e poi capo divisione nella DG II (Affari economici e finanziari) tra il 1974 ed il 1990. Tra il 1990 ed il 1995 era stato consigliere per la DG I a Parigi. La Commissione ha osservato che il curriculum del denunciante era impreciso per quanto riguardava la carriera e le attitudini e che fino al 1988 il posto di capo divisione era riservato a funzionari di grado A3. Dopo il 1990 il denunciante non era stato più capo divisione (o piuttosto capo unità).

I posti vacanti in questione erano per capo dell'unità Dimensione esterna del mercato interno e dei servizi finanziari della DG XV, capo dell'unità di

controllo dell'impatto del Fondo sociale europeo della DG V e capo dell'unità Nazioni Unite della DG IA. Ciascuno di questi posti richiedeva competenze particolari. La Commissione ha dichiarato che vi era un ragionevole dubbio in merito al fatto che il denunciante soddisfacesse ai requisiti per quei posti, in relazione sia al livello di responsabilità (un candidato per un posto di capo unità deve possedere provate competenze gestionali) che agli altri requisiti. L'amministrazione non poteva pertanto essere incolpata per non avere reintegrato il denunciante immediatamente, perché in circostanze di questo tipo è tenuta a richiedere ulteriori informazioni all'interessato. La Commissione non aveva agito in tal senso perché il denunciante aveva rassegnato le dimissioni prima che la Commissione potesse chiedere tali informazioni entro un periodo ragionevole di tempo.

La DG IX della Commissione aveva contattato anche diverse Direzioni generali, comprese la DG I, la DG II, la DG VI e la DG XXI per cercare di trovare un posto adeguato per il denunciante. Questi tentativi non avevano tuttavia portato alla sua reintegrazione perché il CV del denunciante non conteneva dati sufficienti sulle sue attitudini. La Commissione ha osservato che il CV era troppo vago per consentire di adottare una decisione immediata.

La Commissione ha pertanto concluso che l'amministrazione non era stata inattiva e che si era adoperata per reintegrare il denunciante.

Ulteriori osservazioni del denunciante

Il denunciante ha riconfermato la propria denuncia, ribadendo che non gli era stato offerto alcun posto nei 3 mesi e mezzo successivi alla sua richiesta di reintegrazione. Il denunciante ha anche osservato che nel suo CV era sintetizzata la sua esperienza professionale che la Commissione conosceva già da 22 anni. Il denunciante ha aggiunto di avere effettivamente occupato un posto A3 in qualità di capo divisione nella DG II, divisione E, unità 2 dal 1986 al 1987. Il denunciante ha dichiarato che la sua esperienza e le responsabilità ricoperte presso la delegazione di Parigi erano adeguate ai posti cui la Commissione aveva fatto riferimento. Infine, ha osservato che la Commissione avrebbe potuto chiedergli informazioni aggiuntive riguardo al suo CV.

LA DECISIONE

- 1 **Omissione della Commissione di reintegrare il denunciante alla scadenza del periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali**
 - 1.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva ommesso di reintegrarlo alla scadenza del periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali il 30 settembre 1996. Più in particolare, a distanza di due mesi da questa data egli non aveva ancora ricevuto alcuna offerta di reintegrazione né vi era alcuna prospettiva di reintegrazione per il prossimo futuro. La Commissione ha osservato che la verifica dell'azione intrapresa dalla Commissione dimostrava che non vi erano state irregolarità nella procedura di reintegrazione. Nel suo secondo parere, la Commissione ha aggiunto che vi erano ragionevoli

dubbi in merito al fatto che il denunciante soddisfacesse ai requisiti per i posti vacanti. La Commissione ha anche sottolineato che il CV del denunciante era troppo vago per consentire l'adozione di una decisione immediata sulla sua reintegrazione.

- 1.2 Il Mediatore ha osservato che l'articolo 40, paragrafo 4, punto d) dello statuto del personale prevede che, alla scadenza dell'aspettativa, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, purché egli possieda i requisiti prescritti per tale posto. In base alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado, l'amministrazione deve procedere ad una verifica sistematica, attraverso un esame circostanziato, delle attitudini dell'interessato in attesa di reintegrazione in relazione a ciascun posto disponibile corrispondente al suo grado. Pertanto, la procedura di verifica delle attitudini dei funzionari in attesa di reintegrazione deve rivestire carattere effettivo e consentire alle istituzioni di dimostrarne l'osservanza. Al riguardo, pur non potendosi pretendere dalle competenti autorità che esse forniscano la prova di aver proceduto all'esame delle attitudini di un dipendente nei casi in cui esista un divario manifesto tra le sue attitudini ed i requisiti prescritti per ricoprire un determinato posto vacante, tale prova deve tuttavia essere fornita in tutti i casi in cui l'assenza di tale divario manifesto renda necessaria un'esauriente verifica delle attitudini dell'interessato in relazione ad un posto vacante. Il mancato compimento di una verifica sistematica delle attitudini del dipendente in questione in relazione a ciascun posto nel quale avrebbe potuto essere reintegrato configura un illecito amministrativo idoneo a far sorgere la responsabilità dell'amministrazione, in quanto con esso viene ritardata la reintegrazione della persona in questione⁹⁰.
- 1.3 Il Mediatore ha pertanto verificato se, nel caso in esame, la Commissione avesse proceduto ad un esame circostanziato delle attitudini del denunciante in relazione ai posti vacanti. È risultato che il denunciante il 12 agosto 1996 aveva chiesto di essere reintegrato con effetto dal 1° ottobre 1996. Nella sua decisione finale del 16 febbraio 1998 sul ricorso del denunciante ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto del personale, l'autorità che ha il potere di nomina si era limitata ad osservare che nessuna Direzione generale aveva potuto offrire un posto al denunciante anteriormente alla fine di novembre 1996, perché "o non vi erano posti vacanti pertinenti, o i posti vacanti non corrispondevano alle attitudini del ricorrente". L'autorità che ha il potere di nomina non aveva in alcun modo giustificato la sua conclusione secondo cui le attitudini del denunciante non corrispondevano a quelle richieste per i posti disponibili, né aveva fatto riferimento a determinati posti vacanti.
- 1.4 Il Mediatore ha pertanto richiesto maggiori informazioni sull'elenco dei posti vacanti nel periodo successivo alla scadenza dell'aspettativa

⁹⁰ Causa T-48/90, *Giordani contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1993, pag. II-721, punti da 50 a 57; Causa T-276/94, *Buick contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1995, pag. II-667, punti da 34 a 46; Causa T-205/96, *Bieber contro Parlamento*, Raccolta della Giurisprudenza 1998, pag. II-723.

per motivi personali del denunciante. Il Mediatore ha altresì chiesto alla Commissione di indicare quale fosse la giustificazione dell'auto-rità che ha il potere di nomina per la sua conclusione secondo cui le attitudini del denunciante non corrispondevano a quelle dei posti vacanti. Dagli elenchi dei posti vacanti pubblicati tra il 18 luglio 1996 ed il 28 novembre 1996, è risultato che durante il periodo in questione erano stati disponibili più di venticinque posti A5/A4⁹¹.

- 1.5 Tuttavia, nel parere al Mediatore, ad eccezione dei 4 posti indicati dal denunciante stesso, la Commissione non ha fatto riferimento ad alcun posto particolare A5/A4 di questi elenchi né ha fornito una giustificazione, anche breve, del motivo per cui il denunciante non aveva potuto essere reintegrato in uno di quei posti. Per quanto riguarda tre dei quattro posti menzionati dal denunciante, la Commissione ha osservato di nuovo, senza un esame circostanziato, che vi erano ragionevoli dubbi in merito al fatto che il denunciante soddisfacesse ai requisiti per quei posti, in relazione sia al livello di responsabilità (comprovate attitudini gestionali per i posti di capo unità) che agli altri requisiti. La Commissione ha anche aggiunto che, data quest'incertezza, l'amministrazione è tenuta in tali circostanze a richiedere ulteriori informazioni all'interessato. Questo obbligo è stato anche confermato dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado⁹². La Commissione non aveva tuttavia proceduto in tal senso.
- 1.6 Sulla base di quanto esposto in precedenza, il Mediatore ha concluso che la Commissione ha omesso di procedere ad un esame circostanziato, come stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado, delle attitudini del denunciante in relazione a ciascun posto vacante corrispondente al suo grado. Ciò è stato confermato dal fatto che la Commissione ha basato il proprio giudizio delle attitudini del denunciante in relazione ai posti disponibili esclusivamente sul CV dello stesso, che essa ha considerato troppo vago ed impreciso, senza chiedere all'interessato ulteriori informazioni. È risultato anche che in nessun momento la Commissione aveva consultato il fascicolo personale del denunciante, cosa che avrebbe potuto fare, visto che il denunciante aveva lavorato per la Commissione per 22 anni.
- 1.7 Dalle suesposte considerazioni è risultato pertanto che l'omissione della Commissione di procedere ad un esame circostanziato delle attitudini del denunciante per i posti in questione ha costituito un episodio di cattiva amministrazione, a motivo del quale la Commissione si è resa responsabile nei confronti del denunciante. In considerazione di ciò e dato che non è stato possibile pervenire ad una soluzione amichevole tra le parti su questo punto, il Mediatore ha formulato il progetto di raccomandazione che segue.

⁹¹ COM/088/96, COM/090/96, COM/093/96, COM/094/96, COM/095/96, COM/096/96, COM/R/5138/96, COM/036/96, COM/105/96, COM/104/96, COM/103/96, COM/109/96, COM/110/96, COM/065/96, COM/113/96, COM/118/96, COM/122/96, COM/120/96, COM/126/96, COM/115/96, COM/116/96, COM/128/96, COM/R/5659/96, COM/131/96, COM/155/96, COM/157/96, COM/163/96.

⁹² Cfr. causa T-276/94 di cui sopra, punto 43.

- 2 Le richieste del denunciante per un'indennità a causa della sua mancata reintegrazione da parte della Commissione e delle implicazioni finanziarie in seguito alle dimissioni**
- 2.1 Il denunciante ha chiesto un'indennità per: 1) la mancata corresponsione dello stipendio nel periodo compreso fra la fine dell'aspettativa senza assegni e la data delle dimissioni) dovuta alla mancata reintegrazione da parte della Commissione alla scadenza dell'aspettativa senza assegni per motivi personali e 2) il danno pecuniario correlato al fatto che aveva dovuto dimettersi. La Commissione ha rifiutato di corrispondere le indennità perché ha ritenuto, da un lato, di non avere commesso alcuna irregolarità nella procedura di reintegrazione e, dall'altro lato, di non poter essere ritenuta responsabile della decisione unilaterale del denunciante di dimettersi dalla Commissione.
- 2.2 Per quanto riguarda la prima richiesta di indennità dovuta alla mancata reintegrazione del denunciante da parte della Commissione, il Mediatore osserva che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in caso di ricorso di danni per la mancata reintegrazione al termine dell'aspettativa per motivi personali, il ricorrente non può pretendere degli arretrati di stipendio, non avendo prestato servizio. Egli ha tuttavia diritto di ottenere il risarcimento del danno effettivo arrecatogli dalla mancata corresponsione dello stipendio causata dal comportamento illegittimo dell'amministrazione⁹³.
- 2.3 Pertanto, nel caso in esame, la Commissione dovrebbe corrispondere al denunciante un'indennità per il danno materiale arrecato direttamente, causato dall'illecito amministrativo della Commissione, consistente nel mancato esame circostanziato delle attitudini dell'interessato per i posti vacanti alla scadenza dell'aspettativa per motivi personali. Il Mediatore non ha ritenuto di poter stabilire l'importo in questione e ha invitato le parti a convenire sull'opportunità e sull'importo del risarcimento. Il Mediatore ha pertanto formulato la raccomandazione che segue.
- 2.4 Per quanto riguarda la seconda richiesta, il Mediatore ha osservato che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'istituzione interessata non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno pecuniario derivante dalla decisione del dipendente di licenziarsi prima di avere ricevuto comunicazione della reintegrazione⁹⁴. L'articolo 40, paragrafo 4, lettera d) prevede infatti che fino all'effettiva reintegrazione, il dipendente rimane in aspettativa senza assegni per motivi personali. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che nel caso in esame la Commissione non poteva essere ritenuta responsabile della decisione unilaterale del denunciante di rassegnare le dimissioni. La richiesta di indennità da parte del denunciante non era fondata. Il Mediatore pertanto non ha riscontrato estremi di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

⁹³ Causa 58/75, *Sergy contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1976, pag. 1139, punto 39.

⁹⁴ Causa 292/87, *Pizzolo contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1988, pag. 5165.

CONCLUSIONE

In base alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado, l'amministrazione deve procedere ad una verifica sistematica, attraverso un esame circostanziato, delle attitudini del dipendente in attesa di reintegrazione in relazione a ciascun posto vacante corrispondente al suo grado.

Nel caso in esame, l'autorità che ha il potere di nomina non ha fornito alcuna giustificazione per la sua conclusione secondo cui le attitudini del denunciante non corrispondevano a quelle richieste per i posti vacanti. In tal modo, ad eccezione dei 4 posti indicati dallo stesso denunciante, la Commissione non ha fatto riferimento ad un determinato posto disponibile A5/A4 dell'elenco né ha fornito alcuna giustificazione, anche breve, del motivo per cui il denunciante non aveva potuto essere reintegrato in uno di quei posti. La Commissione ha basato il proprio giudizio delle attitudini del denunciante in relazione ai posti disponibili esclusivamente sul CV dello stesso, che aveva ritenuto troppo vago ed impreciso, senza chiedere all'interessato ulteriori informazioni. Pertanto, il Mediatore ha concluso che la Commissione ha omesso di procedere ad un esame circostanziato, come richiesto dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado, delle attitudini del denunciante in relazione a ciascun posto vacante corrispondente al suo grado. Questa omissione costituisce un episodio di cattiva amministrazione che può far sorgere la responsabilità della Commissione nei confronti del denunciante.

Alla luce di tali conclusioni (punti 1.7 e 2.3), e dato che non è stato possibile pervenire ad una soluzione amichevole fra le parti su questo punto, il Mediatore ha formulato il seguente progetto di raccomandazione alla Commissione:

La Commissione dovrebbe corrispondere al denunciante un'indennità per i danni materiali arrecatigli direttamente e dovuti all'illecito amministrativo compiuto dalla Commissione consistente nel mancato esame circostanziato delle attitudini del denunciante per i posti vacanti alla scadenza del periodo di aspettativa per motivi personali.

3.7 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ACCOLTI DALLE ISTITUZIONI

3.7.1 Consiglio dell'Unione europea

ELENCO AGGIORNATO DI MISURE ADOTTATE NEL CAMPO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI

Decisione sulla denuncia 1055/25.11.96/STATEWATCH/UK/IJK presentata contro il Consiglio

LA DENUNCIA

Il 22 novembre 1996 il signor B. ha denunciato al Mediatore che il Consiglio non teneva e non metteva a disposizione del pubblico un elenco aggiornato delle misure adottate nel campo della giustizia e degli affari interni. Egli ha

sostenuto che nell'interesse dell'informazione dei cittadini e per adeguarsi a standard democratici il Consiglio dovrebbe redigere una lista del genere e renderla disponibile su richiesta.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Con decisione dell'8 ottobre 1998, a seguito di un'indagine sulla denuncia e di un tentativo di pervenire a una soluzione amichevole, il Mediatore ha trasmesso il seguente progetto di raccomandazione al Consiglio in conformità con l'articolo 3 (6) dello Statuto del Mediatore:⁹⁵

Il Consiglio dovrebbe rendere disponibile al pubblico su richiesta, conformemente al disposto della decisione del Consiglio 93/731/CE, l'elenco di tutti i provvedimenti approvati nel campo della giustizia e degli affari interni esistente presso il suo Segretariato generale.

I dettagli completi dell'indagine, il tentativo di pervenire a una soluzione amichevole e il progetto di raccomandazione sono contenuti nella decisione del Mediatore dell'8 ottobre 1998, riportata nella relazione annuale per il 1998 (sezione 3.6.1).

IL PARERE CIRCOSTANZIATO DEL CONSIGLIO

Il Mediatore ha informato il Consiglio che conformemente all'articolo 3 (6) dello Statuto esso avrebbe dovuto trasmettere un parere circostanziato entro il 31 gennaio 1999 e che tale parere circostanziato poteva consistere nell'accettazione del progetto di raccomandazione del Mediatore e nella descrizione di come esso fosse stato attuato.

Il 29 gennaio 1999 il Segretario Generale del Consiglio ha inviato al Mediatore il seguente parere circostanziato che è stato adottato dal Consiglio il 25 gennaio 1999:

"1. Il Consiglio accetta il progetto di raccomandazione del Mediatore secondo il quale esso dovrebbe rendere disponibile al pubblico su richiesta, conformemente al disposto della decisione del Consiglio 93/731/CE, l'elenco di tutti i provvedimenti approvati nel campo della giustizia e degli affari interni esistente presso il suo Segretariato generale.

2. Il Consiglio ha adottato le seguenti misure per dare attuazione a tale raccomandazione:

- La base di dati sulle attività del Consiglio nel campo della giustizia e degli affari interni che era stata annunciata dal Consiglio con lettera del 13 luglio 1998 è ora operativa e accessibile tramite Internet (<http://ue.eu.int>). Essa consente in qualsiasi momento di ottenere un elenco aggiornato delle misure adottate dal Consiglio in questo settore, sia per dato che per soggetto.

⁹⁵ Decisione 94/262 del 9 marzo 1994 del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 1994, pag. 15.

- *Attualmente la base di dati contiene le misure adottate dal Consiglio nel 1998. A tempo debito, riporterà anche le misure degli anni precedenti. Nel frattempo è possibile ottenere un elenco delle misure adottate prima del maggio 1998 nel campo della giustizia e degli affari interni facendone richiesta al Segretariato generale.*

Dopo un attento esame del parere circostanziato del Consiglio il Mediatore ha ritenuto che le misure descritte fossero soddisfacenti a dare attuazione al progetto di raccomandazione.

Il parere circostanziato del Consiglio è stato trasmesso al denunciante, il quale, il 23 febbraio 1999, ha informato telefonicamente il Mediatore di essere soddisfatto dell'esito della vicenda.

LA DECISIONE

L'8 ottobre 1998 il Mediatore ha trasmesso il seguente progetto di raccomandazione al Consiglio in conformità con l'articolo 3 (6) dello Statuto:

Il Consiglio dovrebbe rendere disponibile al pubblico su richiesta, conformemente al disposto della decisione del Consiglio 93/731/CE, l'elenco di tutti i provvedimenti approvati nel campo della giustizia e degli affari interni esistente presso il suo Segretariato generale.

Il 29 gennaio 1999 il Consiglio ha informato il Mediatore di avere accettato il progetto di raccomandazione, comunicando le misure adottate per darne attuazione. Le misure descritte dal Consiglio sono apparse soddisfacenti e il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.7.2 Commissione europea

UN REGISTRO DEI DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Decisione sulla denuncia 633/97/PD presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 1997 il signor P. ha presentato contro la Commissione europea due denunce di cattiva amministrazione.

La prima denuncia riguardava il fatto che le norme della Commissione sull'accesso del pubblico ai suoi documenti dovrebbero applicarsi anche ai documenti di taluni comitati che partecipano all'attuazione da parte della Commissione della legislazione del Consiglio – i comitati della cosiddetta comitatologia – e che pertanto la Commissione non dovrebbe rifiutare automaticamente l'accesso a tali documenti.

La seconda denuncia riguardava la mancanza di un registro dei documenti della Commissione. Il denunciante sosteneva che la mancata creazione di un registro di questo tipo costituisce cattiva amministrazione, perché limita drasticamente la possibilità dei cittadini di utilizzare le norme sull'accesso ai documenti, stabilite nella decisione 94/40 della Commissione in base

alle quali il pubblico deve avere l'accesso più ampio possibile ai documenti della Commissione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Per quanto riguarda la prima denuncia, la Commissione ha dichiarato in sintesi che i comitati in questione non possono essere considerati comitati della Commissione, in quanto i loro componenti sono rappresentanti nazionali. Pertanto, i documenti relativi ai comitati non possono essere considerati documenti della Commissione ai sensi della decisione della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti. La Commissione ha inoltre osservato che la questione dello *status* dei documenti relativi alle procedure della comitatologia era oggetto di una procedura giurisdizionale pendente nella causa T-188/97, *Rothmans contro Commissione*.

Per quanto riguarda la seconda denuncia, la Commissione ha dichiarato che essa non dispone di un registro ufficiale dei documenti aperto al pubblico. La Commissione ha tuttavia convenuto con il denunciante che effettivamente è difficile per il pubblico ottenere l'accesso a documenti di cui ignora l'esistenza. La Commissione pertanto vorrebbe studiare la proposta per la creazione di registri di documenti.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha confermato la propria denuncia. Per quanto riguarda la causa pendente presso la Corte di giustizia, ha dichiarato di non esserne parte.

ULTERIORI INDAGINI

Poiché la Commissione non ritiene che le sue norme sull'accesso del pubblico ai documenti siano applicabili ai documenti della comitatologia, il Mediatore si è rivolto al Consiglio per chiedere se i documenti della comitatologia sono coperti dalle norme del Consiglio sull'accesso del pubblico ai documenti.

Il parere del Consiglio

Nel suo parere, il Consiglio ha dichiarato, in sintesi, che i comitati in questione non possono essere considerati comitati del Consiglio e che pertanto i documenti relativi a tali comitati non sono coperti dalla decisione 93/731 del Consiglio sull'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio. Il Consiglio ha aggiunto che di norma non è in possesso dei documenti in questione. Il Consiglio ha inoltre attirato l'attenzione del Mediatore sulla causa pendente *Rothmans contro Commissione*.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni al parere del Consiglio, il denunciante ha ribadito la propria denuncia.

LA DECISIONE ED IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

1 Accesso ai documenti della comitatologia

Il Mediatore ha concluso che non erano giustificate ulteriori indagini su quest'aspetto della denuncia, dal momento che la questione dell'accesso ai documenti della comitatologia è pendente dinanzi al Tribunale di primo grado nella causa T-188/97 *Rothmans International contro Commissione*. Nel raggiungere la sua decisione, il Mediatore ha tenuto conto del fatto che, anche se il denunciante non è parte del caso Rothmans, la sua denuncia non riguarda un documento della comitatologia in particolare, ma piuttosto la questione generale se le norme della Commissione sull'accesso del pubblico siano applicabili anche a tali documenti. È risultato che la questione sarebbe stata definita dal Tribunale di primo grado nel caso Rothmans.

2 Un registro di documenti

- 2.1 Un principio fondamentale di buona amministrazione è che un'autorità pubblica tenga un registro adeguato dei propri documenti, compresi quelli in entrata ed in uscita. Tale registro servirebbe a garantire la coerenza e la continuità delle attività dell'autorità. La mancanza di un registro di questo tipo rende difficile reperire i documenti con accuratezza e con rapidità. Un registro inoltre contribuirebbe a garantire che i cittadini ottengano un sollecito riscontro alle loro lettere.
- 2.2 È giurisprudenza consolidata che l'accesso del pubblico ai documenti costituisce un ulteriore passo dell'affermazione progressiva del diritto dei cittadini di essere messi al corrente delle informazioni in possesso di un'istituzione comunitaria. La mancanza di tale registro costituisce un ostacolo all'esercizio di tale diritto: è difficile per i cittadini chiedere di accedere a documenti di cui ignorano l'esistenza. Questo ostacolo può essere rimosso con i poteri di organizzazione interna dell'istituzione.
- 2.3 Il fatto che un documento sia incluso in un registro non significa automaticamente che il documento sia pubblico. Il registro si limita a dare ai cittadini la possibilità di presentare una richiesta di accesso ad un determinato documento. Spetta pertanto all'istituzione decidere in merito alla richiesta, in base alle sue norme sull'accesso del pubblico ed alla riservatezza. Pertanto, la creazione di un registro di questo tipo non impedisce all'istituzione di rispettare la natura riservata di un documento.
- 2.4 In questo contesto, il Mediatore ha osservato che il fatto che la Commissione non tenga un registro pubblico dei documenti costituisce un esempio di cattiva amministrazione. Dato che la cattiva amministrazione non riguardava una questione limitata al solo denunciante, non è risultato opportuno pervenire ad una soluzione amichevole in base all'articolo 3, paragrafo 5 dello statuto del Mediatore europeo.

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore europeo, il Mediatore ha trasmesso alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:

La Commissione dovrebbe tenere un registro pubblico dei suoi documenti.

Il Mediatore ha informato la Commissione che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto, avrebbe dovuto trasmettere un parere circostanziato entro il 30 aprile 1999 e che il parere circostanziato avrebbe dovuto consistere nell'accettazione del progetto di raccomandazione del Mediatore e di una descrizione delle modalità di attuazione.

Il parere circostanziato della Commissione

Il 30 aprile 1999, la Commissione ha trasmesso al Mediatore il seguente parere circostanziato:

La Commissione condivide il parere sia del signor P. sia del Mediatore che la creazione di un registro di documenti darebbe al pubblico un'indicazione dei documenti esistenti in merito ai quali è consentito chiedere di avere accesso. Il registro inoltre faciliterebbe la ricerca di documenti e aumenterebbe la diffusione pubblica della politica in materia di accesso ai documenti.

La Commissione ritiene altresì che i registri siano un mezzo importante per informare il pubblico sulle attività delle istituzioni e l'avanzamento dei lavori. Un altro utile strumento a questo proposito è stata la creazione del server EUROPA su Internet. È comunque possibile migliorare il ulteriormente sistema.

È tuttavia importante sottolineare che i sistemi attualmente utilizzati dalla Commissione per la registrazione dei documenti servono per amministrare la posta in entrata ed in uscita e non sono organizzati in previsione di una distribuzione esterna. Inoltre, attualmente non vi è un sistema uniforme di registrazione e di archiviazione dei documenti della Commissione. La registrazione dei documenti è totalmente decentrata e rientra nella responsabilità di ciascuna direzione generale e di ciascun servizio.

In attuazione dell'articolo 255 del trattato CE, che riguarda l'accesso ai documenti, la Commissione sta esaminando la possibilità di creare un registro pubblico contenente in primo luogo i documenti delle categorie maggiormente richieste, in base alle proprie statistiche. Evidentemente l'accesso non sarebbe limitato solo ai documenti inclusi nel registro, perché ciò sarebbe troppo restrittivo.

La questione della creazione di un registro e della sua copertura dovranno essere esaminate dalla Commissione in relazione all'attuazione dell'articolo 255. In questo contesto, la Commissione può anche prendere in considerazione la revisione del proprio sistema di registrazione.

Le osservazioni del denunciante

Il parere circostanziato è stato trasmesso al denunciante. Il denunciante ha risposto che non riteneva che tale parere fosse soddisfacente, in quanto non prevedeva un impegno inequivocabile alla creazione ed alla tenuta di un registro. Il denunciante ha inoltre menzionato il fatto che, ad una conferenza nell'aprile 1999, un funzionario della Commissione aveva rifiutato la prospettiva della creazione di un registro della Commissione. Infine, egli riteneva che la proposta della Commissione di iniziare con un registro dei documenti più frequentemente richiesti non tiene conto del fatto che il pubblico chiederebbe di accedere a molti altri importanti documenti, se solo fosse a conoscenza della loro esistenza.

LA DECISIONE

1 Documenti della comitatologia

- 1.1 Il denunciante ha asserito che la decisione 94/90 della Commissione⁹⁶ sull'accesso del pubblico si applica anche ai documenti di taluni comitati che partecipano all'attuazione da parte della Commissione della legislazione del Consiglio - i comitati della cosiddetta comitatologia – e che la Commissione non dovrebbe pertanto rifiutare automaticamente di consentire l'accesso a tali documenti.
- 1.2 Con decisione del 29 gennaio 1999, il Mediatore ha concluso che non erano giustificate ulteriori indagini sul caso, perché la questione dell'accesso ai documenti della comitatologia era pendente dinanzi il Tribunale di primo grado nella causa T-188/97 *Rothmans International contro Commissione*. Nel raggiungere questa decisione, il Mediatore ha tenuto conto del fatto che, anche se il denunciante non era parte del caso Rothmans, la sua denuncia non riguardava documenti particolari della comitatologia, bensì la questione generale se le norme della Commissione sull'accesso del pubblico si applicano a tali documenti. È risultato che la questione sarebbe stata determinata dal Tribunale di primo grado nella causa Rothmans.
- 1.3 Il 19 luglio 1999, il Tribunale di primo grado ha pronunciato la sentenza nel caso *Rothmans*⁹⁷. Il Tribunale ha ritenuto che, ai fini delle norme comunitarie sull'accesso ai documenti, i comitati della comitatologia sono da considerarsi comitati della Commissione alla quale spetta decidere se applicare ai documenti di questi comitati la decisione 94/90.
- 1.4 È pertanto risultato che il Tribunale di primo grado ha trattato la questione di principio nei termini sostenuti nella denuncia in esame.

⁹⁶ Decisione della Commissione dell'8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, GU L 46 del 1994, pag. 58.

⁹⁷ Causa T-188/97 *Rothmans International contro Commissione*, sentenza 19 luglio 1999.

2 Un registro dei documenti della Commissione

- 2.1 Il 29 gennaio 1999 il Mediatore ha trasmesso il seguente progetto di raccomandazione alla Commissione:

La Commissione dovrebbe tenere un registro pubblico dei suoi documenti.

- 2.2 Il 30 aprile 1999 la Commissione ha risposto con un parere circostanziato che accetta il principio di un registro di documenti che dia al pubblico un'indicazione dei documenti esistenti in merito ai quali è consentito chiedere di avere accesso. Il parere circostanziato individua inoltre questioni pratiche che devono essere trattate prima di potere istituire un registro.
- 2.3 Anche se il denunciante non ha ritenuto soddisfacente la risposta della Commissione, il Mediatore ha riconosciuto che la Commissione necessita del tempo necessario per trattare le questioni pratiche relative all'istituzione di un registro di tutti i documenti esistenti in merito ai quali al pubblico è consentito chiedere di avere accesso. Il Mediatore inoltre ha osservato che in questo contesto la sentenza del Tribunale di primo grado nel caso *Rothmans International contro Commissione* conferma che la Commissione deve trattare ai sensi della decisione 94/90 anche le richieste di accesso pubblico ai documenti della comitatologia. La Commissione pertanto dovrebbe includere tali documenti nel suo registro.
- 2.4 Il Mediatore ha osservato con rammarico che il progetto di regolamento previsto dall'articolo 255 del trattato CE, che stabilisce il diritto per i cittadini di avere accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, è stato ritardato a causa delle dimissioni della Commissione. Tuttavia, ai sensi del summenzionato paragrafo 2, punto 3, il Mediatore ha ritenuto fosse ragionevole per la Commissione proporre di attuare il principio di un registro di documenti come parte della sua attuazione dell'articolo 244 CE.

Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la risposta della Commissione al progetto di raccomandazione fosse soddisfacente e ha archiviato il caso.

3.8 QUESITI PROPOSTI DA DIFENSORI CIVICI NAZIONALI

RESTITUZIONE DELLA SUPER TASSA SUL LATTE

Quesito del Difensore civico irlandese Q2/97/IJH

IL QUESITO

Nel giugno 1997 il Difensore civico irlandese ha rivolto un quesito al Mediatore europeo concernente il caso di X, un agricoltore che aveva pagato una super tassa sulla sua produzione di latte. In seguito X aveva ottenuto l'assegnazione di una quota lattiera e quindi aveva acquisito titolo alla restituzione dell'importo della super tassa ai sensi del regolamento

2055/93⁹⁸. X aveva chiesto un risarcimento al ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle foreste per le perdite subite per aver dovuto pagare la super tassa, ma era stato informato dal Ministero che il regolamento 2055/93 non prevede alcun risarcimento. X aveva sporto denuncia al Difensore civico irlandese.

Nel quesito trasmesso al Mediatore europeo il Difensore civico irlandese ha fatto riferimento al principio giuridico dell'indebito arricchimento e all'asserzione di X che il mancato pagamento di un risarcimento fosse ingiusto e costituisse un abuso di potere. Egli ha chiesto al Mediatore europeo di trasmettere i dettagli della denuncia al Consiglio. Dato che tali problemi sembravano riguardare la corretta applicazione del diritto comunitario, il Mediatore europeo ha proposto che il quesito venisse deferito alla Commissione. Il Difensore civico irlandese ha accettato tale proposta.

LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il parere del 23 ottobre 1997

Nel suo parere datato 23 ottobre 1997 la Commissione ha dichiarato che la determinazione del diritto di X al risarcimento dipendeva dal risultato della causa pendente dinanzi al Tribunale di primo grado sulla responsabilità delle istituzioni comunitarie relativamente all'indennizzo da corrispondere ai cosiddetti produttori di latte "SLOM III".

La risposta complementare del 20 maggio 1998

Il 20 maggio 1998 la Commissione ha inviato una risposta complementare che richiamava la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa summenzionata⁹⁹. La sentenza condannava il Consiglio e la Commissione al pagamento dei danni subiti in conseguenza dell'applicazione dei regolamenti comunitari nel caso dei produttori SLOM III. La Commissione ha altresì menzionato la possibilità che nei mesi successivi venisse adottato un regolamento che a determinate condizioni prevedeva che ai produttori interessati sarebbe stata fatta un'offerta di indennizzo.

La risposta complementare della Commissione includeva anche i seguenti punti:

"La denuncia concernente [X] non è sufficientemente particolareggiata in modo da consentire alla Commissione di comprendere esattamente la posizione del denunciante.

La Commissione è pertanto del parere che sarebbe utile indicare al Difensore civico irlandese che sarebbe opportuno informare [X] del funzionamento delle norme sui limiti di tempo cui si fa riferimento nella lettera tipo [inviata ai produttori che hanno trasmesso delle domande alla Commissione]. E' anche possibile che [X] desideri ottenere

⁹⁸ GU L 187 del 1993, pag. 8 e corrigendum GU L 314 del 1993, pag. 51.

⁹⁹ Sentenza 9 dicembre 1997 nelle cause riunite T-195/94 e T-202/94, *Friedrich Quiller e Johann Heusmann/Consiglio e Commissione*, Racc. 1997, pag. II- 2247.

dei consigli dall'organizzazione dei produttori in modo da presentare una domanda alla Commissione volta a salvaguardare i suoi diritti..."

La Commissione rileva che [X] non ha compiuto alcun passo amministrativo presso l'istituzione.

La risposta complementare della Commissione è stata trasmessa al Difensore civico irlandese.

LE OSSERVAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO IRLANDESE

L'8 gennaio 1999 il Difensore civico irlandese ha scritto nuovamente al Mediatore europeo circa il caso di X, richiamandosi in particolare alle condizioni per la revoca del termine di prescrizione quinquennale fissato dallo statuto per presentare una richiesta di risarcimento ai sensi del regolamento 2330/98¹⁰⁰ (vale a dire il regolamento previsto nella risposta complementare della Commissione datata 20 maggio 1998).

La lettera dichiarava che dagli elementi di prova disponibili risultava che X non aveva reso noto il suo caso e le circostanze della sua richiesta alle istituzioni comunitarie entro il 1° agosto 1998 (data in cui ha inizio il termine di prescrizione) e quindi ai sensi dei regolamenti non aveva titolo per chiedere l'esame del suo caso.

Il Difensore civico irlandese ha fatto presente che se X avesse presentato un reclamo per posta o avesse avviato un'azione legale nei confronti del Consiglio o della Commissione entro il 1° agosto 1998, avrebbe avuto titolo a un esame del suo caso ai fini dell'indennizzo ai sensi del regolamento. Il Mediatore ha espresso il suo punto di vista secondo il quale:

- (i) la richiesta originaria di indennizzo di X era stata notificata alla Commissione, per il tramite dell'ufficio del Mediatore europeo, entro il 1° agosto 1998; e
- (ii) che tale notifica va considerata ragionevolmente come l'equivalente di una richiesta presentata per posta o l'avvio di un'azione legale.

Di conseguenza, il Difensore civico irlandese riteneva che X potesse beneficiare della revoca del termine di prescrizione fissato dallo statuto.

Il Difensore civico irlandese ha chiesto che le sue ulteriori osservazioni sul caso di X venissero trasmesse alla Commissione. Egli ha inoltre invitato il Mediatore europeo a esprimere osservazioni sul tema.

L'ULTERIORE RISPOSTA DELLA COMMISSIONE

Le osservazioni del Difensore civico irlandese sono state trasmesse alla Commissione che, nella sua ulteriore risposta si riferiva alle condizioni pro-

¹⁰⁰ GU L 291/1998, pag. 4

cedurali per la revoca del termine di prescrizione stabilite dall'articolo 7 del regolamento 2330/98.¹⁰¹ Essa esprimeva inoltre i seguenti argomenti:

“5. *Il denunciante non ha mai inviato alcuna domanda a una delle istituzioni comunitarie di cui al regolamento né ha proposto un ricorso alla Corte di giustizia.*

6. *Stando così le cose, la Commissione ritiene che ragioni di forma e di sostanza le impediscano di considerare la denuncia presentata da [X] al Difensore civico irlandese e al Mediatore europeo equivalente a un ricorso trasmesso per posta o a un'azione legale. Infine, l'articolo 2.6 dello Statuto del Mediatore europeo stabilisce che le denunce presentate al Mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.”*

LE OSSERVAZIONI DEL MEDIATORE EUROPEO

- 1 Benché l'ulteriore risposta della Commissione si riferisse alla *“denuncia presentata da [X] al Difensore civico irlandese e al Mediatore europeo”*, X non ha presentato alcuna denuncia al Mediatore europeo, il quale ha trattato il caso unicamente nel contesto di un quesito del Difensore civico irlandese.
- 2 La procedura per trattare i quesiti è stata concordata in occasione del seminario dei Difensori civici nazionali e organi corrispondenti tenutosi a Strasburgo nel settembre 1996.
“Il Mediatore europeo riceve quesiti dai Difensori civici nazionali sul diritto comunitario e o risponde direttamente o indirizza il quesito all'idonea istituzione od organo comunitario per la risposta.”
- 3 La procedura del quesito non è paragonabile alla procedura dell'articolo 177 CE, che stabilisce che la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni di diritto comunitario sol-

¹⁰¹ 1. L'indennizzo viene offerto limitatamente al periodo per il quale il relativo diritto non è prescritto.

2. Per determinare il periodo per il quale l'indennizzo è offerto:

a) si considera che il termine di prescrizione quinquennale, fissato all'articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia, è interrotto alla prima delle date seguenti:

- nel caso di un ricorso alla Corte di giustizia o al Tribunale di primo grado, la data dell'iscrizione nel relativo registro;

- nel caso di una domanda presentata ad una delle istituzioni comunitarie, la data di ricevimento di detta domanda da parte del Consiglio o della Commissione (la prima in ordine cronologico), a condizione che il richiedente abbia in seguito presentato ricorso dinanzi al tribunale di primo grado entro il termine di due mesi stabilito nell'articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia, o che l'istituzione comunitaria abbia accettato per iscritto che tale domanda interrompeva il termine di prescrizione;

b) il termine del periodo di indennizzo precede di cinque anni la data di interruzione della prescrizione, ma non può essere anteriore al 2 aprile 1984 o alla data in cui è scaduto l'impegno di non commercializzazione o di riconversione;

c) il termine finale del periodo di indennizzo è il 1° agosto 1993 o, se precedente, la data in cui al produttore è stato assegnato un quantitativo di riferimento specifico.

levate in giudizi pendenti dinanzi a giurisdizioni nazionali. Lo Statuto del Mediatore europeo prevede espressamente che il suo mandato escluda qualsiasi altra autorità che non siano le istituzioni e gli organi comunitari. Benché si possa argomentare che nulla gli impedisca di fornire un'interpretazione astratta di una questione di diritto comunitario in una denuncia pendente dinanzi a un Difensore civico nazionale, tale interpretazione in realtà rappresenterebbe un verdetto o in favore o contrario all'autorità nazionale interessata.

- 4 Non è da escludere che la procedura del quesito possa portare a un'indagine da parte del Mediatore europeo, o di propria iniziativa o sulla base di una denuncia, su un eventuale caso di cattiva amministrazione da parte di un'istituzione o di un organo comunitario, compresa l'istituzione o l'organo al quale il quesito è stato indirizzato.
- 5 Nella fattispecie, l'ulteriore risposta della Commissione al Mediatore europeo non sembra costituire un'interpretazione o un'applicazione errata delle relative disposizioni del regolamento 2330/98. Inoltre, durante la procedura del quesito la Commissione ha fornito informazioni corrette circa i passi che X doveva compiere per tutelare i suoi diritti. Non risultano pertanto motivi validi a giustificare un'indagine da parte del Mediatore europeo su un'eventuale caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL'IVA

Richiesta Q4/98/ADB

Nell'ambito di una conferenza svoltasi a Verona (Italia) nel settembre 1998, il Mediatore europeo ha ricevuto una richiesta da parte del signor Fraizzoli, difensore civico della città di Verona. Il difensore civico chiedeva se il fatto che la base imponibile per il calcolo dell'IVA talvolta includesse altre tasse fosse realmente legittimo. Questo problema era importante per molte delle denunce che egli aveva ricevuto.

Nel trasmettere la sua richiesta al Mediatore europeo, il difensore civico di Verona intendeva ricevere un parere autorevole da un'istituzione europea. Dato che la questione riguardava un aspetto specifico dell'imposizione indiretta, il Mediatore europeo ha deciso di chiedere alla Commissione europea un parere in merito.

Nella sua risposta al Mediatore europeo, che è stata poi trasmessa al difensore civico di Verona, la Commissione si è basata sul diritto e sulla giurisprudenza comunitaria, nonché sulla legislazione italiana. In sintesi, la Commissione ha spiegato che la situazione specificata dal difensore civico di Verona non viola alcuna delle disposizioni summenzionate né richiede un intervento legislativo da parte della Commissione.

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 1251/70

Quesito del Difensore civico danese Q1/99/PD

QUESITO

Nel febbraio 1999 il Difensore civico danese ha chiesto al Mediatore europeo di esprimere le sue osservazioni su un caso che egli aveva esaminato e che riguardava il regolamento della Commissione 1251/70, in particolare i suoi articoli 2 (1) e 4 (2). Figurava in allegato alla lettera un parere giuridico sul caso, in una versione anonima, in cui il Difensore civico danese aveva espresso le sue conclusioni provvisorie sul caso. Dal parere risultava che il Difensore civico danese non condivideva l'interpretazione data dalle autorità danesi dal regolamento in relazione al caso in questione.

Nella sua lettera il Difensore civico danese chiedeva al Mediatore europeo di non sottoporre il caso ad alcuna altra autorità, compresa la Commissione, dato che il caso conteneva informazioni delicate.

Il Mediatore europeo ha indicato in via preliminare che, in considerazione del fatto che la cooperazione con i Difensori civici nazionali è una questione di particolare importanza per il Mediatore europeo, egli compie ogni sforzo per rafforzarla entro i limiti del suo mandato.

Il preambolo dello Statuto del Mediatore europeo stabilisce che:

“... bisogna prevedere la possibilità di una cooperazione tra il Mediatore e le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali pertinenti;”

Continuando su questa linea l'articolo 12 delle disposizioni di esecuzione dello Statuto stabilisce che:

“Il Mediatore può operare congiuntamente a difensori civici e ad organi corrispondenti degli Stati membri, allo scopo di rendere più efficaci le proprie indagini e quelle svolte da difensori civici e da organi corrispondenti degli Stati membri, nonché di migliorare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini europei.”

Su tale base è possibile per il Mediatore europeo ricevere dei quesiti da parte dei Difensori civici nazionali sul diritto comunitario e o rispondere direttamente o indirizzare il quesito a un'istituzione o organismo appropriato dell'Unione per la risposta. Tuttavia il Mediatore non ha alcuna autorità di avviare una procedura analoga a quella di cui all'articolo 177 del trattato CE, col fornire un'interpretazione di disposizioni del diritto comunitario in casi pendenti, per quanto riguarda le autorità nazionali. Benché si possa argomentare che nulla gli impedisca di fornire un'interpretazione astratta delle disposizioni contestate da un Difensore civico nazionale, tale interpretazione in realtà rappresenterebbe un verdetto o in favore o contrario all'autorità nazionale interessata. Va inoltre debitamente considerato il fatto

che lo Statuto del Mediatore europeo prevede espressamente che il suo mandato escluda qualsiasi altra autorità che non siano le istituzioni e gli organi comunitari.

Pertanto il Mediatore europeo doveva limitarsi a compiere delle ricerche per fornire al Mediatore danese tutti gli elementi necessari ai fini del caso che stava esaminando.

In prosieguo, il Mediatore ha osservato:

Gli antefatti alla lettera del Mediatore europeo erano, in breve, i seguenti:

Un cittadino britannico è entrato in Danimarca nel luglio 1989 ed ha assunto un impiego nell'agosto 1989 che è durato fino la 31 gennaio 1992. Dopo tale data egli è rimasto involontariamente disoccupato e successivamente è divenuto permanentemente disabile a causa del diabete. Egli si riteneva autorizzato a restare in Danimarca. Egli basava tale diritto sull'articolo 2 (1) lettera b) letto in combinazione coll'articolo 4 (2) del regolamento 1251/70. L'articolo 2 (1) del regolamento stabilisce:

“1. Ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro:

a) il lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti...

b) il lavoratore che, essendo residente senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito d'inabilità permanente al lavoro. Se tale inabilità è dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza;

c) il lavoratore che, dopo tre anni di occupazione e di residenza ininterrotte nel territorio di tale Stato, esercita...”

L'articolo 4(2) del regolamento stabilisce:

“Periodi di disoccupazione involontaria debitamente accertati dal competente ufficio del lavoro e le assenze per malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.”

Risultava dal parere giuridico allegato alla lettera del Difensore civico danese che nell'esaminare il caso del cittadino britannico egli era pervenuto alla conclusione provvisoria che dall'articolo 4 (2) consegue che il lavoratore interessato dall'articolo 2 (1), lettera b) può trovarsi involontariamente senza lavoro qualora si verifichi l'inabilità permanente al lavoro. In tal modo l'articolo 2 (1) concederebbe al lavoratore in questione il diritto di rimanere a titolo permanente in Danimarca. Il parere conteneva un esame approfondito della giurisprudenza e della letteratura in materia. Vi si dichiarava che non esiste una giurisprudenza sulla questione specifica, e per-

tanto il Difensore civico danese era pervenuto alla sua conclusione sulla base dei parametri generali di interpretazione delle disposizioni concernenti il diritto alla libertà di circolazione delle persone, vale a dire che le disposizioni vanno interpretate in senso lato e le eccezioni al diritto vanno interpretate in senso stretto.

A tale proposito il Mediatore europeo ha fatto i seguenti commenti:

La direttiva del Consiglio 75/34 relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (GU L 14 del 1975, pag. 10) contiene disposizioni identiche a quelle in questione. Il Mediatore europeo ha pertanto esaminato se esistesse una giurisprudenza o della letteratura sul problema che preoccupava il Difensore civico danese in relazione alle disposizioni di tale direttiva.

Il risultato della ricerca del Mediatore europeo è stato che non esiste una giurisprudenza dei tribunali comunitari che prenda direttamente posizione sulla questione se le disposizioni in questione del regolamento 1251/70 o della direttiva 75/34 debbano essere interpretate in modo da abbracciare una situazione quale quella del cittadino inglese in questione. Né alla data del 1° aprile 1999 esistevano cause pendenti concernenti la questione, né il Mediatore europeo era a conoscenza di pratiche della Commissione relative a tali disposizioni, per esempio quali potevano trasparire dalle risposte della Commissione alle interrogazioni dei membri del PE. E' stata consultata la letteratura giuridica disponibile presso la biblioteca della Corte di giustizia. Non è stata trovata della letteratura attinente alla materia. Benché i lavori preparatori abbiano un ruolo molto limitato quale fonte del diritto allorché sono in causa i diritti fondamentali del trattato, è stata esaminata anche la motivazione della Commissione sulla proposta di regolamento 1251/70. Non vi sono state riscontrate prese di posizione sulle questioni specifiche che interessavano il Difensore civico danese. Tuttavia, il Mediatore europeo ha richiamato l'attenzione su un passo della motivazione che potrebbe avere attinenza con la questione.

3.9 INDAGINI DI PROPRIA INIZIATIVA DEL MEDIATORE

INDAGINE DI PROPRIA INIZIATIVA SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI DELL'UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETÀ VEGETALI, DELLA AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO, DELL'EUROPOL E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

I MOTIVI DELL'INDAGINE

Ai sensi dell'articolo 195 CE, il Mediatore europeo può procedere ad indagini di propria iniziativa su possibili casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari.

Nel giugno del 1996 il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa (616/PUBAC/F/IJH) relativa all'accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni e dagli organi comunitari diversi dal Consiglio e dalla

Commissione, che avevano già adottato norme in materia, accessibili al pubblico¹⁰².

Nell'indagine era incluso l'organo antecedente alla Banca centrale europea (BCE), ovvero l'Istituto monetario europeo (IME).

Il 20 dicembre 1996 il Mediatore ha adottato una decisione in cui si affermava che non adottare o non rendere facilmente accessibili al pubblico norme sull'accesso del pubblico ai documenti poteva costituire un caso di cattiva amministrazione. La decisione del Mediatore comprendeva i seguenti progetti di raccomandazione:

- 1 Le istituzioni e gli organi devono adottare entro tre mesi norme sull'accesso del pubblico ai documenti;
- 2 Le norme devono applicarsi a tutti i documenti che non siano già coperti da disposizioni giuridiche in vigore che ne permettano l'accesso o ne impungano la riservatezza.
- 3 Le norme devono essere rese facilmente accessibili al pubblico.

I pareri circostanziati che sono stati successivamente trasmessi al Mediatore, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore, hanno dimostrato che quasi tutte le istituzioni e tutti gli organi avevano adottato norme sull'accesso del pubblico ai documenti.

Il 15 dicembre 1997 il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo che ha adottato una risoluzione con cui si congratulava con il Mediatore europeo per l'iniziativa e la relazione speciale e plaudiva alla sua azione a favore della trasparenza¹⁰³.

Il Mediatore è venuto a conoscenza che quattro organi sono diventati operativi dopo la conclusione dell'indagine di propria iniziativa 616/PUBAC/F/IJH: l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la Banca centrale europea.

Nell'aprile 1999 il Mediatore ha avviato un'ulteriore indagine di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti tenuti da questi quattro organi.

L'indagine si è conclusa per quanto riguarda l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e la BCE a seguito dell'adozione da parte dei tre organi di norme sull'accesso del pubblico ai loro documenti. Le decisioni in questione sono indicate in prosieguo. Per quanto riguarda l'Europol, il Mediatore ha formulato i progetti di raccomandazione riportati qui di seguito.

¹⁰² Codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione (GU L 340 del 1993, pag. 41); Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU L 340 del 1993, pag. 43); Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1994, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46 del 1994, pag. 58).

¹⁰³ GU C 292 del 1998, pag. 170; A4-0265/98.

Decisione che conclude l'indagine di propria iniziativa OI/1/99/IJH nei confronti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

L'INDAGINE

Il 7 aprile 1999, il Mediatore ha scritto al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, chiedendo ragguagli in merito alla situazione sull'accesso dei documenti di tale organo al pubblico e segnatamente se l'Agenzia avesse adottato norme in materia e, in caso affermativo, se tali norme fossero facilmente accessibili al pubblico.

Il parere dell'Agenzia per la sicurezza e la salute sul lavoro

L'Agenzia ha informato il Mediatore che nel giugno 1998 aveva adottato norme sull'accesso del pubblico ai documenti e che tali norme erano allineate con quelle della Commissione europea. L'Agenzia ha allegato una copia della sua decisione ADM/98/1 del 16 giugno 1998 recante regole relative alla libertà di informazione e alla tutela della vita privata e dei dati personali. La decisione si compone di sette articoli, preceduti da un preambolo esplicativo di tredici paragrafi.

Ai sensi dell'articolo 1, per "documenti dell'Agenzia" si intende "ogni scritto esistente o informazione disponibile in Internet, indipendentemente dal suo supporto, contenenti dati esistenti e emanati dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro". L'articolo 1, paragrafo 3, contiene una disposizione specifica per l'accesso ai documenti interni dell'Agenzia, definiti come documenti "non ancora ultimati o non destinati alla pubblicazione". L'inserimento delle parole "emanati da" sembra limitare la possibilità dell'accesso del pubblico ai documenti di cui l'Agenzia non sia l'autore ("regola dell'autore"), come confermato al paragrafo 9 del preambolo esplicativo.

L'articolo 2 dispone che le richieste debbano essere presentate per iscritto al direttore dell'Agenzia. Le richieste devono essere formulate in modo sufficientemente preciso e devono contenere gli elementi che permettano di identificare il documento in questione. Se necessario, il richiedente sarà invitato a precisare meglio la sua richiesta. I richiedenti non devono giustificare la propria richiesta.

L'articolo 3 dispone che l'accesso ai documenti sia esercitato sia con una consultazione presso gli uffici dell'Agenzia, previo appuntamento, sia con il rilascio di una copia a spese del richiedente. Per i documenti di più di 30 pagine, l'Agenzia può richiedere un diritto a copertura del costo delle fotocopie, così per le informazioni fornite su altri supporti.

L'articolo 4 prevede una procedura per il trattamento delle richieste che è analoga a quella disciplinata dalle norme della Commissione e del Consiglio. Le richieste devono essere esaminate, sotto la responsabilità del direttore dell'Agenzia, entro un mese. La decisione di rifiuto deve essere debitamente motivata. I richiedenti possono presentare al presidente del consiglio d'amministrazione la domanda di riesame della decisione di rifiuto. La decisione relativa al riesame deve essere presa quanto prima, al più tardi entro due mesi. Se la domanda è respinta, la decisione deve

essere debitamente motivata. Al contempo, i richiedenti devono essere informati della possibilità di rivolgersi al Mediatore, conformemente alle condizioni previste all'articolo 195 CE.

L'articolo 5 prevede le eccezioni alla regola generale del diritto di accesso. Le eccezioni sono in sostanza le stesse di quelle previste nelle norme del Consiglio e della Commissione sull'accesso ai documenti.

L'articolo 6 prevede il riesame della decisione dopo due anni di esperienza. In vista di questo riesame, il direttore presenterà in tempo utile al consiglio d'amministrazione una relazione sull'attuazione della decisione.

L'articolo 7 dispone che la decisione entri in vigore il giorno della sua adozione da parte del consiglio d'amministrazione e prevede inoltre che sia pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* e messa a disposizione del pubblico.

L'Agenzia ha inoltre informato il Mediatore che la decisione è accessibile nella sua pagina internet (<http://agency.osha.eu.int/publications/other/info-freedom/>) e che sarebbe presto stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

LA DECISIONE

1 L'adozione di norme sull'accesso del pubblico ai documenti

- 1.1 Il Mediatore ha informato l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro di un progetto di raccomandazione, formulato nel quadro di una precedente indagine di propria iniziativa, in base al quale le istituzioni e gli organi comunitari devono adottare norme sull'accesso del pubblico ai documenti.
- 1.2 L'Agenzia ha informato il Mediatore della sua decisione ADM/98/1 che è entrata in vigore il 16 giugno 1998. La decisione contiene regole e procedure sull'accesso del pubblico ai documenti dell'Agenzia.
- 1.3 Non ricorrono pertanto gli estremi di cattiva amministrazione da parte dell'Agenzia in relazione all'adozione di norme sull'accesso del pubblico ai documenti

2 Rendere le norme facilmente accessibili al pubblico

- 2.1 Il Mediatore ha informato l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro di un progetto di raccomandazione, formulato nel quadro di una precedente indagine di propria iniziativa, in base al quale le norme sull'accesso ai documenti devono essere rese facilmente accessibili al pubblico.
- 2.2 La decisione dell'Agenzia ADM/98/1 impone che la decisione venga pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e messa a disposizione del pubblico. La decisione è pubblicata nella pagina internet dell'Agenzia (<http://agency.osha.eu.int/publications/other/infofreedom/>).
- 2.3 Non vi sono pertanto estremi di cattiva amministrazione da parte dell'Agenzia in relazione al fatto di rendere facilmente accessibili al pubblico le norme sull'accesso ai documenti.

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto esposto in precedenza, non sembrano ricorrere gli estremi di cattiva amministrazione nell'operato dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Il Mediatore ha pertanto concluso l'indagine di propria iniziativa Ol/1/99/IJH nei confronti dell'Agenzia.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Il Mediatore osserva che le norme adottate dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al pari di quelle del Consiglio e della Commissione, limitano la possibilità dell'accesso del pubblico a documenti di cui essa non sia l'autore ("regola dell'autore").

Pur non esistendo una regola analoga nella normativa nazionale equivalente, risulta che attualmente il diritto comunitario consente alle istituzioni ed agli organi comunitari di includere la regola dell'autore nelle loro norme sull'accesso del pubblico ai documenti. Il Mediatore osserva, tuttavia, che il Tribunale di primo grado ha stabilito che la regola dell'autore adottata dalla Commissione debba essere interpretata ed applicata in senso restrittivo, in modo da non vanificare l'applicazione del principio generale di trasparenza¹⁰⁴.

Decisione che conclude l'indagine di propria iniziativa Ol/1/99/IJH nei confronti della Banca centrale europea

L'INDAGINE

Il 7 aprile 1999 il Mediatore ha scritto al Presidente della BCE per chiedere quale fosse la situazione della Banca riguardo l'accesso del pubblico ai documenti e segnatamente se la BCE avesse adottato norme in materia e, in caso affermativo, se tali norme fossero facilmente accessibili al pubblico.

Il parere della Banca centrale europea

La BCE ha informato il Mediatore che in data 3 novembre 1998 ha adottato una decisione relativa all'accesso del pubblico alla documentazione ed agli archivi della Banca centrale europea (BCE/1998/12). La BCE ha allegato copia della decisione e ha richiamato l'attenzione del Mediatore sulla seguente parte del preambolo:

"Considerando che il Mediatore europeo ha adottato una decisione nel quadro di un'indagine di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti; che le raccomandazioni contenute nella suddetta decisione si applicavano all'IME esclusivamente per quanto riguardava i documenti amministrativi; che le medesime limitazioni del campo di applicazione della decisione si applicano alla BCE".

¹⁰⁴ Causa T-188/97 *Rothmans International contro Commissione*, sentenza 19 luglio 1999, punto 55.

La BCE ha altresì informato il Mediatore che aveva inviato la decisione BCE/1998/12 all'Ufficio per le pubblicazioni ufficiali per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

ULTERIORI INDAGINI

Il Mediatore ha esaminato attentamente le norme adottate dalla BCE, che sono basate su quelle precedentemente adottate dall'Istituto monetario europeo (IME)¹⁰⁵. Il Mediatore ha anche osservato che:

- contrariamente alle norme della Commissione e del Consiglio, le norme della BCE non contengono alcuna disposizione esplicita che limiti la possibilità dell'accesso del pubblico a documenti di cui essa non sia l'autore ("regola dell'autore");
- le norme della BCE si riferiscono ai "documenti amministrativi" come definiti dall'articolo 1, paragrafo 2 della decisione della BCE BCE/1998/12 *"qualsiasi testo ... riguardante l'organizzazione o il funzionamento della BCE"*;
- il limite delle norme della BCE a "documenti amministrativi" potrebbe avere in pratica un effetto analogo alla regola dell'autore, in quanto sembra improbabile che un documento di cui la BCE non sia l'autore possa riguardare l'organizzazione ed il funzionamento della BCE.

Il Mediatore non ignora il fatto che le funzioni della BCE differiscono da quelle dell'IME in quanto il consiglio direttivo della BCE formula la politica monetaria della Comunità¹⁰⁶. Il Mediatore è altresì a conoscenza che il problema della disponibilità dei verbali delle riunioni della BCE sulle questioni di politica monetaria è oggetto di interesse pubblico e di discussione e pertanto ritiene sia importante che i cittadini europei siano informati in modo chiaro in merito alle norme applicabili alle richieste di accesso a tali verbali.

Il Mediatore pertanto ha scritto nuovamente alla BCE, osservando che ai sensi dell'articolo 10.4 dello statuto del SEBC/BCE gli atti delle riunioni del consiglio direttivo della BCE hanno carattere di riservatezza, ma che il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni. Il Mediatore ha anche sottolineato che, sebbene il preambolo della decisione della BCE BCE/1998/12 faccia riferimento al suddetto articolo 10.4 dello statuto del SEBC/BCE, la decisione non dichiara espressamente che tale articolo si applica ai verbali delle riunioni sulle questioni di politica monetaria.

Il Mediatore ha pertanto chiesto alla BCE di chiarire le norme applicabili alle richieste del pubblico di accedere a tali verbali.

La risposta della BCE

Nella sua risposta, la BCE ha puntualizzato che i progetti di raccomandazione rivolti all'IME nel quadro della precedente indagine di propria inizia-

¹⁰⁵ GU L 90 del 1998, pag. 43.

¹⁰⁶ Articolo 12.1 dello statuto del SEBC/BCE.

tiva del Mediatore europeo (616/PUBAC/F/IJH) riguardavano solo i documenti amministrativi.

La BCE ha anche dichiarato che l'articolo 10.4 dello statuto del SEBC/BCE "definisce i limiti della trasparenza in conformità del trattato, in particolare stabilisce chiaramente il carattere di riservatezza dei verbali".

Per quanto riguarda il campo di applicazione della decisione BCE/1998/12, la BCE ha rinviato all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione che recita:

"il pubblico ha accesso ai documenti e agli archivi della BCE, per quanto riguarda i documenti amministrativi, conformemente alle disposizioni della presente decisione".

La BCE ha fatto riferimento anche alla definizione del termine "documento amministrativo" di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione BCE/1998/12 ("qualsiasi testo ... riguardante l'organizzazione o il funzionamento della BCE") e ha espresso il parere che tale definizione "*chiaramente non include i verbali delle riunioni del consiglio direttivo sulle questioni di politica monetaria*".

La BCE ha anche informato il Mediatore della pubblicazione della decisione BCE/1998/12 nella *Gazzetta ufficiale*.

La risposta del Mediatore

Il Mediatore ha risposto alla suddetta replica della BCE trasmettendo un'ulteriore lettera al Presidente della BCE.

Per quanto riguarda le osservazioni della BCE sulla precedente indagine di propria iniziativa del Mediatore, il Mediatore ha sottolineato che, a seguito della conclusione dell'indagine, il Tribunale di primo grado aveva operato una chiara distinzione fra, da un lato, la competenza a verificare la legittimità degli atti adottati e, dall'altro, la competenza a pronunciarsi in materia di accesso del pubblico a detti atti¹⁰⁷.

Per quanto riguarda l'affermazione della BCE che l'articolo 10.4 dello statuto del SEBC/BCE "definisce i limiti della trasparenza in conformità del trattato, in particolare stabilendo chiaramente il carattere di riservatezza dei verbali", il Mediatore ha sottolineato che l'articolo prevede espressamente la possibilità che il consiglio direttivo possa "decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni".

Per quanto riguarda l'affermazione della BCE che la definizione del termine documento amministrativo nella sua decisione BCE/1998/12 ("qualsiasi testo ... riguardante l'organizzazione o il funzionamento della BCE") non include i verbali delle riunioni del consiglio direttivo sulle questioni di politica monetaria, il Mediatore ha sottolineato i seguenti punti:

"Il Mediatore non è a conoscenza di altre norme adottate dalla BCE sull'accesso del pubblico ai verbali delle riunioni del consiglio direttivo sulle questioni di politica monetaria. In

¹⁰⁷ Causa T-174/95, *Svenska Journalistförbundet contro Consiglio*, Raccolta della Giurisprudenza 1998, pag. II-2289.

assenza di tali norme, l'esclusione di tali verbali dall'ambito della decisione della BCE del 3 novembre 1998 sembrerebbe essere un'eccezione al principio generale, di cui alla citata decisione di dare ai cittadini il più ampio accesso alle informazioni.

Il Mediatore osserva che le decisioni del Consiglio e della Commissione sull'accesso del pubblico ai documenti prevedono il diritto di accesso ai documenti di quelle istituzioni e che la corretta interpretazione di quelle decisioni è una questione di diritto, in merito alla quale la massima autorità è la Corte di giustizia. Il Mediatore osserva anche che la recente giurisprudenza stabilisce che, quando si stabilisce un principio generale e si formulano eccezioni a tale principio, queste ultime devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo, in modo da non vanificare l'applicazione del principio generale¹⁰⁸.

Non sembra ovvio in questo contesto che i verbali delle riunioni del comitato direttivo sulle questioni di politica monetaria possano essere esclusi dalla categoria di documenti "riguardanti il funzionamento della BCE". La decisione della BCE del 3 novembre 1998 pertanto, alla luce della summenzionata giurisprudenza, deve essere applicata anche ai verbali delle riunioni del consiglio direttivo sulle questioni di politica monetaria".

Il Mediatore ha concluso sottolineando che spetta alla Banca applicare le sue norme, comprese le eccezioni di cui all'articolo 4 della decisione BCE/1998/12, alle richieste da parte del pubblico di accedere a tali documenti.

LA DECISIONE

1 L'adozione di norme sull'accesso del pubblico ai documenti

- 1.1 Il Mediatore ha informato la Banca centrale dei suoi progetti di raccomandazione, formulati nell'ambito di una precedente indagine di propria iniziativa, in base ai quali le istituzioni e gli organi comunitari devono adottare norme sull'accesso del pubblico ai loro documenti. In risposta, la BCE ha informato il Mediatore della sua decisione BCE/1998/12 del 3 novembre 1998 sull'accesso del pubblico ai documenti ed agli archivi della Banca centrale europea.
- 1.2 Il Mediatore ha richiamato il principio giurisprudenziale per cui, quando si stabilisce un principio generale e si formulano eccezioni a tale principio, queste ultime devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo, in modo da non vanificare l'applicazione del prin-

¹⁰⁸ Causa T-105/95 *WWF UK contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1997, pag. II-313; Causa T-124/96 *Interporc contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1998, pag. II-231; Causa T-188/97 *Rothmans International contro Commissione*, sentenza 19 luglio 1999.

cipio generale¹⁰⁹. Il Mediatore ritiene che, alla luce della summenzionata giurisprudenza, la decisione BCE/1998/12 deve applicarsi anche ai verbali delle riunioni sulle questioni di politica monetaria. Ovviamente, spetta alla Banca applicare la decisione BCE/1998/12, comprese le eccezioni di cui all'articolo 4, alle richieste di accesso da parte del pubblico a tali documenti.

- 1.3 Non vi sono pertanto estremi di cattiva amministrazione da parte della BCE in relazione all'adozione di norme sull'accesso del pubblico ai documenti.

2 Rendere le norme facilmente accessibili al pubblico

- 2.1 Il Mediatore ha informato la Banca centrale europea di un progetto di raccomandazione, formulato nell'ambito di una precedente indagine di propria iniziativa, in base al quale le norme sull'accesso ai documenti devono essere rese facilmente accessibili al pubblico.
- 2.2 La BCE ha informato il Mediatore che la sua decisione BCE/1998/12 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* L 110 del 28 aprile 1999, pag. 30.
- 2.3 Non vi sono pertanto estremi di cattiva amministrazione da parte della BCE in relazione al fatto di rendere facilmente accessibili al pubblico le norme sull'accesso ai documenti.

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto esposto in precedenza, non è risultato che la Banca centrale europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto concluso l'indagine di propria iniziativa OI/1/99/IJH nei confronti della BCE.

Decisione che conclude l'indagine di propria iniziativa OI/1/99/IJH nei confronti dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

L'INDAGINE

Il 7 aprile 1999 il Mediatore ha scritto al Presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, chiedendo ragguagli in merito alla situazione sull'accesso del pubblico ai documenti e segnatamente se l'Ufficio avesse adottato norme in materia e, in caso affermativo, se tali norme fossero facilmente accessibili al pubblico.

Il parere dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Il Presidente dell'Ufficio ha informato il Mediatore che la normativa che disciplina le attività dell'Ufficio specifica che i documenti ed i materiali sono accessibili alla consultazione del pubblico e che sono resi disponibili solo a coloro in grado di dimostrare all'Ufficio di avere un "interesse legittimo".

¹⁰⁹ Causa T-105/95 *WWF UK contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1997, pag. II-313; Causa T-124/96 *Interporc contro Commissione*, Raccolta della Giurisprudenza 1998, pag. II-231; Causa T-188/97 *Rothmans International contro Commissione*, sentenza 19 luglio 1999

Il Presidente dell'UCVV ha anche dichiarato che l'Ufficio ha preparato un progetto di decisione del consiglio d'amministrazione che stabilisce norme sull'accesso del pubblico ai documenti dell'Ufficio, basate sul testo delle norme della Commissione europea. Il progetto di decisione sarebbe stato sottoposto al consiglio d'amministrazione dell'UCVV in occasione della riunione di settembre 1999. Una volta adottata, la decisione sarebbe stata messa a disposizione e pubblicata sul sito web dell'Ufficio.

Il 23 novembre 1999 il Presidente dell'Ufficio ha trasmesso al Mediatore una copia della decisione del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio che stabilisce norme sui metodi di lavoro dell'UCVV per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai documenti dell'Ufficio.

Il Mediatore ha esaminato attentamente la decisione, che si compone di otto regole.

La regola 1 definisce come "documento" "qualsiasi testo scritto prodotto dall'Ufficio, indipendentemente dal suo supporto, che non sia già coperto da disposizioni giuridiche che consentano l'accesso o impongano la segretezza". Una nota stabilisce che "Qualora un documento detenuto dall'Ufficio non sia stato prodotto dall'Ufficio, ma da una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra istituzione comunitaria o qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, la richiesta deve essere rivolta all'autore".

La regola 2 prevede che le richieste devono essere rivolte all'Ufficio per iscritto. Le richieste devono essere formulate in maniera sufficientemente precisa per consentire di individuare il documento in questione e, ove occorra, devono contenere il pagamento del diritto applicabile (cfr. la regola 5 riportata più avanti).

La regola 3 stabilisce la procedura per il trattamento delle richieste. La decisione di accordare o rifiutare l'accesso deve essere emanata entro un mese. In caso di rifiuto della richiesta, il richiedente ha un mese di tempo per presentare ricorso al presidente del consiglio d'amministrazione chiedendo un riesame del rigetto. In mancanza di tale ricorso, si presume che la domanda sia stata ritirata. Se il consiglio d'amministrazione conferma il rigetto, la decisione deve indicarne i motivi ed informare il richiedente della possibilità di rivolgersi al Mediatore europeo o alla Commissione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio.

Il Mediatore osserva che la decisione prevede espressamente l'obbligo di motivare la decisione di rifiuto solo nel caso di ricorso al consiglio d'amministrazione. Tuttavia, per buona amministrazione, dovrebbe essere motivato anche un iniziale rifiuto¹¹⁰.

La regola 4 dispone che quando l'accesso è accordato, il richiedente può consultare il documento nei locali dell'Ufficio, previo appuntamento, o riceverne copia.

¹¹⁰ Cfr. l'articolo 18 del codice di buona condotta amministrativa del Mediatore europeo.

La regola 5 prevede un diritto fisso di 5 euro per una copia del documento fino a 10 pagine, più 0,5 euro per ogni ulteriore foglio.

La regola 6 prevede le eccezioni, che sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nelle norme sull'accesso ai documenti del Consiglio e della Commissione.

La regola 7 prevede che le regole siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale subito dopo la loro entrata in vigore.

Il Mediatore osserva che l'Ufficio ha un sito web (<http://www.cpvo.fr>) sul quale potrebbero essere pubblicate le regole.

La regola 8 prevede che tutte le regole si applicano a decorrere dal giorno successivo della riunione del consiglio d'amministrazione nel corso della quale vengono adottate.

Il Mediatore ricorda che la decisione del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio è stata adottata in occasione della riunione del 28 e 29 settembre 1999 e che le regole pertanto sono entrate in vigore il 30 settembre 1999.

LA DECISIONE

1 L'adozione di norme sull'accesso del pubblico ai documenti

- 1.1 Il Mediatore ha informato l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali del suo progetto di raccomandazione, formulato nel quadro di una precedente indagine di propria iniziativa, in base al quale le istituzioni e gli organi comunitari devono adottare norme sull'accesso del pubblico ai documenti.
- 1.2 L'Ufficio ha informato il Mediatore di disposizioni giuridiche che prevedono la possibilità di una consultazione da parte del pubblico:
 - del registro delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;
 - del registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali; e
 - in caso di interesse legittimo, dei documenti relativi alle domande di concessione o ad una privativa vegetale già concessa¹¹¹.
- 1.3 L'Ufficio ha anche informato il Mediatore della decisione adottata dal suo consiglio d'amministrazione in occasione della riunione del 28 e 29 settembre 1999. La decisione stabilisce regole sui metodi di lavoro dell'UCVV in relazione all'accesso del pubblico ai documenti prodotti dall'Ufficio.

¹¹¹ Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, GU L 227 del 1994, pag. 1, artt. 87-88; Regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, GU L 121 del 1995, pag. 37, titolo V, artt. 82-86. N.B.: i regolamenti in parola prevedono la possibilità di consultazione pubblica delle sperimentazioni di coltura destinate all'esame tecnico di una varietà ed alla verifica della conservazione di una varietà.

- 1.4 Non vi sono pertanto estremi di cattiva amministrazione da parte dell'Ufficio per quanto riguarda l'adozione di norme sull'accesso del pubblico ai documenti.

2 Rendere le regole facilmente accessibili al pubblico

- 2.1 Il Mediatore ha informato l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali di un progetto di raccomandazione, formulato nel quadro di una precedente indagine di propria iniziativa, in base al quale le norme sull'accesso del pubblico ai documenti devono essere rese facilmente accessibili al pubblico.
- 2.2 La decisione adottata dal consiglio d'amministrazione dell'Ufficio impone che le regole siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale subito dopo la loro entrata in vigore.
- 2.3 Non vi sono pertanto estremi di cattiva amministrazione da parte dell'Ufficio in relazione al fatto di rendere facilmente accessibili al pubblico le norme sull'accesso ai documenti.

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto esposto in precedenza, non risulta che l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali si sia reso responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore pertanto conclude l'indagine di propria iniziativa OL/1/99/IJH nei confronti dell'Ufficio.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Il Mediatore osserva che le norme adottate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, al pari di quelle del Consiglio e della Commissione, limitano la possibilità dell'accesso del pubblico ai documenti di cui esso non sia l'autore ("regola dell'autore").

Pur non esistendo una regola analoga nella normativa nazionale equivalente, risulta che attualmente il diritto comunitario consente alle istituzioni ed agli organi comunitari di includere la regola dell'autore nelle loro norme sull'accesso del pubblico ai documenti. Il Mediatore osserva tuttavia che il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la regola dell'autore adottata dalla Commissione debba essere interpretata ed applicata in senso restrittivo, in modo da non vanificare l'applicazione del principio generale di trasparenza¹¹².

Il Mediatore osserva inoltre che i regolamenti che si applicano all'Ufficio prevedono già l'accesso a talune categorie di documenti (relativi alle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali o alla privativa già concessa) che includono documenti di cui l'UCVV non è autore.

¹¹² Causa T-188/97 *Rothmans International contro Commissione*, sentenza 19 luglio 1999, punto 55.

Progetto di raccomandazione per l'Europol nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa 01/1/99/IJH

L'INDAGINE

Con lettera del 30 aprile 1999, il Mediatore ha informato l'Europol dell'indagine di propria iniziativa avviata ai sensi dell'articolo 195 CE¹¹³. Il Mediatore ha chiesto ragguagli in merito alla situazione dell'Europol sull'accesso del pubblico ai documenti e segnatamente se l'Europol avesse norme in materia e, in caso affermativo, se tali norme fossero facilmente accessibili al pubblico.

Il parere dell'Europol

Nel suo parere del 15 luglio 1999, l'Europol ha informato il Mediatore

- delle norme generali relative alla protezione del segreto delle informazioni elaborate dall'Europol, emanate dal Consiglio¹¹⁴ ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1 della Convenzione Europol¹¹⁵, e
- del manuale di sicurezza, previsto dall'articolo 6 delle suddette norme generali, che è stato adottato dal consiglio d'amministrazione dell'Europol in data 28 gennaio 1999.

Il parere dell'Europol rinviava anche alle disposizioni della Convenzione Europol, che conferiscono alle persone il diritto di accedere ai dati che le riguardano memorizzati da Europol¹¹⁶ ed agli sforzi compiuti dall'Europol per informare il pubblico sulle sue attività, in particolare attraverso il sito web (<http://www.europol.eu.int>).

Il parere dell'Europol, sottoscritto dal direttore, esprimeva la disponibilità da parte dell'Europol di prendere in considerazione la possibilità di adottare norme generali sull'accesso del pubblico in un prossimo futuro e di renderle accessibili al pubblico. Il direttore ha dichiarato che per conseguire tale obiettivo doveva discutere con la Presidenza del Consiglio al fine di attirare l'attenzione del consiglio d'amministrazione dell'Europol sulla questione. Il direttore si è assunto l'impegno di informare il Mediatore dei progressi in tal senso entro la fine del 1999.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame del parere dell'Europol, il Mediatore ha inviato un'ulteriore lettera al suo direttore in data 24 settembre 1999, accogliendo con favore l'atteggiamento positivo dell'Europol in merito all'adozione di norme sull'accesso del pubblico ai documenti.

¹¹³ In base all'articolo 41 del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, l'articolo 195 è uno degli articoli del trattato CE che si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale). Il titolo VI del TUE comprende le disposizioni relative all'Europol ed alla promozione da parte del Consiglio della cooperazione tramite l'Europol.

¹¹⁴ Atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol, GU C 26 del 1998, pag. 10.

¹¹⁵ GU C 316 del 1995, pag. 1.

¹¹⁶ Convenzione Europol, articolo 19.

Il Mediatore ha sottolineato che, per qualsiasi amministrazione europea moderna, è importante avere la fiducia ed il sostegno dei cittadini. Per l'Europol, tale fiducia è ancora più importante nello svolgimento della sua missione che è quella di rendere un contributo significativo all'applicazione del diritto dell'Unione europea contro la criminalità organizzata, con particolare attenzione per le organizzazioni criminali coinvolte. È pertanto fondamentale che sin dall'inizio delle proprie attività l'Europol rispetti appieno i principi di buona prassi amministrativa.

Il Mediatore ha osservato che la natura essenziale dei lavori di polizia comporta necessariamente il trattamento di informazioni e di documenti che, nell'interesse dei cittadini, deve essere effettuato in maniera confidenziale. Ciò non deve tuttavia impedire all'Europol di adottare norme sull'accesso del pubblico ai documenti, adeguate alla sua condizione particolare, come hanno fatto le altre istituzioni e gli altri organi.

Il Mediatore ha anche ritenuto che il calendario proposto dall'Europol per l'adozione di tali norme sia ragionevole, tenuto conto del fatto che l'Europol ha avviato la propria attività formalmente solo il 1° luglio 1999¹¹⁷. Il Mediatore ha pertanto chiesto all'Europol di fornire ulteriori informazioni quanto prima sui progressi compiuti in vista dell'adozione delle norme entro la fine del 1999.

Il 24 novembre 1999 l'Europol ha informato il Mediatore che il suo consiglio di amministrazione aveva accettato di fissare norme sull'accesso del pubblico ai documenti. Il consiglio d'amministrazione ha chiesto all'Europol di elaborare proposte basate sulle norme già adottate da altre istituzioni dell'Unione europea, e segnatamente dal Consiglio. Il consiglio d'amministrazione ha convenuto sul fatto che sia necessaria un'attenzione particolare per garantire la compatibilità delle norme dell'Europol con le norme di altre istituzioni alle quali potrebbero essere trasmessi documenti dell'Europol e garantire in linea di principio che:

- (i) non sarà consentito l'accesso ai dati personali elaborati dall'Europol, poiché la Convenzione già prevede le procedure da seguire in tali casi, né l'accesso a dati personali relativi al personale dell'Europol;
- (ii) non sarà consentito l'accesso a documenti considerati protetti;
- (iii) non sarà consentito l'accesso ad informazioni che potrebbero pregiudicare le indagini in corso.

Per quanto riguarda il punto (i), è opportuno ricordare che l'indagine di propria iniziativa del Mediatore si limita alle norme sull'accesso ai documenti che non sono già coperte da disposizioni giuridiche che consentano l'accesso o impongano la segretezza.

Per quanto riguarda i punti (ii) e (iii), il Mediatore osserva che il consiglio d'amministrazione dell'Europol ha fatto riferimento alle norme del Consiglio sull'accesso del pubblico ai documenti quale possibile modello di progetto

¹¹⁷ Comunicazione concernente l'avvio delle attività dell'Europol, GU C 185 del 1999, pag. 1.

per le norme dell'Europol. Il Mediatore osserva altresì che l'articolo 4 delle norme del Consiglio menziona specificamente le "indagini" nella voce interesse pubblico che fa eccezione al diritto di accesso.

Il Mediatore osserva inoltre che la lettera dell'Europol del 24 novembre 1999 non contiene un calendario prestabilito per l'adozione delle norme.

LA DECISIONE

1 L'adozione di norme sull'accesso del pubblico ai documenti

- 1.1 Il Mediatore ha informato l'Ufficio europeo di polizia (Europol) di un progetto di raccomandazione, formulato nell'ambito di una precedente indagine di propria iniziativa svolta ai sensi dell'articolo 195 CE, in base ai quali le istituzioni e gli organi comunitari devono adottare entro tre mesi norme sull'accesso del pubblico ai documenti. Al contempo il Mediatore ha informato l'Europol delle disposizioni dell'articolo 41 del TUE, modificato dal trattato di Amsterdam, in base al quale l'articolo 195 è uno degli articoli del trattato CE che si applica alle disposizioni relative ai settori di cui al titolo VI del TUE (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale).
- 1.2 L'Europol ha informato il Mediatore di norme esistenti che disciplinano la segretezza delle informazioni elaborate dall'Europol ed il diritto delle persone ad accedere ai dati che le riguardano memorizzati dall'Europol. L'Europol ha altresì informato il Mediatore che il suo consiglio d'amministrazione è favorevole all'adozione di norme sull'accesso del pubblico ai documenti e che lo stesso consiglio d'amministrazione ha chiesto all'Europol di elaborare proposte basate sulle norme già stabilite da altre istituzioni dell'Unione europea, e segnatamente dal Consiglio.
- 1.3 Durante l'indagine del Mediatore, alla quale ha partecipato l'Europol, non è stato dimostrato che sarebbe difficile o eccessivamente oneroso per l'Europol rispettare i principi di buona prassi amministrativa adottando e rendendo facilmente accessibili al pubblico le norme sull'accesso del pubblico ai documenti. Risulta che il consiglio d'amministrazione dell'Europol sia a favore dell'adozione di norme basate su quelle adottate da altre istituzioni dell'Unione europea e segnatamente dal Consiglio.

2 Calendario per l'adozione delle norme

- 2.1 Il Mediatore ha informato l'Europol che il progetto di raccomandazione formulato nell'ambito della summenzionata indagine di propria iniziativa stabiliva un termine ultimo di tre mesi per l'adozione di norme da parte delle istituzioni e degli organi interessati. Durante lo svolgimento dell'indagine del Mediatore, alla quale ha partecipato l'Europol, non è stato prodotto alcun elemento che dimostrasse che sarebbe necessario prevedere un calendario più esteso per l'adozione di norme da parte dell'Europol.
- 2.2 Nel suo parere del 15 luglio 1999, è risultato che l'Europol ha previsto l'adozione di norme sull'accesso del pubblico ai documenti entro la

fine del 1999, ma le informazioni supplementari fornite dall'Europol in data 24 novembre 1999 non contengono alcun calendario prestabilito per l'adozione delle stesse.

- 2.3 I principi di buona amministrazione impongono che le decisioni siano adottate entro un termine ragionevole. Per evitare inutili ritardi, è opportuno stabilire un calendario per l'adozione delle norme.

PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE

Alla luce di quanto esposto in precedenza, il Mediatore europeo formula i seguenti progetti di raccomandazione:

- 1 L'Europol deve adottare norme sull'accesso del pubblico ai documenti entro tre mesi. Le norme potrebbero basarsi su quelle già adottate dal Consiglio, comprese le eccezioni ivi contenute.
- 2 Le norme devono applicarsi a tutti i documenti che non siano già coperti da disposizioni giuridiche che consentano l'accesso o impongano la segretezza.
- 3 Le norme devono essere facilmente accessibili al pubblico.

L'Europol sarà informato dei presenti progetti di raccomandazione. In conformità dell'articolo 3 dello Statuto del Mediatore, l'Europol dovrà trasmettere un parere circostanziato entro tre mesi (ovvero entro il 31 marzo 2000). Il parere circostanziato potrebbe consistere nell'accettazione della decisione del Mediatore ed in una descrizione delle misure adottate per l'attuazione delle raccomandazioni.

4 RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Mediatore mantiene un dialogo costante con le altre istituzioni e organi dell'Unione europea. Per poter tutelare i diritti dei cittadini europei sono necessari contatti regolari in modo da assicurare un'efficace cooperazione, buone relazioni di lavoro e una reciproca fiducia.

Il 2 marzo il sig. SÖDERMAN è stato invitato a incontrare il sig. Carlo TROJAN, Segretario generale della Commissione europea, il sig. Jürgen TRUMPF, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e il sig. Julian PRIESTLEY, Segretario generale del Parlamento europeo. Essi hanno discusso il tema del codice di buona condotta amministrativa.

4.1 IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

Il 13 gennaio il sig. SÖDERMAN, accompagnato dal sig. Peter DYRBERG e dal sig. Ian HARDEN, si è incontrato con il Collegio dei Questori che lo aveva invitato a uno scambio di opinioni. Loro hanno discusso della possibilità di una procedura interna di denuncia per i membri del Parlamento europeo.

Lo stesso giorno il sig. SÖDERMAN e il sig. HARDEN si sono incontrati con l'on. Edith MÜLLER, relatrice sul bilancio del Mediatore per l'esercizio 2000.

Sempre il 13 gennaio, il sig. SÖDERMAN e il sig. HARDEN si sono incontrati con il sig. Christian COINTAT, direttore generale della DGV del Parlamento europeo e con la sig.ra Brigitte NOUAILLE-DEGORCE, capo divisione della divisione del personale (DGV).

Il 14 gennaio il sig. SÖDERMAN e il sig. HARDEN hanno avuto una riunione con il Presidente GIL-ROBLES. Oggetto della discussione è stato la presentazione al Parlamento europeo della relazione annuale 1998 del Mediatore.

L'8 febbraio il sig. Harald RØMER, direttore generale della DG I, si è incontrato con il Mediatore. Sono state discusse questioni relative al periodo di transizione tra il primo e il secondo mandato del Mediatore.

Il 17 febbraio, a Bruxelles, il Mediatore ha presentato la sua relazione annuale per il 1998 alla commissione per le petizioni.

L'11 marzo le sig.re Laura VIQUEIRA e Ildegarda DE SIMONE DIEHL della DG V hanno fatto visita al Mediatore ed hanno discusso su come informare i funzionari appena assunti sul ruolo del Mediatore europeo nel quadro dei programmi di formazione.

Il 24 marzo il sig. SÖDERMAN ha pronunciato un discorso in occasione di una conferenza interparlamentare sulla creazione di un'area di libertà,

sicurezza e giustizia, organizzata dalla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni del Parlamento Europeo, con la partecipazione di membri dei parlamenti nazionali e di organizzazioni non governative. I temi discussi sono stati i diritti civili europei, le politiche di lotta alla discriminazione, l'immigrazione, l'asilo, i visti, la polizia e la cooperazione giudiziaria. Sono intervenuti altri oratori, tra cui la sig.ra GRADIN, membro della Commissione europea, l'on. D'ANCONA, presidente della commissione organizzatrice, i ministri della giustizia e degli interni di Germania e Finlandia e il sig. FENNELLY, Avvocato generale presso la Corte di giustizia europea.

Il 14 aprile il Mediatore ha presentato la sua relazione annuale per il 1998 al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria a Strasburgo (cfr. 6.1).

Il 26 aprile il sig. SÖDERMAN ha preso parte a una conferenza sulla trasparenza e l'accesso ai documenti intitolata "Aprire le porte alla democrazia in Europa". La conferenza era stata organizzata congiuntamente dai gruppi PSE, ELDR e Verde del Parlamento europeo nonché dalla Federazione europea dei giornalisti. Nella prima seduta il sig. SÖDERMAN ha tenuto il discorso programmatico sul tema "Apertura significa amministrazione responsabile".

Il 5 maggio il sig. SÖDERMAN e il sig. HARDEN si sono incontrati con il sig. LÓPEZ VEIGA, direttore generale della DG VIII e con il sig. HELLOT. Essi hanno discusso il rinnovo degli accordi di cooperazione tra il Parlamento europeo e il Mediatore.

Il 10 giugno il sig. SÖDERMAN ha partecipato a un seminario informativo organizzato dalla DG V del Parlamento europeo per i funzionari da poco nominati al grado A e LA a Lussemburgo ed ha parlato del suo ruolo e della sua attività.

Il 14 luglio il sig. SÖDERMAN, accompagnato dalla sig.ra Vicky KLOPPENBURG ha avuto uno scambio di opinioni con il sig. André MIDDELHOEK, presidente della commissione degli esperti indipendenti. Hanno discusso i recenti sviluppi in entrambi gli uffici.

Il 15 luglio il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il sig. Julian PRIESTLEY, Segretario generale del Parlamento europeo.

Il 21 luglio il sig. SÖDERMAN e il sig. HARDEN hanno avuto una riunione con il sig. CHEVALLIER, capo dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo di Parigi. Essi hanno discusso i dettagli di una conferenza stampa prevista per il mese di settembre a Parigi.

Il 22 luglio l'on. Loyola DE PALACIO, (a quella data membro del Parlamento europeo) ha fatto visita all'ufficio del Mediatore e il sig. SÖDERMAN le ha illustrato la sua attività.

Il 28 settembre il sig. SÖDERMAN ha presentato i risultati del suo primo mandato alla Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo e ha distribuito un opuscolo recante un compendio dei risultati raggiunti.

Il 19 ottobre, nel quadro della sua candidatura all'elezione del Mediatore europeo, il sig. SÖDERMAN è stato ascoltato dalla Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo.

Il 14 dicembre il sig. SÖDERMAN è stato invitato dalla Presidente, on. Nicole FONTAINE ad assistere all'inaugurazione del nuovo edificio del Parlamento europeo "Louise Weiss" da parte del Presidente francese Jacques CHIRAC.

4.2 LA COMMISSIONE EUROPEA

Il 12 gennaio il sig. SÖDERMAN e il sig. HARDEN si sono incontrati con il sig. Carlo TROJAN, Segretario generale della Commissione europea nonché con i sigg. Jean-Claude EECKHOUT e Klaus EBERMANN, Direttori al Segretariato generale. Il codice di buona condotta amministrativa è stato l'oggetto della discussione.

Il 10 febbraio il sig. SÖDERMAN ha incontrato il Presidente Jacques SANTER e la sig.ra Diane SCHMITT, membro del suo gabinetto. Essi hanno discusso il progetto di codice di condotta della Commissione per i suoi funzionari.

Il sig. SÖDERMAN è stato invitato a parlare sulla procedura ex articolo 169 seguita dalla Commissione per trattare le denunce contro uno Stato membro in occasione di una "riunione pacchetto" organizzata dalla DG XV della Commissione europea il venerdì 12 febbraio 1999. Tali riunioni pacchetto si svolgono regolarmente e intendono costituire un forum per funzionari dell'UE e nazionali in modo da incoraggiare la discussione sulla corretta attuazione del diritto comunitario.

Il sig. SÖDERMAN ha fornito un'introduzione generale sul Mediatore europeo e successivamente ha esposto al pubblico il suo punto di vista sulle procedure ex articolo 169. Egli ha sottolineato che i denunciatori che si richiamano a tale articolo non possono essere trattati unicamente come una fonte di informazioni, benché sia indiscusso il loro ruolo nel richiamare all'attenzione della Commissione le violazioni degli Stati membri. Il sig. SÖDERMAN ha quindi illustrato la recente riforma delle procedure di cui all'articolo 169, promossa dall'indagine di propria iniziativa del Mediatore stesso (303/97/PD).

Il sig. SÖDERMAN ha informato i delegati che le sue preoccupazioni relative all'osservanza del diritto comunitario trascendevano la questione delle procedure di cui all'articolo 169. Pertanto, la rete del Mediatore europeo e migliori campagne d'informazione devono essere viste come iniziative di accompagnamento volte a rafforzare l'applicazione del diritto comunitario a livello nazionale.

Dopo il discorso il sig. SÖDERMAN ha risposto alle domande poste da delegati nazionali. Il presidente della riunione, proveniente dalla DG XV della Commissione, ha quindi presentato delle osservazioni sugli sforzi incessanti per attuare le migliorate norme procedurali proposte nell'indagine di propria iniziativa del Mediatore sull'articolo 169.

Il 14 luglio 1999, il sig. Jacob SÖDERMAN, accompagnato dalla sig.ra Vicky KLOPPENBURG, si è incontrato con il sig. Per Brix KNUDSEN, direttore f. f. dell'OLAF, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode di recente istituzione. Sono stati discussi gli obiettivi e i compiti del nuovo ufficio.

Sempre il 14 giugno, il sig. SÖDERMAN si è incontrato con la sig.ra Anita GRADIN, membro della Commissione e successivamente nel corso della giornata con il sig. Jacques SANTER, Presidente della Commissione europea.

Il 15 luglio si è svolta una riunione tra il sig. SÖDERMAN e il sig. Carlo TROJAN, Segretario generale della Commissione europea.

Il sig. Horst REICHENBACH, direttore generale del personale della Commissione ha fatto visita al Mediatore il 17 novembre. Hanno preso parte alla riunione il sig. EECKHOUT, Direttore presso il Segretariato generale della Commissione nonché i sigg. HARDEN e GRILL dell'ufficio del Mediatore.

4.3 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Il 23 luglio il sig. SÖDERMAN, accompagnato dal sig. VERHEECKE ha preso parte al gruppo di lavoro sull'informazione organizzato dal Consiglio dell'Unione europea sotto la presidenza finlandese. Il sig. SÖDERMAN ha presentato i risultati ottenuti in materia di trasparenza nonché per quanto riguarda il codice di buona condotta amministrativa. Dopo la riunione il sig. SÖDERMAN ha avuto uno scambio di opinioni con l'Ambasciatore finlandese presso l'UE, il sig. Antti SATULI.

4.4 LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il 19 ottobre il sig. Jacob SÖDERMAN, accompagnato dal sig. HARDEN, è intervenuto sulla "trasparenza nelle istituzioni comunitarie" a un colloquio tenutosi al Tribunale di primo grado a Lussemburgo per commemorare il decimo anniversario dell'istituzione del Tribunale. La seduta sulla trasparenza era presieduta da John COOKE, presidente di sezione del Tribunale di primo grado. Sono inoltre intervenuti il sig. Jean-Louis DEWOST, direttore generale del Servizio giuridico della Commissione, il sig. GARZÓN CLARIANA, giureconsulto del Parlamento europeo e il sig. Jean-Claude PIRIS, direttore generale del Servizio giuridico del Consiglio. Al colloquio hanno preso parte il Presidente della Corte di giustizia, sig. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, il Presidente del Tribunale di primo grado, sig. Bo VESTERDORF, nonché altri giudici e funzionari della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado e membri della professione forense. Il discorso del sig. SÖDERMAN è disponibile sul sito Internet del Mediatore in inglese, francese e tedesco.

4.5 IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il 15 ottobre 1999 il sig. Jacob SÖDERMAN, accompagnato dalla sig.ra Vicky KLOPPENBURG, ha presenziato al "Primo convegno sulla società civile organizzato a livello europeo" dal Comitato economico e sociale a Bruxelles e in tale occasione il sig. SÖDERMAN ha illustrato il ruolo e i compiti del Mediatore. L'obiettivo della conferenza era di specificare il ruolo e il contributo che la società civile e la sua diversità possono avere nella costruzione dell'Europa. La conferenza è stata aperta dalla sig.ra Beatrice RANGONI MACHIAVELLI, Presidente del Comitato economico e sociale. Ha aperto il dibattito Jacques DELORS, ex Presidente della Commissione europea. Altri oratori hanno tenuto discorsi programmatici, tra cui la sig.ra. Loyola de PALACIO, vicepresidente della Commissione europea nonché la sig.ra. Sinikka MÖNKÄRE, ministro finlandese dell'occupazione a nome del Presidente in carica del Consiglio dell'Unione europea.

4.6 IL COMITATO DELLE REGIONI

Il 3 dicembre 1999 il sig. Jacob SÖDERMAN, accompagnato dalla sig.ra Vicky KLOPPENBURG, ha partecipato a una riunione sui diritti dei cittadini organizzata dalla Commissione 7 del Comitato delle regioni a Bruxelles. L'obiettivo della conferenza, presieduta dalla sig.ra Irma PEIPONEN, era di affrontare diversi aspetti dei diritti dei cittadini e di discutere ulteriori sviluppi della cittadinanza dell'Unione. Il sig. SÖDERMAN ha illustrato il ruolo e i compiti del Mediatore europeo. Egli ha fatto riferimento al suo codice di buona condotta amministrativa in cui definisce i diritti e i doveri dei funzionari allorché hanno a che fare con i cittadini. Il sig. SÖDERMAN ha inoltre sottolineato l'importanza dell'apertura e della trasparenza.

5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI E ORGANI CORRISPONDENTI**5.1 LA RETE DI COLLEGAMENTO**

La rete di collegamento creata nel 1996 a seguito del seminario di Strasburgo è stata ulteriormente sviluppata. Sono stati creati dei collegamenti tra i siti Internet dei Difensori civici nazionali e il sito Internet del Mediatore europeo. E' stato creato un gruppo di discussione E-mail per garantire un rapido ed efficiente scambio di informazioni e facilitare la comunicazione tra i membri della rete di collegamento. Una terza lettera di collegamento è stata pubblicata e distribuita nel luglio 1999.

Il 20-21 gennaio Ian HARDEN ha visitato l'ufficio del Médiateur de la République, sig. Bernard STASI, allo scopo di organizzare un seminario comune per Difensori civici nazionali e organi corrispondenti a Parigi nel settembre 1999. Durante la visita egli ha inoltre incontrato il Délégué Général, sig. Gérard DELBAUFFE, il Segretario generale, sig. Claude DESJEAN e il sig. Philippe BARDIAUX (consulente per le relazioni esterne). Egli ha anche incontrato i chargé de missions per i vari settori di attività del Médiateur per informarli sull'attività del Mediatore europeo e discutere temi di reciproco interesse.

Il seminario per i Difensori civici nazionali e organi corrispondenti, dal titolo "I Difensori civici, il trattato di Amsterdam e l'integrazione europea" si è svolto a Parigi il 9 e 10 settembre. Vi erano rappresentati tutti e 15 gli Stati membri (cfr. 6.1).

5.2 COOPERAZIONE NEL TRATTAMENTO DELLE DENUNCE

Durante il 1999 il Mediatore europeo ha trattato 2 quesiti provenienti da Difensori civici nazionali. Uno era stato trasmesso dal Difensore civico irlandese e riguardava la restituzione della super tassa sul latte, l'altro dal Difensore civico danese e riguardava temi di previdenza sociale.

5.3 COOPERAZIONE CON I DIFENSORI CIVICI REGIONALI E ORGANI CORRISPONDENTI

Il 10 maggio il sig. Ullrich GALLE, Difensore civico (Bürgerbeauftragte) della Renania-Palatinato ha reso visita al sig. SÖDERMAN. Essi hanno parlato della celebrazione del 25° anniversario dell'istituzione del Difensore civico tedesco nonché della riunione di tutti i Difensori civici nazionali in programma per il mese di novembre.

Il 14 giugno una delegazione di membri della Commissione per le Petizioni del Landtag della Renania settentrionale-Vestfalia (Germania) ha visitato l'ufficio del Mediatore a Strasburgo ed ha avuto uno scambio di opinioni con il sig. SÖDERMAN.

Una delegazione della Commissione per le Petizioni del Landtag dello Schleswig Holstein (Germania) ha reso visita al Mediatore a Strasburgo il 30 giugno.

Conferenza dei Difensori civici regionali e delle commissioni per le petizioni dell'Unione europea, Firenze

L'11 e 12 novembre 1999, il sig. Jacob SÖDERMAN ha preso parte alla seconda Conferenza dei Difensori civici regionali e delle commissioni per le petizioni dell'Unione europea, seguita a quella svoltasi a Barcellona nel 1997, su iniziativa del Mediatore europeo. Egli era accompagnato dal sig. Alessandro DEL BON e dalla sig.na Ida PALUMBO.

La Conferenza di Firenze era stata organizzata dall'ufficio del Difensore civico regionale della Toscana, sotto la guida di sei Difensori civici dell'Unione europea: il sig. BOVESSE per la Regione Vallonia, il sig. CANELLAS per la Catalogna, il sig. CONTINI per la Sardegna, il sig. FANTAPPIÉ per la Toscana, il sig. GALLE per la Renania-Palatinato e il sig. SCIACCHITANO per la Lombardia. Le relazioni, presentate da numerosi Difensori civici regionali nonché dal Prof. Antonio PAPISCA dell'Università di Padova, hanno affrontato sia il tema dell'attività quotidiana dei Difensori civici dell'UE che quello delle sfide future per quanto riguarda gli effetti dell'integrazione europea sul loro lavoro. Un risoluzione finale recante la creazione di una Conferenza Permanente, le cui riunioni devono aver luogo almeno ogni due anni e che prevede di stabilire contatti regolari con il Mediatore europeo e con il Parlamento europeo, è stata approvata alla fine della Conferenza.

Prima della conferenza, il 10 novembre 1999, il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il Prof. Angelo PASSALEVA, presidente del consiglio regionale della Toscana. In tale occasione, come annunciato nella conferenza stampa che ne è seguita, il Mediatore europeo ha sottolineato quanto fosse importante per l'Italia avere un Mediatore nazionale che i Difensori civici regionali e locali avrebbero dovuto *"considerare un amico piuttosto che un capo insediato a Roma"*. Facendo seguito all'invito del Prof. CHITI, il sig. SÖDERMAN ha quindi tenuto alla facoltà di scienze politiche di Firenze un discorso sul suo lavoro.

5.4 COOPERAZIONE CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI NEGLI STATI CANDIDATI ALL'ADESIONE

Un seminario sul tema "Difensori civici e diritto dell'Unione europea", organizzato congiuntamente dal Mediatore europeo e dal Difensore civico per i diritti umani della Slovenia, Ivan BIZJAK, si è svolto a Ljubljana, in Slovenia, il 6-8 giugno 1999. Al seminario hanno preso parte il commissario parlamentare per i diritti delle minoranze nazionali ed etniche dell'Ungheria, Dr Jenő KALTENBACH; il Difensore civico di Cipro, sig.ra Eliana NICOLAOU; il Difensore civico di Malta, sig. Joseph ŠAMMUT; il vice Difensore civico della Romania, sig.ra Ruxandra SABĂREĂNU; il Difensore civico della Lituania, sig. Albertas VALYS; il Difensore civico della Polonia, Professor Adam ZIELINSKI; nonché rappresentanti dell'Estonia,

della Lituania, della Repubblica slovacca e della Delegazione dell'Unione europea per le relazioni con la Slovenia.

Nel corso del seminario sono intervenuti tra gli altri Jacob SÖDERMAN su "Il trattato di Maastricht e i cittadini europei", il giudice Leif SEVÓN della Corte di giustizia delle Comunità europee che ha parlato su "L'interpretazione e l'applicazione del diritto comunitario" e Ian HARDEN il cui intervento verteva su "Il trattato di Amsterdam e i Difensori civici nazionali". I contributi dei partecipanti riguardavano realtà regionali ed essi hanno discusso il ruolo dei Difensori civici nel processo di adesione.



I signori Jacob Söderman e Ian Harden con il signor. Ivan Bizjak, Mediatore della Slovenia, e il signor. Leif Sevón, giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee, al seminario dei Mediatori e il diritto dell'Unione europea, svoltosi a Lubiana, Slovenia, nel giugno 1999.

Una relazione sul seminario preparata dal Difensore civico di Cipro, sig.ra Eliana NICOLAOU concludeva che il seminario aveva fornito un contributo assai costruttivo alla preparazione all'adesione e che sarebbe stato opportuno moltiplicare in futuro i seminari di questo tipo. I partecipanti hanno accolto favorevolmente la proposta del vice Difensore civico della Romania, sig.ra Ruxandra SABĂREĂNU di ospitare un seminario di verifica nel 2000.

I documenti presentati al seminario e la relazione definitiva sono disponibili in inglese nei siti Internet del Mediatore europeo (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>) e del Difensore civico sloveno (<http://www.varuh-rs.si>).

6 RELAZIONI PUBBLICHE

La strategia del Mediatore europeo nei confronti dei mezzi d'informazione ha due obiettivi. Il primo è di informare coloro che potrebbero avere un motivo valido di presentare una denuncia per cattiva amministrazione nell'azione di un'istituzione od organo comunitario sul loro diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e su come procedere.

Il secondo obiettivo è di migliorare le relazioni tra l'Unione e i suoi cittadini informando il pubblico in generale del ruolo del Mediatore nel contribuire ad assolvere l'obbligo della Comunità ad attuare forme di amministrazione aperta, democratica e responsabile. Allo stesso tempo è essenziale evitare di suscitare aspettative infondate, che non farebbero altro che provocare un aumento delle denunce che esulano dal mandato del Mediatore.

Un elemento fondamentale della strategia di informazione è stato pertanto la comunicazione di informazioni accurate a gruppi di potenziali denunciatori. Al tempo stesso, si vuole conferire sia alle pubblicazioni di tipo convenzionale che al sito Internet del Mediatore un tono interessante e vivace, affinché possano essere utilizzati anche per scopi educativi, particolarmente per i giovani che compiono degli studi sull'Europa.

6.1 EVENTI PRINCIPALI DELL'ANNO

LA RELAZIONE ANNUALE PER IL 1998

La relazione annuale del Mediatore europeo per il 1998 è stata presentata al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria a Strasburgo il 14 aprile 1999. L'Assemblea era presieduta dal Presidente GIL-ROBLES.

La relatrice a nome della Commissione per le Petizioni del Parlamento, l'on. Laura DE ESTEBAN MARTÍN, si è congratulata con il Mediatore per la relazione sulle sue attività e perché essa è stata messa a disposizione sia del Parlamento che dei cittadini in maniera trasparente e rapida.

L'on. DE ESTEBAN MARTÍN ha accolto favorevolmente l'iniziativa del Mediatore relativa all'istituzione di un codice di buona condotta amministrativa, dichiarando che tale codice è destinato a migliorare le relazioni tra il pubblico e i funzionari e dovrebbe essere comprensibile e accessibile al pubblico. Essa ha inoltre dichiarato che il Mediatore dovrebbe avere accesso a tutti i fascicoli e i documenti delle istituzioni.

E' stato posto l'accento sull'utilizzazione da parte del Mediatore di nuove tecnologie nel campo dell'informazione e della comunicazione che ha messo i cittadini maggiormente a contatto con l'amministrazione.

LA GIORNATA "PORTE APERTE" A BRUXELLES

L'8 maggio 1999 le istituzioni e gli organi dell'Unione europea hanno organizzato la loro annuale giornata "porte aperte" nei locali del Parlamento a Bruxelles.

Lo stand del Mediatore europeo era ubicato accanto a quello della Corte di giustizia e della Corte dei conti perché i visitatori potessero più facilmente avere una visione d'insieme delle tre principali istanze di controllo dell'UE. Il personale dell'ufficio di Bruxelles ha illustrato l'attività del Mediatore a numerosi visitatori, la maggior parte dei quali chiedeva ulteriori informazioni sotto forma di opuscoli e relazioni (sono state richieste circa cento-cinquanta copie della relazione annuale, e sono state distribuite parecchie dozzine dell'opuscolo "Il Mediatore europeo la può aiutare?"). Il personale di Bruxelles ha inoltre spiegato nei dettagli a svariati cittadini le differenze tra l'attività della Commissione per le Petizioni e il Mediatore. Oltre a ciò, un cittadino appartenente a un'organizzazione di interessi di carattere locale ha ricevuto un parere da un giurista dell'ufficio di Bruxelles ed ha sporto una denuncia direttamente sul posto.

SEMINARIO DEI DIFENSORI CIVICI NAZIONALI E ORGANI CORRISPONDENTI SVOLTOSI A PARIGI IL 9-10 SETTEMBRE 1999

"I Difensori civici, il trattato di Amsterdam e l'integrazione europea"

L'entrata in vigore del trattato di Amsterdam ha costituito l'opportunità per i Difensori civici nazionali e organi corrispondenti dell'Unione europea di incontrarsi per la seconda volta (la prima volta si erano incontrati a Strasburgo nel 1996). L'obiettivo di queste riunioni è di rafforzare i legami tra i Difensori civici nazionali e organi corrispondenti consentendo quindi a questi ultimi di fornire un servizio migliore ai cittadini dell'Europa.

Il seminario era stato organizzato congiuntamente dal sig. Jacob SÖDERMAN, Mediatore europeo e dal sig. Bernard STASI, il Difensore civico francese. Erano presenti rappresentanti di tutti e 15 gli Stati membri nonché membri delle istituzioni europee. Il numero totale di partecipanti era di 56.

L'obiettivo del seminario era di esaminare l'impatto per l'attività dei Difensori civici nazionali e organi corrispondenti dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, e più in generale del processo europeo d'integrazione in atto. Il trattato di Amsterdam prevede lo sviluppo dell'Unione come un'area di libertà, sicurezza e giustizia, nonché una cooperazione rafforzata tra le amministrazioni nazionali che sono responsabili dell'attuazione del diritto e delle politiche comunitarie in numerosi campi.

Il seminario comprendeva quattro sessioni di lavoro: 1) I diritti umani e l'UE; 2) I principi di buona amministrazione comunitaria; 3) I diritti dei cittadini dei paesi terzi; 4) La libertà di circolazione dei cittadini dell'UE. Ogni sessione era introdotta da un esperto in veste di relatore. Ogni delegazione partecipante era stata altresì invitata a preparare in anticipo un contributo scritto su due o più dei quattro temi in questione. Durante il seminario la maggior parte delle relazioni erano disponibili in francese e in inglese. Ai partecipanti veniva fornita un'interpretazione simultanea in inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano.

Durante il seminario due dichiarazioni sono state approvate all'unanimità dai Difensori civici nazionali e organi corrispondenti dell'UE: la prima dichiarazione è stata approvata su iniziativa del Difensore civico portoghese, sig. José PIMENTEL. Alla luce dei drammatici eventi occorsi a

Timor orientale, essa sostiene gli sforzi dei governi dell'UE volti a porre un freno alla violazione dei diritti umani nella regione. La seconda dichiarazione ricorda ai governi dell'UE il contenuto della risoluzione 85/13 del Consiglio d'Europa riguardante i collegamenti tra l'istituzione del Mediatore e la protezione dei diritti dell'uomo. Essa è stata proposta dal Difensore civico federale belga, sig. Pierre-Yves MONETTE.

Una conferenza stampa ufficiale è stata organizzata dall'Ufficio informazioni del Parlamento europeo di Parigi. Tale conferenza ha dato al sig. SÖDERMAN e al sig. STASI l'opportunità di ricordare l'importanza che essi attribuiscono ai diritti dell'uomo e alla cooperazione tra i Difensori civici nazionali.

I Difensori civici e organi corrispondenti dell'Unione si riuniranno nuovamente a Bruxelles nel 2001.

ELEZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO

Il 27 Jacob SÖDERMAN è stato rieletto per un secondo mandato dal Parlamento europeo.

Dopo l'annuncio della sua rielezione da parte della Presidente del Parlamento europeo, il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza stampa in cui ha presentato i risultati del suo primo mandato ed ha esposto i suoi progetti per il secondo.



Il deputato europeo, signor Ari Vatanen, si congratula con il signor. Mr Söderman per la sua rielezione il 27 ottobre 1999.

6.2 CONFERENZE E INCONTRI

GERMANIA**Bonn**

Il 16 febbraio il sig. SÖDERMAN ha visitato il Bundestag tedesco a Bonn e si è incontrato con l'on. Heidemarie LÜTH, recentemente eletta presidente della Commissione per le Petizioni del Bundestag. Essi hanno discusso i rispettivi ruoli, questioni generali relative al diritto di presentare una denuncia e una petizione nonché dell'impatto dei nuovi sistemi di comunicazione sulle loro attività quotidiane.

Colonia

Relatori al Forum sulla Carta europea dei diritti fondamentali, Colonia, Germania, 27 aprile 1999. Da sinistra verso destra: il signor Söderman, il Professore Dottor Meinhard Hilf dell'università di Amburgo e il Professore Dottor Spiros Simitis dell'università di Francoforte.

Il 27 aprile il sig. SÖDERMAN ha partecipato a un forum europeo a Colonia intitolato "Eine europäische Charta der Grundrechte - Beitrag zur gemeinsamen Identität" (una carta europea dei diritti fondamentali - contributo all'i-

dentità comune). Il forum era organizzato congiuntamente dalla Commissione europea e dal ministero tedesco della giustizia. Sono inoltre intervenuti, tra gli altri, la Prof. Dr. Herta DAUBLER-GMELIN, il ministro tedesco della giustizia, la Commissaria Anita GRADIN, l'on. Edith MÜLLER, MPE e il Prof. Dr. Günter HIRSCH, giudice alla Corte di giustizia europea.

Lipsia

Il sig. SÖDERMAN è stato invitato a recarsi all'EUROPA HAUS LEIPZIG il 3 maggio. Il programma della sua visita comprendeva una conferenza all'università, un incontro con il Rettore e un'intervista con un giornalista. Il sig. SÖDERMAN ha inoltre illustrato la sua attività nel corso di una riunione pubblica seguita da un animato dibattito.

Il 4 maggio il sig. SÖDERMAN ha fatto visita alla Commissione per le Petizioni del Landtag della Sassonia ed ha avuto uno scambio di opinioni con il suo presidente, l'on. Thomas MÄDLER.

Magonza

Il 27 maggio il sig. SÖDERMAN è stato invitato a partecipare a Magonza a una dibattito fra un gruppo di esperti organizzato per commemorare il 25° anniversario dell'istituzione della figura del Difensore civico nel Land tedesco della Renania-Palatinato. Il gruppo era presieduto dalla sig.ra Maria VON WELSER della ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen). Gli altri partecipanti erano il sig. Kurt BECK, primo ministro della Renania-Palatinato, il sig. Ullrich GALLE, Difensore civico della Renania-Palatinato, il sig. Christoph GRIMM, Presidente del Landtag della Renania-Palatinato, il sig. Klaus HAMMER, presidente della Commissione per le Petizioni del Landtag della Renania-Palatinato, il Dr. Udo KEMPF, professore presso l'Istituto di scienze sociali della Pädagogische Hochschule Freiburg e l'on. REUTER della Commissione per le Petizioni del Bundestag tedesco. Un pubblico di circa 60 persone annoverava illustri rappresentanti della vita pubblica della Renania-Palatinato, tra cui i due predecessori del sig. GALLE.

Bonn

Ian HARDEN ha preso parte il 10-12 novembre 1999 alla conferenza inaugurale "Weltachsen 2000" del Centro per gli studi sull'integrazione europea e del Centro per la ricerca sullo sviluppo della Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, tenutasi a Bonn. La conferenza verteva su tre temi: l'universalità dei diritti dell'uomo; il dialogo delle culture e; mercati globali e il futuro dello Stato. Sono intervenuti tra gli altri il Professor Olivier BLANCHARD, capo del dipartimento di economia del Massachusetts Institute of Technology, Mary ROBINSON, Commissaria per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, Óscar Arias SÁNCHEZ, ex presidente del Costa Rica e premio Nobel per la pace del 1987 e Lech WALESIA, ex presidente della Polonia e premio Nobel per la pace del 1983.

PAESI BASSI

Maastricht

Il 4 e 5 febbraio José MARTÍNEZ-ARAGÓN, giurista principale, ha preso parte a un seminario intitolato "Schengen: va ancora forte; valutazione e aggiornamento", organizzato dall'Istituto europeo di pubblica amministrazione di Maastricht. Il corso cercava di fornire un aggiornamento sugli aspetti giuridici e politici dell'incorporazione di Schengen nell'Unione europea, le prospettive della finalizzazione del processo di incorporazione con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e l'attuazione del quadro regolamentare di Schengen. Sono stati discussi in questo contesto i nuovi poteri concessi al Mediatore europeo dal trattato di Amsterdam.

L'Aia

Il 23 e 24 settembre la sig.ra Vicky KLOPPENBURG ha assistito all'Aia a una conferenza internazionale sull'asilo e la politica dell'immigrazione europei. Lo scopo della conferenza era di discutere gli effetti del nuovo obiettivo del trattato di Amsterdam che è per l'Unione lo sviluppo di un'area di libertà, sicurezza e giustizia. La conferenza è stata presieduta, il primo giorno, dal Professor Piet-Jan SLOT, docente all'università di Leida, e il secondo giorno dal sig. Nial FENNELLY, Avvocato generale presso la Corte di giustizia delle Comunità europee. Sono stati discussi argomenti quali la sicurezza di residenza e l'accesso alla libertà di movimento per immigranti stabiliti legalmente, norme di minima per la riunificazione familiare, questioni giuridiche concernenti l'approccio globale del Gruppo di lavoro ad alto livello sull'asilo e l'immigrazione, che tutela temporaneamente gli sfollati oppure offre la possibilità di iniziare una nuova vita nell'Unione europea e adegua la Convenzione di Dublino.

IL REGNO UNITO

Università di Cambridge

Il 3 febbraio Ian HARDEN ha tenuto una conferenza sull'attività del Mediatore europeo al personale e agli studenti del Centre for European Legal Studies dell'Università di Cambridge.

Università di Reading

Jacob SÖDERMAN ha tenuto il discorso di apertura alla conferenza su "Denunce e trattamento delle denunce nell'Unione europea", svoltasi all'Università di Reading il 26-27 marzo. Vi hanno inoltre preso parte il Difensore civico britannico, sig. Michael BUCKLEY, il Difensore civico irlandese, sig. Kevin MURPHY, l'on Edward NEWMAN, vicepresidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo, John FITZMAURICE del Segretariato generale della Commissione e i professori Roy GREGORY e Philip GIDDINGS che stanno svolgendo delle ricerche sul trattamento delle denunce nell'Unione europea presso il centro universitario per gli studi sul Mediatore. Ian HARDEN ha risposto al documento del sig. FITZMAURICE.

Sunningdale

Ian HARDEN ed Olivier VERHEECKE hanno partecipato alla conferenza dell'Istituto internazionale di scienze amministrative su *Responsabilità nella pubblica amministrazione: riconciliare democrazia, efficienza ed etica*, svoltasi a Sunningdale (RU) il 12-15 luglio. Essi hanno presentato il progetto di codice di buona condotta amministrativa del Mediatore.

FINLANDIA

Helsinki

Il sig. SÖDERMAN ha visitato il 17 maggio l'Ufficio informazioni del Parlamento europeo di Helsinki. E' stata organizzata una conferenza stampa e il sig. SÖDERMAN ha parlato delle sue attività e delle sue ultime realizzazioni a circa 20 rappresentanti dei media finlandesi.

Sempre il 17 maggio, il sig. SÖDERMAN ha reso visita al Cancelliere di giustizia finlandese. Durante la sua visita egli si è incontrato con il personale dell'ufficio e lo ha informato sulla sua attività.

Il 26 agosto il Mediatore ha visitato l'ufficio del Mediatore parlamentare a Helsinki ed ha presentato il codice di buona condotta amministrativa ad una riunione del personale.

Il 3 dicembre 1999, il sig. Ben HAGARD ha visitato gli uffici del Mediatore finlandese e del Cancelliere di giustizia finlandese per tenere delle riunioni in cui discutere come migliorare il collegamento tra il Mediatore europeo e i Difensori civici nazionali e organi corrispondenti. In particolare è stato esaminato il ruolo più importante che Internet potrebbe svolgere per facilitare lo scambio di informazioni e il dibattito. Oltre a incontrarsi con i funzionari di collegamento e i segretari all'informazione nei due uffici, il sig. HAGARD si è incontrato anche con Cancelliere di giustizia finlandese, il sig. Paavo NIKULA.

Vasa

Il Mediatore è intervenuto a una riunione organizzata dal Carrefour Ostrobothnia a Vasa il 23 agosto ed ha illustrato i mezzi di ricorso a disposizione dei cittadini europei nell'ambito dell'amministrazione dell'UE.

Tampere

Il 5 dicembre 1999 il sig. SÖDERMAN ha parlato al forum delle ONG Agenda dei cittadini a Tampere, Finlandia, sulla creazione di un'Europa dei cittadini. La sua esposizione, che ha posto in risalto l'attività del Mediatore europeo e ha enunciato alcuni temi importanti da affrontare nella costruzione di un'amministrazione dell'UE con spirito di servizio, ha costituito la base di una discussione fra un gruppo di esperti. Tra i membri di tale gruppo figuravano il sig. Timothy CLARKE, capo unità presso la Commissione europea, la sig.ra Anne-Marie SIGMUND, membro del Comitato economico e sociale e il Vescovo di Turku, Ikka KANTOLA.

Il discorso della sessione di chiusura del forum è stato tenuto dal Primo ministro finlandese, sig. Paavo LIPPONEN e dal segretario di Stato portoghese per gli affari europei, sig. Francisco Manuel SEIXAS DA COSTA.

Al forum della durata di tre giorni hanno partecipato oltre 1500 partecipanti da oltre 50 paesi. La maggior parte dei partecipanti rappresentavano ONG nazionali, europee o internazionali. L'obiettivo del forum era di elevare il profilo delle materie di cui si occupano le ONG nella settimana che precedeva il vertice dell'UE a Helsinki. Sono intervenuti al forum tra gli altri il sig. Erkki LIIKANEN, membro della Commissione europea, la sig.ra Denise FUCHS, presidente della Lobby delle donne europee e l'autore finlandese sig. Johannes SALMINEN. Il Mediatore europeo è stato rappresentato al forum dal sig. Ben HAGARD.

GRECIA

In occasione della celebrazione del 20° anniversario della Fondazione Marangopoulos per i diritti dell'uomo, la Fondazione ha invitato il sig. Jacob SÖDERMAN a partecipare al colloquio internazionale *"La prevenzione delle violazioni dei diritti dell'uomo"*. Il colloquio si è svolto all'università Panteion di Atene il 24 e 25 maggio 1999. Il sig. SÖDERMAN ha tenuto un discorso su *"Le attività preventive del Mediatore europeo"*. Sono inoltre intervenuti al colloquio il Difensore civico greco, Professor Nikiforos DIAMANDOUROS, l'ex Ombudsman svedese contro la discriminazione etnica, sig. F. ORTON, vari professori nonché numerosi rappresentanti del Consiglio d'Europa, l'ufficio dell'Alto Commissario delle NU per i diritti umani, altre istituzioni delle NU e l'OSCE.



Il signor Diamandouros, Mediatore greco, dà il benvenuto ad Atene al signor Söderman, nel maggio 1999.

Il 25 maggio 1999, il sig. Jacob SÖDERMAN ha compiuto una visita ufficiale al Difensore civico greco. Il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il sig. DIAMANDOUROS nonché con quattro vice Difensori civici. Essi hanno

avuto uno scambio di opinioni sulla recente creazione dell'ufficio del Difensore civico greco che ha iniziato il suo lavoro nel settembre 1998. Il sig. SÖDERMAN ha inoltre incontrato il personale al completo del Difensore civico greco, ed ha parlato della sua esperienza di ex Difensore civico finlandese e di primo Mediatore europeo. La visita si è conclusa con una conferenza stampa seguita dai principali giornali greci, dalla radio e dalla televisione.

SPAGNA

Guadalajara

Il 12 luglio 1999, a seguito dell'invito del sig. KIRKPATRICK, Ambasciatore spagnolo presso il Consiglio d'Europa, a nome della Fondazione Marqués de Santillana, il sig. SÖDERMAN ha tenuto il discorso di apertura di un seminario su "Diritti umani e obblighi", svoltosi nella città di Guadalajara, Spagna. Nella sua allocuzione su "Valori dei diritti umani in Europa", il Mediatore ha sottolineato il ruolo dei diritti umani e la loro difesa come uno dei temi principali del suo lavoro. Tra i partecipanti al seminario figuravano il sig. Mayor OREJA, ministro degli interni spagnolo, il sig. FERNÁNDEZ-MIRANDA, vicepresidente del Congreso de los Diputados, e il sig. ÁLVAREZ DE MIRANDA, Difensore civico spagnolo.

Madrid

Il 13 luglio 1999, il sig. SÖDERMAN ha visitato le rappresentanze della Commissione europea e del Parlamento europeo a Madrid. Egli ha incontrato la sig.ra BERISTAIN, vice direttore della rappresentanza della Commissione, nonché il sig. SAMPER, capo dell'Ufficio del Parlamento europeo.

ITALIA

Il 30 settembre e il 1° ottobre 1999 Jacob SÖDERMAN, accompagnato dal sig. Gerhard GRILL, ha partecipato alla conferenza "Europa dei popoli: verso il mercato interno europeo", organizzata dal Kangaroo Group e tenuta a Roma. La conferenza è stata seguita da circa 100 partecipanti.

Il primo giorno della conferenza si sono potuti ascoltare i discorsi del Professor François VANDAMME del ministero belga dell'occupazione ("Mobilità sociale e della forza lavoro: problemi e sviluppi"), del sig. Paul ALTHERR della Coca-Cola ("Mobilità sociale e della forza lavoro: un punto di vista pragmatico dell'industria"), del sig. Francisco Manuel SEIXAS DA COSTA, Segretario di Stato portoghese per gli affari europei ("Nuovi sviluppi dal punto di vista del Consiglio"; il testo è stato letto da un membro dell'ambasciata portoghese a Roma). Il sig. SÖDERMAN ha tenuto in serata il discorso a conclusione della cena.

Nella mattinata del secondo giorno si sono avuti gli interventi del sig. Brian BALDOCK, presidente della Marks & Spencer ("Sfide nel commercio degli alimentari dovute alla percezione e alla protezione del consumatore"), della sig.ra Ineke SETZ del Consumenten Bond dei Paesi Bassi ("Protezione dei consumatori") e della sig.ra LAURITZEN, consulente della Commissione ("Politica europea dei consumatori").

Durante la colazione il sig. Peter SCHMIDHUBER, membro del consiglio di amministrazione della Bundesbank, ha parlato su "L'Euro nel periodo transitorio e la protezione dei consumatori".

Nel pomeriggio sono intervenuti la sig.ra Nouchine OCHIDARI della PriceWaterhouseCoopers ("Mobilità internazionale: efficacia delle misure fiscali e dei costi"), il sig. Mario MONTI, membro della Commissione delle Comunità europee ("Concorrenza in un'economia di mercato sociale") e l'on. Karl von WOGAU MPE ("Il ruolo internazionale dell'Euro").

FRANCIA

Ian HARDEN è intervenuto sull'attività del Mediatore europeo in occasione di un workshop su "il ruolo del Mediatore tra servizi pubblici e utilizzatori" che si è svolto a Strasburgo nel dicembre 1999 nel quadro di "Les entretiens territoriaux de Strasbourg". Sono inoltre intervenuti nel quadro del workshop il Difensore civico francese, sig. Bernard STASI e il sig. Gérard LINDACHER, rappresentante del Difensore civico francese nel dipartimento del Bas-Rhin.

BURKINA FASO

Primo congresso statutario dell'Associazione dei Mediatori e Difensori civici francofoni

Dal 24 al 26 novembre 1999 il sig. Jacob SÖDERMAN, accompagnato dal sig. Olivier VERHEECKE, ha presenziato al "Primo congresso statutario dell'Associazione dei Mediatori e Difensori civici francofoni" (1er Congrès Statutaire de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie - AOMF) ad Ouagadougou, Burkina Faso. Il sig. SÖDERMAN è stato invitato a questo congresso dal Mediatore del Burkina Faso, Generale Tiémoko Marc GARANGO, e dal presidente dell'Associazione, sig. Daniel Jacoby, Protecteur du Citoyen del Québec.



Il Presidente del Burkina Faso, signor Blaise Compaoré, Mediatore delle isole Mauritius, il signor Solomon M. Hatteea e il signor Söderman a Ouagadougou, Burkina Faso, novembre 1999.

Il congresso è stato aperto ufficialmente la mattina del 25 novembre 1999 da parte del Presidente del Burkina Faso, Sig. Blaise COMPAORE. Erano presenti alla cerimonia di apertura anche gli ambasciatori di numerose delegazioni straniere nel Burkina Faso. Lo stesso giorno, il sig. SÖDERMAN si è recato in visita all'ufficio del Mediatore del Burkina Faso.

Il sig. SÖDERMAN ha assistito ai seguenti dibattiti: "L'AOMF come strumento di rafforzamento e di sviluppo degli uffici di Difensori civili e Mediatori nell'area francofona, "L'accessibilità dei Difensori civili e dei Mediatori" e "La promozione e la comunicazione degli uffici dei Difensori civili e dei Mediatori". Nel quadro del tema "I principi di buona amministrazione applicati agli uffici dei Difensori civili e dei Mediatori", il sig. SÖDERMAN ha presentato al congresso il codice di buona condotta amministrativa, oggetto dell'indagine di propria iniziativa che ha portato ai progetti di raccomandazione indirizzati alle varie istituzioni e ai vari organi comunitari. Il 26 novembre 1999 l'Assemblea generale dell'AOMF ha deciso di includere il Mediatore europeo tra i membri dell'Associazione e più in particolare gli ha accordato lo status di membro con diritto di voto.

Il 24 novembre 1999 il sig. SÖDERMAN ha fatto visita alla delegazione della Commissione europea nel Burkina Faso, dove è stato ricevuto dal Capo della delegazione, sig. Antonio GARCÍA VELÁZQUEZ.

6.3 ALTRI EVENTI

Il portavoce della rappresentanza della Finlandia presso l'UE a Bruxelles, sig. KEMPPINEN, ha reso visita al Mediatore il 9 febbraio.

Su invito del sig. GAMMELTOFT-HANSEN, Difensore civico della Danimarca e vicepresidente dell'International Ombudsman Institute (IOI) e del sig. SCHWÄRZLER, presidente dell'European Ombudsman Institute (EOI), il sig. SÖDERMAN ha assistito il 15 febbraio a Francoforte a una riunione del comitato congiunto di coordinamento EOI/IOI.

Il sig. SÖDERMAN è stato invitato a illustrare la sua attività all'Associazione finlandese del Belgio, Suomi-Klubi a.s.b.l., il 16 febbraio a Bruxelles.

Il 21 febbraio il sig. Peter DYRBERG ha pronunciato un discorso sul Mediatore europeo ai capi delle associazioni delle NU in visita di studio a Bruxelles.

Il sig. SÖDERMAN ha tenuto il 10 marzo una conferenza sul suo ruolo e le sue attività a un gruppo di studenti provenienti da Svezia, Finlandia, Danimarca e Svizzera.

L'11 marzo l'Ambasciatore della Norvegia presso l'Unione europea, sig. BULL, accompagnato dal sig. GREVSTAD, ha visitato l'ufficio del Mediatore ed ha avuto uno scambio di opinioni con il sig. SÖDERMAN sui problemi della trasparenza nell'Unione.

Il 12 marzo il Mediatore europeo ha tenuto una conferenza sul suo ruolo a un gruppo di 30 visitatori dalla Svezia.

Il 17 marzo Peter DYRBERG ha pronunciato un discorso sul Mediatore e l'amministrazione comunitaria a un gruppo di studenti danesi dell'università di Roskilde.

Il 18 marzo un gruppo di giovani leader provenienti da paesi candidati all'adesione dell'Europa centrale e orientale che partecipavano a un seminario organizzato dalla Fondazione Friedrich-Naumann-Foundation ha assistito a una conferenza sul Mediatore europeo tenuta da Jose MARTINEZ ARAGON.

Il 19 marzo il sig. SÖDERMAN ha pronunciato un discorso a un gruppo di funzionari provenienti dalla Slovenia.

Il 23 marzo Peter DYRBERG ha pronunciato un discorso sul Mediatore e l'accesso del pubblico ai documenti dinanzi all'assemblea generale della Society for European Affairs Practitioners.

La sig.ra Alicia OLIVEIRA, Difensore civico della città di Buenos Aires ha fatto visita al sig. SÖDERMAN il 31 marzo.

L'8 aprile il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza a un gruppo di visitatori del CSU Freising, Germania.

L'ambasciatore tedesco presso il Consiglio d'Europa, sig. DOHMES, ha fatto visita al Mediatore il 12 aprile.



La signora Alicia Oliveira, Mediatore della città di Buenos Aires, rende visita al signor Söderman nel marzo 1999.

Il 13 aprile il sig. SÖDERMAN ha illustrato la sua attività a una delegazione dell'organizzazione nazionale finlandese degli impiegati (STTK) in visita al Parlamento europeo.

Il 14 aprile Peter DYRBERG ha tenuto un discorso sul Mediatore e la trasparenza a un gruppo di studenti tedeschi del Politischer Jugendring di Dresda.

Il 22 aprile il sig. SÖDERMAN si è incontrato con un gruppo di funzionari finlandesi del ministero degli esteri in visita al Consiglio d'Europa.

Il 26 aprile il sig. SÖDERMAN ha tenuto a Bruxelles una conferenza a un gruppo di pensionati svedesi.

L'avvocato francese sig.ra Florence MILLELIRE-BOISSAVY, la quale sta preparando un manuale sul tema della mediazione destinato a professionisti del campo giuridico, ha intervistato il sig. SÖDERMAN il 28 aprile.

Il 29 aprile il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza ai membri dell'associazione "*Internationales Kolpingwerk*" nel quadro della loro visita annuale al Parlamento europeo a Strasburgo.

Il 5 maggio il sig. SÖDERMAN ha tenuto un discorso sulla sua attività a un gruppo di funzionari finlandesi del settore delle pubbliche relazioni che si occupano di affari sociali.

Sempre il 5 maggio, il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza a un gruppo di legali austriaci.

Il 6 maggio il sig. SÖDERMAN ha parlato della sua attività a un gruppo di legali finlandesi dell'Istituto di Helsinki.

Il 26 maggio Ian HARDEN ha pronunciato un discorso sull'attività del Mediatore europeo a un gruppo di studenti in visita dell'Istituto di diritto internazionale dell'università di Gottinga, Germania (Institut für Völkerrecht der Universität Göttingen).

Il 21 giugno 1999, Sig.ra Vicky KLOPPENBURG ha pronunciato un discorso sull'attività del Mediatore europeo a un gruppo di insegnanti della Sassonia-Anhalt.

Il 17 agosto il sig. GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo a un gruppo di circa 20 funzionari svedesi.

Un gruppo di rappresentanti dei partiti politici finlandesi si è recato in visita dal Mediatore il 14 settembre.

Il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza a una delegazione della commissione giuridica del Parlamento finlandese il 15 settembre. Facevano parte della delegazione anche l'on. Henrik LAX, presidente della commissione e il sig. Lauri LEHTIMAJA, il Mediatore parlamentare finlandese.

Il 20 settembre il sig. SÖDERMAN ha illustrato la sua attività e le realizzazioni del primo mandato a una delegazione della regione di Rovaniemi (Lapponia).

Il 21 settembre il sig. SÖDERMAN ha pronunciato un discorso sul ruolo e l'attività del Mediatore durante il primo mandato in occasione di un ricevimento dato dalla rappresentanza del Libero Stato della Baviera a Bruxelles.

Il 21 settembre la sig.ra Vicky KLOPPENBURG ha ricevuto a Bruxelles un gruppo di funzionari della regione tedesca Sassonia-Anhalt, ed ha presentato l'attività del Mediatore europeo.

Il 22 settembre il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza ai membri della commissione per gli affari esteri del Parlamento finlandese, in visita al Consiglio d'Europa.

Il sig. SÖDERMAN è stato invitato a parlare del suo ruolo ad una riunione con colazione organizzata dall'*European Policy Centre* a Bruxelles l'11 ottobre. La riunione ha richiamato un vasto pubblico comprendente diplomatici, società, associazioni commerciali, ONG ed enti regionali.

Il 12 ottobre il sig. Gerhard GRILL ha pronunciato un discorso sui compiti e il ruolo del Mediatore europeo a un gruppo di circa 40 visitatori del Finanzamt (ufficio delle tasse) di Zeil am Main, Germania.

Il 25 ottobre la sig.na Maria ENGLESON e il sig. Gerhard GRILL hanno illustrato il ruolo e le realizzazioni del Mediatore europeo a un gruppo di 30 studenti della Fachhochschule Bielefeld che erano accompagnati dal Professor Dr Joachim JEDZIG.

Il 15 novembre il sig. SÖDERMAN si è incontrato con un gruppo danese invitato dagli onn. Jens-Peter BONDE e Ulla SANDBÆCK, MPE, a Strasburgo e ha tenuto un discorso su "L'attività del Mediatore".

Il 14 dicembre il presidente del forum della gioventù, sig. Pau SOLANILLA, accompagnato dal Segretario generale, sig. Tobias FLESENKEMPER e dal sig. Juha MUSTONEN, funzionario di programmazione della presidenza finlandese dell'UE, hanno reso visita al Mediatore e gli hanno illustrato le attività della loro organizzazione

6.4 RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE

Il 12 gennaio la sig.ra Hia SJÖBLOM ha intervistato il sig. SÖDERMAN per il giornale finlandese "Salon Seudun Sanomat".

Il 14 gennaio il sig. SÖDERMAN ha riferito sulle sue attività a un gruppo di 13 giornalisti di paesi nordici guidato dal sig. Geo STENIUS.

Il sig. Brandon MITCHENER ha intervistato il sig. SÖDERMAN per il Wall Street Journal il 14 gennaio.

Il 21 gennaio il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista telefonica alla sig.na SCHULZE per la "West Deutsche Rundfunk".

Il 26 gennaio il sig. Pirjo RAUTIO del giornale finlandese "Pohjalainen" ha visitato l'ufficio del Mediatore ed ha intervistato il sig. SÖDERMAN.

Il sig. Ole-Morten FADNES e il sig. Henning A. HELLEBUST, due giornalisti norvegesi, hanno intervistato il sig. SÖDERMAN il 27 gennaio sui temi della trasparenza e dell'accesso del pubblico ai documenti nell'UE.

Il 10 febbraio il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista al sig. HARALAMBOPOULOS nel quadro di un programma televisivo sulle istituzioni dell'UE da mandare in onda su 16 canali televisivi regionali in Grecia.

La sig.ra Anna KARISMO ha intervistato il sig. SÖDERMAN il 10 febbraio per il giornale finlandese "Helsingin Sanomat".

L'11 febbraio il sig. Michel GUETIENNE ha intervistato il sig. SÖDERMAN per un programma televisivo prodotto dal Parlamento europeo.

Il 17 febbraio il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista alla sig.ra Leila PENTINPURO per "Europa", una rivista pubblicata dall'ufficio della Commissione europea in Finlandia.

Sempre il 17 febbraio, il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dal sig. BARTAK per l'agenzia di stampa ceca e dal sig. FORIS per il giornale ungherese "Magyar Nemzet".

Il 3 marzo il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista telefonica al sig. EHRSTRÖM per il mensile finlandese "Forum för ekonomi och teknik".

Il 3 marzo il sig. HARDEN è stato intervistato dalla sig.ra Anja VOGEL di *Radio France Alsace* per "L'Europe au Quotidien", un programma settimanale dell'emittente radiofonica francese *France Info*.

Il 9 marzo il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista al sig. Pierre BOCEV per il quotidiano francese "Le Figaro".

L'11 marzo il sig. SÖDERMAN ha presentato un resoconto delle sue attività a un gruppo di giornalisti dei paesi nordici (Danimarca, Islanda, Groenlandia, Svezia, Norvegia e Finlandia).

Sempre l'11 maggio, il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista telefonica al sig. Stephen CASTLE per il quotidiano inglese "the Independent".

Il 16 marzo il sig. SÖDERMAN è stato contattato da numerosi giornalisti che desideravano i suoi commenti a proposito delle dimissioni dei membri della Commissione. Tra questi: il sig. REINEHEIMER per il settimanale lussemburghese "Le Jeudi", Terttu LENSU per la radiotelevisione finlandese, Susanne PALME della radiotelevisione svedese, Hia SJÖBLOM per il giornale finlandese "Salon Seudun Sanomat" e Jesper KNUDSEN per il quotidiano danese "Information".

Sempre il 16 marzo, il sig. PFLETSCHINGER ha intervistato il sig. SÖDERMAN per "Boulevard Europe", un programma televisivo prodotto dall'emittente tedesca "West Deutsche Rundfunk".

Il sig. SÖDERMAN è stato intervistato il 12 aprile per "Europe today" un programma del BBC World Service.

Il 13 aprile KIISKI ha intervistato il sig. SÖDERMAN per l'agenzia di stampa finlandese "Suomen tietotoimisto" (STT).

Ina BALTES dell'emittente tedesca "ZDF" ha intervistato il sig. SÖDERMAN il 13 aprile per un nuovo programma giornaliero sull'Europa intitolato "Heute in Europa".

Il 14 aprile è stata organizzata una conferenza stampa a Strasburgo in occasione della presentazione al Parlamento della relazione annuale del Mediatore per il 1998.

Lo stesso giorno il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista a Thomas WOLF per la rivista tedesca "Capital" e a Gareth HARDING per "European Voice".

Il 18 aprile, su invito dell'on. PAASILINNA, MPE, il sig. SÖDERMAN si è incontrato con un gruppo di giornalisti finlandesi in visita alle istituzioni dell'UE a Bruxelles.

Il 19 aprile il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza a un gruppo di capiredattori a Bruxelles, nel quadro di un seminario su questioni relative all'UE organizzato in collaborazione con l'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Helsinki.

Il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista a Matti PITKO che è stata pubblicata nel quotidiano finlandese "Aamulehti" il 25 aprile.

Il 5 maggio il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista alla sig.ra Ulrike OSTEN per l'emittente radiofonica bavarese "Bayerischer Rundfunk" e al sig. Magnus RINGMAN per il giornale svedese "Aftonbladet".

Il 5 maggio Ian HARDEN ha rilasciato un'intervista sull'attività del Mediatore europeo al sig. Pascal MAGUESYAN per il "réseau interdiocésain des radios chrétiennes".

Il 6 maggio il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista al signor Peter FERM per lo svedese "Nordvästra Skånes Tidningar" e alla sig.ra Pirkka KIVENHEIMO per il finlandese "Turun Sanomat".

L'emittente TV francese "Demain" ha intervistato il sig. SÖDERMAN il 6 maggio per un programma d'informazioni trasmesso nel quadro delle elezioni europee.

La sig.na ØSTERGAARD ha intervistato il sig. SÖDERMAN il 7 maggio per il giornale danese "Jyllandsposten".

Il 9 giugno il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista ad "ARTE" che è stata trasmessa nel quadro di un programma d'informazioni sulle istituzioni europee.

Il 23 luglio il sig. SÖDERMAN è stato invitato a una colazione per la stampa a Bruxelles organizzata dalla rappresentanza permanente della Finlandia presso l'Unione europea. Tra gli altri giornalisti erano presenti Åsa NYLUND/YLE, Richard BRANDER/STT, Eija POUTANEN/Maaseudun Tulevaisuus, Tuulikki Kuparinen/Taloussanomat, Reijo RUTANEN/Suomen Kuvalehti, Vesa PUOSKARI, e Maija LAPOLA/Turun Sanomat.

Il 29 luglio il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista al sig. Neil BUCKLEY per il "Financial Times".

Il 13 settembre il sig. SÖDERMAN è stato intervistato da Hannu TAAVITSAINEN per il mensile finlandese "Kuntalehti".

Il 14 settembre il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista a Kristian ULFSTEDT per la radio finlandese e a Leyla LINTON per il britannico "Daily Express".

Il 16 settembre la sig.na Birgit SVENSSON ha intervistato il sig. SÖDERMAN per il giornale tedesco "Märkische Allgemeine" e la sig.na Kristina HELENIUS lo ha intervistato per la televisione finlandese.

Il 20 settembre il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista al sig. Heikko TUOMI-NIKULA, caporedattore di "Lapin Kansa" (il principale giornale della Lapponia finlandese).

Il 21 settembre la sig.na Natascha ZEITEL-BANK ha intervistato il sig. SÖDERMAN a Bruxelles per l'emittente bavarese "Bayerischer Rundfunk".

Il 28 settembre la sig.na LUUKKANEN ha intervistato il sig. SÖDERMAN a Bruxelles per la rivista "Monitori".

Il 29 settembre il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista a Robert COT-TRELL per "The Economist".

Il 1° ottobre è stato pubblicato nella "European Voice" un articolo sull'elezione del Mediatore europeo a seguito di un'intervista rilasciata dal sig. SÖDERMAN a Gareth HARDING.

Il 6 ottobre il sig. SÖDERMAN è stato intervistato da Marja PALMUNEN per il giornale finlandese "Turun Sanomat".

Il 7 ottobre Leyla LINTON ha intervistato il sig. SÖDERMAN per "Parliament Magazine".

La sig.na Anna KEHL, una giornalista tedesca indipendente, ha intervistato il sig. SÖDERMAN l'8 ottobre.

L'11 ottobre il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dal giornalista danese sig. RYBORG.

Il 19 ottobre il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista a Ina BALTES per l'emittente televisiva tedesca ZDF a Bruxelles.

Il 27 ottobre Gerhard GRILL ha rilasciato un'intervista telefonica sull'attività del Mediatore europeo che è stata trasmessa in diretta dall'emittente radiofonica tedesca SWR (Südwestrundfunk).

In occasione della sua rielezione, il sig. SÖDERMAN è stato intervistato il 27 ottobre da numerosi giornalisti, tra cui Willy SILBERSTEIN, per la radio svedese, nonché la sig.na HELENIUS e il sig. ULFSTEDT per la TV finlandese.

Il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista al sig. JOHANSSON per il giornale svedese "Från Riksdag & Departement" il 16 novembre e a Stephen BATES per "the Guardian" il 17 November.

Il 18 novembre il sig. SÖDERMAN e José MARTÍNEZ hanno presentato l'operato del Mediatore e le realizzazioni del primo mandato a un gruppo di giornalisti di Barcellona in visita al Parlamento.

Il 29 novembre è stato pubblicato un articolo sulla trasparenza sulla rivista "Newsweek" a seguito di un'intervista che il sig. SÖDERMAN ha dato a Christopher DICKY.

Il 30 novembre il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista telefonica a Gareth ARDING per "European Voice" avente per oggetto l'accesso del pubblico all'informazione nell'UE.

Il 15 dicembre Michaël JUNGWIRTH ha intervistato il sig. SÖDERMAN per il giornale austriaco "Kleine Zeitung".

7 ALLEGATI

A STATISTICHE RELATIVE ALL'ATTIVITA' SVOLTA DAL
MEDIATORE EUROPEO DAL 01.01.1999 AL 31.12.1999

1 CASI TRATTATI NEL 1999


1.1 NUMERO DI CASI ESAMINATI IN TOTALE NEL 1999 1860

- denunce ed indagini pendenti al 31.12.98	278 ¹¹⁸
- denunce ricevute nel 1999	1577
- iniziative proprie del Mediatore europeo	5

1.2 ESAME DELLA RICEVIBILITA'/IRRICEVIBILITA'
CONCLUSO 93%

1.3 CLASSIFICAZIONE DELLE DENUNCE

1.3.1 Rispetto al mandato del Mediatore europeo



1.3.2 Motivi per cui una denuncia esula dal mandato

- denunciante non autorizzato	20
- non riguarda un'istituzione o un organo comunitario	1032
- non concerne un caso di cattiva amministrazione	88

¹¹⁸ Di cui 2 indagini di iniziativa propria del Mediatore europeo e 186 denunce ricevibili

1.3.3 Analisi delle denunce che rientrano nel mandato

Denunce ricevibili 243

- indagini avviate	201
- indagini non giustificate	42
- trattate o all'esame della commissione per le petizioni:	5
- altre:	37

Denunce irricevibili 171


Denunce irricevibili in quanto

- autore/oggetto non individuati	46
- scadenza dei termini	5
- non precedute da passi amministrativi appropriati	94
- procedimento giurisdizionale in corso o concluso	13
- mancato esaurimento delle possibilità interne di ricorso (personale delle istituzioni)	13

2 INDAGINI AVVIATE NEL 1999 206

(201 denunce ricevibili e 5 indagini di iniziativa propria del Mediatore europeo)

2.1 ISTITUZIONI E ORGANI SOTTOPOSTI A INDAGINE¹¹⁹



¹¹⁹ Alcuni casi interessano 2 o più istituzioni o organi.

2.2 TIPI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE DENUNCIATI

(In alcuni casi sono denunciati 2 tipi di cattiva amministrazione)

66 (23%)	Mancanza o rifiuto di informazioni, Trasparenza
45 (16%)	Ritardo evitabile
31 (11%)	Discriminazione
32 (11%)	Mancanza di equità, abuso di potere
33 (11%)	Procedure, diritti di difesa
29 (10%)	Errore giuridico
29 (10%)	Negligenza
9 (3%)	Mancato adempimento degli obblighi (art. 169 - nuovo art. 226)
15 (5%)	Altra cattiva amministrazione

3 DECISIONI CHE HANNO CONDOTTO ALLA CHIUSURA DEL FASCICOLO RELATIVO A UNA DENUNCIA O ALLA CONCLUSIONE DELL'INDAGINE 1556

3.1 DENUNCE CHE ESULANO DAL MANDATO 1140

- deferite 79
- come petizioni al Parlamento europeo 71
- a Difensori civili nazionali 8
- 708 denuncianti sono stati invitati a rivolgersi a un'altra istituzione:
 - Difensori civili nazionali/regionali o petizione a un parlamento nazionale 314
 - petizione al Parlamento europeo 142
 - Commissione europea 149
 - Corte di giustizia 2
 - altri 101

3.2 DENUNCE CHE RIENTRANO NEL MANDATO, MA SONO IRRICEVIBILI 171

3.3 DENUNCE CHE RIENTRANO NEL MANDATO, SONO RICEVIBILI, MA LE CUI INDAGINI NON SONO GIUSTIFICATE 42

3.4 INDAGINI CHIUSE CON DECISIONE MOTIVATA 203¹²⁰

- (un'indagine può essere chiusa per uno o più dei seguenti motivi)
- cattiva amministrazione non riscontrata 107¹²¹
 - con una valutazione critica rivolta all'istituzione 27
 - risolte dall'istituzione 62
 - conciliazione amichevole 1
 - rinuncia dell'autore della denuncia 5
 - progetto di raccomandazione d'intesa con l'istituzione 2
 - altro 5

4 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE ELABORATI NEL 1999 E RELAZIONI SPECIALI AL PARLAMENTO EUROPEO

- indagini con cui è stata riscontrata una cattiva amministrazione con progetto di raccomandazione 10¹²²
- presentazione di una relazione speciale al Parlamento europeo 1

¹²⁰ Di cui 1 indagine di iniziativa propria del Mediatore.

¹²¹ Di cui 1 indagine di iniziativa propria del Mediatore.

¹²² Di cui 3 indagini di iniziativa propria del Mediatore.


5 PROVENIENZA DELLE DENUNCE REGISTRATE NEL 1999

5.1 ORIGINE DELLE DENUNCE

- inviate direttamente al Mediatore europeo:	1571
- da singoli cittadini	1458
- da imprese	23
- da associazioni	90
- trasmesse da un deputato al Parlamento europeo	11
- petizioni deferite al Mediatore europeo	3

5.2 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE DENUNCE

Popolazione dell'UE in %  Numero delle denunce in % 



B BILANCIO DEL MEDIATORE

In comune con le altre istituzioni e organi comunitari, dal 1° gennaio 1999 il Mediatore europeo ha adottato l'euro a fini di bilancio.

Gli stipendi, le indennità e le altre spese connesse al personale figurano nel titolo 1 del bilancio, che comprende anche le spese di missione del Mediatore e del suo personale. Il titolo 2 del bilancio riguarda immobili, materiale e spese varie di esercizio. Il titolo 3 comprende un unico capitolo, contenente le sottoscrizioni alle organizzazioni internazionali del mediatore.

Cooperazione con il Parlamento europeo

Per evitare inutili doppioni di personale amministrativo e tecnico, molti dei servizi necessari al Mediatore sono forniti da o attraverso il Parlamento europeo. I settori in cui il Mediatore si affida, in maggiore o minore misura, all'assistenza dei servizi del Parlamento sono i seguenti:

- personale, ivi compresi contratti, stipendi, indennità e previdenza sociale
- controllo finanziario e contabilità
- preparazione ed esecuzione del titolo 1 del bilancio
- traduzione, interpretazione e stampa
- sicurezza
- informatica, telecomunicazioni e servizi postali.

Nel 1999, la cooperazione fra il Mediatore europeo e il Parlamento europeo ha consentito un risparmio stimato per il bilancio comunitario equivalente a 5,5 posti.

Nei casi in cui i servizi forniti al Mediatore implicavano una spesa diretta aggiuntiva da parte del Parlamento, si è generalmente effettuato un addebito, il cui pagamento doveva essere eseguito attraverso il conto di collegamento. La locazione degli uffici e i servizi di traduzione sono le principali voci di spesa trattate con questo sistema.

Per migliorare la trasparenza il bilancio 1999 comprendeva per la prima volta un "onorario di gestione" per coprire i costi del Parlamento europeo relativi alla fornitura di servizi del personale, quali l'amministrazione di contratti, stipendi e indennità del personale e una serie di servizi informatici.

La cooperazione tra il Parlamento europeo e il Mediatore europeo ha avuto inizio a seguito dell'accordo quadro del 22 settembre 1995, completato dagli accordi sulla cooperazione amministrativa e sulla cooperazione di bilancio e finanziaria siglati il 12 ottobre 1995. Questi accordi dovevano scadere al termine della legislatura del Parlamento eletto nel 1994.

Nel luglio 1999 il Mediatore e il Presidente del Parlamento europeo hanno siglato un accordo che prorogava gli accordi di cooperazione originari fino alla fine del 1999.

Nel dicembre 1999, il Mediatore e il Presidente del Parlamento europeo hanno firmato un accordo che rinnova gli accordi di cooperazione, con alcune modifiche, per l'anno 2000 e che prevede in seguito un rinnovo automatico.

Il bilancio 1999

Il bilancio 1999 ha creato sei posti supplementari, fra cui un posto A3. La commissione per i bilanci del Parlamento europeo ha bloccato in riserva gli stanziamenti per tre di questi nuovi posti, ivi compreso il posto A3 e ne ha fatto dipendere lo sblocco dalla presentazione di un piano d'azione riguardante la trasformazione di posti temporanei in posti permanenti. All'inizio del 1999, pertanto, risultavano finanziati solo 20 posti sui 23 posti complessivi dell'organigramma.

Nel febbraio 1999 il Mediatore ha presentato un piano d'azione per la ristrutturazione dell'ufficio, che comprendeva la separazione dell'attività giuridica da quella amministrativa attraverso la creazione di due sezioni distinte. Esso prevedeva inoltre una graduale transizione da posti esclusivamente temporanei a un predominio dei posti permanenti. Pur accogliendo il piano d'azione, la commissione per i bilanci non ha sbloccato i fondi per il posto A3 supplementare, necessario a separare il ruolo giuridico e quello amministrativo del responsabile del segretariato.

L'importo totale degli stanziamenti disponibili nel bilancio del Mediatore per il 1999 è stato di 3.474.797 . Il titolo 1 (Stipendi, indennità e altre spese connesse al personale) prevedeva un importo di 2.350.953 , il titolo 2 (Immobili, materiale e spese varie di esercizio) un importo di 807.000 , il titolo 3 (Spese risultanti dall'esecuzione da parte dell'istituzione di compiti specifici) un importo di 2.000 . Uno stanziamento di 314.844 è stato iscritto in riserva (titolo 10).

La seguente tabella indica le spese effettive nel 1999 in termini di stanziamenti disponibili impegnati.

Titolo 1	€	2.338.437
Titolo 2	€	632.904
Titolo 3	€	898
Totale	€	2.972.239

Le entrate sono costituite essenzialmente da ritenute effettuate sulle remunerazioni del Mediatore e del suo personale. L'importo preventivato delle entrate per il 1999 ammontava a 285.127 €.

Il bilancio 2000

Il bilancio 2000, elaborato nel corso del 1999, si riferisce a un organico di 24 persone, ovvero un posto in più rispetto al bilancio 1999.

Gli stanziamenti per il 2000 ammontano complessivamente a 3.914.584 €. Il titolo 1 (Stipendi, indennità e altre spese connesse al personale) prevede un importo di 2.878.797 €, il titolo 2 (Immobili, materiale e spese varie di esercizio) un importo di 824.000 €, il titolo 3 (Spese risultanti dall'esecuzione da parte dell'istituzione di compiti specifici) un importo di 2.000 €. Uno stanziamento di 209.787 € è stato iscritto in riserva (titolo 10).

Il bilancio 2000 prevede entrate complessive pari a 346.761 €.

Un bilancio indipendente

Lo Statuto del Mediatore europeo stabilisce che il bilancio del Mediatore deve figurare nell'allegato della sezione I (Parlamento europeo) del bilancio generale delle Comunità europee pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il dibattito sulla possibilità di creare un bilancio indipendente per il Mediatore ha avuto inizio nel 1998. Nel dicembre 1999 il Consiglio ha approvato una proposta in tal senso e ha effettuato le necessarie modifiche al regolamento finanziario, con decorrenza 1° gennaio 2000¹²³.

Il bilancio del 1999, come quelli degli anni precedenti, è stato redatto sotto forma di allegato al bilancio del Parlamento europeo, in conformità delle disposizioni vigenti, fermo restando che, ove necessario, il Mediatore può richiedere un trasferimento dal fondo di riserva per sopravvenienze passive del Parlamento, come avvenuto nel 1996 e nel 1998.

¹²³ Regolamento 2673/1999 del Consiglio del 13 dicembre 1999, GU L 326, pag. 1.

C PERSONALE**MEDIATORE EUROPEO****Jacob SÖDERMAN****SEGRETARIATO DEL MEDIATORE EUROPEO****Ian HARDEN***Responsabile del Segretariato*
Tel. 0033 3 88 17 2384**Peter DYRBERG***Giureconsulto principale*
(fino al 31.7.1999)
Antenna di Bruxelles**José MARTÍNEZ ARAGÓN***Giureconsulto principale*
Tel. 0033 3 88 17 2401**Gerhard GRILL***Giureconsulto principale*
(dal 15.4.1999)
Tel. 0033 3 88 17 2423**Benita BROMS***Giurista principale*
Antenna di Bruxelles (dal 1° 3.1999)
Responsabile dell'antenna di Bruxelles
(dal 1° 9.1999)
Tel. 0032 2 284 2543**Olivier VERHEECKE***Giurista*
Antenna di Bruxelles
(dal 1° 11.1999)
Tel. 0032 2 284 2003**Vicky KLOPPENBURG***Giurista*
Antenna di Bruxelles
Tel. 0032 2 284 2542*Il Mediatore ed il personale impiegato a Strasburgo*

Xavier DENOËL*Giurista**Agente ausiliario (fino al 31.1.1999)**Agente temporaneo (dal 1°.6.1999)*

Tel. 0033 3 88 17 2541

Ida PALUMBO*Giurista*

Tel. 0033 3 88 17 2385

Alessandro DEL BON*Giurista**Agente ausiliario (fino al 30.9.1999)**Agente temporaneo (dal 1°.10.1999)*

Tel. 0033 3 88 17 2382

Maria ENGLESON*Giurista**Tirocinante (fino al 28.2.1999)**Agente ausiliario (dal 1°.3.1999)*

Tel. 0033 3 88 17 2402

Ilta HELKAMA*Addetto stampa (fino al 31.7.1999)***Ben HAGARD***Addetto alle comunicazioni su Internet*

Tel. 0033 3 88 17 2424

Nathalie CHRISTMANN*Assistente amministrativo*

Tel. 0033 3 88 17 2394

Alexandros KAMANIS*Funzionario del settore finanziario*

Tel. 0033 3 88 17 2403

Maria MADRID*Assistente (dal 1°.9.1999)*

Antenna di Bruxelles

Tel. 0032 2 284 3901

Murielle RICHARDSON*Segretaria del Mediatore europeo*

Tel. 0033 3 88 17 2388

Anna RUSCITTI*Segretaria*

Antenna di Bruxelles

Tel. 0032 2 284 6393

Ursula GARDERET*Segretaria*

Antenna di Bruxelles

Tel. 0032 2 284 2300

Isabelle FOUCAUD*Segretaria*

Tel. 0033 3 88 17 2391

Stephanie KUNZE*Segretaria (fino al 1°.3.1999)***Isabelle LECESTRE***Segretaria**Agente ausiliario (fino al 28.2.1999)**Agente temporaneo (dal 1°.3.1999)*

Tel. 0033 3 88 17 2413

Marie-Andrée SCHWOOB*Segretaria**Agente temporaneo (dal 1°.3.1999)*

Tel. 0033 3 88 17 2393

Félicia VOLTZENLOGEL*Segretaria**Agente temporaneo (dal 1°.5.1999)*

Tel. 0033 3 88 17 2422

Patrick SCHMITT*Usciere (fino al 31.8.1999)***Charles MEBS***Usciere (dal 1°.9.1999)*

Tel. 0033 3 88 17 7093

Peter BONNOR*Tirocinante (fino al 15.6.1999)**Trainee (until 15.06.1999)*

Eleni KEFALI

Tirocinante (1°.1.-30.6.1999)

Alexandra AGOSTO

Tirocinante (1°.3.-31.7.1999)

Panu RAINIO

Tirocinante (1°.9.-31.12.1999)

Conor DELANEY

Tirocinante (dal 1°.9.1999)



Il personale del Mediatore impiegato a Bruxelles

D L'ELEZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO**Disposizioni giuridiche**

L'articolo 195 del trattato CE recita: "Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile."

Il regolamento del Parlamento europeo aggiunge alcuni dettagli alla procedura elettorale:

Articolo 177

- "1. All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la sua elezione, o nei casi previsti al paragrafo 8, il Presidente lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore e fissa il termine per la presentazione delle stesse. L'appello è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*
- 2. Le candidature debbono essere appoggiate da almeno trentadue deputati cittadini di almeno due Stati membri.*
Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura.
Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato risponde alle condizioni fissate dallo statuto del Mediatore.
- 3. Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente, la quale può chiedere di ascoltare gli interessati.*
Le relative audizioni sono aperte a tutti i deputati.
- 4. L'elenco alfabetico delle candidature ricevibili è sottoposto al voto del Parlamento.*
- 5. La votazione si svolge a scrutinio segreto, alla maggioranza dei voti espressi.*
Se nessun candidato è eletto al termine dei primi due turni, possono ripresentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno.
In tutti i casi di parità di voti prevale il candidato più anziano.
- 6. Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente si accerta che sia presente almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento.*
- 7. Il candidato nominato è chiamato immediatamente a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia.*
- 8. Salvo in caso di decesso o di destituzione, il Mediatore rimane in carica sino all'assunzione del mandato da parte del suo successore."*

Le elezioni del 1999

Il Parlamento europeo ha pubblicato un appello per la presentazione di candidature nella *Gazzetta ufficiale* del 31 luglio 1999¹²⁴, indicando quale scadenza il 24 settembre 1999.

Nel corso di una riunione della commissione per le petizioni svoltasi il 28 settembre 1999 il presidente della commissione ha annunciato che erano state ricevute due candidature valide, vale a dire quelle di Georgios Anastassopoulos (ex membro ed ex vicepresidente del Parlamento europeo) e di Jacob Söderman (Mediatore in carica).

La commissione per le petizioni ha organizzato un'audizione dei due candidati nel corso di una speciale riunione pubblica tenutasi il 19 ottobre 1999.

Il 27 ottobre 1999, il Parlamento europeo ha votato per eleggere il Mediatore europeo. I risultati dell'elezione sono stati i seguenti:

Totale dei voti:	557
Sig. Georgios Anastassopoulos:	256
Sig. Jacob Söderman:	269
Schede nulle:	32

E' stata pertanto dichiarata l'elezione del sig. Söderman.

La decisione del Parlamento europeo che nomina per un secondo mandato il sig. Söderman è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 1° dicembre 1999¹²⁵.

¹²⁴ GU C 220 del 1999, pag. 29

¹²⁵ Decisione 1999/780/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo del 27 ottobre 1999 che nomina il Mediatore dell'Unione europea, GU L 306 del 1999, pag. 32

COME CONTATTARE IL MEDIATORE EUROPEO



Mediatore europeo
1, av. du Président Robert Schuman
B.P. 403
F - 67001 Strasbourg Cedex

STRASBOURG

0033 3 88 17 23 13

**BRUSSELS**

0032 2 284 2180

STRASBOURG

0033 3 88 17 90 62

**BRUSSELS**

0032 2 284 4914



Per posta elettronica: euro-ombudsman@europarl.eu.int

Indirizzo internet: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>

01 06 QK-28-00-171-IT-C



Prezzo in Lussemburgo (IVA esclusa): EUR 10



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 LUSSEMBURGO

ISBN 92-823-1392-1

